

1-2 rassegna penitenziaria e criminologica

DIRETTORE

GIUSEPPE ALTAVISTA - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ - ROMANO BETTINI - FRANCO BRICOLA - MARCELLO
BUONAMANO - LUIGI CANCRINI - GIACOMO CANEPA - GIOVANNI
CONSO - GIUSEPPE DI GENNARO - VITTORIO FROSINI - GUIDO GALLI -
VITTORIO GREVI - GIROLAMO MINERVINI - ADRIANO OSSICINI -
GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

CARLO SARZANA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena*

COMITATO DI REDAZIONE

DOMENICO CORTELLESA - SAVERIO FORTUNA - PAOLO GIULIANI - IGNAZIO
STURNIOLO.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 20 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 20, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 9.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 11.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 - Roma.

PRESENTAZIONE

La nuova Rivista, edita a cura della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena di cui s'inizia quest'anno la pubblicazione, sostituisce la Rassegna di studi penitenziari ed i Quaderni di criminologia clinica che rispettivamente dal 1951 e dal 1959 hanno portato un contributo di eccezionale rilievo allo sviluppo della teoria e della pratica penitenziaria ed al progresso della criminologia, grazie alla validissima collaborazione di giuristi, di criminologi e di operatori penitenziari.

L'attuale unificazione non costituisce un fatto formale ma vuole significare il superamento delle visioni settoriali del fenomeno criminale, anche perché ormai è indiscutibile l'esigenza dell'approccio multidisciplinare di detto fenomeno per un più proficuo dibattito sia nell'ambito della prevenzione generale che in quello della prevenzione speciale. Inoltre le dimensioni assunte dalle scienze criminologiche in questi anni e l'influenza decisiva che i postulati della criminologia hanno avuto sulle nuove normative penitenziarie sono la dimostrazione eloquente delle inscindibili connessioni tra criminologia, normativa penitenziaria ed applicazione operativa.

A ciò è da aggiungere che oggi dagli studiosi e dai vari operatori che potrebbero definirsi d'indirizzo giuridico, è profondamente avvertita la necessità di essere partecipi del discorso criminologico per confrontare le scelte normative e le conseguenti realtà operative con le acquisizioni criminologiche. E, d'altro canto, un'identica necessità avvertono gli studiosi e gli operatori d'indirizzo criminologico.

Pertanto l'offerta, proprio a cura dell'Amministrazione che ha il compito istituzionale del trattamento penitenziario caratterizzato dai due indicati profili, di uno strumento di incontro, di partecipazione, di dibattito a più voci, quale appunto vuole

essere la nuova Rivista, dovrebbe riscuotere un giudizio positivo ed una favorevole accoglienza.

La Rivista, pur essendo edita dall'Amministrazione, è aperta a qualsiasi contributo, senza prevenzioni e limitazioni di sorta: un libero dibattito sulla vasta e complessa problematica del fenomeno criminale, sui vari aspetti del trattamento penitenziario, su tutti gli altri temi connessi a quelli indicati; e tutto ciò non solo nelle prospettazioni di pura ricerca scientifica ma anche nella valutazione critica delle norme e della operatività applicativa al fine di un proficuo dialogo tra studiosi, Amministrazione ed appartenenti all'Amministrazione di qualsiasi livello ai quali è affidato un onere quotidiano di grandissima responsabilità.

Una siffatta apertura è sottolineata altresì dalla composizione del Comitato scientifico.

Mi sembra superfluo aggiungere indicazioni illustrative sul Comitato essendo tutti i componenti note personalità del mondo scientifico; desidero esprimere ad essi un ringraziamento vivissimo per la risposta positiva data alla richiesta di collaborazione tanto più che tale collaborazione di così alto livello è già garanzia di successo.

E d'altra parte volendo essere gli ideali continuatori delle pubblicazioni su indicate che, ripeto, hanno ottenuto in ogni tempo giudizi altamente lusinghieri, l'Amministrazione è particolarmente impegnata al prestigio scientifico della nuova Rivista.

In proposito mi sembra opportuno porre in evidenza che mentre la Rassegna di studi penitenziari e i Quaderni di criminologia clinica hanno, tra l'altro, sostenuto l'esigenza della riforma penitenziaria indicandone con grande efficacia le linee fondamentali e documentando le varie tappe del suo iter, alla nuova Rivista spetta ora il compito di raccogliere il dibattito su tale riforma, di esaminarne i risultati, di vagliarne l'operatività, di essere, mediante un articolato approfondimento della vasta tematica, di ausilio all'Amministrazione che intende dare alla riforma stessa un'attuazione integrale. È pur vero che non

mancano gli ostacoli, che il cammino, quindi, è difficile ma l'incontro ed il confronto tra studiosi ed operatori giudiziari e penitenziari di cui la Rivista vuole essere lo strumento mercè un costante loro apporto di dottrina e di esperienza, saranno l'incentivo più idoneo per continuare in modo illuminato nell'opera intrapresa.

È questo l'augurio che formulo congiunto alla certezza di raggiungere proficui e utili risultati e di essere partecipi delle nuove frontiere della scienza penale anche per effetto del programma di abbracciare più vasti orizzonti con la trattazione dei profili penali e processuali così inscindibilmente connessi alla tematica penitenziaria e criminologica.

GIUSEPPE ALTAVISTA

Mentre questo primo numero della Rassegna Penitenziaria e Criminologica — approntato con notevole ritardo dovuto a motivi di carattere tecnico — era in corso di stampa, un grave lutto ha colpito la Rivista e la stessa Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena: l'improvvisa scomparsa di Giuseppe Altavista.

Non è facile riuscire ad apprezzare sino in fondo quale sia stata l'importanza dell'opera Sua, dapprima alla direzione della Rassegna di Studi Penitenziari e dei Quaderni di Criminologia Clinica, quindi a quella della nuova Rivista che vede oggi la luce con il dichiarato intento, come Egli ha scritto nella presentazione di questo primo numero, « . . . di raccogliere il dibattito sulla riforma penitenziaria » e di essere « di ausilio all'Amministrazione che intende dare alla riforma stessa un'attuazione integrale ».

Pur nella consapevolezza della gravità del vuoto aperto dalla Sua scomparsa, la Rassegna intende tuttavia, lungo le linee da Lui tracciate, rappresentare la testimonianza più eloquente del contributo che Egli ha fornito per la riuscita della nuova pubblicazione.

La redazione, nel ricordare con rimpianto l'Uomo che ha retto — con serena fermezza e profondo coraggio — le sorti dell'Amministrazione penitenziaria nel periodo certamente più difficile e tormentato dell'intera sua storia, partecipa commossa al dolore di quanti Lo ebbero caro ed esprime ai familiari dello Scomparso i sensi della più profonda solidarietà.

SOMMARIO

DOTTRINA

GIOVANNI CONSO - GLAUCO GIOSTRA, <i>Natura giuridica e vicende interruttrive dell'affidamento in prova al servizio sociale</i>	Pag. 1
ROMANO BETTINI, <i>A proposito di criminalità romana e di bilanci socio-amministrativi d'area</i>	» 13
GIORGIO BATTISTACCI, <i>Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore?</i>	» 35
CARLO SARZANA, <i>Criminalità e tecnologia: il caso dei « computer-crimes »</i>	» 53
DOMENICO CORTELLESA, <i>La criminalità nei capoluoghi e negli altri comuni</i>	» 91
GAETANO DE LEO, <i>Un caso di presunta violenza carnale contro la madre: un'analisi psico-sociologica</i>	» 153

NOTE E DIBATTITI

VITALIANO ESPOSITO, <i>I limiti della tutela penale dell'ambiente: profili di diritto comparato e di diritto internazionale</i>	» 167
FRANCESCA GABRIELLI FABRIZI - GIOVANNI CASTELLANO, <i>Osservazioni sull'ammissione obbligatoria al regime di semi-libertà</i>	» 179
RAFFAELE CICCOTTI, <i>Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti</i>	» 193
ORONZO GRECO - GIUSEPPE VENA, <i>Inalazione di idrocarburi a scopo voluttuario: contributo casistico</i>	» 209
SAVERIO FORTUNA, <i>Riflessioni sulla violenza</i>	» 227

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Preteso contrasto con il principio di legalità e la libertà di manifestazione del pensiero - Questione infondata di costituzionalità (artt. 21, p.p. e 25 Cost.; art. 266 cod. pen.) *Pag.* 247

Latitanza - Imputato latitante - Forme di notificazione diverse dal deposito in cancelleria - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.).

Latitanza - Distinzione tra imputati che abbiano eletto e imputati che non abbiano eletto domicilio legale - Mancata previsione - Questione di costituzionalità manifestamente infondata (artt. 3 e 24 cod. proc. pen.).

Latitanza - Arresto in territorio straniero ai fini dell'estradizione - Cessazione della qualità di latitante - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.) » 247

Libertà personale - Mandato di cattura facoltativo - Valutazione dello stato di latitanza - Sufficienza ai fini del giudizio della sussistenza dei requisiti richiesti (art. 254 cod. proc. pen.) » 248

Libertà personale - Mandato o ordine di cattura - Rinvio a giudizio di imputato latitante - Revoca del mandato o ordine per motivi di opportunità - Esclusione (articolo 260 cpv. cod. proc. pen.).

Latitanza - Trasferimento dell'imputato all'estero prima dell'emissione del provvedimento restrittivo - Latitanza - Sussistenza - Condizioni (art. 268 cod. proc. pen.) » 248

Libertà provvisoria - Reati previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 - Minori degli anni diciotto - Pretesa esclusione del beneficio anche per loro - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 1, 1° comma, legge 22 maggio 1975, n. 152) » 249

Corte di Cassazione

Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Ordine di cattura del P.M. - Caratteri (artt. 235, 236, 243 cod. proc. pen.) » 249

Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Provvedimenti del Procuratore della Repubblica o del Pretore - Natura - Titolo giustificativo della detenzione - Fattispecie di giudizio direttissimo (artt. 246, 502 cod. proc. pen.)	Pag. 250
Custodia preventiva - Declaratoria di incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento - Regressione del processo alla fase istruttoria - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Operatività dei termini massimi previsti per la fase istruttoria (articoli 272, 35 cod. proc. pen.)	» 250
Custodia preventiva - Detraibilità della pena successivamente applicata - Privazione di libertà riferibile ai titoli diversi di detenzione durante il processo - Applicazione provvisoria di misura di sicurezza - Detraibilità - Fattispecie di internamento provvisorio del minore in riformatorio giudiziario (art. 137 cod. pen.) . .	» 250
Custodia preventiva - Fase del giudizio - Sospensione o rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato - Infermità psichica - È tale (art. 272, comma sesto, cod. proc. pen.; D.L. 30 aprile 1977, n. 151, conv. L. 7 giugno 1977, n. 296)	» 251
Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Divieto di concessione per effetto di innovazioni legislative successive alla commissione del reato - Applicabilità del divieto - Esclusione (art. 277 cod. proc. pen.; art. 1 legge 8 agosto 1977, n. 523; artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 110)	» 251
Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Requisiti per le condizioni di salute - Malattia particolarmente grave - Impossibilità assoluta di cura in carcere (artt. 277, 279 cod. proc. pen.; legge 22 maggio 1975, n. 152)	» 252
Custodia preventiva - Mandato di cattura - Controllo sulla consistenza degli indizi - Istanza di scarcerazione e non ricorso avverso il mandato di cattura (artt. 263 <i>bis</i> , 264, 269 cod. proc. pen.)	» 252
Custodia preventiva - Scarcerazione - Divieto dopo condanna a pena detentiva - Illegittimità della detenzione in atto - Influenza ai fini dell'operatività del divieto - Fattispecie (artt. 235, 236, 246, 251, 252, 275 cod. proc. pen.) . . .	» 252
Esecuzione - Provvedimento del Pretore sulla fungibilità della pena - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Proponibilità d'incidente di esecuzione (art. 137 cod. pen.; artt. 190, 271, 628 cod. proc. pen.)	» 253

Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione (artt. 176, 99 cod. pen.).	
Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto col principio di eguaglianza e col fine rieducativo della pena - Manifesta infondatezza (artt. 176, 99 cod. pen.; artt. 3, 27 Cost.)	Pag. 253
Libertà personale - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Carcerazione preventiva sofferta all'estero per un procedimento pendente in Italia - Computo del relativo periodo - Necessità (art. 272 cod. proc. pen.)	» 254
Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria - Misura disposta dal tribunale a seguito di dibattimento - Revoca da parte del magistrato di sorveglianza in pendenza di appello - Illegittimità (art. 635 cod. proc. pen.; articoli 206, 220 cod. pen.)	» 254
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva derivante da conversione di pena pecuniaria - Presupposti e limiti di applicabilità della misura per le pene detentive fin dall'origine - Operatività - Esclusione (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 254
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva non superiore a sei mesi - Pene detentive in conversione di pene pecuniarie - Previa osservazione della personalità - Necessità (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 260
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Computo del tempo trascorso in affidamento in prova poi dichiarato inammissibile - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) . . .	» 261
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Tempo trascorso in affidamento poi revocato per esito negativo - Computo - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 263
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza di un posto di lavoro disponibile per il condannato - Necessità (artt. 48, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 267

- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Diniego della misura per incompatibilità tra programma di trattamento ed attività lavorativa - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) *Pag.* 269
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza effettiva di un posto di lavoro nel luogo di espiazione della pena - Attività lavorativa che si armonizzi con lo specifico programma di trattamento rieducativo - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).
- Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Compimento di progressi nel corso del trattamento rieducativo e giudizio positivo sulle possibilità di reinserimento sociale - Obbligo di rigorosa motivazione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354) . . . » 271
- Ordinamento penitenziario - Sopravvenuta infermità mentale del condannato - Sospensione dell'esecuzione della pena - Competenza del magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovava la persona al momento dell'insorgere della malattia (art. 148 cod. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 99 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) » 272
- Pena - Liberazione condizionale - Indagine sul ravvedimento del condannato - Criteri di valutazione (art. 176 cod. pen.) » 273
- Procedimento minorile - Richiesta di archiviazione per reato depenalizzato - Legittimità - Esclusione - Trasmissione diretta degli atti all'autorità amministrativa competente - Necessità (art. 74 cod. proc. pen.; art. 3 legge 3 maggio 1967, n. 317) » 274
- Sospensione condizionale della pena - Concessione del beneficio subordinata al pagamento della provvisoria - Fissazione di un termine di adempimento scadente prima del passaggio in giudicato della sentenza - Illegittimità (artt. 165, 168 cod. pen.).
- Libertà personale - Sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria - Contestuale scarcerazione - Inadempimento degli obblighi civilistici entro il termine fissato e scaduto prima della formazione del giudicato - Emissione di nuovo mandato di cattura - Illegittimità (art. 292 cod. proc. pen.; artt. 165, 168 cod. pen.) » 274

Magistrature di merito

- Ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara in data 15 settembre 1978 sui reclami proposti da Schisano Giovanni e da Micheli Giancarlo (pubblicate nella *G.U.* n. 38 del 7 febbraio 1979) *Pag.* 275

RECENSIONI

- HERBERT L. PACKER, *I limiti della sanzione penale* » 283
- RUSCHE-KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale* » 285
- Il mondo carcerario nella realtà attuale. Atti del convegno organizzato a cura dell'Ufficio problemi dello Stato e delle libertà civili della Democrazia cristiana* » 289

DOTTRINA

a cura di Carlo Sarzana e Paolo Giuliani

NATURA GIURIDICA E VICENDE INTERRUTTIVE DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

GIOVANNI CONSO (*)

GLAUCO GIOSTRA (**)

1. — Quali le ripercussioni della sopravvenienza di una condanna penale in capo ad un soggetto affidato in prova al servizio sociale?

Per rispondere all'interrogativo è necessario verificare, anzitutto, se la nuova pena comporti l'interruzione dell'affidamento; in caso affermativo, occorrerà, poi, stabilire il valore da riconoscere al periodo di prova già trascorso.

Il primo problema è di agevole soluzione nelle ipotesi di condanna per un reato commesso *dopo* l'ammissione all'affidamento: il provvedimento di revoca della misura, che di regola (1) consegue ad una condanna del genere, ha sicuramente effetti interruttivi, essendo appunto diretto ad impedire la prosecuzione della prova (art. 47, comma 10°, ord. penit.).

La situazione si presenta più complessa qualora la condanna riguardi un reato commesso *prima* dell'inizio dell'affidamento: escluso che in questo caso si possa fare ricorso ad un provvedimento di revoca, non esistendone il presupposto fondamentale (2), l'interruzione è da ritenere necessaria ogni volta che

(*) Dell'Università di Torino.

(**) Dell'Università di Macerata.

(1) L'accertamento di una condotta contraria alla legge (penale) o alle prescrizioni dettate è uno dei due presupposti necessari per procedere alla revoca dell'affidamento; l'altro è costituito dalla incompatibilità del comportamento posto in essere dal soggetto con la prosecuzione della prova (art. 47, comma 10°, ord. penit.). È ben possibile, dunque, ipotizzare che la condanna (penale) dell'affidato — sempre, s'intende, per fatto successivo all'affidamento — non comporti la revoca della misura in corso (in questo senso, Cass., 7 novembre 1977, Boari, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 209).

(2) Il 10° comma dell'art. 47 ord. penit. lascia inequivocabilmente intendere che ai fini della revoca rileva soltanto il comportamento tenuto dall'interessato successivamente all'affidamento.

l'avvento della nuova condanna realizzi condizioni che, se presenti prima dell'affidamento, ne avrebbero comportato la non applicabilità. Ma — ecco il punto — quand'è che tali condizioni si realizzano?

Il problema è suscettibile di soluzioni diverse a seconda che si accolga la tesi della cumulabilità ovvero la tesi della separabilità delle pene ai fini dell'affidamento.

Aderendo al primo orientamento interpretativo (3), le possibilità combinatorie cui può dar luogo un concorso di pene a carico dell'affidato sono le seguenti:

- a) il cumulo non supera i limiti previsti dal 1° comma dell'art. 47 ord. penit. (4);
- b) il cumulo supera detti limiti (5);
- c) la pena cumulata con quella già in esecuzione non consente di per sé, a causa del titolo del reato (6), l'applicazione dell'affidamento.

Nella prima eventualità si può continuare ad espiare in affidamento la pena risultante dal cumulo. Nel secondo caso, non essendo l'affidamento suscettibile di ulteriore applicabilità, diventa necessario interrompere la misura e proseguire nei modi

(3) Cfr. Cass., 28 dicembre 1977, Meschiari, in *Mass. uff.*, 1977, m. 138635; Id., 17 aprile 1978, Dipola, in *Giust. pen.*, 1979, II, c. 202 s.; Id., 5 aprile 1978, Fedeli, *ivi*, 1978, II, c. 659.

(4) Vale a dire, due anni e sei mesi ovvero tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta. Non si tiene conto delle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniari (Cass., 21 dicembre 1977, Malmesi, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 344; Id., 22 febbraio 1978, Cavallaro, in *Mass. uff.*, 1978, m. 139398; Id., 14 aprile 1978, Loschi, *ivi*, 1978, m. 139762).

(5) Poiché un altro requisito di applicabilità dell'affidamento è quello che alla pena inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva, rientra nella fattispecie della lettera b) e non in quella della lettera a) il caso in cui alla pena concorrente debba seguire una misura di sicurezza detentiva, anche se il cumulo delle due pene risulti al di sotto dei limiti ricordati nella nota precedente.

(6) Com'è noto, il 2° comma dell'art. 47 esclude l'affidamento per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione. Prima della legge 12 gennaio 1977, n. 1, la misura dell'affidamento era altresì interdetta ai recidivi specifici.

Sull'argomento v. BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, 1976, p. 387 s.; DI GENNARO, BONOMO e BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*, 1976, p. 218; GREVI, *L'art. 47 comma 2° dell'ordinamento penitenziario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, p. 577 s. Da ultimo GIOSTRA, *Un limite non giustificato in tema di misure alternative*, in *Pol. dir.*, 1978, p. 534 s., con richiami alle ordinanze che hanno eccepito in sede costituzionale la legittimità delle norme citate.

ordinari l'espiazione della pena risultante dal cumulo. Nella terza ipotesi l'improseguibilità dell'affidamento non scaturisce, come nel caso precedente, dal cumulo della pena in espiazione con quella sopraggiunta, ma unicamente da quest'ultima: sul piano pratico ciò comporta (7) che il giudice potrà riammettere al servizio sociale il condannato, allorché questi avrà scontato il periodo di detenzione inflittogli per il reato ostativo al beneficio.

2. — I termini del problema mutano se si muove dal presupposto che ogni pena dev'essere valutata autonomamente ai fini dell'esperibilità dell'affidamento in prova quando ciò giovi al condannato (8). E che sia questa la soluzione preferibile risulta da più di una considerazione.

Dalla disciplina dell'affidamento al servizio sociale emerge chiaramente, anche se in modo indiretto, l'intento di rapportare l'ammissibilità dell'affidamento alla pena inflitta per il singolo reato. Ben significativo, a questo riguardo, è il 2° comma dell'art. 47 ord. penit., che, escludendo l'affidamento al servizio sociale per alcuni delitti, circoscrive palesemente l'ostatività alla singola condanna e non all'eventuale cumulo con altre.

Quanto all'argomento testuale su cui poggia la tesi contraria, il suo peso è soltanto apparente. È pur vero che il 1° comma dell'art. 76 cod. pen. prevede che, salvo diversa disposizione di legge, le pene concorrenti della stessa specie sono da considerare come pena unica per ogni effetto giuridico, ma non ci sembra sia questa la norma applicabile nel presente caso. Come ravvisare nell'affidamento al servizio sociale una pena della

(7) V. Cass., 2 febbraio 1978, Cotibbo, in *Giust. pen.*, 1978, II, c. 203.

Per quanto concerne la semilibertà, cfr. Cass., 6 luglio 1977, Panella, in *Mass. uff.*, 1977, m. 137789; Id., 21 ottobre 1977, Burruano, *ivi*, 1977, m. 137442; Id., 7 novembre 1977, Marasco, *ivi*, 1977, m. 137443.

(8) «Le norme concernenti il cumulo non si possono risolvere in danno del condannato» (Cass., 7 novembre 1977, Marasco, *cit.*); «L'intangibilità del cumulo delle pene viene meno quando determinati benefici non possono essere applicati se non in rapporto ad una distinta ed autonoma valutazione dei singoli reati e delle singole pene» (Cass. 6 luglio 1977, Panella, *cit.*).

V., in tema di indulto, Cass., Sez. Un., 31 marzo 1962, p.m. in c. Monticciolo, in *Cass. pen. Mass. annot.*, 1962, p. 778, m. 1433, secondo cui, benché l'art. 174, comma 1°, cod. pen. prescriva che «nel corso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati», l'indulto si applica sulla pena cumulata soltanto se esso è applicabile a tutte le pene oggetto del cumulo, mentre, nel caso inverso, si applicherà il beneficio alla pena o al cumulo delle pene comprese nel provvedimento di clemenza, e successivamente si provvederà al cumulo delle residue.

stessa specie di quella detentiva sopraggiunta (9)? A trovare applicazione, in via analogica (10), è il 2° comma dello stesso art. 76 cod. pen., a norma del quale le pene concorrenti di specie diversa si considerano pene distinte agli effetti della loro esecuzione (11).

Ciò premesso, si deve procedere ad una fondamentale distinzione basata sulla espiabilità in affidamento o no della condanna sopravvenuta.

Nel primo caso, non v'è ragione per interrompere la misura positivamente avviata. Si deve, infatti, ritenere operante, nell'attuale ordinamento penitenziario, il principio di gradualità del trattamento per cui, compatibilmente con le « risposte » che il condannato dà alle occasioni offertegli, bisogna realizzare un programma rieducativo progressivamente più « aperto » verso l'esterno, tale da consentire all'interessato un riadattamento alla vita sociale senza pregiudizievoli involuzioni. La questione è, semmai, quella di precisare se, per ottenere l'affidamento al servizio sociale con riferimento alla seconda pena, sia necessario che il soggetto venga nuovamente sottoposto ad un periodo di osservazione in istituto.

La soluzione migliore, alla luce di quanto appena detto, sembra la seguente: la necessità di riformulare la diagnosi-prognosi di affidabilità deve escludersi qualora la previsione favorevole espressa in seguito all'osservazione svolta per il primo

(9) Allargando il discorso, si potrebbe osservare che anche due pene detentive, di cui una soltanto espiabile in affidamento, non possono propriamente definirsi della stessa specie; allo stesso modo, viene univocamente negata questa assimilabilità con le pene detentive per conversione di pene pecuniarie non soddisfatte (Cass., 9 marzo 1960, Albanico, in *Giust. pen.*, 1960, II, c. 647, m. 687). Decisiva, in proposito, deve considerarsi la circostanza che alcune pene detentive, a differenza di altre, sono suscettibili, in presenza di determinati presupposti, di esecuzione in forma alternativa.

(10) Il procedimento analogico trova applicazione in quanto l'art. 76, comma 2°, cod. pen., nel disciplinare il concorso di pene di specie diversa, si richiama agli artt. 74 e 75 cod. pen., concernenti, rispettivamente, il concorso di pene detentive di specie diversa (arresto e reclusione) ed il concorso di pene pecuniarie di specie diversa (multa e ammenda). Con l'introduzione delle misure alternative alla detenzione, il quadro delle sanzioni penali deve essere ampliato per ricomprendere le pene sostitutive della detenzione: l'equivalenza di cui all'art. 18, comma 1°, cod. pen., tra pene detentive e pene restrittive della libertà personale va, cioè, rivista nel senso di intendere la pena detentiva e l'affidamento al servizio sociale come pene restrittive della libertà personale di specie diversa.

(11) Di certo appare contraddittorio sostenere, da un lato, che l'affidamento non sarebbe in alcun modo fungibile con la pena detentiva poiché difetterebbe ogni omogeneità fra essi (Cass., 30 maggio 1978, Ragazzi, in *Giust. pen.*, 1979, II, c. 22) e, dall'altro, che la pena da scontare in affidamento e la pena detentiva sarebbero cumulabili in un'unica pena per ogni effetto giuridico (v. *retro*, nota 3).

affidamento sia stata implicitamente confermata dalla condotta dell'affidato; qualora, cioè, al giudizio positivo iniziale abbia fatto seguito l'esito positivo dell'intero affidamento. In tal caso il ritorno in istituto, oltre che inutile, sarebbe controproducente. Basti pensare ai legami affettivi, agli impegni di partecipazione sociale e alle opportunità di lavoro che verrebbero ingiustamente sacrificati.

3. — Allorché la condanna concorrente non sia espiabile in affidamento, si prospetta la seguente alternativa: o ultimare la prima pena in affidamento ed espiare successivamente la seconda nei modi ordinari (salva, naturalmente, la possibilità di fruire di altre misure alternative alla detenzione), ovvero sospendere l'affidamento in corso per riprenderlo quando sia stata interamente scontata la pena che non consente tale forma di trattamento.

Ecco le considerazioni che inducono a propendere per la seconda soluzione. Anzitutto, potrebbero emergere esigenze di difesa sociale, meritevoli di tempestiva tutela. Si pensi al caso di un condannato per detenzione di armi, su cui pende un'imputazione di lesioni personali volontarie aggravate. Qualora venisse ammesso all'affidamento durante l'esecuzione della prima pena, non vi sarebbe ragione, una volta intervenuta la seconda, di tenerlo in libertà con il rischio che si sottragga alla giustizia. A maggior ragione, si deve dare la precedenza alla pena preclusiva dell'affidamento nel caso di condanne coeve. Lo stesso codice penale statuisce che, in presenza di pene detentive temporanee di specie diversa, l'arresto (cioè, la specie di pena detentiva per i reati meno gravi) deve essere eseguito per ultimo (art. 74, comma 2°), avallando la tesi della graduabilità decrescente del rigore punitivo nelle ipotesi di concorso di pene aventi diverso grado di afflittività (12).

D'altra parte, anche dal punto di vista delle finalità rieducative cui deve tendere la pena, vi sono buoni motivi per preferire questa soluzione: non avrebbe senso lasciare che l'affidato si guadagni uno « spazio sociale » per poi privarlo nuovamente, e forse per lungo tempo, della libertà; al contrario, risponde al menzionato criterio della progressività del trattamento che, espia-

(12) « Nell'esecuzione di pene concorrenti, deve essere sempre applicata ed eseguita per ultima la meno gravosa » (Cass., 9 marzo 1960, Albonico, in *Giust. pen.*, 1960, II, c. 647, m. 687).

ta la pena detentiva, magari con le attenuazioni resesi opportune nel corso dell'esecuzione (licenze, permessi, lavoro all'esterno, semilibertà, riduzioni di pena), il soggetto possa fruire, con l'affidamento, di un periodo di passaggio dalla realtà penitenziaria alla vita all'esterno.

Il principio secondo cui la pena preclusiva dell'affidamento deve trovare applicazione prima di quella non preclusiva anche se quest'ultima è già in corso di esecuzione necessita, comunque, di una precisazione. Esso vale per i casi di condanna a pena detentiva superiore a due anni e sei mesi (o a tre anni, a seconda dell'età del condannato) ovvero di condanna per uno dei delitti indicati nel 2° comma dell'art. 47 ord. penit. Non bisogna, però, trascurare il fatto che l'affidamento in prova non è praticabile neppure quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a tre mesi, stante la necessità dell'osservazione in istituto della personalità dell'affidando per un periodo almeno equivalente. Orbene, in evenienze del genere, la logica deve essere capovolta: qui non solo non intervengono preoccupazioni di difesa sociale, ma si delinea l'esigenza di non compromettere il positivo riadattamento alla vita sociale dimostrato dall'affidato con una regressione del trattamento che non potrebbe non risultare dannosa: il condannato sarebbe, infatti, obbligatoriamente ammesso al regime di semilibertà ai sensi dell'art. 49 ord. penit.

4. — Identificati i casi in cui la condanna sopravvenuta determina l'improseguibilità dell'affidamento in corso, si tratta di accertare quale sia il valore da attribuire al periodo trascorso in affidamento prima dell'interruzione (13).

(13) Un problema analogo, sia pure con le relative peculiarità, si presenta in caso di revoca.

La giurisprudenza è tuttora divisa in proposito: in alcune decisioni la Corte di cassazione ha affermato l'irrilevanza del tempo trascorso in affidamento prima della revoca (Cass., 9 febbraio 1978, Galantucci, in *Giust. pen.*, 1979, III, c. 245), in altre ha, invece, considerato come pena espiata il periodo precedente al fatto che ha comportato la revoca (Id., 7 novembre 1977, Boari, *ivi*, 1978, II, c. 209) e persino il periodo precedente al provvedimento di revoca stesso (Id., 15 febbraio 1978, Orlati, *ivi*, 1979, II, c. 204).

Anche la dottrina non è unanime al riguardo. Si sono pronunciati per la deducibilità del periodo trascorso in affidamento prima della revoca, ALESSANDRINI e CATELANI, *Il codice penitenziario*, 1976, p. 68; DI GENNARO, BONOMO e BREDI, *Ordinamento penitenziario*, cit., p. 222; PIZZICOLI, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in *Rass. studi penit.*, 1977, p. 63. Di contrario avviso, MANTOVANI, *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, in *Pene e misure alternative*, cit., p. 42. Per una prospettazione problematica AZZALI, *Intervento*, *ivi*, p. 470; BRICOLA, *Le misure alternative*, cit., p. 384.

S'intende che le considerazioni svolte nel testo sulla natura dell'affidamento valgono anche per quanto concerne gli effetti della revoca.

La Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in proposito occupandosi di una fattispecie giudiziaria che è utile sinteticamente riportare (14).

Un detenuto in espiazione di due anni e cinque mesi di reclusione ottiene l'affidamento in prova al servizio sociale. Dopo qualche mese, avendo l'affidato subito una nuova condanna a due mesi di reclusione per un reato commesso prima dell'affidamento in prova, la Sezione di sorveglianza competente dichiara inefficace la misura applicata e, considerato il periodo trascorso in affidamento come pena espia, ammette il soggetto alla semi-libertà. Segue il ricorso del pubblico ministero. La Corte di cassazione lo accoglie formulando il principio secondo cui la sussistenza di cause originarie o sopravvenute d'inammissibilità determina la « inefficacia » *ex tunc* dell'affidamento al servizio sociale.

Il sillogismo seguito dalla Corte si articola nel modo che segue:

a) soltanto l'esito positivo dell'intero periodo di affidamento estingue la pena;

b) la sopraggiunta declaratoria di inammissibilità, troncando *in itinere* la prova, non consente l'esito positivo dell'intero periodo;

c) il periodo trascorso in affidamento prima di tale declaratoria non può considerarsi come pena espia, attesa l'infungibilità dell'affidamento con la pena detentiva.

Il ragionamento poggia, in modo abbastanza evidente, su una lettura dell'ultimo comma dell'art. 47 ord. penit. (« l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale »), secondo la quale, dovendosi intendere per esito positivo la completa espiazione in affidamento del periodo residuale di pena detentiva ancora da scontare al momento della concessione del beneficio, ogni caso nel quale non sia portato a termine il periodo di prova sarebbe da equiparare sotto il profilo effettuale all'esito negativo (revoca dell'affidamento).

Si potrebbe obiettare che vi sono casi in cui il perdurare dell'affidamento per tutto il periodo di assegnazione può non

(14) Cass., 30 maggio 1978, Ragazzi, *cit.*

essere indicativo di un esito positivo dello stesso (15), mentre vi sono casi in cui la fine anticipata della prova deve essere riguardata come esito positivo (anche se parziale per quanto riguarda la durata e gli effetti) (16).

In verità, la soluzione del problema non può prescindere dalla questione della natura giuridica dell'affidamento.

5. — Come è stato da più parti osservato (17), le sensibili restrizioni, cui può essere assoggettata la persona affidata al servizio sociale mediante il sistema, variamente graduabile, delle prescrizioni, inducono ad inquadrare l'affidamento tra le misure penali limitative della libertà personale e non tra le cause estintive della pena.

Vero è che l'ultimo capoverso dell'art. 47 ord. penit. ri-collega, come si è visto, l'estinzione della pena e di ogni effetto penale soltanto al risultato conclusivo dell'affidamento, ma da ciò non è dato automaticamente dedurre che parziali periodi in affidamento non possano valere come espiazione della pena. Un conto è precisare che, trascorso in affidamento il periodo restante di pena, questa si intende estinta insieme ad ogni effetto penale, ed un conto ben diverso è negare l'equipollenza dell'affidamento con altre forme di espiazione della pena, in particolare con la reclusione o l'arresto.

È ben comprensibile, infatti, che il legislatore, dopo aver stabilito che l'« affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova » (art. 47,

(15) È l'ipotesi del procedimento di revoca che si protrae oltre lo scadere del periodo di affidamento: il condannato ha scontato in affidamento l'intero periodo prescritto, ma non per questo si può affermare che l'affidamento abbia avuto esito positivo.

(16) Si pensi all'affidato che abbia tenuto nel corso dell'affidamento una condotta irreprensibile, ma a cui sopraggiunga una infermità mentale: non vi dovrebbe essere alcun dubbio circa la positività del periodo precedente l'infermità. Per altre ipotesi di fine anticipata dell'affidamento non ricollegabili all'esito negativo della prova, v. oltre nel testo.

(17) DI GENNARO, BONOMO e BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*, cit., p. 222-223; nonché BRICOLA, *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, cit. p. 398; DELL'ANDRO, *Intervento*, ivi, p. 459; MANTOVANI, *Pene e misure alternative nel sistema vigente*, ivi, p. 20. In senso problematico AZZALI, *Intervento*, ivi, p. 470; *contra*, invece, STILE, *Intervento*, ivi, p. 555-556. Intendono l'affidamento come «modalità esecutiva ambulante della pena» VERGINE e PALIERO, *La revoca dell'affidamento in prova: profili di diritto comparato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 270 s.

comma 10°, ord. penit.), si sia premurato di stabilire nel comma successivo che, terminato positivamente il periodo di affidamento, la pena ed ogni altro effetto debbono intendersi estinti. Tra queste due ipotesi estreme si colloca l'eventualità — non disciplinata dalla legge — che, pur non dovendosi revocare il beneficio, questo non possa essere fruito per l'intero periodo di assegnazione. Agevole dovrebbe essere la conclusione: il periodo trascorso in affidamento, inidoneo ad estinguere *in toto* la pena ed, ancor più, ad estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale, vale come espiazione parziale di pena.

6. — Sono, del resto, gli stessi sviluppi applicativi dell'assunto che, ravvisando nell'affidamento in prova una causa di estinzione della pena, ne considera l'interruzione preclusiva dell'integrazione della fattispecie estintiva, così da rendere totalmente irrilevante il tempo trascorso in affidamento, a fornire la migliore riprova della sua debolezza.

Si faccia il caso che in capo ad un soggetto affidato al servizio sociale sopravvenga una condanna per un reato commesso prima dell'affidamento: dipenderebbe unicamente dai « tempi processuali » frapposti all'accertamento definitivo della sua colpevolezza se, tanto per ipotizzare due situazioni estreme, ad essere annullato fosse un solo giorno di affidamento o l'intero periodo meno un giorno.

Ma è bene prendere in esame anche fattori interruttivi diversi dalla sopravvenienza di una condanna.

Si pensi ad un condannato colpito da un'infermità mentale nel corso dell'affidamento, magari a pochi giorni dalla scadenza dell'intero periodo da espiare. Secondo l'assunto qui criticato, non essendosi la prova positivamente conclusa, il periodo già trascorso in affidamento non potrebbe valere come pena espiata.

Quid se l'interessato intendesse richiedere (18) per motivi personali la revoca dell'affidamento o la sua sostituzione con la semilibertà? Diremmo per ciò stesso che, non essendosi concluso l'affidamento in prova, il periodo trascorso sarebbe *tamquam*

(18) Tale facoltà deve essere riconosciuta, nonostante la rarità dell'evenienza, in considerazione del fatto che questa forma alternativa di esecuzione della pena è offerta e non imposta al condannato, come dimostra anche il fatto che l'ordinanza di affidamento non ha effetto se l'interessato non sottoscrive il verbale in cui sono dettate le prescrizioni alle quali si dovrà attenere (cfr. art. 47, comma 4°, e art. 91, comma 2°, reg. penit., in combinato disposto).

non esset? Tale conclusione non diventerebbe meno irragionevole nel caso di affidamento improseguibile a seguito di un provvedimento adottato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 90 ord. penit.

Molto meno remota di quella appena ipotizzata è l'evenienza che nei confronti dell'affidato venga adottata una misura restrittiva della libertà personale nel corso di un procedimento penale che poi si concluda con una formula piena di proscioglimento. Scatterebbe l'equazione: interruzione della prova uguale inefficacia del periodo trascorso in affidamento. Per un errore giudiziario l'interessato pagherebbe due volte.

7. — Il vero è che bisogna non farsi fuorviare dalle terminologie e tenere nettamente distinte le pene alternative (alla detenzione) (19) dalle alternative alla pena. Tra queste ultime va ricompresa la sospensione condizionale della pena (20), per la quale ben si spiega come la sua revoca comporti che la pena debba essere scontata completamente, senza che a nulla rilevi il periodo intercorso tra la concessione e la revoca. Differente è il caso in cui il condannato abbia scontato un tipo di pena diversa e meno afflittiva di quella originariamente irrogata, avendo maturato nel corso dell'esecuzione un diritto a questa trasformazione *in melius*: dichiarare irrilevante, per qualsiasi motivo, la pena espiata in tale forma attenuata, significa in sostanza infliggere un supplemento di pena (rispetto alla condanna), derogando al principio *nulla poena sine iudicio*.

Se non v'è dubbio che l'affidamento in prova al servizio sociale sia caratterizzato da una afflittività minore rispetto alla detenzione, è altrettanto innegabile che si tratta pur sempre di una pena. La minore afflittività, del resto, risponde alle esigenze di un trattamento progressivamente più rieducativo, in conformità all'intero nuovo ordinamento penitenziario, diretto ad ottenere un graduale reinserimento sociale del condannato attraverso la predisposizione di benefici, misure, riduzioni in favore

(19) L'espressione « misure alternative » viene qui intesa non già secondo il criterio nominalistico della classificazione contenuta nel capo VI dell'ordinamento penitenziario, ma nel significato di misura che, operando l'interruzione del trattamento detentivo, sostituisce ad esso un trattamento in libertà (v., per tutti, MARGARA, *Aspetti pratico-operativi delle misure alternative alla detenzione*, in *Pene e misure alternative*, cit., p. 47 s.). Ciò, fra l'altro, porta ad escludere dal novero delle misure alternative la liberazione anticipata.

(20) Nella stessa ottica vanno inquadrati l'amnistia e l'indulto condizionati.

di chi se ne appalesi meritevole. Sarebbe strano che, dopo aver tutto fondato sul comportamento consapevole dell'interessato, l'ordinamento venisse, secondo l'orientamento che qui si critica, ad infliggere al soggetto una grave sanzione — qual è, in sostanza, l'annullamento di un periodo di pena già scontato — prescindendo da una sua successiva condotta consapevole, come nel caso di una nuova condanna per un reato commesso in precedenza. A che cosa dovrebbe imputare l'interessato questo supplemento di pena? Rispondere che ciò dipenderebbe dal fatto di essere stato ritenuto, anteriormente a quella condanna, meritevole del beneficio dell'affidamento al servizio sociale sarebbe a dir poco imbarazzante.

RIASSUNTO

L'affidamento in prova al servizio sociale non è soltanto suscettibile di revoca, figura estintiva esplicitamente regolata dalla legge penitenziaria, ma è anche passibile di interruzione. Nel silenzio del legislatore, si pongono delicati problemi di inquadramento sistematico e di interpretazione logica. Particolare attenzione meritano i casi di sopravvenienza di una nuova condanna penale a carico del soggetto affidato al servizio sociale. Premesse alcune indispensabili precisazioni in ordine ai diversi contenuti che tale condanna può presentare, il problema principale consiste nella precisa individuazione delle ipotesi che comportano l'interruzione dell'affidamento (non si tratta, infatti, di un effetto ineluttabile) e nella puntuale determinazione del valore da riconoscere al periodo di prova già trascorso. A quest'ultimo proposito assume portata decisiva la questione della natura giuridica dell'affidamento. Escluso che esso costituisca una causa estintiva della pena, lo si deve considerare alla stregua di una misura penale limitativa della libertà personale. Di qui la possibilità di ravvisare in caso di interruzione una parziale espiazione della pena.

RESUME

Le fait d'être confié à l'essai au service social non seulement est susceptible de révocation, figure d'extinction explicitement réglée par la loi pénitentiaire, mais est aussi passible d'interruption. Étant donné le silence du législateur, on doit aborder de délicats problèmes d'encadrement systématique et d'interprétation logique. Une attention spéciale doit être consacrée aux cas où une nouvelle condamnation pénale serait prononcée à la charge du sujet confié au service social. Après quelques précisions indispensables quant aux différents contenus que cette condamnation peut présenter, le problème principal réside dans l'exacte détermination des hypothèses prévoyant l'interruption de l'attribution au service social (en effet, il ne s'agit pas d'un effet inéluctable) et de la valeur à attribuer à la période d'essai qui s'est écoulée. À ce dernier propos, la question de la nature juridique de l'attribution au service social prend une importance décisive. Après avoir exclu qu'elle puisse représenter une raison d'extinction de la peine, on doit la considérer en même sorte qu'une mesure pénale limitative de la liberté personnelle. D'où la possibilité de reconnaître, en cas d'interruption, une expiation partielle de la peine.

SUMMARY

The entrustment, by way of trial, to the social service is not merely liable of revocation — an extinctive figure expressly regulated by the penitentiary law — but is also subject to interruption. In the absence of provisions of the law in this connection, delicate problems of systematic framing and logical interpretation emerge. Special attention deserve the cases in which a new criminal sentence is rendered in regard of the person entrusted to the social service. Having stated in advance some indispensable clarifications in regard of the different contents that such a sentence may present, the major issue consists in the identification of the assumptions that entail the discontinuance of the entrustment (it is not, in fact, an ineluctable effect), and in the thorough determination of the value to be recognized to the already elapsed trial period. Ruling out that it may be viewed as a cause for the extinction of the punishment, it should be considered as a criminal sanction restricting personal freedom. Hence, the possibility of recognizing, in case of discontinuance, an expiation for the punishment.

RESUMEN

La confiabilidad en prueba al servicio social no es susceptible solamente de anulamiento, figura extintiva regulada explícitamente por la ley penitenciaria, sino también pasible de interrupción. En el silencio del legislador, se ponen delicados problemas de encuadramiento sistemático y de interpretación lógica. Merecen particular atención los casos en los que sobreviene una nueva condena penal a cargo del sujeto confiado al servicio social. Puestas algunas consideraciones indispensables en orden a los diferentes contenidos que dicha condena puede presentar, el problema principal consiste en la individuación precisa de las hipótesis que comportan la interrupción de la confiabilidad (de hecho no se trata de un efecto inevitable) y en la puntual determinación del valor que se reconocerá al período de prueba ya transcurrido. Con respecto a esto último, la cuestión de la naturaleza jurídica de la confiabilidad asume un carácter decisivo. Excluido que ello constituya una causa extintiva de la pena, se debe considerarlo como una medida penal que limita la libertad personal. De aquí deriva la posibilidad de reconocer una parcial expiación en caso de interrupción de la pena.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Anvertrauen auf Probe an den sozialen Dienst ist nicht nur der Widerrufung unterworfen, erlöschbare Gestalt ausdrücklich geregelt durch das Strafgesetz, sondern ist auch einer Unterbrechung fähig. Das Schweigen des Gesetzgebers verbirgt delikate Probleme der systematischen Einreihung sowie der logischen Interpretation. Besondere Aufmerksamkeit verdienen jene Fälle, in denen das dem sozialen Dienst anvertraute Subjekt ein neues Strafurteil erhält. Vorausgesetzt einige unentbehrliche Erläuterungen bezüglich der verschiedenen Inhalte, die eine solche Strafe präsentieren kann, besteht das Hauptproblem in der genauen Individuation der Hypothesen, welche die Unterbrechung des Anvertrauens zur Folge haben (in der Tat handelt es sich nicht um eine unumgängliche Wirkung) und in der genauen Bestimmung des Wertes, dem man der bereits vergangenen Probzeit zuerkennen muss. Was die Letztere betrifft nimmt die Frage der juristischen Natur des Anvertrauens einen wichtigen Platz ein. Ausgeschlossen, dass sie ein erlöschender Grund für die Strafe wäre, muss man sie trotzdem gleichsetzen mit dem begrenzenden Srafmass der persönlichen Freiheit. Dadurch besteht die Möglichkeit, im Fall einer Unterbrechung, eine teilweise Abbüßung der Strafe anzuerkennen.

A PROPOSITO DI CRIMINALITÀ ROMANA E DI BILANCI SOCIO-AMMINISTRATIVI D'AREA

ROMANO BETTINI (*)

SOMMARIO: 1. - La comparazione *interurbana*: il *dossier* dei sindacati sulla violenza a Roma, Milano e Torino. — 2. - Problemi della comparazione *interurbana*. — 3. - La comparazione *infraurbana*: alcuni studi inediti sulla criminalità romana e *infraromana*. — 4. - Statistica criminale e *bilanci socio-amministrativi d'area*. — 5. - Conclusioni: la *territorialità* tra prevenzione e repressione. — *Appendice statistica*.

1. — La comparazione della qualità della vita tra paesi, regioni e città sta sempre più interessando l'opinione pubblica, richiamando l'attenzione, tra l'altro, inevitabilmente, sul tema della « sicurezza », di cui è gran parte il fenomeno criminale. La rivista « Le point » (e sulla sua scia la rivista « Il Mondo ») ha tracciato ultimamente una graduatoria, sotto il profilo della « sicurezza », tra i paesi della Comunità europea, sulla base di dati ufficiali (quelli criminologici ahimé del 1974, per i soliti motivi di irreperibilità di statistiche omogenee) assumendo i seguenti indicatori: vittime della circolazione, tasso di criminalità, bilancio polizia-giustizia, consumo alcoolici, suicidi. L'Italia ne esce al 4° posto su 9 (al 1° l'Irlanda, al 9° la Germania federale). Ma poi l'articolista non si arrende alle cifre, pensa alle brigate rosse e ad altri aspetti « qualitativi » della questione e sbatte l'Italia al 9° posto in una sua graduatoria « personale » (1).

Ma sul piano internazionale mancano comunque comparazioni tra città di diversi paesi, tra diverse capitali, in particolare. Per cui nessuna dimostrazione esiste ancora di quanto convin-

(*) Docente di Sociologia del Diritto nell'Università di Roma.

(1) Cfr. M. RICHARD, *Où vit-on le mieux en Europe?*, in *Le Point*, 9 aprile 1979, commentato da R. CHIABERGE - C. PERUZZI, *Paradisi d'Europa*, in *Il Mondo*, 15 giugno 1979, con l'ausilio del parere di alcuni studiosi italiani.

ROMA - Quadro analitico degli atti di terrorismo, violenza e criminalità
 Raffronto con Milano e Torino

	1977			1978		
	Roma	Milano	Torino	Roma	Milano	Torino
Attentati a sedi delle forze dell'ordine ..	22	11	6	26	9	5
Attentati a sedi politiche e sindacali	135	61	43	112	20	7
<i>di cui:</i> PCI.....	23	3	5	26	8	2
DC.....	58	12	15	35	5	2
PSI.....	—	2	—	10	2	—
MSI-DN.....	34	34	9	26	2	1
altre	20	10	14	15	3	2
Attentati a sedi giudiziarie	2	2	—	3	2	1
Attentati a Enti ed edifici pubblici	13	49	6	40	10	9
Attentati a scuole, università, sedi cul- turali e ricreative	64	34	9	155	14	10
Attentati a fabbriche, impianti di pub- blica utilità	4	5	8	28	20	7
Attentati a sedi aziendali e concessionari	51	29	14	45	33	22
Attentati a negozi, bar, librerie, ecc. ,...	142	50	24	92	39	7
Attentati ad abitazioni, uff. di magistrati e professionisti ^(a)	—	—	—	56	16	10
Altre violenze e provocazioni individuali e collettive	138	73	52	306	108	44
Sequestri di persona	8	17	6	5	9	1
Attentati ad automezzi e impianti del pubblico trasporto	306	241	67	308	172	74
<i>di cui:</i> pubblici	30	219	2	66	3	26
privati	270	19	64	297	156	44
forze dell'ordine	6	3	1	17	13	4
Metropolitana Ferr. Roma-Ostia	bloccata 6 gg. complessivi	—	—	bloccata 23 gg. complessivi	—	—

(a) Mancano i dati del 1977.

tamente asserito in taluni ambienti politici (leggi Federazione romana del PCI, attraverso un suo documento su « La criminalità a Roma », del 1976), e cioè che in fatto di criminalità la capitale si sarebbe ormai allineata alle grandi città europee.

L'ISTAT (2) ha recentemente pubblicato per l'Italia (1972-1976) quozienti di criminalità ponderata per Regioni (Lazio al 1° posto), indici di criminalità per ripartizioni geografiche (primato dell'Italia centrale, che ha soppiantato in questi ultimi anni la precedente primatista Italia settentrionale, mentre la insulare e la meridionale persistono rispettivamente al 3° e 4° posto) (3). Ma non ha ancora offerto dati « comunali », e quindi, ad es., non ci offre dati sulla capitale e non ne consente la comparazione con altre città; ciò anche se risulta molto interessante, sul piano complessivo, l'andamento dei quozienti dei delitti denunciati nei capoluoghi e negli altri comuni (4) che sta facendo registrare una rimonta di questi ultimi nei confronti del primato dei primi (per certe classi di delitti — in particolare contro le persone — gli « altri comuni » stanno addirittura sopravanzando i « capoluoghi ») (5).

Ben è venuto quindi, per gettar luce sulla comparabilità romana con quella di altre grosse città italiane, un recente *dossier* sindacale (6), che ha segnalato i qui riprodotti « quadro » e « riepilogo » della violenza politica a Roma, raffrontata con quella di Milano e Torino, e da cui si evincerebbe, nel biennio 1977-78, una progressiva concentrazione della criminalità politica nella capitale (da 579 a 779 reati), un alleggerimento della

(2) ISTAT, *Statistiche della criminalità. Anni 1972-76*, suppl. al « Bollettino mensile di statistica », 1978, 24.

(3) *Ibid.*, prospetto 13. Come caso di comparazione interprovinciale (tra la provincia di Milano e quella di Napoli) è da segnalare il lavoro, in corso di pubblicazione, di E. RESTA e S. NEGRELLI, *Criminalità e mercato del lavoro*, in Comune di Milano, « Aspetti di criminalità urbana », a cura del Centro naz. di Prev. e Difesa sociale sulla base dei lavori della Commissione per la difesa dalla criminalità nominata dal Comune di Milano.

(4) ISTAT, *cit.*, prosp. 10.

(5) Il fenomeno ha precedenti internazionali: già i rapporti del FBI degli ultimi due anni hanno registrato il livellamento in corso — negli USA — tra criminalità urbana ed extraurbana.

(6) Presentato al « Seminario di studio e lavoro politico sulla violenza e sul terrorismo a Roma » (Roma, 23 febbraio 1979) dalla Federazione CGIL-CISL-UIL e dal Comitato provinciale sindacato di polizia.

Sulla partecipazione al controllo della criminalità cfr. altresì *La partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalità*, Atti del Convegno di Senigallia dell'8-10 dicembre 1977, in « Giustizia e Costituzione » aprile-ottobre 1978.

ROMA — Riepilogo fatti gravi di terrorismo e violenza individuale e collettivi
Raffronto con Milano e Torino

	1 9 7 7			1 9 7 8		
	Roma	Milano	Torino	Roma	Milano	Torino
Attentati e fatti di violenza gravi ..	579 28,76 % (a)	287 14,25 %	181 10 %	779	304	121
Agguati a persone	34 (27 « sinistra » e 7 « destra »)	24 (23 « sinistra » 1 « destra »)	25 (25 « sinistra »)	38 (32 « sinistra » 6 « destra »)	9 (7 « sinistra » 2 « destra »)	6 (5 « sinistra » 1 « destra »)
Morti	8	4	11	16 (+ 4 a Fro- sinone + 1 a Cassino)	4	5
Feriti (b)	214	33	55	114	6	11

N.B. — I 16 morti del 1978 sono stati rivendicati:

- 8 dalle Brigate Rosse;
- 2 dai Nuclei armati di contropotere territoriali;
- 1 dai Nuclei armati rivoluzionari;
- 2 da Guerriglia comunista;

I restanti 3 (due di destra ed 1 di sinistra) sono morti in scontri con le forze dell'ordine.

(a) Sul totale del Paese.
(b) In agguati e manifestazioni.

medesima a Torino (da 181 a 121), un certo aumento a Milano (da 287 a 304).

2. — Si tratta, come si vede, di un approccio al problema della comparabilità della criminalità angolato in modo particolare, in cui l'unità di misura è costituita da categorie di reati assemblate secondo la connotazione della violenza politica.

È da commentare in merito che i dati sopraindicati (nonostante le connessioni in atto tra criminalità politica e criminalità comune) da un lato presentano scarsi aspetti di suggestione per l'intervento programmato e diretto degli enti locali; e, dall'altro, subiscono un duro ridimensionamento se inquadrati nella dinamica della criminalità complessiva delle città considerate, e cioè addizionati alle cifre riguardanti la criminalità più tradizionale. Si vedano i dati della seguente tabella, cortesemente elaborata dall'ISTAT, in cui la posizione di Roma rispetto alle altre prime sei città italiane (prime per dimensioni demografiche) viene a convalidare tale ordine di eccezioni.

Dunque Roma viene prima di Torino ma dopo Milano nel 1976-77-78 per il totale dei delitti, ma dopo entrambe se si calcolano a parte i furti.

Rispetto alle prime sette città d'Italia Roma è peraltro al terz'ultimo posto per il totale delitti nel 1976, ma al penultimo per il 1977 e 1978.

Se si tolgono i furti Roma è la città meno « criminale » d'Italia per tutti tre gli anni considerati.

Rimane ovviamente aperto il discorso sulla necessità di non sommergere nel coacervo statistico la « qualità » della criminalità ed il peso specifico di particolari categorie di reato, il diverso allarme sociale, le diverse pericolosità dei diversi colori di « colletti ». Ma allora la linea della scelta dei settori più indicativi (magari da erigersi ad « indicatori » della « qualità della vita ») deve uscire allo scoperto ed essere definita dopo adeguato dibattito.

3. — Per gli studi analitici veri e propri sulla criminalità romana quel poco che c'è lo si deve agli operatori dell'istituto romano di Casal del Marmo (ma si tratta di rapporti limitati alla criminalità minorile, già noti a chi legge la rivista « *Esperienze di rieducazione* ») ed a MICHELE MAROTTA, che in questi ultimi anni ha incoraggiato (ed accompagnato) alcuni studenti del-

Quozienti a 100.000 abitanti popolazione residente a fine anno per delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla P. S. e dai Carabinieri

C O M U N I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	1 9 7 6		1 9 7 7		1 9 7 8	
	Totale delitti	Totale delitti meno i furti	Totale delitti	Totale delitti meno i furti	Totale delitti	Totale delitti meno i furti
Roma	1.779,3	162,1	1.770,7	196,0	1.633,0	182,7
Milano	2.596,6	215,7	3.362,4	247,7	3.601,3	358,9
Napoli	1.379,2	285,6	1.924,3	353,0	2.412,9	368,0
Torino	1.562,2	282,5	1.481,8	215,4	1.365,6	206,9
Genova	2.193,2	340,8	2.924,5	516,2	2.990,3	496,2
Palermo	3.301,9	315,5	3.837,9	490,2	4.364,7	563,3
Bologna	2.475,7	255,7	2.519,9	276,8	2.659,3	356,2

l'Ateneo romano, dei corsi di laurea in statistica ed in sociologia, ad approfondire i dati disponibili presso la Legione territoriale di Roma dell'Arma dei Carabinieri (anch'essi benemeriti per aver consentito l'accesso alle fonti).

Così ad una prima tesi di laurea (in statistica) in materia del 1974 (7), che analizzava i denunciati all'Arma per il 1971, ne è seguita una seconda (ancora in statistica) (8) per i denunciati del 1974, ed una terza (in sociologia) (9) per quelli del 1977.

Circa tali lavori, inediti il secondo ed il terzo (i più recenti), « ispirati » da MAROTTA, c'è da dire che metodologicamente sono limitati dall'essere ristretti ad un campione di indiziati (quello dei soli carabinieri); ma non essendoci motivi per ritenere tale campione non rappresentativo (almeno sul piano complessivo, e cioè non sul piano, ad es. dei quozienti di derivazione per quartiere, dato che in certi quartieri prevalgono gli uffici di P.S.), la loro validità o quantomeno l'interesse che suscitano sul piano della dinamica del fenomeno criminale romano sono notevoli.

Vale quindi la pena di vederne rapidamente i principali risultati, rimandando all'appendice per altri più analitici.

Indiziati secondo il sesso. Il sesso femminile è in calo: 12,47% nel 1971; 11,22 nel 1974; 9,85 nel 1977.

Secondo l'età. Gli indiziati al disotto dei 25 anni sono il 47,64% nel 1971, il 56,03 nel 1974, il 58,21 nel 1977. L'età media è di 26 anni per i maschi e di 31 per le femmine nel 1977, e rispettivamente di 28 e 35 nel 1971. Dunque una certa precocità per i M ed un progressivo abbassamento dell'età media dell'indiziato: 2-4 anni tra il 1971 ed il 1977. La criminalità si fa sempre più criminalità di giovani.

Secondo la condizione professionale. Nel 1971 le maggiori percentuali erano registrate da studenti e scolari (11,65%) seguiti dai senza professione (11,48) e dagli operai specializzati. La situazione si inverte nel 1977: i senza professione passano

(7) S. BISI TRENTINO, poi pubblicata, con prefazione di M. Marotta, con il titolo *Roma. Il fenomeno criminale*, Bulzoni, Roma, 1976. Si basa su di un campione di 1.700 indiziati.

(8) B. ANTONINI. Il campione è di 2.230 indiziati.

(9) R. MARTINO. Il campione è di 1.496 indiziati.

al primo posto con un notevole incremento (16,98%), al terzo passano gli studenti e gli scolari (6,28), al secondo gli operai specializzati (7,89). La situazione economica del paese sta lasciando il suo segno inequivocabile anche su Roma.

Secondo lo stato civile. Gli indiziati celibi sono il 65% della popolazione maschile del campione nel 1977, contro l'80 nel 1974; le nubili sono il 51% nel 1977 contro il 58 nel 1974. Insomma lo stato civile di coniugato come barriera alla criminalità sembra in crisi.

Un particolare per le F:le casalinghe delinquerebbero di più (e per lo più attraverso furto nei grandi magazzini) delle donne che lavorano.

Secondo la recidività. 14% di recidivi nel 1974 e 17 nel 1977. In quest'anno il 63% dei recidivi è al di sotto dei 25 anni, con frequenza massima nella classe 16-20 anni (caratteristiche sostanzialmente invariate rispetto al 1974).

Secondo la regione di provenienza. Nel 1977 il 57,2% degli indiziati proviene dal Lazio (percentuale pressoché invariata rispetto agli anni precedenti). Al 2° posto gli stranieri, con l'8,9% (4,18 nel 1971; 11,07 nel 1974); al 3° i campani (5,35 nel 1971; 5,3 nel 1974 e 3,83 nel 1977).

Nel 1977 il 63,2 degli indiziati risultava nato in capoluoghi di provincia, contro il 22,8 di nati in non capoluogo.

Secondo le categorie di reato. Si rimanda all'appendice statistica per il quadro complessivo, aggiungendo qui alcuni commenti integrativi: i reati contro la persona e contro la famiglia, la moralità ed il buon costume sono in diminuzione; i reati contro il patrimonio rimangono sostanzialmente invariati e rappresentano il 57,49% del totale (al 1977). In aumento invece i reati contro lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Secondo la residenza. Si rinvia alla tabella — in appendice — sui quozienti di derivazione tra indiziati di reato e residenti per aree infraurbane, dalla quale risulta che su 35 aree il centro storico dà un contributo notevole alla criminalità romana, collocandosi (nel 1977) al 4° posto, dopo Ostia, S. Basilio e Portuense. Decisamente la criminalità romana non risulterebbe fe-

nomeno esclusivamente *periferico*. Né lo era nel 1971, come risulta dalla corrispondente tabella della Bisi (10).

Secondo il luogo del delitto. Si rinvia alla corrispondente tabella in appendice, da cui risultano ai primi posti, nell'ordine, Rioni (e cioè il centro storico), Ostia, Trionfale.

4. — Come si vede questi ultimi dati ora passati in rapida rassegna si prestano alla *comparazione infraurbana* secondo categorie toponomastiche (« quartieri » e simili) che peraltro non coincidono con le circoscrizioni amministrative del decentramento urbano *ex lege* 278/1976.

Solo le relazioni annuali dei citati operatori di Casal del Marmo offrono per Roma dati disaggregati anche per circoscrizioni di residenza degli indiziati. Ma purtroppo si tratta, com'è noto, di dati relativi ad un campione di minori.

Eppure la disaggregazione dei dati comunali per circoscrizioni di decentramento comunale sembra sempre più necessaria per la messa a punto di quei *bilanci socio-amministrativi d'area* o circoscrizione o zona che appaiono destinati a contenutizzare i

(10) *Cit.*, p. 137.

Non si può quindi accettare senza riserve la asserzione corrente secondo cui la maggior parte degli indiziati di reato di Roma è residente in qualche borgata, che ripete apoditticamente G. SENZANI, «Il fenomeno criminale negli anni settanta: la criminalità di massa», nel collettaneo *Economia politica della criminalità*, Uniedit, Firenze, 1979, I, p. 157, riferendosi alla ricerca Bisi, ma in effetti fondandosi su di una affermazione dell'A. separata dai dati, che sono per quartieri e simili, ma non per borgate, come del resto nelle analoghe ricerche illustrate in questo paragrafo.

Alla radice di tale asserzione c'è forse poi la ricorrente confusione tra «borgata» e «baraccopoli», nonostante poi spesso si ripeta (con FERRAROTTI e con l'«Unione borgate») che nelle borgate risulterebbero vivere 900.000 persone, e cioè un romano su tre: dato che, se fosse vero, dovrebbe aiutare a rappresentarsi le borgate come qualcosa di decisamente non marginale.

Comunque i quozienti di derivazione delle tre ricerche sopraillustrate e quelli degli operatori di Casal del Marmo (cfr. da ultimo *Problemi dei minori detenuti nel Lazio*, in «Esperienze di rieducazione», 1978-2) attinenti al Centro storico (rioni) non confortano esaurientemente tale tesi. Per i minori di Casal del Marmo, in particolare, nella graduatoria delle 20 Circoscrizioni romane, il Centro storico è al 5° posto nel 1976 ed al 3° nel 1977. L'ottica *borgatara* della sociologia urbana romana degli anni 60 mostra la corda?

Sui problemi della periferia romana e della distinzione tra borgate e insediamenti abusivi cfr. R. BETTINI, *Governo della città, processi partecipanti e sottosistemi urbani*, Carucci, Roma, 1978, p. 3 a 5.

Pionieristica l'analisi sociologica per «aree statistiche» di Roma di D. C. Mc ELRATH, «The social areas of Rome: a comparative analysis», in *American Sociological review*, giugno 1962. Il saggio si muoveva sul piano della comparabilità di Roma con varie città americane sul piano sia *intercity* che *intracity*. Su questo ultimo emergeva tra l'altro una certa concentrazione di basso *social rank* nelle aree (statistiche) periferiche romane.

*Quozienti di derivazione tra indiziati di reato e residenti
per suddivisioni territoriali*

Roma - Censimento 1971

SUDDIVISIONE TERRITORIALE	Quozienti ‰	SUDDIVISIONE TERRITORIALE	Quozienti ‰
1	2	3	4
<i>Roma Nucleo Urbano</i>		22 - Primavalle	3,5
1 - Monte Sacro Alto...	10,2	23 - Pinciano	3,4
2 - Rioni	8,8	24 - Trieste	3,2
3 - Tuscolo	8,7	25 - Delle Vittorie	3,1
4 - Alessandrino	7,8	26 - Portuense	2,9
5 - Tiburtino	7,5	27 - Gianicolense	2,5
6 - Collatino	7,1	28 - Flaminio	2,1
7 - Appio Claudio	7,0	29 - Nomentano	1,8
8 - San Basilio	6,7	30 - Giuliano Dalmata ..	1,6
9 - Pietralata	6,7	31 - Monte Sacro	1,4
10 - Don Bosco	6,4	32 - Tor di Quinto	1,4
11 - Ponte Mammolo ...	6,2		
12 - Prenest.-Centocelle ..	5,8	<i>Zone Periferiche</i>	
13 - Prenest.-Labicano ..	5,5	1 - Z. S. Gianicol. ecc. .	6,4
14 - Ostiense	5,5	2 - Z. Cecchignola	5,2
15 - Appio Pignatelli	5,5	3 - Z. Grotta Rossa ...	4,4
16 - Ardeatino	4,8	4 - Z. Ciampino	3,8
17 - Salaria	4,4	5 - Z. Ostia	2,0
18 - Aurelio	4,2	6 - Z. Tor di Quinto ...	2,0
19 - Appio Latino	4,1	7 - Z. Mezzocamino	1,6
20 - Parioli	3,8	8 - Z. Tor. S. Giov. ...	1,5
21 - Europa (E.U.R.)....	3,6	9 - Z. La Storta	0,8

programmi dei consigli circoscrizionali attivati nei comuni superiori ai 40.000 abitanti ai sensi della citata legge 278.

Com'è noto fin dal 1975 (11) il comune di Milano (già decentrato in 20 circoscrizioni, dette « zone ») ha lanciato per primo in Italia l'idea dei BSA, o bilanci sociali d'area (o di zona), idea poi fatta propria da alcuni disegni di legge della Regione Lombardia. Tali BSA si presentano come « bilanci », e quindi come documenti periodici, che pongono a raffronto domanda ed offerta di servizi pubblici; come « sociali », in quanto intendono riferirsi alla politica sociale degli amministratori pubblici; come « di area », in quanto plurimi e differenziati secondo le zone cui si intenda applicarli. Più in particolare con essi si intenderebbe realizzare (nel quadro peraltro di una programmazione complessiva) una metodologia di programmazione della politica sociale, ed in particolare dei servizi sociali, uno strumento conoscitivo e di controllo per la gestione integrata e programmata dei medesimi a livello locale, una griglia di lettura della realtà sociale di un determinato territorio che definisca (con tutte le difficoltà del caso, simili a quelle che si incontrano per i bilanci consolidati o i bilanci programmati) oltre all'entità dei servizi offerti quella della domanda dei medesimi; ma ciò senza cadere nel circolo vizioso di definire le domande in modo rigido, e cioè come funzione dell'offerta.

Qui la « filosofia » dei BSA si fa studio metodologico di selezione di variabili e di indicatori sociali (soggettivi, oggettivi, preliminari, di contesto, di situazione, descrittivi, esplicativi, socio-strutturali), e di controllo e valutazione dei medesimi attraverso sondaggi periodici in loco. Ricorrono cioè da un lato all'accumulazione dei dati obiettivi e, dall'altro, interpellano gli utenti come parti del processo conoscitivo, come « referenti collettivi » necessari al fine di integrare i dati oggettivi in una

(11) Comune di Milano, *Primi studi per la formazione dei bilanci sociali d'area*, dicembre 1975. Cfr. anche: Comune di Milano, *Documento informativo sulla situazione sociale delle zone*, novembre 1978; IRER e Ufficio studi del Comune di Milano, *Valutazione dei fabbisogni e dei servizi sociali complessivi per aree. Bilanci sociali d'area. II fase*, giugno 1978 (l'IRER è l'Istituto di ricerca che ha approfondito gli aspetti teorici e metodologici dei bilanci in questione); e Comune di Milano, *I Bilanci sociali d'area. Rapporto ai Consigli di zona: dalla proposta politica alle prime esperienze*, Castello sforzesco, Sala della Balla, 13 dicembre 1978.

Il dato di diritto positivo è offerto dagli artt. 14 e 15 del « Regolamento sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune » (deliberato dal Consiglio comunale di Milano nelle sedute del 24 maggio 1977 e 2 agosto 1977).

prospettiva di « sistema conoscitivo aperto », in opposizione ad ogni visione angustamente consumistica dei servizi e delle prestazioni pubblici (12).

Pur nell'enfasi sull'utilizzazione degli indicatori sociali (enfasi che differenzia, ad es., i BSA dal PPBS) tali bilanci non sono proposti comunque come alternativa alla dialettica dei rapporti tra le classi sociali, come ulteriore motore della storia; bensì come parte del consolidamento istituzionale delle conquiste democratiche per accelerare i processi del cambiamento sociale. Sottolineerei, quindi, il carattere di *protocollo di efficienza* rivestito dai BSA, che chiamerei peraltro *bilanci socio-amministrativi*, anziché solo « sociali ». Ora i protocolli d'efficienza (o nuovi documenti o scritture pubblici per il controllo dell'efficienza) compaiono nella storia della amministrazione pubblica italiana a rinnovarne il quadro del vigente sistema di controlli sotto tre profili: a) quello del passaggio dal controllo tradizionale di *legittimità* a quello di *efficienza*; b) quello dell'integrazione dei controlli di *efficienza interna* (*output/input*) con quelli di *efficienza esterna* (*output/goal*) (13); c) quello della verifica del carattere non negativamente discriminatorio — nei confronti di gruppi di cittadini — dell'azione amministrativa, e del sospingimento della medesima, al contrario, a fini perequativi, verso una discriminazione « affermativa » (14), specie territoriale (nel nostro caso discriminazione affermativa a vantaggio delle aree o quartieri sfavoriti).

(12) Ciò in linea con la più moderna concezione dell'informazione, di cui ad es. in D. A. LIMONE, *Sistemi urbani ed informatica. Ricerche sul sistema urbano a Roma*, Carucci, Roma, 1974. « Il concetto di informazione ci permette di superare la visione ontologica, oggettivistica della città per abbracciare invece la idea di una città intesa come *sistema socio-urbano aperto* in contatto e scambio « informativo » (retroazione urbana) con altri sistemi sociali più o meno complessi, più o meno grandi » (ivi, p. 175).

Peraltro l'« apertura » dei BSA, trattandosi di atti della pubblica Amministrazione, non può non essere vincolata all'*input* delle decisioni politiche (di vertice o partecipatorie).

La metodologia della ricerca partecipata è stata esplicitamente adottata da chi scrive nel sondaggio romano relativo alla 9^a Circoscrizione, di cui al citato « Governo della città... ».

(13) Sul collocamento dell'atteggiamento dei cittadini in zona « efficienza esterna » (o « efficacia ») v. lo schema del *Total performance measurement system* di cui al volume del Joint Financial Management Improvement Program, *Productivity Program in the Federal Government, FY 1974*, Annual Report to the President and the Congress, giugno 1975, I, p. 156.

(14) Sulla nozione di *affirmative discrimination* cfr. R. BETTINI, « La discriminazione affermativa nella giurisprudenza americana e la critica neoconservatrice di N. Glazer », in *Sociologia del Diritto*, 1976-2.

La proposta milanese viene culturalmente collegata (dagli stessi suoi maggiori teorizzatori, G. MARTINOTTI e E. SAMEK LODOVICI) al « movimento degli indicatori sociali », affermatosi negli USA, secondo una sensibilità sostanzialmente da Welfare State, nella seconda metà degli anni '60, e coronato dal riconoscimento « ufficiale » rappresentato dal primo « *Annual Social Report* », nel 1969, del Presidente degli USA medesimi. Si tratta — come si sa — di una letteratura ispirata alla « qualità della vita » e risoltasi in una congerie di tentativi di predisposizione di sistemi integrati di statistiche demografiche, sociali ed economiche, che vanno dalla costruzione di modelli di « contabilità sociale » alla compilazione di rapporti annuali. Organizzazioni internazionali di tutto rispetto come l'OCSE non hanno mancato di intervenire sull'argomento con indagini di rilievo (15).

In Italia ne sono stati ispirati (Comune di Milano a parte) studi del FORMEZ e del CENSIS sul bilancio sociale del mezzogiorno, le « statistiche sociali » dell'ISTAT, uno studio della Regione Toscana (16), iniziative amministrative varie, come ad es. quella di cui alla delibera 2159 in data 13 maggio 1975 (notisi la coincidenza con l'anno della « proposta » milanese) del Consiglio comunale di Roma, che prevede la istituzione di un dipartimento « Bilancio, programmazione e sviluppo economico », con il compito, tra l'altro, di elaborare programmi complessivi pluriennali che partano dall'« esatta conoscenza di dati statistici, visti non solo nel loro aspetto politico ma soprattutto in quello dinamico, sintomatologico di fenomeni sociali ».

Deve peraltro riconoscersi che è mancata in Italia, nella letteratura sociologico-statistica e di scienza dell'amministrazione, l'attenzione per le applicazioni « urbane » statunitensi in tema di indicatori sociali (17), applicazioni che già alla fine degli

(15) Cfr. OCDE, *Measuring social being: a progress report on the development of social indicators*, Paris, 1977, centrato soprattutto sui momenti di *output*. Per ulteriori contributi v. gli atti del *Symposium Quality of Life* del 9° congresso mondiale di sociologia, Upsala, agosto 1978.

(16) SEDD, *Indicatori sociali per la Toscana. Rapporto finale sulla ricerca*, 1977.

(17) Per un esempio di indicatori delle aree metropolitane a scopi comparativi cfr. M. J. FLAX, *A Study in Comparative Urban Indicators: conditions in 18 large metropolitan areas*, The Urban Institute, Washington DC, 1972, che utilizza i seguenti indicatori di 14 categorie di « quality of life »: voto nelle elezioni politiche, sottoscrizioni pubbliche, occupazione dei non bianchi, occupazione complessiva, rapine, suicidi, mortalità infantile, casa, reddito di certe categorie di proprietari di abitazioni, istruzione, inquinamento, droga, costo della vita per famiglia tipo, reddito.

anni '60 sono ispirate da una chiara sensibilità per una più corretta distribuzione dei servizi comunali nei vari quartieri delle città (si parla espressamente di *urban equality*, di *equity in local services distribution*, e simili) (18).

Il fatto è che, a parte i problemi di aggiornamento culturale, il nostro sistema municipale — gravato recentemente di tutti i compiti di cui al D.P.R. 616/1977 — è alle prese con difficoltà di reperimento di dati conoscitivi già a livello « centrale ». In materia di *statistiche giudiziarie* in genere e *criminali* in particolare (queste ultime particolarmente interessanti queste pagine), connesse indubbiamente all'applicazione del Titolo III (servizi sociali) di detto D.P.R., gli esperti dei BSA milanesi affermano che, nonostante la nutrita modulistica ufficiale « *oggi in pratica non si dispone assolutamente di un quadro della situazione* » (19). Ora non avere il quadro della situazione della giustizia, non disporre almeno di alcuni indicatori della criminalità urbana (dalla letteratura internazionale inclusi tra gli indicatori urbani) vuol dire non riuscire a conoscere i circuiti eziologici della criminalità stessa, ed impedire la verifica della funzionalità di ogni intervento amministrativo, continuando in qualche modo, in effetti, a perpetuare la trattazione « separata », in chiave esclusivamente repressiva, della devianza sociale (20).

5. — È da ammettere che al processo di estensione e ricomposizione delle conoscenze relative ai fenomeni della devianza sembra ormai seguire un processo di estensione e ricomposizione della « prassi » attinente alla prevenzione ed al contenimento della devianza stessa. Come da un lato, sul *piano della teoria*, si è passati dalla biopsicologia alla ecologia criminale, dalla prevenzione della devianza come parte integrante della pianificazione urbanistica alla economia politica della criminalità, dallo

(18) Cfr. la mia breve rassegna al riguardo in « Problemi di efficienza e produttività nelle amministrazioni municipali », in *Regione ed enti locali*, 1979-1, 2, ove si esprime piena adesione ad una metodologia che accosti misure di produttività (centrate, cioè, sull'*output*) a misure di valutazione degli effetti sociali (centrate sui *goals*), e riproduce una batteria di indicatori socio-amministrativi comunali.

(19) IRER e Ufficio studi del Comune di Milano, *Valutazione...*, cit., II, p. 28.

(20) Cosa che probabilmente trova radici storico-ordinamentali nella inesistenza in Italia di una vera e propria polizia municipale, per sua natura più orientata al coordinamento conoscitivo (e non solo conoscitivo) con gli altri servizi pubblici municipali e la più generale politica sociale comunale. È emblematica, d'altro canto, la « normale » discussione negli USA (ove esiste una vera polizia municipale), in sede di scienza dell'amministrazione, dei problemi dell'ef-

studio dei caratteri individuali, ambientali e sociali della devianza (fino agli anni '50) alla sociologia della reazione sociale alla devianza (anni '60), così sul *piano della prassi* sembra prender corpo la prospettiva dell'integrazione tra intervento repressivo, preventivo e rieducativo, tra intervento pubblico e partecipazione sociale, tra intervento giudiziario e intervento amministrativo, tra intervento dell'amministrazione centrale e intervento dell'amministrazione locale, tra istituzionalizzazione e vie alternative.

In tale quadro il raccorpamento di competenze che ripropone un ruolo socialmente più credibile per gli enti locali (finora resi impotenti dall'onnipotenza degli apparati centrali, ed anche ora impotenti sul piano economico a riequilibrare in prima persona i divari che lacerano le comunità dei loro territori) è una pista di rottura, almeno in questo momento storico in Italia, nel settore della difesa sociale. Il ruolo ravvivato dell'ente locale può far riprendere il discorso che la sociologia ecologica di Chicago lanciava nell'ormai lontano 1929 a proposito di « aree della delinquenza » e avviare un processo di ricostruzione « dal basso » (e « dal di fuori » del vigente *criminal justice system*) di un progetto di intervento corrispondente alla mutata coscienza civica e politica, nella teoria e nella prassi, in tema di difesa e prevenzione sociale in Italia.

Ogni discorso dunque sulla criminalità romana sembra doversi collocare nel contesto di tali considerazioni, alla cui radice è l'esigenza di riscoperta ed approfondimento della variabile « territoriale » della devianza. E ciò non più solo sotto il profilo (di interesse prevalentemente repressivo e di competenza della polizia e dell'amministrazione della giustizia) del luogo del commesso reato; ma anche sotto il profilo (prevalentemente preventivo e di competenza delle amministrazioni locali) del luogo di residenza del reo.

ficienza e della produttività della polizia locale. Cfr. V. OSTROM, « Alcuni problemi nel costruire una teoria politica: risposta alla critica di Golembieski », in *Problemi di Amministrazione pubblica*, 1978-3, 4, che riferisce di studi, risalenti al 1970, sull'efficienza della polizia locale in rapporto alle dimensioni delle relative circoscrizioni metropolitane; studi che trattano i problemi della polizia con metodo identico a quello impiegato per l'analisi dell'efficienza di qualsiasi altro servizio municipale.

Cfr. altresì sul tema (e analoghi), nella stessa rivista, H. P. HATRY, « La situazione corrente dei metodi di valutazione della produttività nel settore pubblico ».

APPENDICE STATISTICA

per il paragrafo 3, la comparazione *infraurbana*: alcuni studi *inediti*
sulla criminalità romana ed *infraromana* (tabelle indiziati di reato
relative al 1977 a cura di R. MARTINO)

TABELLA N. 1

CATEGORIE DI REATI	1971	1974	1977
I - Reati contro la persona	9,59 %	7,57 %	7,59 %
II - Reati contro la famiglia	8,30 %	3,25 %	2,67 %
III - Reati contro il patrimonio ...	65,82 %	63,33 %	57,49 %
IV - Reati c. l'economica pubblica .	2,17 %	3,48 %	0,47 %
V - Reati contro lo Stato e la Pub- blica Amministrazione	4,83 %	5,83 %	7,82 %
VI - Spaccio, detenzione ed uso di stupefacenti	2,47 %	3,29 %	3,14 %
VII - Altri delitti	6,82 %	13,25 %	20,59 %
I. Reati contro la persona (v.a.):			
Omicidio volontario	2	44	9
Omicidio preterintenzionale	3	5	24
Rissa - percosse	34	100	54
Lesioni personali.....	64	32	19
Ingiurie e diffamazione	60	13	7
TOTALE ...	163	194	113
II. - Reati contro la famiglia, la mo- ralità e il buon costume (v.a.):			
Violenza carnale, atti di libidine, atti osceni	61	51	32
Istigazione e sfruttamento prosti- tuzione	27	8	3
Abbandono tetto coniugale o altri delitti contro la famiglia	33	6	5
Corruzione minorenni	11	7	—
Aborto	9	—	—
TOTALE ...	141	72	40

Segue: TABELLA N. 1

CATEGORIE DI REATI	1971	1974	1977
III. — Reati contro il patrimonio (v.a.):			
Furti	716	900	563
Rapine, estorsioni, sequestri di persona a scopo rapina o estorsione	42	132	56
Truffa e altre frodi	274	220	105
Ricettazione	84	156	136
TOTALE ...	1.116	1.408	860
IV. — Reati contro l'economia pubblica (v.a.):			
Frode in commercio	15	37	1
Bancarotta	18	8	4
Emissione assegni a vuoto	4	28	1
TOTALE ...	37	73	6
V. — Reati contro lo Stato e la Pubblica Amministrazione (v.a.):			
Peculato, malversazione e concussione	11	9	—
Violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale ^(a)	45	82	117
Falsa testimonianza	26	12	—
TOTALE ...	82	103	117
VI. — Spaccio e detenzione di stupefacenti (v.a.):	42	97	47
^(a) È da notare come in tutti e tre gli anni o in particolar modo nel 1977 la violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale sia il reato più frequente in questa categoria.			

**TABELLA N. 2. — Quoziente di derivazione (ordine decrescente)
tra indiziati di reato e residenti (Roma 1977) per suddivisione territoriale**

SUDDIVISIONE TERRITORIALE	Quoziente ‰/0000	SUDDIVISIONE TERRITORIALE	Quoziente ‰/0000
1 - San Basilio	88,40	19 - Appio Pignatelli	21,89
2 - Portuense	50,31	20 - Primavalle	20,92
3 - Rioni (a)	46,17	21 - Tor di Quinto	20,55
4 - Monte Sacro Alto ..	37,52	22 - Delle Vittorie	20,03
5 - Aurelio	37,02	23 - Nomentano	19,52
6 - Prenestino Centoc. .	36,21	24 - Parioli	18,87
7 - Monte Sacro	33,13	25 - Ostiense	18,75
8 - Collatino	32,13	26 - Trionfale	14,47
9 - Tiburtino	32,07	27 - Don Bosco	12,71
10 - Appio Claudio	31,00	28 - Trieste	11,92
11 - Pinciano Salario	29,55	29 - Flaminio	10,12
12 - Alessandrino	28,92	30 - Prenestino Lab. ...	10,02
13 - Ardeatino	28,41	31 - Appio Latino	8,15
14 - Europa	28,40	32 - Ponte Mammolo ...	—
15 - Tuscolano	28,24	Ostia	204,99
16 - Gianicolense	25,46	Sub. T. Quinto	13,88
17 - Pietralata	24,50	Sub. Gianicolense ..	8,76
18 - Giul. Dalmata	22,79		

(a) I Rioni sono stati raggruppati in un'unica voce, individuante il centro storico della città.

TABELLA N. 3. — Classificazione dei furti per modalità

TIPO DI FURTO	1971		1974		1977	
	N. assoluto	%	N. assoluto	%	N. assoluto	%
In appartamento	91	12,71	81	9,08	21	4,67
In negozio	135	18,86	121	13,56	90	20
Su auto	96	13,41	91	10,20	32	7,11
Di auto	198	27,65	347	38,90	107	23,78
Con strappo	76	10,61	136	15,25	60	13,33
Non specificato	120	16,76	116	13,00	136	30,22
N.R.	—	—	—	—	4	0,39
TOTALE ...	716	100	892	99,99	450	100

TABELLA N. 4. - *Reato ed età media degli indiziati di reato del 1977*

TIPO DI REATO	Età media
Furti	24
Rapina	26
Violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale	26
Violenza carnale	23
Detenzione e spaccio stupefacenti	—
Omicidio	34
Altri delitti	27
Lesioni personali	24
Corruzione minorenni	—
Falsa testimonianza	—
Rissa	27
Ricettazione	29
Istigaz., favoreggiam. alla prostituzione	39
Delitti contro la famiglia	44
Ingiurie	46
Truffa e altre frodi	33
Emissione assegni a vuoto	43
Frode in commercio	48
Bancarotta	38
Peculato	—

RIASSUNTO

L'A. commenta i risultati inediti di alcune indagini quantitative svolte alla Università di Roma circa la criminalità romana urbana e infraurbana, lamentando la quasi assoluta mancanza di studi comparativi, in Italia, in tema di criminalità territoriale.

Contesta l'affermazione recente di un « primato » criminale di Roma (che pur risulterebbe emergere per il settore terroristico) appellandosi ai dati ISTAT sulla criminalità complessiva delle prime sette città d'Italia.

Lamenta l'inesistenza di rilevazioni criminologiche per aree infraurbane che consentano gli interventi « preventivi » degli enti locali secondo la recente formula dei c.d. « bilanci socio-amministrativi d'area ».

RESUME

L'Auteur fait le commentaire des résultats inédits de quelques enquêtes quantitatives menées à l'Université de Rome au sujet de la criminalité romaine urbaine et interurbaine, en déplorant le manque presque total d'études comparatives, en Italie, concernant la criminalité territoriale.

Il conteste l'affirmation récente d'une « primauté » criminelle de Rome (qui, pourtant, semblerait dominer pour le domaine du terrorisme) en faisant appel aux données ISTAT sur la criminalité globale des sept premières villes italiennes.

Il déplore l'absence de relevés criminologiques pour des zones interurbaines permettant les interventions « préventives » des organismes locaux d'après la formule récente des soi-disant « budgets socio-administratifs de zone ».

SUMMARY

The Author comments some unpublished results of researches made at the University of Rome about Roman (urban and infraurban) criminality, and criticises the almost total lack of comparative studies, in Italy, in matter of urban and infraurban criminality.

He does not accept the recent assumption of a criminal primacy of Rome among the largest Italian cities (a part from the terroristic sector), indicating ISTAT data regarding the first seven Italian cities.

Finally he emphasizes the lack of criminological data, in Italy, necessary for any preventive intervention of the local authorities according to the formula of the so called « socio-administrative budgets of area ».

RESUMEN

El Autor comenta los resultados inéditos de algunas investigaciones cuantitativas efectuadas en la Universidad de Roma sobre la criminalidad romana urbana e infraurbana, lamentando en Italia la casi absoluta falta de estudios comparativos sobre el tema de la criminalidad territorial.

Apelándose a los datos ISTAT sobre la criminalidad conjunta de las primeras siete ciudades de Italia, rechaza la reciente afirmación sobre el « primado » criminal de Roma (que más bien resultaría corresponderle en el sector terrorístico).

Lamenta la inexistencia de relieves criminológicos por áreas infraurbanas que permitan intervenciones « preventivas » de parte de las instituciones locales según la reciente fórmula de los c.d. « balances socio-administrativos por área ».

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor kommentiert unveröffentlichte Ergebnisse einiger quantitativer Untersuchungen, durchgeführt von der Universität Rom über die römische städtische und infra-städtische Kriminalität und beklagt dabei das fast vollkommene Fehlen vergleichbarer Studien in Italien bezüglich der territorialen Kriminalität.

Er bestreitet die kürzliche Behauptung eines « Primats » bezüglich der Verbrechen in Rom (das auch hervorstechen sollte auf dem Sektor des Terrorismus) indem er sich auf die Daten des ISTAT beruft über die komplexe Kriminalität der ersten sieben Städte Italiens.

Er beklagt sich über das Nichtbestehen kriminologischer Relevationen für infrastädtische Gebiete, welche ein « vorbeugendes » Einschreiten erlauben der örtlichen Institute gemäss der Formel der sogenannten « sozial-administrativen Bilanz des Gebietes ».





IL CARCERE MINORILE RISOLVE LE PROBLEMATICHE E LE DIFFICOLTÀ DEL MINORE? (*)

GIORGIO BATTISTACCI (**)

Dare una risposta all'interrogativo che mi viene posto con la domanda che forma oggetto della relazione affidatami: « Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore? » è molto agevole. La risposta non può che essere negativa. Il carcere non risolve in via generale le problematiche e le difficoltà di nessuno e tanto meno dei minori, anzi spesso le aggrava. Il carcere per i minori infatti non fa che ribadire e sanzionare la emarginazione, la diversità, la separatezza di certi soggetti nei confronti della società ed è spesso occasione di contatto con soggetti più pericolosi e più stabilizzati sulla via del delitto e quindi scuola di delinquenza. È stato osservato giustamente che la pena detentiva si risolve quasi sempre nell'unico effetto di realizzare la segregazione del condannato dalla società senza la preoccupazione di rimuovere le cause che stanno all'origine del comportamento deviante. Ciò crea l'equivoco che l'espiazione della pena serva a restituire alla società soggetti perciò solo recuperati, mentre è evidente che, essendo rimasto immutato il rapporto della società e delle istituzioni nei loro confronti, il nuovo contatto sociale non può che riprodurre, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente.

Queste conseguenze sono risentite in modo particolare e quasi esclusivo dai soggetti meno forniti di mezzi economici e meno provveduti, i quali, a differenza degli appartenenti ad altri gruppi sociali, vedono in via generale annullata definitivamente la possibilità di un loro reinserimento sociale: tutto ciò dimostra la contraddizione di fondo della istituzione carceraria.

(*) Relazione tenuta al Convegno: *Condizione carceraria in Italia: realtà e prospettive*. Spoleto 25-26 novembre 1978.

(**) Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia.

Se anche con il nuovo ordinamento penitenziario, applicabile anche ai minori, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 27, Cost., si è teso a porre l'accento sulle finalità rieducative e di recupero, soprattutto per i minori, il perseguimento di tali finalità appare sempre meno realizzabile e ciò sia per l'artificiosità della vita nelle prigioni, per l'isolamento al quale esse costringono, per il tipo di relazioni conflittuali che si stabiliscono tra il personale e i detenuti e pure tra detenuti e detenuti.

Ma pure se si pone l'accento sulla finalità della difesa sociale, anche tale finalità viene sempre più a vanificarsi. Infatti sempre più frequenti, in Italia ma anche in molti altri paesi, sono le evasioni, le rivolte, le aggressioni che si verificano negli istituti carcerari per cui i luoghi creati per combattere i delitti diventano essi stessi occasione per la loro commissione.

Ora non esistono molti modi per mantenere il controllo delle comunità-carcere come esigenze di ordine pubblico certamente impongono. Si possono accentuare le modalità della disciplina, le forme di controllo, l'esercizio dell'autorità, ma tale scelta potrebbe finire per essere in contrasto con gli orientamenti maturati anche sul piano legislativo (come dimostra il nuovo ordinamento penitenziario), i quali tendono verso modalità diverse di disciplina, verso la personalizzazione dei trattamenti e la partecipazione del detenuto alla gestione della collettività. Oltretutto la scelta appare contraria alle attese degli interessati, senza un certo consenso dei quali risulta impossibile una corretta gestione carceraria: a tal fine sarebbe indispensabile per lo meno attuare diverse dimensioni quantitative delle carceri, un maggiore collegamento dei detenuti con la comunità territoriale e con le famiglie, diverse condizioni di vita, una suddivisione dei detenuti negli stabilimenti di pena secondo criteri di pericolosità il più possibile obiettive.

Se dunque le carceri possono essere occasione per i delitti o incentivazione sulla via della professionalizzazione della delinquenza possono finire per non rispondere neppure alle giuste finalità di difesa sociale.

Per quanto riguarda i minori vanno aggiunte altre due considerazioni. La prima è quella comune a tutti i detenuti ma con conseguenze ancora più catastrofiche per minori, cioè che il minore condannato, imprigionato e perciò etichettato come deviante e delinquente troverà quasi sempre ostacoli insormonta-

bili per un inserimento nella vita associata e, in particolare, in un'attività lavorativa che sola potrebbe consentirne il recupero.

La seconda, anche questa in gran parte comune a tutti i detenuti, è che il maggior numero dei minori che entrano in carcere (circa diecimila all'anno) vi entrano in custodia preventiva, essendo invece i minori in prigioni scuola, cioè in stabilimenti carcerari destinati alla espiazione di una pena definitiva, solo poche centinaia (meno di cinquecento). Anzi il numero delle custodie preventive tende a crescere sia per un certo incremento della delinquenza e per la fase drammatica che attraversa il paese, che porta a privilegiare il momento repressivo e custodialistico, e sia perché sono venute meno altre strutture custodialistiche, come le case di rieducazione, dove era possibile appoggiare i minori.

Ora i minori entrano in custodia preventiva quasi mai a seguito di ordini di cattura emessi dalla autorità giudiziaria, ma ordinariamente perché sono arrestati dalla polizia in flagranza o quasi flagranza di reato. Quindi il loro impatto con il carcere avviene in modo del tutto occasionale senza alcun collegamento con una ragionata valutazione del fatto e della reale pericolosità del suo autore: esso appare così spesso una misura sproporzionata e controproducente. Avviene poi che, mentre i procuratori della repubblica minorili generalmente si preoccupano di decidere abbastanza celermente in merito alla libertà provvisoria del minore, non altrettanto avviene allorché il minore sia coimputato con un adulto e la competenza a decidere sulla sua sorte spetti all'autorità giudiziaria ordinaria la quale, magari per giuste esigenze istruttorie, lascia che il minore rimanga in custodia preventiva per molto tempo, come purtroppo avviene spesso nel nostro paese, malgrado la normativa in materia di durata di custodia preventiva, che pure è sempre molto lunga, dove circa metà della popolazione carceraria è rappresentata da soggetti in stato di custodia preventiva. Il fatto poi assume una gravità eccezionale se si considera che un numero rilevante di minori in custodia preventiva (circa un quarto) viene collocato presso stabilimenti ordinari in sezioni che si differenziano da quelle degli adulti solo per una etichetta che viene apposta al loro ingresso o a quello delle celle in cui i minori vivono: naturalmente ciò causa un loro pericoloso contatto con i detenuti adulti.

Va ancora osservato che la fase della custodia preventiva è quella che viene meno accettata dai detenuti: infatti mentre la

fase di espiazione trova spesso un atteggiamento di accettazione da parte del detenuto, soprattutto se questo è convinto della sua colpevolezza, diversamente avviene per la custodia preventiva che viene vissuta come una fase di incertezza sulla propria sorte e come una misura sproporzionata e spesso ingiusta, soprattutto se si è convinti della propria innocenza e se essa ha, come avviene di fatto, una lunga durata. Non a caso le maggiori agitazioni e i più frequenti casi di rivolta si riscontrano, almeno per ciò che riguarda i minori, negli stabilimenti di custodia preventiva.

Il codice di procedura penale (agli articoli 206, cod. pen. e 246, u.c. e 257, cod. proc. pen.) e la legge minorile prevedono la possibilità di sostituire alla detenzione preventiva l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario. Con la legge n. 888 del 1956 poi si prevedeva che la detenzione preventiva dei minori fosse eseguita nell'istituto di osservazione, intendendosi così escludere il loro ingresso in carcere proprio perché ci si rendeva conto dell'effetto traumatizzante della carcerazione per la personalità del minore, tale cioè da pregiudicare ogni intervento rieducativo. Quindi da un ventennio il carcere minorile non avrebbe dovuto più esistere se non come sezione dell'istituto di osservazione e la detenzione avrebbe dovuto essere finalizzata alla diagnosi della personalità del minore: unica eccezione le prigioni scuola alla quale sono destinati i minori in espiazione di pena. Invece è accaduto il contrario perché, come si è detto, la popolazione minorile in custodia preventiva si è incrementata, gli istituti di osservazione hanno scarsamente funzionato e di fatto non esistono più, soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 616 del 1977 che ha affidato la predisposizione dei servizi e delle strutture della rieducazione (il settore amministrativo di competenza del Tribunale per i minorenni) all'ente locale.

Ma a parte questo, se anche è necessario evitare nel più gran numero di casi le custodie preventive, per quello che sopra si è detto, appare ugualmente pericoloso l'orientamento contenuto in molte legislazioni minorili e seguito da molti giudici minorili di sostituire la custodia con altre misure pure detentive e comunque istituzionalizzanti in maniera chiusa per rispondere ad esigenze vere o supposte di difesa sociale e di rieducazione dei minori.

Innanzitutto, per quanto attiene alle misure di sicurezza detentive (del tipo riformatorio), a parte la polemica che investe

da tempo e giustamente la distinzione tra pene e misure di sicurezza, va rilevato che la distinzione suindicata rimane del tutto incomprensibile per il minore anche perché gli istituti non appaiono differenti tra loro: i minori invece preferiscono una sanzione con la quale chiudere il conto da loro aperto con la società e uscire da uno stato di incertezza di una misura indeterminata nella sua durata e che, essendo legata ad una valutazione della loro persona e della loro condotta, li pone in condizione di dipendere dalla valutazione di coloro che li hanno in trattamento.

In secondo luogo non può sottacersi che l'affidamento di un minore ad istituzioni chiuse (del tipo casa di rieducazione e simili) in alternativa al carcere, che sembrava la soluzione migliore e largamente diffusa, soprattutto in passato, per realizzare da parte del giudice minorile un'opera di rieducazione e di recupero dei minori, si è rilevata una misura ugualmente pericolosa e inidonea allo scopo in quanto conservava molti dei caratteri del carcere, mutando solo aspetto e denominazione. Si è avvertito anzi che essa aveva un aspetto paternalistico e si inquadrava nel ruolo assunto sin dall'inizio dalle corti giovanili ispirate ad esigenze di controllo sociale e tali da realizzare una precoce stigmatizzazione di soggetti appartenenti alle classi popolari e soprattutto a fasce di sottoproletariato. Ciò appare tanto più grave quando interventi della natura sopraindicata vengono attuati perché difettano strutture socio-assistenziali o perché dei minori hanno dato manifestazioni di irregolarità della condotta o del carattere — come stabilisce la vigente legge minorile — in conseguenza della mancanza o della inadeguatezza di tali strutture, magari senza che abbiano commesso alcun reato. Ciò purtroppo si verifica anche nel nostro paese o, almeno, in certe aree abbastanza ampie di esso, dove maggiore è la povertà e più insufficienti sono i servizi socio-assistenziali.

Tutto questo ha finito anche per mettere in discussione, pure nel nostro paese, sull'eco dei rilievi fatti in altri paesi, e in particolare, negli Stati Uniti di America (vedasi: PLATT, *L'invenzione della delinquenza*, Guaraldi Editore, 1975) la funzione e l'esistenza stessa dei Tribunali minorili, considerati più dannosi che utili per i minori, anche se dotati del potere di adottare decisioni rivolte ad evitare ai minori un precoce impatto con il carcere (ad es. il perdono giudiziale per quanto attiene la nostra legislazione).

Si è osservato anche che, a volte, il minore rigore che caratterizza le giurisdizioni minorili non sempre è risultato un vantaggio per i minori. Può avvenire, infatti, che la benevola disposizione dei giudici minorili nei confronti dei minori si esprima in atteggiamenti paternalistici con la conseguenza di portare alcuni giudici a un minore scrupolo nella valutazione delle prove e nel rispetto di norme e di criteri interpretativi che possono giovare all'imputato. Tutto questo risulta più pericoloso anche per il fatto che i minori che subiscono l'impatto con la giustizia penale minorile, appartenendo ai ceti più poveri e depressi, mancano spesso di difensore di fiducia a differenza degli adulti.

Ma in via più generale può osservarsi che le critiche che investono l'istituzione carceraria, delle quali sin qui si è parlato, con particolare riferimento ai minori, vengono a riguardare anche in certa misura l'intervento penale, come sottolineava il giudice LA GRECA in una sua relazione dal titolo: « L'intervento penale nei confronti del minore » (*Foro It.*, 1976, p. V, pag. 255). Egli afferma che: « il sottinteso che anima la presenza e l'operatività del diritto è che intorno ad esso converga nelle grandi linee il consenso dei cittadini ». « Non ci si può quindi sorprendere se, nel momento in cui aumenta la conflittualità e si contrappongono differenti modelli comportamentali e differenti schemi di valutazione, il diritto perda il suo valore e la sua efficacia di punto di riferimento e si possa giungere, con alcuni studiosi francesi (WEINBERGER, JAKULOVIC, ROBERT, "Il declino del diritto... come strumento di controllo sociale", in *La questione criminale*, 1976, I, 73), a dire che esso appare in declino quale strumento di controllo sociale ». Ciò sembra in contrasto con la tendenza prevalente nel nostro paese di invocare maggiori interventi del giudice penale e di attribuire al giudice maggiori poteri anche in materia penale e di natura discrezionale per ciò che attiene la commisurazione della pena e l'applicazione dei benefici al momento della decisione.

Per quanto riguarda i minori in particolare, poi, l'intervento penale risulta a volte per essi incomprensibile allorché il fatto considerato dalla legge come reato non è da loro compiuto con la consapevolezza di compiere un illecito e di attentare al bene che la legge penale è rivolta a proteggere. Infatti a volte può accadere che un minore compia un illecito per punire i suoi genitori che non si curano di lui o per richiamare su di lui la loro attenzione o lo compia perché sollecitato in modo irresistibile.

bile per lui da certi richiami dei mass-media (ad es. certi furti di veicoli compiuti semplicemente per correre poi sul veicolo asportato ma senza l'intenzione di tenerlo in via definitiva).

A nostro avviso ci si dovrebbe porre il problema per tutti, ma soprattutto per i minori, di avviare un processo inverso, partendo dalla considerazione che l'intervento penale è per sua natura molto costoso e spesso inutile per la collettività e causa di gravi sofferenze per il singolo. Bisognerebbe ricorrervi il meno possibile e solo nei casi in cui il danno sociale sia molto grave e altri interventi risultino inutili. Si dovrebbe invece individuare una serie di comportamenti per i quali sia possibile giungere alla decriminalizzazione, come è avvenuto giustamente e di recente nel nostro paese per la detenzione di stupefacenti per uso personale. Inoltre bisognerebbe battere la via della ricerca di sanzioni alternative alla detenzione.

Tra l'altro non va sottaciuto che le sanzioni da eseguirsi in libertà hanno pure il vantaggio di coinvolgere in qualche modo la collettività che è rimasta sempre purtroppo estranea ai problemi della giustizia penale.

L'accento ora ora posto sulle funzioni della collettività, in particolare quella locale, ci induce ad affermare che, soprattutto per i minori, sarebbe necessario operare un'inversione di tendenza profonda che privilegi concretamente il momento della prevenzione e che dia per scontata la considerazione che molto spesso davanti al giudice minorile compaiono ragazzi autori di fatti puramente occasionali e che gli episodi in cui essi sono coinvolti pongono in evidenza un bisogno del ragazzo di natura assistenziale ed educativa rispetto al quale l'intervento penale risulta del tutto incongruo.

Tale nuovo indirizzo appare tracciato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, n. 616, emanato dal Governo per l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 382 del 1975, con il quale, all'art. 23, sono stati trasferiti ai Comuni (o meglio ai loro consorzi o alle loro aggregazioni comprensoriali) una serie di funzioni amministrative gestite sino ad ora dal Ministero di grazia e giustizia, tra le quali quelle attinenti agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della sua competenza civile e amministrativa-rieducativa, con la sola esclusione cioè delle competenze di natura strettamente penitenziaria, cioè relative all'applicazione di

misure penali (custodia preventiva, esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza). Le funzioni suindicate sono state ricomprese in quelle attinenti la beneficenza (o meglio l'assistenza) pubblica di competenza dell'ente locale.

Con la norma suindicata per la prima volta gli enti locali sono stati chiamati ad impegnarsi sul fronte del disadattamento e della giustizia in genere (oltre agli interventi relativi ai minori l'art. 23 trasferisce infatti, come è noto, ai Comuni altri compiti attinenti alla giustizia).

Sin qui tale settore era considerato estraneo agli interessi delle comunità locali ed era stato affidato a strutture separate che lo avevano sempre gestito in maniera separata ed esclusiva. È stato giustamente rilevato che al fondo di tale scelta di separazione stava il timore di affrontare il problema della devianza in quanto si trattava di un nodo capace di far emergere le contraddizioni della società per cui il problema era sempre affrontato considerando il comportamento deviante come specifico e particolare di soggetti ritenuti « diversi » da penalizzare e da emarginare.

Tale impostazione aveva portato così ad una netta divisione tra il sistema dei servizi sociali e il sistema penale o in un senso più ampio il sistema dei servizi della giustizia, compresa quella minorile. Se anche una certa integrazione tra i due sistemi si era realizzata negli ultimi anni, soprattutto dopo l'emanazione della legge sull'adozione speciale, nel settore della competenza civile della magistratura minorile, in quanto i servizi locali avevano iniziato a collaborare con i Tribunali per i minorenni, la separazione era rimasta netta per il settore della competenza amministrativa, quella cioè attinente direttamente alla devianza e al disadattamento giovanile.

Per il settore della devianza era sempre mancata una corretta conoscenza e informazione del fenomeno da parte della collettività aumentando la deresponsabilizzazione di questa in proposito. Nessun programma di sviluppo economico e sociale ha così mai recepito in sé i problemi della devianza e quelli connessi alla giustizia penale cercando di integrarli nella programmazione della politica sociale. I servizi della giustizia in tale settore hanno così avuto, come accennato, sempre un carattere particolare ed autarchico e sono stati prevalentemente rivolti a finalità custodialistiche, con preoccupazioni prevalenti di difesa sociale.

Eppure i cittadini che entrano nel circuito penale o nelle strutture previste per la devianza sono per larga parte anche utenti del sistema dei servizi sociali o lo sono stati in passato. Esiste tutta una ampia letteratura sulla « carriera » dei giovani emarginati che crescono nei quartieri di periferia o negli istituti di assistenza, incontrano gravi difficoltà nel loro inserimento scolastico e lavorativo e finiscono per entrare nel giro dei gruppi caratterizzati da comportamenti antisociali.

Vi è quindi una stretta connessione tra servizi sociali locali e servizi della giustizia nonché il sistema attinente la devianza o addirittura il settore penale. Si avverte pure che dove i servizi sociali sono più carenti viene ad assumere maggior rilievo il complesso delle strutture rieducative e penali approntate dallo Stato.

Inoltre lo sviluppo dell'area della devianza e l'assunzione di certe sue particolari caratteristiche è anche connesso allo sviluppo economico sociale di una certa area territoriale o meglio al suo mancato sviluppo per cui la programmazione territoriale sul piano economico e su quello sociale viene ad avere una diretta incidenza pure sull'allargamento o sul restringimento dell'area della devianza.

Ma la dimostrazione che tra i due sistemi suindicati esiste una continuità e, al limite, una identità di oggetto è data dal fatto che si è acquistato sempre più la consapevolezza che i problemi dei minori che si presentano di fronte alla magistratura minorile (dal momento del civile a quello dell'amministrativo o addirittura del penale) sono un tutt'uno con i problemi della gioventù in genere del nostro paese e della società nella quale i giovani sono chiamati a nascere e a vivere. Appaiono infatti evidenti i nessi causali esistenti tra condizione attuale dei bisogni dei minori e carenze della famiglia, da un lato, e molteplici situazioni sociali deficitarie, dall'altro, quale la mancanza o l'inadeguatezza di una politica del territorio, dell'abitazione, dei trasporti, dell'occupazione, della scuola, dell'educazione e della cultura a tutti i livelli, anche popolari, della sanità, della previdenza, dei servizi in genere e anche il distorto e disordinato sviluppo generale del paese con la mancata soddisfazione di tanti bisogni pubblici e sociali.

Tutti questi fatti sono cause generatrici di fenomeni di ribellione e di rifiuto o di disimpegno e di disperazione così diffusi nel mondo giovanile.

In tutti questi settori appare evidente come sia necessario operare attraverso diverse scelte politiche riformatrici a livello nazionale e locale, capaci di incidere sulle cause che creano i bisogni e i problemi sopra accennati.

In tutti questi settori sembra decisivo l'apporto delle regioni e degli enti locali in genere la cui azione si inquadra nell'ambito della politica regionale.

Le regioni infatti hanno attribuita una competenza spesso piena anche di natura legislativa in molti dei settori suindicati in forza dell'art. 117 Costituz.. Soprattutto va rilevato che dal sistema costituzionale emerge che la regione è l'ente che si occupa della politica dei servizi sociali sul territorio sul quale esercita i suoi poteri. Pertanto la regione viene ad essere centro dei servizi sociali che interessano la collettività regionale e che devono rispondere ai bisogni di tutti i componenti tale collettività: tra questi sembra sia necessario prendere in considerazione innanzitutto i giovani. Essi infatti, se i loro interessi e le loro esigenze vengono intese in una prospettiva globale, hanno bisogno di servizi unitari e non settoriali, che investano tutti i minori e non li ripartiscano secondo categorie legali di appartenenza (es. illegittimi, orfani, handicappati, ecc.), servizi che siano il meno possibile tecnici e il più possibile « politici » nel senso che non assumano caratteri emarginanti e siano capaci di sollecitare la partecipazione dell'ambiente, che siano polivalenti, cioè atti ad affrontare in modo globale e a tutti i livelli i bisogni del singolo, della famiglia e della comunità, che partano sempre dall'accertamento della reale condizione e dei concreti bisogni dei minori.

In questo quadro avverrà il superamento del vecchio e tradizionale modo di intendere l'azione assistenziale in genere e per i minori in particolare, che assumeva caratteri clientelari e settoriali e forme emarginanti, privilegiando la istituzionalizzazione degli assistiti e si attuerà quel modo diverso di intendere l'assistenza quale viene configurato dall'art. 22 D.P.R. 616 e dai progetti in discussione al Parlamento sulla riforma dell'assistenza.

Un'azione socio-assistenziale siffatta non potrà che impostarsi in maniera unitaria e con riferimento ad ambiti territoriali nel cui seno possono trovare unificazione tutti gli interventi ed i servizi in quanto nell'ambito territoriale potranno essere identificati i reali bisogni ed essere apprestati i rimedi più diversi e

più idonei chiamando a collaborare le energie e le disponibilità di tutti e privilegiando il momento preventivo e promozionale. Per questo l'art. 25 D.P.R. suindicato attribuisce i compiti attinenti a tale azione socio-assistenziale ai Comuni singoli o associati nei consorzi e nei comprensori. Saranno quindi i Comuni che dovranno procedere alla creazione, alla unificazione e al coordinamento dei diversi interventi e servizi per tutti i cittadini e per i minori in particolare nell'ambito di quella unità locale dei servizi che si dovrebbe costituire a livello di quartiere nelle città maggiori, di Comune e sue adiacenze per le città medie e di comprensorio per i centri minori, prevedendo anche sue articolazioni in ambiti più limitati territorialmente (distretti, comunità minori, ecc.). Nelle unità locali potranno trovare collocazione una serie di servizi socio-assistenziali per i minori, alcuni specifici per loro (parchi gioco, comunità giovanili, gruppi appartamento, focolari, ecc.) ed altri per tutti, ma in cui possono essere affrontati problemi giovanili (consultori familiari, centri di vita associata, ecc.) servizi che dovrebbero collegarsi con i servizi sanitari, scolastici, culturali, sportivi del territorio. I servizi suindicati potranno e spesso dovranno utilizzare iniziative spontanee che si muovono nella logica e secondo gli indirizzi che ispirano l'attività del servizio stesso (dalle famiglie disponibili per gli affidamenti, a gruppi di giovani e movimenti di base esistenti nei quartieri, a piccole strutture di sostegno e di appoggio di natura privata, ecc.). Queste iniziative spontanee, da un lato, rispondono alle esigenze partecipative emergenti dalla società civile e, dall'altro, vengono a tenere conto del fatto che la soddisfazione di certi bisogni non può essere data semplicemente da servizi, che possono presentarsi ancora con un volto anonimo ed estraneo, ma richiede la collaborazione di tutta la comunità in un atteggiamento di solidarietà e di presa in carico effettivo dei problemi di ciascuno.

Resterà alla regione il compito di realizzare un assetto territoriale interno che costituisce non una semplice razionalizzazione organizzativa, ma un modo per riequilibrare risorse e servizi in relazione ai bisogni delle popolazioni e alle energie e capacità partecipative di queste: su questo piano sarà determinante l'attività legislativa e programmatica propria della regione.

La regione poi probabilmente dovrà provvedere a realizzare o perlomeno a promuovere e a sostenere servizi che devono

superare per le loro caratteristiche e finalità l'ambito del Comune o del comprensorio, soprattutto là dove non esistono Comuni o centri urbani di grande rilievo, come in alcune regioni del nostro paese, almeno in attesa che venga riconsiderato il nostro tessuto territoriale (eventuale soppressione delle Province, costituzione di un nuovo ente intermedio, riagggregazione di nuovi Comuni, creazione di un Comune diverso per territorio e funzioni, ecc.). Dovrà infine provvedere, anche in forza della sua competenza in materia di istruzione professionale alla formazione del personale più vario occorrente per le diverse iniziative e per i diversi servizi (infermieri, terapisti, animatori sociali, assistenti sociali, educatori, ecc.).

Volendo a questo punto cercare di indicare specificamente le iniziative da attuare nell'ambito di ogni comprensorio dalle comunità locali ai fini di una opera di prevenzione e di recupero dei minori che hanno dato dei segni di irregolarità della condotta o del carattere occorre dire che bisognerebbe superare quelle tradizionali del ricovero nella casa di rieducazione e anche dell'affidamento al servizio sociale. Per il primo vanno ricordati gli inconvenienti gravi della istituzionalizzazione, cui sopra si è fatto cenno, e per il secondo il fatto che è spesso vissuto dai minori come una forma di vigilanza repressiva anche perché sin qui era emanazione dell'organizzazione giudiziaria.

Le vie da seguire per un recupero dei minori già avviati verso il disadattamento sembrano essere diverse. Innanzitutto andrebbe battuta la via degli affidamenti familiari intesi non come una nuova istituzione o una sistemazione completa del minore in una casa famiglia ma come inserimento in un nucleo familiare appartenente ad una comunità locale disposto ad accogliere il minore disadattato, magari con la collaborazione di altre famiglie. Inoltre bisognerebbe pensare alla creazione di comunità-alloggio, di gruppi appartamento idonei a fornire al minore una collocazione, un punto di riferimento, un luogo al quale egli possa appoggiarsi per frequentare un corso scolastico o professionale o per avviarsi a un lavoro.

Il minore potrà risiedervi a tempo pieno o parziale, la comunità, il gruppo dovrà avere evidentemente un numero limitato di ospiti e trovare il suo inserimento nell'ambito di un quartiere che la sostenga; esso potrà essere l'occasione per il ragazzo di vivere in un piccolo nucleo di coetanei liberamente accettato, mentre l'adulto, l'educatore sarà presente in funzione di colui

che aiuta ed osserva l'andamento del gruppo intervenendo solo nel caso che sia necessario invertire certe tendenze del gruppo stesso.

Questi centri giovanili potrebbero sorgere ad iniziativa di enti locali o di associazioni che non abbiano nulla a che fare con le strutture della organizzazione giudiziaria, come del resto indica il D.P.R. 616 citato.

Occorrerebbe infine pensare a forme nuove di libertà assistita intesa cioè come un aiuto che la società offre al minore, dando vita a gruppi di educatori di quartiere, i quali, anche avvalendosi dell'aiuto di altri giovani, sapessero stabilire dei rapporti leali e validi con i minori devianti e contribuire così alla loro ripresa. Anche questi educatori, assistenti ed animatori sociali dovranno essere espressione della organizzazione e della comunità locale.

Indubbiamente, una volta adottate iniziative quali quelle sopra indicate, vi potrà essere sempre un numero limitato di minori per i quali apparirà necessario un allontanamento dal loro ambiente soprattutto per sottrarli alle pressioni pericolose alle quali sono sottoposti ad opera delle loro stesse famiglie, di adulti o di altri giovani, magari rivolte a strumentalizzarli per imprese delinquenziali.

Per costoro saranno necessarie strutture di appoggio dove sia attuato un maggiore controllo: tali strutture dovranno essere realizzate a livello regionale, provinciale, intercomprensoriale sia per rispondere all'esigenza di allontanare il minore dal suo ambiente e sia perché l'ambito comprensoriale potrebbe essere insufficiente per organizzare una struttura del tipo sopra descritto.

Quando l'azione rivolta al recupero dei minori devianti avrà imboccato nuove strade e il problema della devianza sarà preso in carico dalla comunità, forse potrà più facilmente affrontarsi il problema della elevazione del limite di imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni, che oggi trova tanti ostacoli alla sua soluzione proprio per la mancanza di alternative, per cui viene ritenuto opportuno ancora operare nei confronti dei minori cosiddetti delinquenti con il sistema della pena, intesa nel senso tradizionale.

Comunque fino a quando rimarrà ferma la imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni possono già essere prese alcune iniziative rivolte a tentare almeno di realizzare un migliore recupero e una maggiore protezione della personalità dei minori che, avendo commesso un reato, saranno sottoposti all'intervento

L'espansione del numero dei computers, oltre che dei settori di impiego, è stata enorme almeno negli Stati Uniti: si è passati dai 45.000 computers circa dell'anno 1967 a 150.000 circa della fine dell'anno 1976, con una previsione di circa 500.000 per gli anni '80 (3).

Stime approssimative per l'Europa occidentale parlano di circa un centinaio di migliaia di computers attualmente in funzione e le installazioni sono in continuo aumento. Esso è ormai alla base dell'industria moderna così come dell'apparato militare e burocratico onde giustamente è stato definito: « *the workhorse of modern society* ».

In continuo aumento è anche il numero del personale impiegato nel settore dei computers. Nel 1975 lo Stanford Institute ha accertato che negli Stati Uniti circa 2.230.000 persone lavoravano direttamente con i computers, il che rappresentava il 3% della forza lavorativa totale statunitense (circa 81.000.000 di persone) (4).

La tecnologia del computer si è sviluppata in modo tale da superare la comprensione dell'uomo medio. Basti pensare che il computer IBM-370 ha una capacità di memorizzazione settemila volte superiore a quella dell'UNIVAC 1, il primo computer commerciale (5), una velocità molto maggiore ed una enorme capacità di « storage » dei dati.

L'avvento dell'era del computer è stato seguito da una aumentata automazione della contabilità e della registrazione di operazioni finanziarie e commerciali. Il trattamento elettronico dei dati è essenzialmente usato dalle imprese per le grandi operazioni di « routine » riguardanti in particolare i bilanci, il pagamento di fatture, gli inventari, ecc...

In definitiva si può affermare che, almeno negli Stati Uniti, il sistema economico dipende quasi totalmente dall'EDP (Electronic Data Processing): invero più dell'80% degli affari dipendono, in un modo o nell'altro, dai computers.

(3) PARKER, *Crime By Computer*, New York 1976, p. 295. Secondo BEQUAI all'ottobre del 1978 erano in funzione negli Stati Uniti circa 190.000 computers dei quali 10.000 circa appartenenti al Governo Federale, 80.000 all'industria privata e 100.000 minicomputers (« *Organized Crime in the Computer Arena* », in *The Police Chief*, 1978, p. 24).

(4) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 295.

(5) BEQUAI, *White-Collar Crime*, Lexington, Massachusetts, 1978, p. 107.

La paralisi di 100 « *Key-computer* » potrebbe facilmente, secondo alcuni esperti, distruggere l'economia di molti Stati dell'Unione (6).

2. — Bisogna ora tenere presente che ci avviamo in un futuro molto prossimo a quella che è stata definita la « *Cashless-Society* », cioè ad una società senza contanti, basata su un sistema computerizzato di pagamenti e transazioni denominato « *Electronic Funds Transfer System* », (EFTS: Sistema Elettronico per il Trasferimento di Fondi).

Il sistema può implicare il trasferimento di fondi dal conto dell'acquirente a quello del venditore, da quello del datore di lavoro a quello dell'impiegato ovvero operazioni finanziarie tra due o più Istituti bancari, siano essi nazionali od esteri. Il Congresso degli Stati Uniti ha nominato nel 1974 una Commissione per lo studio del EFTS la quale ha iniziato i suoi lavori nel 1976.

Tuttavia già esistono negli USA sistemi parziali di EFTS. Il primo, inaugurato nel 1970, è denominato *Automated Clearing Houses* (ACHs; stanze di compensazione automatizzate) ed è in funzione in molte aree della *West Coast*. I dati necessari sono registrati su bande magnetiche ed il computer è adoperato per trasferire le informazioni e i dati necessari al pagamento nell'ambito degli Enti partecipanti al sistema (società, istituti bancari, ecc.).

L'ACHs è adoperato per il pagamento di stipendi, di dividendi, accreditamenti vari, ecc. in sostituzione degli chèques (7).

Per quanto riguarda in particolare il pagamento degli stipendi, il sistema funziona approssimativamente nel modo seguente. Lo stipendio di un impiegato viene codificato su bande magnetiche o schede perforate consegnate ad una locale Federal Reserve o ad una sua succursale. In seguito la banca del datore di lavoro effettua il pagamento a quella dell'impiegato per mezzo di una cessione interbancaria con la Federal Bank.

Tutte le informazioni riguardanti il trasferimento dei fondi sono registrate su bande magnetiche o su schede perforate (8).

Un altro sistema già in funzione in diversi Stati dell'Unione è quello denominato *Point-of-Sale System*: (POSS: Sistema dei

(6) BEQUAI, *Computer Crime: a growing and serious problem*, in *Police Law Quarterly*, 1976, 6/1, p. 24.

(7) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 187.

(8) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 164-165.

Punti di Vendita). Il sistema raggruppa una o più banche, uno o più negozi ed i clienti delle banche medesime. Un terminale è installato presso ciascuno dei negozi collegati ed i clienti, al momento degli acquisti, consegnano all'impiegato addetto i loro tesserini di identificazione. Questi ultimi vengono inseriti nel terminale collegato al computer della Banca ed il sistema accredita la somma dal conto dell'acquirente a quello del venditore (9).

In prosieguo di esposizione sarà fatto cenno del rapporto tra EFTS e sviluppo della nuova forma di *white-collar crimes*.

3. — Lo sviluppo di siffatta tecnologia è stato accompagnato dal sorgere di una nuova forma di criminalità *white-collar* denominata *computer-crime* e di cui sarà data in seguito la definizione ed illustrata la tipologia.

Il *computer-crime* è uno dei tipi di delitti che rientra nel campo di indagine della speciale branca della criminologia detta economica. Esso è infatti anche un crimine economico, inteso il termine in tema ampio, in quanto trattasi di un atto illecito il quale colpisce in modo primario gli interessi individuali, abusando degli strumenti della vita economica e conseguentemente danneggiando anche gli interessi economici della collettività (10).

Dal punto di vista teorico, il *computer-crime* rientra, almeno nelle sue forme più frequenti, negli *occupational-crimes* in quanto commesso in prevalenza da impiegati contro datori di lavoro (11), o anche negli *special opportunity crimes*, in quanto per la sua commissione l'autore si avvale, appunto, di una speciale opportunità creata o altamente intensificata dalle attuali molto complesse funzioni ed organizzazione dei sistemi tecnologici ed economici (12) (13).

(9) BEQUAI, *Computer Crime*, Lexington, Massachusetts, 1978, p. 187. Vedi anche *op. cit.* alla nota 5), p. 165.

(10) TIEDEMANN, *The international situation of research and legal reform work in the field of economic and business crime*, in *Ann. Intern. Criminologie*, 1978, Vol. 17, p. 61.

Sulla criminalità economica in genere, vedi l'esauriente studio di DI GENNARO-VETERE, *La criminalità economica*, in *Quad. Crimin. Clinica*, 1977, pag. 503.

(11) CLINARD-QUENNEY, *Criminal Behavior System: A Typology*, citato nello studio di DI GENNARO-VETERE di cui alla nota 10).

(12) HOROSZSKY, *White Collar Crime: Special Opportunity Crime*, cit. nello studio di DI GENNARO-VETERE.

(13) Dall'indagine eseguita da PARKER è risultato che gli autori di 293 casi di «*computer-abuse*», accertati sino a tutto il dicembre 1974, appartenevano in

Sul piano criminologico, lo studio dei *computer-crimes* presenta i problemi classici delle indagini sui crimini *white-collar*, sia pure con qualche particolarità di rilievo.

Anzitutto vi è il problema del *dark number*. I casi accertati da PARKER negli Stati Uniti sino al 1975 ammontavano a 374, ma lo stesso Autore ha accertato che *computer-crimes* erano stati commessi in numerosi altri Stati e cioè, in Belgio, Brasile, Canada, Corea, Danimarca, Francia, Germania Occidentale, Giappone, Jugoslavia, Olanda, Norvegia, Regno Unito, Sud Africa e Svezia (14).

Secondo WALLACE S. BRUSCHWEILER, direttore della divisione internazionale della *Data Security Holding*, una Società specializzata nell'accertare e prevenire questo tipo di crimini, dal 1958 alla fine del 1978 la società ha verificato in tutto il mondo occidentale 636 casi di truffe e reati commessi per mezzo del computer (15).

Anche in Italia si è giunti alla realizzazione dei *computer-crimes*. In una Banca di Milano, infatti, si è scoperto recentemente che alcuni impiegati addetti al servizio elaborazione dati avevano dirottato sui propri conti cifre considerevoli stornandole da quelli dei principali clienti della Banca stessa (15 bis).

Si ha ragione di credere, però, che i casi non accertati o non denunciati rappresentino una percentuale altissima. Stime prudenziali valutano all'85% la percentuale di tali casi, mentre altre stime parlano di un rapporto di uno a cento (16). I settori più colpiti, secondo i risultati delle indagini di PARKER, erano stati, all'ottobre 1973, i seguenti: Banche, n. 70 casi pari al 19% del totale; Istruzione, 68 casi pari al 18%; Enti governativi, n. 61 casi pari al 16%; Industrie manifatturiere, n. 46 casi pari al 12%; Assicurazioni, n. 18 casi pari all'8%; Compu-

prevalenza al settore dell'EDP (n. 125 casi) oppure a quello dirigenziale o amministrativo delle varie Società interessate (n. 31 casi).

Su un totale di 482 persone coinvolte nei casi sopraindicati di «*computer-abuse*», ben 269 appartenevano al settore dell'EDP mentre 33 appartenevano al settore dirigenziale o amministrativo. (*op. cit.* alla nota 3), p. 53).

(14) *Op. cit.* alla nota 3), p. 37.

(15) MODULO, *È meglio il computer che il grimaldello*, in L'Espresso, gennaio 1979.

(15 bis) MODULO, *op. cit.* alla nota 15).

(16) La prima stima è indicata da PARKER, *op. cit.* alla nota 3), pag. 27. La seconda è incidentalmente riportata in *The Cost of Crimes Against Business*, U. S. Department of Commerce, Washington, January 1976, p. VI.

ter-Services, n. 14 casi pari al 6%; Trasporti, n. 9 pari al 2% (17).

Il numero dei *computer-crimes* accertati può sembrare trascurabile rispetto a quello dei crimini tradizionali ma occorre considerare che le perdite dovute ai crimini in oggetto sono altissime ove rapportate a quelle derivanti dalle frodi e dalle appropriazioni indebite tradizionali. È stato infatti stimato che la perdita media risultante dalle appropriazioni indebite commesse *by computer* è 10 volte più alta della perdita media di 100.000 dollari derivante dalle appropriazioni indebite tradizionali (18). Recenti ricerche eseguite dallo Stanford Research Institute hanno, in particolare, accertato che in 64 casi di *white collar crimes* compiuti nel 1970 e non collegati all'uso del computer la perdita media era stata di 100.000 dollari, mentre nello stesso periodo, in 12 casi di *computer-crimes*, la perdita media era stata di 1.000.000 di dollari (19).

Secondo alcuni esperti la perdita totale annua dovuta ai crimini in questione ammonta a 100.000.000 di dollari, mentre secondo altri essa va da 200.000.000 a 300.000.000 di dollari (20).

In qualche caso la perdita accertata è stata di 5.000.000 di dollari mentre in un caso, quello della Equity Funding Corporation of America, di cui tratteremo più diffusamente in seguito, la perdita totale ha raggiunto l'astronomica cifra di 2.000.000.000 di dollari.

4. — La definizione di *computer-crime* è controversa tra gli Autori che si sono occupati dell'argomento.

Secondo TIEDEMANN, il quale però preferisce parlare di delitto nel campo dell'informatica, tale delitto riguarda in generale qualsiasi azione illegale nella quale il computer è lo strumento o l'oggetto del delitto: in altri termini deve trattarsi di un delitto il cui mezzo o il cui scopo siano quelli di influire sul funzionamento di un computer. Tuttavia l'Autore in questione ritiene che la definizione di « delitto d'informatica » richieda una definizione più precisa ed afferma che esso si con-

(17) PARKER *op. cit.* alla nota 3), p. 38. Vedi sullo argomento, COMPTROLLER GENERAL OF THE UNITED STATES, *Computer-related Crimes in Federal Programs. Report to the Congress*, Washington '76.

(18) *The Cost of Crimes Against Business*, cit. alla nota 16).

(19) PARKER, NYCUM, OÜRA, *Computer Abuse*, S. R. I., novembre 1973.

(20) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), pag. 29.

creta in « qualsiasi delitto contro i beni collegato al trattamento automatico dei dati » (21).

PARKER, a sua volta, preferisce parlare di *computer abuse* piuttosto che di *computer-crime*, intendendo con esso qualsiasi atto criminoso associato con la tecnologia del computer nel quale una vittima ha subito una perdita ed un autore ha intenzionalmente ricavato un guadagno (22).

Secondo altri Autori, per distinguere un *computer-crime* da un crimine tradizionale occorre scendere sul terreno pratico: esaminare, cioè, se il crimine commesso avrebbe potuto, oppure no, essere portato a termine con la stessa intensità e la stessa estensione anche qualora il computer non vi fosse stato coinvolto (23).

Premesso ora che lo sviluppo della tecnologia e l'emergere in questo campo di sempre nuove forme di specifica criminalità rendono molto difficile la formulazione di definizioni esatte, ritengo che si possa fondatamente parlare di una categoria generale di *computer-crimes*, nella quale rientra qualsiasi comportamento criminoso in cui il computer è stato coinvolto o come mezzo materiale o come oggetto dell'azione criminosa ovvero come mezzo simbolico.

In quest'ultimo caso l'autore si avvale per la commissione del crimine sostanzialmente della convinzione erronea della vittima circa la infallibilità dei dati del computer; ciò per procurarsi vantaggi psicologici o per ingannarla.

Nell'ambito della categoria generale possono poi effettuarsi delle suddivisioni, tenendo presente non più il ruolo giocato dal computer nella produzione dell'evento, bensì lo scopo dell'azione criminosa.

Possono in tal modo distinguersi:

1. crimini correlati all'uso del computer ed aventi per scopo la realizzazione di un profitto per l'autore e/o la produzione di un danno, inteso il termine in senso ampio, per la vittima;

(21) TIEDEMANN, *Phénoménologie des infractions économiques*, in *Aspects criminologiques de la délinquance d'affaires*, Strasbourg, 1978, p. 231, ss.

(22) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 12.

(23) LEIBHOLZ-WILSON, *Users' Guide to Computer Crime*, Radnor, Pennsylvania, 1974, p. 14.

Sull'argomento vedi anche, LAMPE, *Die strafrechtliche Behandlung, der sog. Computer Criminalität*; Goldammer's Arch. Strafr., 1975, 1.

2. crimini diretti contro il computer come entità fisica, aventi cioè per scopo la distruzione o il danneggiamento in tutto o in parte del sistema e/o dei suoi prodotti (dati e programmi);

3. crimini correlati all'uso del computer e diretti a procurare (o concretantisi nella minaccia di procurare) danni fisici ad individui o gruppi.

Nell'ambito della sottocategoria di cui al n. 1 rientrano:

a) l'appropriazione dei dati, dei programmi e delle informazioni del computer; b) il furto di servizi; c) l'appropriazione di beni materiali; d) i c.d. crimini finanziari.

Nella sottocategoria di cui al n. 2 rientrano, invece:

a) il sabotaggio industriale; b) il sabotaggio politico; c) il vandalismo.

Infine nella sottocategoria di cui al n. 3 rientrano:

a) l'assassinio o la minaccia di esso; b) la strage o la sua minaccia (23 bis).

Occorre ora procedere all'esame delle singole fattispecie.

Per quanto riguarda i casi di cui sub a) è da dire che i dati, le informazioni ed i programmi, oltre che sottratti, possono essere anche manipolati ai fini della commissione del delitto. Il furto consiste nella sottrazione o nella riproduzione di un programma importante dal punto di vista economico o aziendale o, comunque, di informazioni e dati importanti (ad es. inventari di merci, ecc.).

In Olanda, ad esempio, un programmatore della Imperial Chemical Industries (ICI), una delle più grandi industrie europee, approfittando di un *week-end*, ha sottratto alcune centinaia di bobine contenenti programmi del computer della società, cagionando un danno di oltre 100.000 dollari.

In Svezia due impiegati hanno venduto dati bancari riservati della loro ditta ai concorrenti della stessa, così come un impiegato di New York City ha venduto una lista di clienti importanti della sua ditta ad una ditta concorrente (24).

(23 bis) Sulle varie forme di «*computer crime*» vedi anche BEQUAI, *Organized Crime in the Computer Arena*, *Cit.* alla nota 3), p. 24, ss.: idem, *op. cit.* alle note 6) e 9), p. 106; PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 17; TIEDEMANN, *La criminalité socio-économique, ecc.*, in *Rev. sciences crim.* 1974, p. 749; idem, *op. cit.* alla nota 21); SIEBER, *Computerkriminalität und Strafrecht*, Köln, 1974.

(24) BEQUAI, *op. cit.* per prima alla nota 23 bis).

Tre operatori del computer dell'Enciclopedia Britannica si sono appropriati di una lista contenente circa 3.000.000 di nominativi di clienti importanti e l'hanno venduta alle società concorrenti, realizzando una grossa somma (25). Esiste già, in effetti, un vasto mercato nero — nazionale ed internazionale — di dati importanti derivati dal computer e delinquenti specializzati giocano un ruolo importantissimo nello sviluppo di siffatto mercato. Gli acquirenti di programmi possono appartenere sia a delle società rivali che a Paesi stranieri (26).

In ordine ai programmi occorre tenere presente che essi richiedono spesso anni per la loro redazione e messa a punto da parte degli analisti e dei programmatori e frequentemente sono molto costosi. Qualche programma può costare anche milioni di dollari (27).

Una forma particolare di furto è il c.d. spionaggio economico. Lo spionaggio economico nel settore in esame concerne l'acquisizione illegale preordinata di informazioni concernenti le ricerche, i progetti di costruzione, le liste dei clienti, l'organizzazione di vendita, ecc. di una società che opera con lo EDP. Esso è facilitato dal fatto che i dati relativi sono contenuti in uno spazio ridottissimo e possono essere immediatamente trasferiti su altri supporti, specie su bande magnetiche.

Il tipo di crimine in questione è praticato largamente anche da agenti di Paesi del blocco orientale.

A Berlino Est, ad esempio, sin dal 1966 era stato messo a punto un piano a lungo termine che comprendeva un addestramento di base in tema di informatica di agenti del Servizio Segreto ed il perfezionamento degli stessi nella Germania Federale. Una serie di spettacolari processi per spionaggio economico in effetti è stata celebrata in quest'ultimo Paese. In particolare, alla fine del 1974, un procedimento penale è stato aperto contro 12 persone che avevano fornito copie di istruzioni di funzionamento, di sistemi e programmi, nonché bande e dischi magnetici ad una organizzazione di Servizi Segreti dell'Est, operante sotto apposita copertura (28).

(25) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(26) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 24).

(27) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 154. Vedi anche BORRUSO *op. cit.* alla nota 2, vol. I, pag. 32.

(28) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21, p. 235.

L'ipotesi di cui alla lettera *b*) riguarda l'uso del tempo di lavoro del computer a spese della società. Al riguardo è da tenere presente che i computers sono stati spesso usati da impiegati per condurre i loro personali affari e l'illecito è in continuo aumento. A Filadelfia, per esempio, negli anni precedenti il 1977, dei programmatori della « Sperry-Univac » si sono serviti del computer della società per preparare sofisticati arrangiamenti musicali (29).

L'illecito ha, peraltro, invaso anche il settore pubblico. Si sono scoperti casi nei quali i politici locali usavano il computer municipale per spedire la propria posta a fini elettorali (30).

In genere, però, le Università ed i *Computer Service Centres* sono le vittime privilegiate degli illeciti in questione. Va posto in rilievo, al riguardo, che il furto di servizi può provocare danni considerevoli alla organizzazione interessata. L'utilizzazione di un sistema complesso di computers può costare, infatti, oltre 1.000.000 di lire all'ora e, se si tratta di un sistema dato in locazione — il costo del quale, cioè, è determinato dalla effettiva utilizzazione delle apparecchiature — il pregiudizio arrecato alla società locataria può essere molto pesante. Un illecito di questo tipo commesso in un grande Ufficio di ingegneria è costato alla società circa 2.800.000 dollari (31).

In merito al furto di beni (lett. *c*) è da tener presente che il criminale semplicemente manipolando il computer può realizzare considerevoli somme. Qualsiasi computer di una società può essere programmato per acquistare o spedire merci o altri beni. Nella Corea del Sud il computer dell'Armata Americana è stato usato per derubare l'esercito di costose attrezzature del valore di oltre 10.000.000 di dollari, mediante la cooperazione di elementi della malavita coreana e di quella americana (32).

Si aggiunga che le stesse componenti del EDP possono costituire un bene patrimoniale in sé e quindi essere sottratte.

A Miami, Florida, il Federal Grand Jury ha condannato due spie le quali avevano sottratto parti importanti di computers, esportandole poi nei loro Paesi.

Come abbiamo già detto, i computers rendono possibile ai criminali l'appropriazione di grandi quantità di merci o di altre

(29) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 24).

(30) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 106.

(31) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 236.

(32) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 23).

cose mediante semplici manipolazioni del sistema. Allorché il criminale, infatti, riesce ad avere accesso al computer di una società che effettua vendite commerciali, egli può fare grossi ordinativi di merce e dare istruzioni al computer medesimo per la consegna della stessa in determinati posti, senza destare eccessivi sospetti in quanto la prassi commerciale americana considera normale una perdita annua di inventario tra il 3 per cento e il 5 per cento.

Il caso riferito qui di seguito dimostra come le possibilità di cui sopra siano concrete, così come dimostra la scarsa efficienza o la trascuratezza in ordine all'apprestamento di elementari cautele da parte delle società proprietarie dei computers.

Agli inizi degli anni '70, rovistando nei contenitori di rifiuti della *Pacific Telephone Company* di Los Angeles, California, uno studente esperto di sistemi elettronici, Jerry Schneider, rinvenne una serie di documenti riguardanti l'organizzazione, il sistema di vendita ed il funzionamento del computer della Compagnia (un IBM-360) l'oggetto della quale era la vendita di materiale telefonico.

Le filiali della Compagnia ordinavano il materiale necessario presso la sede centrale utilizzando un sistema di chiamata per pulsanti denominato *Touch-Tone-Dial* collegato per telefono al computer centrale della PTC.

Il criminale riuscì ad apprendere il codice del computer telefonando sotto falso nome ad una delle filiali. Utilizzando un telefono *touch-tone*, Schneider, per sette mesi nel 1971, ordinò la consegna di varie partite di materiale telefonico per un valore complessivo di circa 1.000.000 di dollari.

Soltanto alla fine del 1971, a seguito della « soffiata » di un complice, e quindi per puro caso, la frode venne scoperta (33): il criminale venne condannato alla lieve pena di due mesi di reclusione più tre anni di « probation ».

Vi sono poi i crimini finanziari compiuti attraverso il computer. Gli illeciti riguardano la manipolazione dei dati relativi a libri paga, partite attive e passive, ecc. Il crimine può prendere varie forme. Di solito il criminale sottrae somme o documenti negoziabili. Tuttavia, attraverso la semplice manipolazione del computer di una società si possono anche creare capitali e gua-

(33) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21); PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 59, ss.

dagni fittizi. I membri del crimine organizzato potrebbero facilmente ingannare i creditori di società da loro controllate facendo apparire che la società è, contrariamente al vero, finanziariamente solida, e in tale modo preparare il terreno per una successiva massiccia frode fallimentare (34).

Il sabotaggio industriale consiste in un attentato all'EDP di una società, normalmente ordinato da parte di una società concorrente, allo scopo di danneggiare la stabilità economica della vittima. L'obiettivo, cioè, è quello di distruggere o bloccare le capacità operative della vittima, neutralizzando le sue capacità competitive nel campo delle forniture private e delle forniture pubbliche. Il sabotaggio industriale può essere anche praticato su disposizione di aspiranti acquirenti di una società i quali, provocando una crisi dell'organizzazione della medesima, possono poi acquistare la società stessa a basso prezzo (35). Le perdite per sabotaggi del genere sono nell'ordine di milioni di dollari annualmente.

L'attacco al computer per motivi politici (sabotaggio politico) è anche molto frequente e, per gli obiettivi presi di mira (Centri pubblici di dati ed informazioni, Centri di difesa militare, ecc.), appare estremamente pericoloso e dannoso. Negli Stati Uniti sono stati attaccati i computers di una delle più grandi basi aeree della Nazione così come un complesso sistema di computers, dato in locazione al Pentagono. Anche il computer di una Università che lavorava per compiti attinenti alla difesa nazionale è stato attaccato con esplosivi ed ha sofferto più di 2.000.000 di dollari di danni.

La *Daw Chemical Company*, un tempo obiettivo di azione di un gruppo di opposizione alla guerra nel Vietnam, ha subito l'invasione del suo *computer center*. I danni hanno raggiunto il milione di dollari.

Nell'agosto del 1970 dei gruppi anti-militaristi e terroristi hanno distrutto, a mezzo esplosivo, le informazioni raccolte in un periodo di circa 20 anni dal Centro di ricerche matematiche dell'Esercito presso l'Università del Wisconsin (36).

Nel 1968 un ignoto criminale ha colpito con un'arma da fuoco l'IBM 1.401 dello *State Unemployment Office* in Olimpia,

(34) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 23).

(35) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 21), p. 23.

(36) PARKER, NYCUM, OÜRA, *Computer Abuse*, Stanford Research Institute, 1973, p. 3; FARR, *The Electronic Criminal*, N.Y. 1975, p. 44.

Washington. Nel 1972 un computer *tax processing* della città di Johannesburg, Sud Africa, è stato ugualmente colpito con armi da fuoco.

In Australia, a Melbourn, dimostranti antimilitaristi hanno attaccato con armi nel 1973 il computer di una Compagnia manifatturiera, distruggendolo totalmente. In uno Stato dell'Est, nel 1974, un operatore di computer, infuriato nei confronti di quest'ultimo, lo ha attaccato durante la notte con un'arma da fuoco, danneggiandolo seriamente (37).

Nel Regno Unito dei terroristi hanno ripetutamente attaccato un computer della Polizia ed in Africa dei sabotatori, nell'attacco ad altro computer, hanno ucciso molti degli addetti al sistema (38).

Anche in Italia i gruppi terroristi hanno preso di mira i computers. Agli inizi del dicembre del 1978 le Brigate Rosse hanno attaccato ed incendiato il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, causando notevolissimi danni per la distruzione di importanti dati. Il giorno successivo, poi, è stato attaccato, fortunatamente senza conseguenze, il computer della Banca del Monte di Bologna e Ravenna.

Passando ora a parlare del vandalismo, è da dire che esso consiste in danneggiamento del computer, o di suoi prodotti, compiuti da impiegati scontenti o in sciopero. Gli impiegati sono ben conosciuti per una certa propensione a dar fuoco ai *computer centers*. Recentemente, in uno Stato dell'Unione, un impiegato ha sparato contro il computer della ditta con un'arma automatica. In un altro caso, un operatore dell'EDP ha distrutto i dati contabili relativi a crediti della ditta verso clienti, cagionando in tal modo qualche milione di dollari di danni per fatture non pagate (39). L'asportazione di tutte le etichette relative a 1.500 bobine di un computer da parte di un impiegato ha comportato ad una società grandi spese e l'impiego di moltissimo tempo per la reidentificazione dei dati (40).

Infine un impiegato di una Compagnia di Assicurazioni, per vendicarsi del suo licenziamento, ha cancellato tutte le bande

(37) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 285).

(38) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 23).

(39) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 23).

(40) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 106).

magnetiche del computer della Compagnia, cagionando circa 10.000.000 di dollari di danni (41).

Infine, il computer può essere usato dai criminali anche per arrecare danno a singoli individui in quanto persone fisiche o anche a collettività.

Come è noto, i computers sono adoperati in numero crescente in molti ospedali in sistemi di *Life-Support*, così come sono usati in numerosi laboratori e in grandi sale operatorie. Attraverso le manipolazioni dei relativi computers i criminali potrebbero cagionare la morte di una persona. Basterebbe all'uopo sabotare il computer di un complesso di rianimazione *Life-Support*.

Va poi tenuto presente che i missili nucleari ed altri mezzi bellici di distruzione sono controllati e diretti dai computers. Elementi criminali potrebbero agevolmente cambiare quei computers in mezzi di devastazione o di terribile ricatto nei confronti di città e Nazioni. Per dirla con BEQUAI, il computer potrebbe diventare il nuovo « Hit-man » del XX Secolo (42).

5. — In genere l'EDP è un sistema con quattro aree fondamentali di operazioni la cui conoscenza, sia pure sommaria, appare indispensabile per comprendere le modalità di commissione dei *computer-crimes*. Esse riguardano le fasi dell'« input », della programmazione, dell'« output » e della comunicazione dei dati.

La fase dell'« input » è la prima fase delle operazioni di un computer: in essa le informazioni sono tradotte in un linguaggio intellegibile per il computer medesimo. Le persone che vi hanno accesso possono facilmente manipolare il sistema inserendo semplicemente dati falsi. Esse possono anche alterare le informazioni ed eliminare documenti-chiave di entrata. La manipolazione dei dati « input » costituisce una delle forme più comuni di *computer-crime*.

I crimini finanziari, in particolare, normalmente hanno il loro inizio in questa fase (43).

Appare opportuno, per una più esatta comprensione del fenomeno, riportare qualche caso. Un impiegato di una grande

(41) MCKNIGHT, *Computer Crime*, N.Y. 1973, p. 121.

(42) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 23).

(43) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 108.

fabbrica statunitense fornì al computer della sua Compagnia dati falsi, creando dei fornitori fittizi. In seguito il computer ordinò il pagamento dei loro conti. In meno di due anni la Compagnia perse in questo modo più di 1.000.000 di dollari (44). Il Vice Presidente di una grande ditta manifatturiera americana inserì nel computer dati falsi creando fornitori e trasportatori fittizi ai quali vennero versati in complesso circa 1.000.000 di dollari. Con la complicità dei sopracitati individui, la somma venne incassata e ripartita tra questi ultimi e il dirigente (45).

Recentemente il *District Attorney* della Contea di Nassau (N.Y.) ha annunciato l'arresto dell'ex supervisore contabile della *Gouvernement Employers Insurance Company*. Egli aveva immesso falsi *vouchers* (ricevute di servizi) nel computer della Compagnia ed in conseguenza erano stati emessi una serie di chèques intestati ad una Compagnia fittizia che era sotto il controllo del criminale. L'illecito, come in quasi tutti i casi, venne scoperto fortuitamente (46).

In un'altro caso il cassiere di una grande banca di New York, con l'aiuto di un complice, istruì il computer della banca ad emettere assegni per il pagamento di dividendi a favore di ex azionisti che avevano venduto il loro pacchetto di azioni di una società, ma per i quali la banca era autorizzata ad agire come agente di trasferimento. Gli assegni furono poi incassati dai criminali i quali avevano anche istruito il computer a cancellare i *records* degli assegni dopo la loro emanazione (manipolazione combinata « input » ed « output »). Essi furono, come sempre, scoperti per caso a seguito di una « soffiata » (47).

Alla fine degli anni '60, la *Human Resources Administration* di New York lamentò la perdita di circa 2.000.000 di dollari avvenuta durante i primi mesi del 1968 in seguito al fraudolento pagamento di chèques all'*Youth Corp*, con emissione di circa 100 assegni erronei alla settimana (48).

Un altro caso è quello di due donne dichiarate colpevoli per un furto di oltre 400.000 dollari ai danni di un fondo sindacale. Una delle due donne era impiegata presso un Ente che gestiva i fondi delle pensioni di un sindacato e trasmetteva il denaro

(44) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), pag. 108.

(45) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(46) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(47) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(48) LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 23).

alla sua complice compilando semplicemente delle false richieste di benefici, inserite poi nel computer dell'Ente (48 bis).

Anche il settore dell'istruzione è coinvolto nei *computer-crimes*. Nell'agosto 1977 la polizia scoprì in una grande Università americana un piano che prevedeva pagamenti da parte di studenti che desideravano vedere aumentati i loro voti.

L'inchiesta fu promossa a seguito di una serie di lettere indirizzate al personale universitario, specificanti il piano ed i nomi delle persone implicate. Gli investigatori scoprirono che un funzionario dell'Università aveva incassato migliaia di dollari per cambiare le schede dei voti che dovevano essere immesse nel computer universitario (49). Il caso di Jerry Schneider, citato al paragrafo 4), è un altro esempio di manipolazione di dati « input » dimostrante che tali manipolazioni possono essere commesse anche da persone estranee all'organizzazione interessata.

Altri casi di *computer-crimes* hanno interessato la Repubblica Federale di Germania e la Svizzera.

Due impiegati di una società di Amburgo sono riusciti a trasferire più di 300.000 DM sui loro conti personali introducendo delle false fatture nel computer della società medesima. Nel sud della Repubblica Federale di Germania un impiegato dell'Amministrazione, incaricato della ripartizione degli assegni familiari, è stato condannato per truffa in tema d'informatica.

La scheda perforata relativa a tali assegni, che doveva essere trasmessa al computer per autorizzare il pagamento, avrebbe dovuto recare la firma di un altro impiegato, firma che il criminale falsificò riuscendo a trasferire notevoli somme su vari conti a lui intestati. Per nascondere l'illecita operazione, lo stesso impiegato aveva fatto in modo di omettere all'uscita di controllo del computer la prima cifra delle somme trasferite (manipolazione « input » ed « output » combinata). In un periodo di 10 mesi egli riuscì ad effettuare 29 di tali operazioni, appropriandosi complessivamente di più di 250.000 DM (50).

In un'impresa più piccola un operatore ha fatto calcolare al computer della ditta, per moltissimo tempo, il salario di im-

(48 bis) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 105.

(49) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 108.

(50) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 234.

piegati inesistenti ed ha fatto versare il loro stipendio sul conto di sua moglie (51).

In altri due casi, avvenuti sempre in Germania, degli impiegati hanno raddoppiato i loro stipendi manipolando le cifre nella memoria del computer. Manipolazioni del genere sono state all'origine dell'insolvenza della banca tedesca *Herstatt* con un danno di oltre 200.000.000 DM, e dello spettacolare fallimento dell'*Equity Funding Corporation of America* di cui si dirà più diffusamente in seguito (51 bis).

Anche la Svizzera ha conosciuto dei casi di manipolazione dei dati « input ». In uno di essi il criminale, che era l'operatore capo del dipartimento di informatica dell'Amministrazione fiscale cantonale, effettuò due diversi tipi di manipolazioni tra il 1965 ed il 1969. Egli cominciò con il distruggere le schede perforate di addebito intestate al suo nominativo ed a quello di un amico. Il computer non imprimeva la lettera di richiamo malgrado l'assenza di pagamenti e delle carte di verifica.

In seguito egli preparò per altre sei persone dei dati confermant i il pagamento di somme mai versate. Anche in questo caso il computer ometteva di imprimere le lettere di richiamo (52).

La successiva fase è quella della programmazione. Nel corso di essa vengono fornite al computer delle sequenze logiche di operazioni « step-by-step » per la soluzione dei problemi. Anche qui la casistica degli illeciti è abbondante. Ad esempio, il contabile di una grande ditta alterò il programma del computer in modo tale da aggiungere alcuni spiccioli al costo di molti articoli acquistati. In un arco di 5 anni egli in tal modo « aspirò » 1.000.000 di dollari. Per convertire le entrate sui libri contabili in personale profitto egli creò dei fornitori fittizi e fece emettere a loro favore degli chèques da lui stesso preordinati. Mediante un certo numero di prestanome egli incassò poi i fondi relativi (53).

Il programmatore di un'impresa *software houses* aggiunse al programma del computer di una banca un sotto-programma

(51) TIEDEMANN, « *La Criminalité socio-economique: aspects internationaux et de droit comparé* », in *Rev. science crim.*, 1974, p. 749.

(51 bis) SIEBER, in « *Aspects criminologiques de la délinquance d'affaires* », *op. cit.* alla nota 21), p. 19.

(52) ROHNER, *Computerkriminalität*, Zurich 1976, p. 110, citato da TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 50).

(53) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

supplementare il quale operava in modo che i suoi prelevamenti allo scoperto non venissero registrati dalla banca. Il crimine fu scoperto per caso in occasione di una « panne » del sistema che obbligò la banca ad effettuare i conti manualmente (54).

Nel 1971 la *New York Penn Central Railroad* scoprì che più di 200 carri ferroviari di sua proprietà, del valore di 60.000 dollari ciascuno, erano stati dirottati dai suoi depositi di Filadelfia ad un nascosto deposito ferroviario nell'area di Chicago nel quale erano poi stati riverniciati con diverso colore. Il Federal Grand Jury accertò che questo sistema era comune e che più di altri 200 carri erano spariti dai depositi della Compagnia. In realtà il computer della Compagnia stessa era stato manipolato ed istruito a dirottare i carri in altre località (55).

Una grande banca di New York è stata derubata ad opera di un programmatore mediante un metodo detto *breakage*. Il termine indica la frazione di un penny o di un dollaro che si è soliti non computare nel calcolo degli interessi. Il criminale fece affluire, tramite il programma del computer, l'ammontare di tali frazioni sul proprio conto realizzando un ingente profitto (56).

I programmi comunque, oltre ad essere manipolati, possono essere anche, come abbiamo già detto, sottratti e rivenduti e perfino diventare oggetto di estorsione.

In tema di sottrazione di programmi, il maggior *computer-crime*, a parte quello della *Equity Funding*, risale al 1964 allorché un programmatore del Texas sottrasse alla sua ditta programmi del valore di alcuni milioni di dollari, rivendendoli ad un cliente della sua stessa ditta (57).

Come si è già detto, i programmi possono anche essere sottratti a scopo di estorsione. Alcuni anni fa dei malviventi rapinarono la succursale di Los Angeles della *Bank of America* portando via, tra l'altro, anche varie bande magnetiche del computer. Quando ne scoprirono il valore, richiesero il pagamento di un riscatto (58). Nel 1977 un manager venticinquenne della filiale olandese della *Imperial Chemical Industries* (ICI) addetto al *Computer Centre*, sottrasse circa 1.000 libbre di dischi

(54) PARKER, NYCUM, OÜRA, *op. cit.* alla nota 19), p. 37; FARR, *op. cit.* alla nota 35), p. 44.

(55) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 1.

(56) LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 48), p. 12.

(57) LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 48), p. 29.

(58) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 103.

magnetici del computer, contenenti i futuri programmi della compagnia, e richiese poi un riscatto di 400.000 dollari (59).

La terza fase è quella dell'« output », durante la quale le informazioni provenienti dal CPU, e cioè dalla memoria del computer, sono tradotti in linguaggio intelligibile all'uomo. PHILIP MANUEL, un senatore inquirente americano che ha studiato per anni il problema della sicurezza dei computers, ha accertato che più del 90% dei computers del settore pubblico e di quello privato sono vulnerabili in questa fase ad eventuali illeciti (60). I crimini più frequenti nella fase in questione riguardano il furto delle informazioni privilegiate: più propriamente di *printouts*, di liste di spedizione, di elenchi di indirizzi postali, di inventari, di liste di clienti e di dati confidenziali di « marketing », di segreti industriali in genere, e di segreti militari. I dati sottratti, come già detto, vengono poi venduti al sempre più fiorente mercato nero ed acquistati da ditte concorrenti o anche da potenze straniere. I casi seguenti riguardano illeciti commessi in questa fase. Un operatore del computer di una ditta di media grandezza preparò un duplicato di un tesserino a tempo (*time-card*) relativo ad un impiegato del settore spedizione. Egli elaborò poi i dati attraverso la regolare partita di stipendio, istruendo però il computer ad omettere alcuni dettagli del secondo pagamento. In seguito l'operatore falsificò la firma dell'impiegato ed incassò l'assegno con una seconda girata, ripetendo l'operazione molte volte e scegliendo nominativi di impiegati di differenti settori, in tal modo minimizzando la possibilità che i singoli impiegati potessero notare delle irregolarità nell'estratto conto dei loro redditi annuali (61).

Nel 1971, nella Germania Occidentale si scoprì che un agente della Germania dell'Est era riuscito a copiare dati finanziari confidenziali e dati di produzione relativi a 3.000 società della Repubblica Federale riprodotti su bande magnetiche, fornendo poi le notizie al Governo del suo Paese (62). Gli esperti ritengono che il crimine organizzato ha già preso possesso di questa area.

L'ultima fase delle operazioni di un computer è quella della comunicazione dei dati, la quale implica l'uso di circuiti tele-

(59) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 55.

(60) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 108.

(61) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(62) LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 48), p. 37.

fonici per trasmettere le informazioni dal computer ai terminali e viceversa, oltre che da un computer all'altro.

L'intercettazione dei dati può assumere varie forme. Vi è anzitutto la possibilità, qualora il computer non identifichi l'entrata dal terminale, di collegare un terminale non autorizzato attraverso il quale il criminale può non soltanto prendere conoscenza dei dati ma anche eventualmente manipolarli. Il sistema è noto sotto il nome di *browsing* (63).

Un serio problema che l'F.B.I. ha dovuto spesso affrontare è quello relativo al cosiddetto *Phone freak* attuato attraverso lo uso di un terminale remoto. Esso si concreta in un'entrata abusiva nel sistema a scopo di sfida. Ad esempio, nel New Jersey si scoprì che, attraverso uno dei terminali donati ad una scuola da parte di una ditta produttrice di computers, gli studenti avevano eluso il codice di sicurezza del computer della ditta donatrice ed avevano istruito il computer medesimo a stampare la frase: « va a... Il fantasma » (64). La penetrazione elettronica nel sistema può essere attuata in diversi modi. Uno dei metodi più comuni è quello detto *Wiretap* e consiste nel collegare una « presa » direttamente alla linea telefonica usata per le comunicazioni: i messaggi intercettati sono poi registrati. Più sofisticati sono gli altri sistemi. Vi è anzitutto il *Piggyback entry* adoperato per intercettare i messaggi tra il computer ed un terminale e per alterarli mediante aggiunte o cancellazioni. Modificando i dati il delinquente riesce, di fatto, ad influenzare il processo decisionale dell'utente. Altro sistema sofisticato è quello detto *Electromagnetic pickup* mediante il quale si intercettano le radiazioni emesse da un computer, da un telefono o da una telescrivente, senza collegamenti diretti al sistema. Infine un modo più comodo di penetrazione è quello denominato *Between-the-lines-entry*. Esso viene attuato sfruttando la linea di un utente autorizzato. Il criminale entra nel sistema ogni volta che l'utente legale è inattivo, mantenendo però in funzione il canale di comunicazione (65).

6. — Il caso spettacolare di frode commesso da alcuni dirigenti ed operatori della Compagnia di assicurazione *Equity Funding Corporation of America* merita una trattazione più dif-

(63) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6).

(64) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 81.

(65) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 12.

fusa. I crimini commessi dai 21 imputati furono di varia natura ma tra essi spiccava il più grave «computer crime» mai commesso negli Stati Uniti. Il fatto è stato definito da FARR «*the most monumental money swindle of modern times*» ed è stato oggetto di studi e rapporti tra cui quello, voluminosissimo, del curatore del successivo fallimento della Compagnia (66). Si è trattato di un classico crimine finanziario commesso «*by computer*».

I criminali iniziarono, a partire dalla fine degli anni '60, a creare polizze di assicurazioni false fino a giungere ad un totale di 56.000 polizze false su un totale di 91.000 gestite dalla Compagnia. Tali polizze (false) venivano poi rivendute ad altre compagnie di assicurazione. I contratti erano fatti in modo che i premi non avrebbero dovuto essere pagati dai fittizi assicurati bensì da parte di un Fondo di investimenti di una filiale dell'EFCA. Gli acquirenti si accontentarono dei documenti forniti dal computer come prova dell'esistenza delle polizze acquistate, il che permise ai criminali di introdurre dati falsi nel computer utilizzando a questo fine dei dati provenienti da polizze estinte. Con l'aiuto di un apposito programma, i numeri delle vecchie polizze furono modificati ed i premi e le somme da pagare moltiplicate per 1,8 (67).

Le false polizze avevano un numero di codice convenzionale e cioè «*Department 99*» che consentiva al computer di escluderle allorché le polizze dovevano essere inviate agli assicurati. Al momento dei controlli da parte dei funzionari governativi, e cioè allorché questi chiedevano la documentazione in ordine alle polizze, il personale della Compagnia guadagnava tempo, dichiarando che i «dossier» non erano disponibili al momento. Subito dopo venivano creati «dossier» contenenti vari atti, e cioè certificati medici, contratti, ecc. Il giorno successivo la richiesta degli investigatori veniva così esaudita.

L'enorme e complessa frode venne alla luce allorché nel 1973 uno dei complici venne licenziato e spifferò tutto (68). La perdita raggiunse l'astronomica cifra di 2.000.000.000 di dollari

(66) LOEFFLER, «*Report of the trustee of Equity Funding Corporation*», 1974. Vedi anche in particolare SOBLE-DALLAS, *The Impossible dream. The Equity Funding Story: The fraud of the Century*, C. P. Putnam, 1975; GRIMES, *Equity-Funding: Fraud by Computer*, American Federationist 80, dicembre 1973, p. 7-9.

(67) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 239.

(68) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 107.

ma, nonostante l'enorme scandalo, i colpevoli beneficiarono di condanne miti. Il processo penale fu seguito da una serie di processi civili intentati da molti « *Equity Investor* » e dalla stessa società collegata, la *Equity Funding Life Insurance Company* contro l'IBM, produttrice del computer in dotazione alla EFCA. Gli attori richiesero un risarcimento di danni per complessivi 4.000.000.000 di dollari sostenendo la colpa dell'IBM la quale aveva omesso sia di informare i clienti della vulnerabilità del sistema sia di munire il sistema stesso delle opportune misure di sicurezza.

7. — Dati interessanti sui tratti psicologici degli « *electronic criminals* » si ricavano da elementi emersi nei processi celebrati negli Stati Uniti e nella Repubblica Federale di Germania. Dal punto di vista anamnastico, si tratta di persone che appartengono alla classe di età che va dai 24 ai 33 anni (69), e cioè di giovani, che appaiono istruiti, educati, di razza bianca, curati nella persona in genere, appartenenti nella quasi totalità al sesso maschile.

Per quanto riguarda la struttura della personalità dei « *computer criminals* », PARKER, dopo aver attentamente studiato ed intervistato un certo numero di essi, è giunto alla conclusione che il *computer criminal*, almeno nell'ambiente americano, è un individuo sveglio, impaziente, molto motivato, audace ed avventuroso, disposto ad accettare la « sfida tecnologica » ((70).

I criminali, almeno nei casi scoperti negli U.S.A. ed in Germania, tendono a cambiare spesso d'impiego nel corso della loro carriera (71). Per quanto riguarda poi il loro atteggiamento nei confronti del crimine, secondo PARKER, essi appaiono affetti dalla c.d. « *sindrome di Robin Hood* ». Il criminale tende a di-

(69) Rileva esattamente TIEDEMANN (*op. cit.* alla nota 21, p. 237) che questa classe di età è tipica della fine degli anni sessanta e dell'inizio degli anni settanta giacché in quel momento è iniziato il grande sviluppo dell'informatica.

Per necessità si dovette reclutare il personale dello EDP soprattutto tra i giovani specialisti, e cioè tra individui senza solidi legami con una precedente professione.

(70) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 45; vedi anche BEQUAL, *op. cit.* alla nota 9), p. 4. Sui caratteri della vita attiva dei delinquenti « *White Collar* », vedi anche lo studio dei GLUECK, citato in BOUZAT-PINATEL, *Traité du droit pénal et de criminologie*, Paris, 1970, vol. II, p. 395.

(71) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 237.

stinguere tra il far del male ad una persona, ciò che egli ritiene immorale, ed il fare del male ad una organizzazione, ciò che egli crede non sia immorale in certe situazioni (72).

Vi è poi un elemento, per così dire ambientale, che potrebbe — ad avviso di PARKER — convalidare la teoria di SUTHERLAND delle « associazioni differenziali » (73). Secondo questa teoria, l'atto del delinquente tende a deviare soltanto di poco rispetto ai comportamenti comunemente adottati dal suo gruppo.

Orbene da una indagine eseguita negli Stati Uniti mediante la somministrazione di un articolato questionario, nel quale erano elencati i più comuni atti illeciti in tema di uso del computer, ad un gruppo di « managers » e « programmers », è risultato che una parte, spesso notevole, di quest'ultimi non considerava illegali alcuni comportamenti che apparivano, viceversa, oggettivamente illegali, quali — ad esempio — l'accettare ed usare un programma fornito da un amico che lavorava per un'altra società, il cambiare un programma con un altro senza autorizzazione, l'usare per divertimento un terminale diverso da quello ammesso secondo il manuale d'utenza o infine l'accettare la sfida offerta da un servizio « *time-sharing* » per superare i dispositivi di sicurezza di un computer, ecc. Da questo punto di vista il « *computer criminal* » sembra rientrare nella più generale categoria degli « *white collar criminals* » i quali, come è noto, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, sono consapevoli del carattere illecito dei loro atti ma appaiono convinti che essi siano delle semplici irregolarità, non dei crimini.

Per quanto riguarda la carriera criminale dei soggetti è da dire che nessuno dei « *computer criminals* » tedeschi aveva precedenti penali (74) mentre pochissimi degli americani avevano subito precedenti condanne (75). In molti casi essi apparivano come « rispettabili cittadini » i quali avevano avuto « sufficienti motivi » per commettere i crimini loro addebitati.

In ordine ai motivi a delinquere, è stata individuata la seguente tipologia, la quale sembra caratterizzare il « *computer criminal* » rispetto al « *white-collar criminal* »: a) desiderio di vendetta da parte di un impiegato licenziato o scontento (van-

(72) PARKER, *op. cit.* alla nota 3, p. 46.

(73) SUTHERLAND, *Differential Association*, in *Crime and Delinquency*, London 1970, p. 252.

(74) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 239.

(75) FARR, *op. cit.* alla nota 35), p. 9.

dalismi, sabotaggi, estorsioni); *b*) desiderio di « essere qualcuno »; *c*) difficoltà finanziarie personali; *d*) desiderio di provare a se stesso di essere superiore al « dannato computer » (frustrazioni derivanti dell'interazione « operatore-macchina » (76).

Sembra comunque che gli elementi « rischio » e « sfida » siano molto comuni come spiegazione del comportamento dei *computer-criminals* americani. Una generale caratteristica degli operatori e dei programmatori di computers, infatti, è che essi appaiono affascinati dalla sfida del computer e tanto desiderosi di accettarla da porre spesso in ombra la questione di moralità.

L'idea che un atto in sé illecito sia semplicemente un gioco, una innocua partita giocata con il computer, è spesso accettata nell'ambito degli operatori di un EDP (77). A questa conclusione giunge anche TIEDEMANN il quale però distingue tra i casi verificatisi negli Stati Uniti e quelli accertati in Germania. Nei primi la motivazione prevalente sembra essere stata quella sopra riportata, nei secondi il motivo era unicamente la bramosia del guadagno (78).

Un'altra caratteristica che si riscontra nei « *computer crimes* » e che sembra differenziare questi ultimi dalla criminalità « *white-collar* » in genere è l'alta frequenza di associazione nel reato. Nei casi ordinari di *white-collar crimes*, cioè, la complicità ha una scarsa incidenza. Secondo le indagini di PARKER, su 111 casi di tradizionali frodi o truffe bancarie comportanti perdite sopra i 10.000 dollari, scoperti nel 1971, soltanto 13 comportavano concorso nel reato. Nelle frodi e truffe collegati al computer, invece, almeno la metà dei casi è stata commessa in concorso di due o più persone. In qualche caso i concorrenti erano 6 o 12, in altri 22, in altri ancora oltre 30. Infine in un caso i complici sono stati addirittura 64.

Tuttavia soltanto in 3 casi su 175, l'accordo criminoso riguardava programmatore ed operatore. Ciò è stato spiegato con l'esistenza di un normale diffuso antagonismo tra le due categorie, le quali spesso assumono ruoli antagonistici (79).

(76) FARR, *op. cit.* alla nota 35), p. 9. Secondo LEIBHOLZ-WILSON i « *computer crimes* » sono spesso commessi per uno dei seguenti motivi, o per una combinazione degli stessi; guadagno economico, vantaggi di competizione, desiderio di arrecare danno alla Compagnia (*op. cit.* alla nota 68), p. 17.

(77) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 47.

(78) TIEDEMANN, *op. cit.* alla nota 21), p. 239.

(79) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 50-51.

8. — La pericolosità sociale dei *computer crimes* è sottolineata da tutti gli Autori che si sono occupati dell'argomento. Tale criminalità invero è caratterizzata dal fatto che: a) il crimine si svolge in un lungo arco di tempo, mentre tale continuità manca in genere o è limitata nei crimini patrimoniali tradizionali; b) la distanza che separa la commissione dell'atto dai suoi effetti rende la scoperta del crimine ancora più difficile; c) il danno arrecato dal crimine è generalmente molto elevato; d) esistono gravi difficoltà nel perseguimento dei crimini stessi.

Va considerato inoltre che il *computer-crime* è relativamente facile da commettere per una serie di ragioni poste in luce da un'indagine condotta dal *Department of Commerce* statunitense (80). Essi sono principalmente: a) l'atteggiamento del « *top management* » di disinteresse, per un difetto di comprensione, del funzionamento dell'EDP; b) la centralizzazione degli elementi del sistema, il che rende le fasi del procedimento facilmente manipolabili; c) la mancanza in genere di documenti cartacei, il che elimina spesso le tracce della commissione del crimine; d) la scarsa attenzione dei fabbricanti di computers e degli utenti in ordine alla predisposizione di misure di sicurezza; e) la trascuratezza degli utenti in ordine alla assunzione, all'addestramento ed al controllo degli operatori in genere dell'EDP, ed in particolare di coloro che hanno accesso diretto al sistema.

In effetti il *computer crime* è quasi impossibile da scoprirsi. Quando ciò è avvenuto, la scoperta è stata dovuta, nella stragrande maggioranza dei casi, ad una « soffiata » o ad una « panne » del sistema il che ha costretto gli operatori ad effettuare le operazioni manualmente. Vi sono poi ragioni di carattere psicologico che inducono gli utenti del sistema ad un atteggiamento di incondizionata fiducia nell'EDP e nei suoi prodotti. Tale atteggiamento è fondato sulla *mistica del computer* e deriva dalla convinzione che il possesso di un costoso apparato elettronico, servito da un ben retribuito gruppo di incomprensibili programmatori, equivalga a possedere la « fonte della conoscenza » (81).

(80) *The Cost of Crime Against Business*, citato alla nota 26, p. VI. Vedi anche TRAINI, *Management holds Key to security against computer frauds*, in *Security Gazette*, marzo 1971, p. 121.

(81) LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 48), p. 6.

La *mistica del computer* secondo gli Autori si articola sui seguenti corollari:

1 - Computers are created by geniuses: therefore they are geniuses.

È indubbio che la maggior parte delle manipolazioni accertate del computer sono state rese possibili in quanto, come ha rilevato SIEBER, i proprietari dei computers pensavano che questi ultimi fossero infallibili ed hanno trascurato di premunirsi contro le frodi e gli illeciti in genere, collegati all'uso del computer. La situazione è complicata poi dall'atteggiamento delle vittime. Esse infatti tendono a non denunciare gli illeciti collegati al computer giacché il clamore pubblicitario suscitato ha spesso serie ripercussioni sui loro affari. In qualche caso la vittima si è limitata a trasferire gli autori dei crimini ad un altro settore dell'organizzazione e spesso addirittura ha aumentato i loro stipendi perché non rivelassero gli illeciti commessi!! Ciò in quanto è stato calcolato che la vittima dei *computer crimes*, operante soprattutto nel settore commerciale, perde più a causa della pubblicità negativa che a causa dell'atto criminale in sé (82).

9. — Il *computer crime*, una volta scoperto, appare poi di difficile perseguimento, almeno nel sistema legale nord-americano (82 bis) ed in quello tedesco. Ciò in quanto i dati generati dal computer non possono essere, in via generale, considerati come prove ai fini giudiziari.

Il sistema nord americano in tema di prove relativo alle registrazioni contabili-commerciali è fondato attualmente, a livello federale, sul *Federal Business Record Act* del 1930 il quale ha codificato, almeno per le Corti Federali, la vecchia regola di *common law* denominata *shop-book-rule*.

Circa la metà dei singoli Stati dell'Unione hanno adottato in tema di prove una siffatta disposizione (*Uniforme Business Record*). Il principio fondamentale nord-americano, mantenuto anche nelle recenti « *Federal Rules of Evidence* » è quello della « testimonianza umana ».

Un'eccezione a questa regola è fissata dal sopracitato F.B.R. Act il quale consente l'ammissione in giudizio di una documen-

2 - Computers generate tidy reports; therefore they are correct.

3 - Computers are supposed to save labor costs; therefore they are cheap.

4 - Computer can be programmed to answer any question decisively; therefore they answer correctly.

5 - The ADP manager earns twice as much as the chief accountant; therefore he must be twice as smart.

(82) PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 16.

(82 bis) Sull'argomento vedi anche HEMPHILL-HEMPHILL, *Prosecuting Computer Criminals*, in *Security World*, 1978, 15 (8).

tazione aziendale allorché concorrano i seguenti requisiti: a) le registrazioni devono costituire un fatto di « routine »; b) esse devono essere effettuate contemporaneamente alla operazione o in un ragionevole lasso di tempo; c) esse devono essere state effettuate da una persona che non possa poi agire in giudizio come testimone; d) quest'ultima deve avere una personale conoscenza dell'atto che ha trascritto; e) non devono esservi motivi tali da determinare la persona a registrare gli atti in maniera irregolare (83).

Occorre ora tener presente anzitutto che l'informazione computerizzata è contenuta in schede perforate o in bande magnetiche le quali, per essere leggibili, devono essere trascritte in stampati.

Le difficoltà a far rientrare i dati forniti dal computer nelle regole che prevedono eccezioni al principio generale della testimonianza umana sono di tre tipi: a) la registrazione può non costituire un'operazione di « routine »; b) può essere stata effettuata molti giorni dopo i fatti; c) può essere stata effettuata da un certo numero di persone molte delle quali non hanno conoscenza diretta e personale dei fatti.

Le Corti Statunitensi, comunque, sono molto riluttanti ad ammettere come fonti di prova le informazioni fornite dai computers ed, in genere, hanno assunto posizione molto rigoristiche al riguardo, il che ha favorito indirettamente i *computer-criminals* (84).

Alcuni Stati, tuttavia, come il North Carolina ed il Delaware, hanno adottato norme che prevedono specificamente i problemi relativi alle controversie nascenti dall'uso dei computers.

A livello federale è stato emanato poi nel 1977 il *Federal Computer System Protection Act* il quale potrebbe risolvere, almeno in parte, i problemi derivanti dai *computer-crimes* in quanto prevede tale atti come *felony*, punibili con pena detentiva fino ad un massimo di 15 anni o con pena pecuniaria fino a 50.000 dollari ovvero (punibili) con pena congiunta (85).

Gli Autori statunitensi, in particolare, esprimono forti preoccupazioni per l'impatto fra questa nuova forma di criminalità ed il sistema di *law enforcement* specie in termini di costi e

(83) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6.

(84) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 128.

(85) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. XII, 44, 45.

di tempo. A parte le difficoltà relative alle investigazioni preliminari, i processi per crimini del genere, infatti, si sono dimostrati molto più costosi, lunghi e complicati dei processi per altri delitti. Di solito vi sono documentazioni voluminosissime, grande numero di testimoni ed interi eserciti di avvocati. Fino ad oggi sono stati pochi i giudici che sono riusciti a trovare i fondi e la forza necessaria per portare a termine processi di questo genere.

Secondo gli esperti, un caso complicato di *computer crime* potrebbe benissimo causare il collasso di un piccolo ufficio inquirente. Se non si provvederà a ridurre i costi dei processi per questo tipo di crimine i *computer-criminals* finiranno per rimanere impuniti per il solo motivo che sarebbe troppo costoso incolparli (86).

10. — Molta responsabilità nella commissione dei *computer-crimes* viene fatta risalire alle Case costruttrici di computers le quali, in genere, non hanno previsto sistemi di sicurezza per impedire o ridurre il pericolo di manipolazioni dei dati e di intercettazione degli stessi. È soltanto da poco che le predette Case, sotto la pressione dell'opinione pubblica, sollecitata a sua volta dal clamore suscitato da alcuni gravi casi di *computer crimes*, hanno cominciato a studiare ed, in qualche caso ad adottare, sistemi oggettivi di sicurezza (87).

Un'eguale parte di responsabilità grava, però, anche sui proprietari di « computers » i quali hanno trascurato di adottare alcune indispensabili precauzioni.

La situazione è stata posta molto bene in luce da esperti della *Data Security Holding*, una società americana specializzata nell'accertamento e nella prevenzione dei *computer-crimes* (88). Altri rilievi molto importanti in ordine alle deficienze dei sistemi di sicurezza sono emersi in un seminario tenutosi a

(86) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5, p. 172. I rilievi e le conclusioni esposte nel testo hanno un valore anche maggiore per il sistema italiano ove poste in relazione alla grave situazione della giustizia penale.

(87) La SIEMENS ha realizzato un sistema detto GOLEM il quale prevede un particolare « controllo di autorizzazione » che permette di verificare se un determinato utente è autorizzato a consultare un certo tipo di informazioni registrate nell'archivio elettronico ed — in particolare — se l'utente può eseguire una certa procedura (BORRUSO, *op. cit.* alla nota 2), Vol. I, p. 231, ss.). Recentemente (novembre 1978) la IBM ha pubblicato una serie di volumetti dal titolo « *Data Security Design Handbooks* » e dei ciclostilati aventi ad oggetto le misure da adottare da parte dell'utente per la sicurezza dello EDP.

(88) MODULO, *op. cit.* alla nota 15.

Phoenix, Arizona, il 23 aprile 1976, sotto gli auspici anche del *Department of Commerce*, ed in particolare dalla relazione di JERRY LOBEL, manager della *Honeywell Corporation* (89).

Gli specialisti del settore hanno comunque elaborato una serie di regole e di precauzioni che le organizzazioni proprietarie di computers dovrebbero adottare. Anzitutto occorrerebbe separare i poteri e le responsabilità per cui, ad esempio, i programmatori non dovrebbero essere anche operatori. Gli impiegati dovrebbero essere, poi, frequentemente cambiati in modo che non ci sia nessuno di essi che possa avere accesso al computer per un tempo molto lungo. Gli addetti al computer, inoltre, non dovrebbero avere accesso alla cassa ed agli inventari delle merci, né dovrebbero avere il potere di firmare chèques, ordini di acquisto o bolle di spedizioni. Tutte le istruzioni dovrebbero essere date per iscritto, comprese quelle fornite dai programmatori agli operatori. Le responsabilità di preparare, autorizzare, modificare e gestire i programmi dovrebbero essere separate il più possibile.

Ogni cambiamento di programma dovrebbe essere registrato e la data, il motivo ed il *cross reference* dovrebbero essere annotati. Tutti i documenti inviati alla *computer room* per l'*input - processing* dovrebbero essere attentamente controllati.

Le comunicazioni tra computer e terminali, così come tra computer e computer, dovrebbero essere in codice ed i *passwords* dovrebbero essere frequentemente cambiati, in modo da limitare il danno nel caso in cui un criminale venisse in possesso di un codice.

Speciali precauzioni dovrebbero anche essere prese nel caso di trasmissione di dati di natura segreta (es., macchine crittografiche). Il sistema dovrebbe, poi, poter registrare i tentativi infruttuosi di entrata nel sistema stesso, in modo da poter avvisare l'organizzazione che il suo computer è « sotto attacco ».

Infine il computer dovrebbe essere programmato per interrompere il contatto con i terminali dopo un determinato periodo di inattività degli utenti dei terminali stessi (90).

(89) U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE, *Crimes Against Business*, Washington, nov. 1976, p. 22.

(90) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 6) ed alla nota 9), p. 19-24. Vedi anche PARKER, *op. cit.* alla nota 3), p. 275-289; LEIBHOLZ-WILSON, *op. cit.* alla nota 48), p. 53-98.

11. — Gli esperti prevedono che l'attuazione dell'EFT farà senz'altro aumentare la commissione dei *computer-crimes* e ciò sia da parte di privati che da parte di organizzazioni criminali.

Aumenteranno anzitutto i furti di dati e delle informazioni. Infatti i computer dell'EFTS conterranno moltissimi dati importanti riguardanti singoli e società ed anche informazioni confidenziali o riservate riguardanti singoli, società ed istituzioni.

Tali informazioni potrebbero avere un grandissimo valore per i ricattatori, per i membri dell'anonima sequestri, per le ditte concorrenti, per gli avversari politici, per gli istituti di credito e perfino per gli estremisti politici.

In certi ambienti si sarebbe disposti a versare forti somme in cambio di informazioni, segreti industriali o dati su personalità politiche (91).

Si avrebbe quindi un ampio campo di attività per il crimine organizzato in conseguenza dell'ulteriore sviluppo del mercato nero delle informazioni e dei dati. Anche le falsificazioni e le manipolazioni dei dati e delle informazioni potrebbero conoscere un ampio sviluppo.

Attualmente esistono documentazioni cartacee relative alle operazioni le quali costituiscono una prova di tali operazioni. Con il sistema del EFTS i criminali, con l'aiuto di complici all'interno di una Banca, potrebbero, ad es., costituire dei falsi conti e stipulare le relative transazioni ed anche creare venditori e compratori fittizi. La possibilità di trasferimenti internazionali di somme nel giro di qualche minuto, renderebbe difficoltosa, se non addirittura impossibile, la scoperta di simili reati il che finirebbe per creare una diffusa sfiducia nel sistema stesso.

Anche altri delitti, come le appropriazioni indebite, aumenteranno giacché con l'aiuto del sistema, persone sia all'interno dell'organizzazione che all'estero della stessa, e con possibilità di accesso ad un terminale, potranno effettuare trasferimenti di fondi, forniture e materiali.

Il furto di tesserini di identificazione assumerà un notevole sviluppo insieme alla loro falsificazione ed al loro spaccio, il che attaccherà, per così dire al cuore, lo stesso sistema EFTS (92).

(91) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 166.

(92) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 5), p. 66, ss.

Sarà praticamente impossibile sorvegliare la miriade di calcolatori, tenendo conto anche della diversità delle eventuali misure di sicurezza adottate da ciascun componente del sistema.

Anche la possibilità per l'emittente di assegni, di bloccare il pagamento degli stessi prima dell'incasso non esisterà più. Infatti, con l'EFTS i fondi saranno trasferiti dal conto dell'emittente a quello del delinquente nel giro di pochi minuti e senza che all'emittente dell'assegno rimanga prova di avere effettuato il pagamento ad una determinata persona, il che creerà immense complicazioni nel caso di pagamenti effettuati all'estero.

Infine con l'EFTS aumenteranno considerevolmente il numero e la qualità delle intercettazioni elettroniche e, probabilmente, data la posta in gioco, si svilupperà una tecnologia sofisticatissima al riguardo.

In definitiva con l'avvento dell'EFTS si creerà un modo di vivere nel quale l'uso della carta moneta diventerà quasi eccezionale. I conti potranno essere pagati semplicemente formando un numero telefonico e dando istruzioni al computer di una banca di trasferire i fondi dal proprio conto a quello del creditore (93).

Le rapine a mano armata potrebbero scomparire ma per essere sostituite da nuove forme di criminalità le quali, a loro volta, richiederebbero l'impiego di apparati di investigazioni e di perseguimento altamente specializzati ed efficienti. L'attuale sistema di *law enforcement*, già in gravi difficoltà nel perseguimento dei crimini ordinari, probabilmente si troverebbe del tutto impreparato a fronteggiare la criminalità derivante dalla « *cashless society* » e potrebbe rischiare il collasso (93 bis).

Gravissimi problemi inoltre si creerebbero per la « *privacy* » degli individui. La vita privata potrebbe divenire un libro aperto per i governi, per gli istituti di credito e per i criminali (94).

12. — Come già si è accennato, la società occidentale diventa sempre più dipendente dal sistema EDP e tale dipendenza

(93) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9), p. 181, ss.

(93 bis) Sui problemi legali connessi con i *computer crimes*, vedi NYCUM, *Computer Abuses raise new legal problems*, in Amer. Bar. Assoc. 1975, n. 61.

(94) BEQUAI, *op. cit.* alla nota 9, p. 192.

sarà fortemente accentuata dall'attuazione intensiva dell'EFTS in un futuro molto prossimo.

La gestione di un siffatto sistema ed il controllo del nuovo tipo di criminalità *white collar* in precedenza descritta diventeranno sempre più un problema sociale, oltre che criminologico e giudiziario. Sul piano economico, le perdite collegate ai *computer-crimes* sono in costante aumento e, come si è visto, in casi singoli possono raggiungere somme astronomiche mentre le « cifre nere » di tale forma di criminalità raggiungono percentuali altissime.

Lo sviluppo incontrollato del tipo di criminalità *by computer* già definito come: « *the crime of futur* », potrebbe avere gravi ripercussioni sociali. Anzitutto una diffusa sfiducia da parte del pubblico nel sistema EFTS, il cui sviluppo appare assolutamente indispensabile per governare sistemi, la gestione dei quali richiede in modo vitale una più completa automatizzazione dei dati e delle informazioni. Appare infatti impensabile una gestione del settore aziendale, di quello burocratico e di quello militare con i metodi tradizionali.

L'accertamento ed il perseguimento della forma di criminalità in oggetto diventerebbero, tenendo conto anche dell'immediatezza dei trasferimenti internazionali di somme e dell'ingresso sempre più massiccio nel settore del crimine organizzato, una impresa disperata per il sistema giudiziario penale del mondo occidentale.

I sistemi penali e giudiziari occidentali, infatti, sono stati progettati per la repressione della delinquenza tradizionale, quella cioè delle classi sociali inferiori. Ora i criminali *white collar* ed in particolare i *computer-criminals*, appartengono in genere ad una *élite*, nel caso di specie, tecnologica. Essi costituiscono, come concisamente ha affermato A. BEQUAI, « *the cream of our technological world* ».

Il lento ed antiquato sistema legale e giudiziario occidentale non è in grado attualmente di affrontare la « sfida tecnologica » della nuova criminalità. Occorre che la criminologia inizi al più presto a studiare in modo approfondito la criminalità correlata all'uso del computer, uscendo dai suoi schemi tradizionali. Tale tipo di criminalità è stata infatti oggetto di indagini soltanto a partire dalla fine degli anni '60, prevalentemente

ad opera di esperti di informatica e di diritto penale, americani e tedeschi (95).

Gli aspetti molteplici e complessi dei *computer-crimes* esigono, peraltro, ricerche interdisciplinari: i criminologi dovranno pertanto collaborare con gli esperti d'informatica, con gli economisti, i sociologi, gli psicologi ed i penalisti. Tali ricerche potrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica, sino ad oggi tollerante nei confronti della criminalità *white collar*, e costituire la base per le riforme dei sistemi legali e giudiziari nazionali e per la instaurazione di una efficace collaborazione internazionale nel settore, indispensabili per affrontare con un minimo di successo la minaccia dei *computer-criminals* i quali, come ha affermato A. BEQUAI, sfidano « *not only our imagination, but also our system of Justice* ».

(95) L'argomento relativo alla criminalità degli affari è attualmente allo studio presso il Consiglio d'Europa ad opera di un apposito comitato ristretto del C.E.P.C. Non sembra però, che il Comitato abbia, almeno sino ad oggi, dedicato molta attenzione al fenomeno dei *computer-crimes*, pur essendosi in Europa verificatisi non pochi casi di simili illeciti.

Nell'ultima sessione plenaria del C.E.P.C., tenutasi a Strasburgo dal 19 al 23 marzo di quest'anno, chi scrive ha richiamato l'attenzione dei vari delegati sull'opportunità di dedicare appositi studi e indagini a questa nuova e pericolosissima forma di « criminalità tecnologica ».

RIASSUNTO

L'avvento del computer ha determinato la creazione di un nuovo ambiente tecnologico nel mondo degli affari la cui dipendenza dall'EDP (Electronic Data Processing) appare ormai un fatto innegabile. Tale dipendenza sarà pressoché totale allorché sarà attuato su larga scala il sistema denominato EFTS (Electronic Funds Transfer System) il quale consentirà una pressoché completa automazione delle transazioni e dei processi commerciali.

Lo sviluppo di siffatta tecnologia è stato accompagnato, però, dal sorgere di una nuova forma di criminologia « *white-collar* » denominata « *computer-related-crime* » o più brevemente, « *computer-crime* », la quale ha per oggetto o per strumento appunto il computer. Il « *computer-crime* » però assume varie forme delle quali si tenta una classificazione basandosi sullo scopo dell'azione criminosa.

La classificazione è accompagnata da un'abbondante casistica, relativa soprattutto agli Stati Uniti ed alla Repubblica Federale di Germania, Paesi nei quali il crimine in oggetto ha assunto proporzioni più vistose ed allarmanti. Viene poi tracciato il profilo psicologico del « *computer-criminal* » con riferimento alle indagini compiute da Parker e da Bequai negli Stati Uniti e da Tiedemann e Sieber in Germania, indagini dalle quali emerge che il « *computer criminal* » è anch'esso un « raffinato prodotto » del progresso tecnologico nel settore degli affari.

È indubbia la pericolosità sociale di siffatta forma di criminalità, ove si tenga conto dell'elevatissimo « *dark number* » e del costo devastante dei « *computer-crimes* ».

L'attuazione dell'EFTS farà prevedibilmente aumentare il tipo di criminalità in oggetto, con correlativa diminuzione di quella tradizionale relativa ai delitti contro il patrimonio.

Il controllo della criminalità «by computer» diventerà sempre più un problema sociale, oltre che criminologico e legale. I sistemi giudiziari del mondo occidentale, progettati per la repressione della criminalità tradizionale, non sembrano in grado — però — di affrontare questo tipo di «sfida tecnologica».

La criminologia, e particolarmente quella sua speciale branca denominata «criminologia economica», dovrebbe affrettarsi a studiare il fenomeno in modo approfondito, anche mediante ricerche interdisciplinari; ciò in considerazione degli aspetti molteplici e complessi dei «computer-crimes».

I risultati di tali ricerche potrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica, sinora tollerante nei confronti di siffatto tipo di criminalità, e costituire la base per le necessarie ed urgenti riforme delle legislazioni nazionali e per la instaurazione di una stretta collaborazione sul piano internazionale, necessarie per una efficace repressione del nuovo tipo di criminalità.

RESUME

L'avènement de l'ordinateur a entraîné la création d'un nouveau milieu technologique dans le monde des affaires, dont la dépendance de l'EDP (Electronic Data Processing) apparaît désormais un fait incontestable. Cette dépendance sera presque totale lorsqu'on utilisera à grande échelle le système dénommé EFTS (Electronic Funds Transfer System), qui permettra une automation presque totale des transactions et des procédés commerciaux.

Le développement de cette technologie a entraîné toutefois une nouvelle forme de criminologie «white-collar» dénommée «computer-related-crime» ou, plus brièvement, «computer-crime», ayant pour objet ou pour instrument justement l'ordinateur. Mais le «computer crime» prend plusieurs formes, dont on essaie de faire un classement en se basant sur le but de l'action criminelle.

Ce classement s'accompagne de nombreux cas criminels, concernant principalement les Etats-Unis et la République Fédérale d'Allemagne, pays dans lesquels le crime dont il est question a pris des proportions plus considérables et alarmantes. L'Auteur trace ensuite le profil psychologique du «computer-criminal», en se référant aux enquêtes menées par Parker et Bequai aux Etats-Unis et par Tiedemann et Sieber en Allemagne: il sort de ces enquêtes que le «computer criminal» est, lui aussi, un «produit raffiné» du progrès technologique dans le domaine des affaires.

Cette forme de criminalité est sans doute très dangereuse pour la société, si l'on tient compte du «dark number» très élevé et du coût énorme des «computer-crimes».

La mise en oeuvre de l'EFTS fera très probablement augmenter le type de criminalité dont il est question, tandis qu'elle fera baisser la criminalité traditionnelle relative aux délits contre le patrimoine.

Le contrôle de la criminalité «by computer» deviendra de plus en plus un problème social, et non seulement criminologique et légal. Toutefois, les systèmes judiciaires du monde occidental, étudiés en vue de la répression de la criminalité traditionnelle, ne semblent pas à même de faire face à ce «défi technologique».

La criminologie, et surtout sa branche particulière dénommée «criminologie économique» devrait se hâter d'étudier ce phénomène d'une manière approfondie, même par des recherches interdisciplinaires; et cela à cause des aspects multiples et complexes du «computer-crime».

Les résultats de ces recherches pourraient sensibiliser l'opinion publique, jusque-là tolérante vis-à-vis de ce type de criminalité, et servir de base pour les réformes nécessaires et urgentes des législations nationales et pour la mise en oeuvre d'une étroite collaboration au niveau international, indispensables en vue d'une répression efficace du nouveau type de criminalité.

SUMMARY

The advent of computers has brought about the creation of a new technological environment in the business world, whose dependence on EDP (Electronic Data Processing) seems now to be an undeniable fact. Such a dependence will be nearly total as soon as the system called EFTS (Electronic Funds Transfer System) will be realized on a large scale; this system will make it possible an almost complete automation of commercial transactions and processes.

The development of this technology was accompanied, however, by the growth of a new form of «white collar» criminology, called «computer-related time» or, more briefly, «computer-crime», whose object or tool is the computer itself. The «computer crime» assumes, however, a number of forms, of which a classification is attempted taking as a basis the purpose of the criminal action.

The classification is accompanied by a plentiful case-list, chiefly relating to the United States and to the Federal Republic of Germany, where the crime dealt with here has acquired more impressive and alarming proportions. The psychological outline is then sketched out of the «computer-criminal», with reference to the investigations carried out by Parker and by Bequai in the United States and by Tiedemann and Sieber in Germany, from which investigations there emerges that the «computer-criminal» is also a «sophisticated products» of the technological advance in the business sector.

The social dangerousness of such a form of criminality is undeniable, if one considers the exceedingly high «dark number», and the devastating cost of the «computer-crimes».

The implementation of EFTS will be likely to increase the type of criminality under discussion, with a related decrease of the conventional one concerning the crimes involving property.

The criminality control «by computer» will increasingly represent a problem not merely social but also criminological and legal. The judicial systems of the western world, planned for the repression of the conventional criminality, do not seem capable — however — to cope with this type of «technological challenge».

Criminology, and particularly that special branch of it called «economic criminology», should hasten to study in depth such a phenomenon, also through an interdisciplinary research work; this in view of the manifold and complex aspects of the «computer-crimes».

The results of these researches might alert the public opinion, so far tolerant towards such a type of criminality, and represents the basis for the necessary and urgent reforms of the national legislations and for the setting-up of a close cooperation at the international level, required for an effective repression of the new type of criminality.

RESUMEN

El advenimiento del computer ha determinado la creación de un nuevo ambiente tecnológico en el mundo de los negocios cuya dependencia del EDP (Electronic Data Processing) aparece ya como un hecho innegable. Dicha dependencia sera casi total cuando se actuará en grande escala el sistema denominado EFTS (Electronic Funds Transfer System) el cual permitirá casi una completa automatización de las transacciones y de los procesos comerciales.

Por otro lado, el desarrollo de dicha tecnología ha sido acompañado por el nacimiento de una nueva forma de criminalidad «white-collar» denominada «computer-related-crime» o más brevemente, «computer-crime», la cual tiene por objeto o por instrumento justamente el computer. Sin embargo, el «computer-crime» asume varias formas de las cuales se trata de hacer una clasificación basandose sobre la finalidad de la acción criminal.

La clasificación está acompañada con una abundante casuística sobre todo relativa a los Estados Unidos y a la República Federal Alemana, países en los cuales el crimen en objeto ha asumido proporciones mas vistosas y alarmantes. Se traza luego el perfil psicológico del «computer-criminal» con referencia a las investigaciones realizadas por Parker y Bequai en los Estados Unidos y por Tiedemann y Sieber en Alemania, investigaciones de las cuales resulta que también el «computer-criminal» es «un producto refinado» del progreso tecnológico en el sector de los negocios.

Es indudable el peligro social de esta determinada forma de criminalidad si se tiene en cuenta el elevadísimo «dark number» y el costo devastador de los «computer-crimes».

Es de prever que la actuación del EFTS hara aumentar el tipo de criminalidad en objeto, con correlativa disminución de aquella tradicional relacionada con los delitos contra el patrimonio.

El control de la criminalidad «by computer» será siempre un problema social además que criminológico y legal. Mas los sistemas judiciales del mundo occidental, proyectados hacia la represión de la criminalidad tradicional, no parecen estar en grado de enfrentar este tipo de «desafío tecnológico».

La criminología y particularmente aquel ramo denominado «criminología económica», debería apurarse en el estudio profundizado del fenómeno, a un mediante investigaciones inter disciplinarias, lo cual es necesario considerando los múltiples y complejos aspectos del «computer-crimes».

Los resultados de dichas investigaciones podrían sensibilizar la opinión pública hasta el momento tolerante con dicho tipo de criminalidad y constituye la base para las necesarias y urgentes reformas de las legislaciones nacionales y para la instauración de una estrecha colaboración a escala internacional, necesarias para una eficaz represión del nuevo tipo de criminalidad.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung des Computers hat die Schaffung eines neuen technologischen Bereich in der Geschäftswelt geschaffen, deren Abhängigkeit vom EDP (Elektronik Data Processing) nummehr eine unleugbare Tatsache ist. Diese Abhängigkeit wird fast vollkommen total sein, da auf breiter Basis das System, genannt EFTS (Electronic Funds Transfer System) angewendet werden wird, das eine fast komplette Automatisierung der Transaktionen und der Handelsprozeduren erlauben wird.

Die Entwicklung einer solchen Technologie ist jedoch begleitet vom Aufkommen einer neuen Form von Kriminalogie «white-collar», genannt «computer-related-crime» oder in kürzerer Form «computer-crime», die als Objekt oder Instrument eben gerade den Computer hat. Der «computer-crime» nimmt jedoch verschiedene Formen an, von denen man versucht, sie zu klassifizieren, indem man sich auf den Zweck der kriminellen Handlung basiert.

Die Klassifizierung wird begleitet von einer zahlreichen Kasistik, bezüglich besonders auf die Vereinigten Staaten und auf die Deutsche Bundesrepublik, Länder in denen das genannte Verbrechen ansehnliche und alarmierende Ausmasse angenommen hat. Es wird sodann das psychologische Profil des «computer-criminal» aufgezeigt in bezug auf die Untersuchungen, welche von Parker und Bequai in den USA und von Tiedemann und Sieber in Deutschland durchgeführt wurden, Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass das «computer-criminal» ebenfalls ein «raffiniertes Produkt» des technologischen Fortschritts auf dem Sektor der Geschäfte ist.

Die Gefährlichkeit in sozialer Hinsicht einer solchen Form von Kriminalität ist ohne Zweifel dort, wo man Rechnung trägt der sehr hohen «dark number» und der verwüstende Preis der «computer-crimes».

Die Anwendung des EFTS wird voraussichtlich die betreffende Kriminalität steigern während sie eine Verminderung jener traditionellen zur Folge haben wird, die sich auf die Verbrechen gegen das Vermögen beziehen.

Die Kontrolle der Kriminalität «by computer» wird immer mehr ein soziales Problem werden, sowie ein kriminelles und gesetzliches. Die Justizsysteme der westlichen Welt, projektiert für die Unterdrückung der traditionellen Kriminalität, scheinen jedoch nicht fähig zu sein, diesem Typ der «technologischen Herausforderung» zühn entgegenzutreten.

Die Kriminalogie und besonders ihr spezieller Bereich, genannt «wirtschaftliche Kriminalogie», müsste sich beeilen, das Phänomen auf profundierte Art und Weise zu studieren, auch durch interdisziplinäre Forschungen; das heisst die vielfachen Aspekte und Komplexe der «computer-crimes» in Betracht zu ziehen.

Die Ergebnisse dieser Forschungen könnten die öffentliche Meinung sensibilisieren, die bisher im Vergleich zu diesem Typ von Kriminalität tolerant war und bildet auch die Basis fuer die nötigen und dringenden Reformen der nationalen Gesetzgebung und für die Instauration einer engen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, welche nötig ist für eine wirksame Repression dieses neuen Typs von Kriminalität.

rivolto un'adeguata attenzione alle relazioni esistenti tra il fenomeno criminale ed il tipo e i caratteri delle comunità, pur essendo perfettamente informata sugli studi e le ricerche in materia condotti in altri paesi, segnatamente negli U.S.A., nonché sui significativi risultati ottenuti.

Tale fatto è nello stesso tempo causa ed effetto della deficienza di dati statistici nazionali sulla criminalità, analizzati secondo variabili socio-ecologiche: causa, perché l'ISTAT, in assenza di stimoli provenienti da ambienti scientifici o da forze politiche e sociali, è poco motivato ad organizzare e pubblicare dati sistematici così aggregati, che pure in parte già rileva; effetto, perché la mancanza di statistiche relative al complesso del territorio rende assai difficoltosi gli studi criminologici in chiave socio-ecologica e scoraggia la conduzione di ricerche, alle quali viene a mancare il necessario riferimento alla situazione nazionale.

Le poche ricerche italiane in materia, tutte recenti, sono frammentarie, relative a definiti ambiti territoriali e talvolta inficiate da un'informazione incompleta rispetto al fenomeno, ma soprattutto indagano l'aspetto urbano della tematica socio-ecologica, certamente il più appariscente ed urgente, ma non il solo.

Emerge tra gli altri il lavoro della dott.ssa Simonetta Bisi Trentino (1), che ha indicato un metodo di approccio al problema, sebbene resti condizionato dalla difficoltà di generalizzare i risultati ottenuti, provocata dalla settorialità dei dati utilizzati. Va, pure, segnalato quale testimonianza di impegno civile e sociale il contributo recato alla conoscenza della criminalità nella città di Roma dalla Federazione romana del P.C.I., peraltro senza pretese scientifiche (2). Variabili socio-ecologiche sono talvolta utilizzate in ricerche criminologiche, però dirette ad indagare prioritariamente altri fenomeni (3).

(1) SIMONETTA BISI TRENTINO, *Roma, il fenomeno criminale. Gli indiziati di reato*, Bulzoni editore, Roma, 1976.

(2) *La criminalità a Roma e Dossier sulla violenza eversiva a Roma*, ambedue a cura della Federazione romana del Partito comunista italiano, pubblicati nel 1977.

(3) GIUSEPPE DI GENNARO, *Indagine preliminare su un gruppo di condannati*, in Atti del convegno su «La criminalità e l'automobile», Roma, marzo 1968, pubblicati in «Quaderni di criminologia clinica», n. 4, 1968. AUTORI VARI, *La custodia preventiva nell'applicazione giudiziaria*, edito dal Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 1978.

Sembra ormai indilazionabile un approccio sistematico in chiave socio-ecologica al fenomeno criminale, dovendosi verificare almeno, relativamente all'Italia e sia pure per grandi linee:

— se, e in che misura, il fenomeno criminale assuma caratteri analoghi o diversi in ambiente urbano o rurale o montano ed in altri particolari contesti socio-economico-culturali;

— se, e come, l'entità della popolazione ed i caratteri socio-economico-culturali prevalenti in un tipo di comunità incidano sulla quantità e qualità della criminalità espressa dalla comunità stessa;

— se, e quali analogie e differenze si riscontrino nei delinquenti in relazione ai loro caratteri socio-ecologici.

Le conoscenze acquisite attraverso queste indagini provocheranno ulteriori ricerche in materia, più dettagliate e penetranti, e stimoleranno l'ISTAT, nonché gli altri enti che raccolgono dati, a fornire agli studiosi ed agli operatori sociali un più significativo ed ampio spettro di dati specifici, consentendo anche l'indispensabile analisi storica dei fenomeni.

I risultati conseguiti avranno un'importanza soprattutto operativa, per la loro attitudine:

— ad orientare in sede locale (regioni; comuni, consorzi di comuni, comunità montane; unità locali socio-sanitarie; distretti scolastici) l'azione degli amministratori e degli operatori sociali professionali e volontari, volta alla prevenzione ed al trattamento della devianza, del disadattamento e della delinquenza, specie minorile;

— a fornire agli operatori penitenziari professionali e volontari indicazioni specifiche per il trattamento di sostegno degli imputati e per il trattamento rieducativo dei condannati (detenuti, semiliberi, in affidamento in prova, in liberazione condizionale) e dei sottoposti a misura di sicurezza detentiva (internati, semiliberi) o in libertà (libertà vigilata).

L'indagine ipotizzata necessita della correlazione su scala nazionale dei dati, scelti secondo la focalizzazione e lo scopo, riguardanti i *reati denunciati* e/o le *persone*, cui i reati stessi sono attribuiti, e i *luoghi*.

I *reati denunciati* dovrebbero essere analizzati in dettaglio, nonché secondo l'eventuale attribuzione a persona nota e il numero degli autori presunti.

I *luoghi* (di consumazione del reato, di nascita e di residenza delle persone) dovrebbero essere analizzati secondo il comune (nonché la provincia e la regione), il tipo di insediamento, l'entità e la composizione della popolazione e i suoi principali caratteri socio-economico-culturali.

Sono soprattutto le *persone* da considerare, e i relativi dati, che variano secondo la focalizzazione e lo scopo dell'indagine, cioè se l'accento è posto su esigenze conoscitive — criminologiche, socio-ecologiche —, ovvero su istanze operative — di difesa sociale, di politica criminale, di trattamento penitenziario.

Le *persone denunciate* rivestono l'interesse minore. Sarebbe, tuttavia, rilevante conoscere i caratteri socio-ecologici dei soggetti denunciati in stato d'arresto o successivamente catturati, e di quelli rimasti liberi, ovviamente analizzati secondo il reato loro attribuito ed alcune variabili soggettive (età, sesso, stato civile, comune di nascita, luogo di residenza, precedenti penali), anche allo scopo di indagare le tendenze operative in materia degli organi della difesa sociale (4).

Le *persone giudicate* presentano, ovviamente, l'interesse maggiore, e tra queste le condannate.

Tutte le *persone giudicate* con provvedimento definitivo dovrebbero essere analizzate secondo il reato loro attribuito, l'eventuale custodia preventiva sofferta, alcune variabili soggettive (età, sesso, stato civile, comune di nascita, luogo di residenza, grado d'istruzione, condizione professionale, ramo d'attività, posizione nella professione, precedenti penali) e l'esito del procedimento penale (assoluzione o proscioglimento secondo la causa, condanna secondo la specie della pena inflitta e la durata, eventuale sospensione condizionale della pena, eventuale misura di sicurezza secondo la causa la specie e la durata minima, comprese le ipotesi previste dagli artt. 49 e 115 c.p.).

Un posto particolare occupano le *persone entrate o presenti* negli istituti di prevenzione e pena, soprattutto sotto il profilo del trattamento penitenziario, mentre hanno minore rilievo nel più ampio quadro criminologico, per talune particolarità che le caratterizzano e perché costituiscono gruppi di analisi diversi, accomunati soltanto dalla misura detentiva. Si tratta, infatti, di imputati (in attesa di primo giudizio, appellanti, ricorrenti per cassazione), ovvero a disposizione dell'autorità giudiziaria per

(4) *La custodia preventiva...*, citato (3).

altri motivi, o condannati o sottoposti a una misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata o definitiva. In ogni caso tutte queste categorie dovrebbero essere analizzate secondo il motivo dell'ingresso; gli imputati, i condannati e gli internati, inoltre, secondo le variabili indicate per le persone giudicate (escludendo, ovviamente, per gli imputati l'esito del procedimento penale); i condannati e gli internati secondo variabili inerenti alla esecuzione penale (condannati — compresi i casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva —: se detenuti o semiliberi o affidati in prova al servizio sociale, nonché il luogo dell'esecuzione; internati: se detenuti o semiliberi, se si tratta di libertà vigilata trasformata in misura di sicurezza detentiva, se c'è stata proroga della misura minima, nonché il luogo dell'esecuzione).

2. — Le fonti disponibili

Allo stato attuale i soli dati criminologici in chiave socio-ecologica disponibili sono quelli pubblicati dall'ISTAT negli Annuari di statistiche giudiziarie, i quali, pur pregevoli, sono sintetici e limitati a pochissime variabili e sono contenuti nelle seguenti tavole:

a) « delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto »;

b) « condannati secondo il delitto e il comune in cui fu commesso »;

c) « minorenni giudicati secondo la specie del provvedimento, il luogo del delitto, il delitto e il sesso »;

d) « delitti denunciati all'autorità giudiziaria dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri, per regione », nella quale sono evidenziati per ciascuna regione i delitti denunciati nei capoluoghi, in totale.

Inoltre in « Statistiche della criminalità. Anni 1972-1976 » (5), sempre dell'ISTAT, è pubblicata la tavola: « delitti denunciati nei comuni capoluoghi e negli altri comuni. Quozienti di criminalità per 100.000 abitanti. Anni 1972-1976 ».

(5) ISTAT, *Statistiche della criminalità. Anni 1972-1976*, supplemento al Bollettino mensile di statistica, anno 1978, n. 24. Lo studio è dovuto a Pietro Giannini e Giuseppe Ascenzi, del Servizio statistiche giudiziarie.

Ovviamente gli Annuari riportano numerose altre tavole, in varia misura indicative dei fenomeni in esame, le quali analizzano i reati e le persone secondo variabili geografico-amministrative (la regione e talvolta la provincia, il distretto di corte d'appello, la regione in cui il reato fu commesso e la regione di nascita con la regione di residenza ovvero il reato), specialmente per i minorenni e gli entrati negli istituti di prevenzione e pena. Esse non sono di utilità immediata per l'indagine in questione (6), però in passato l'ISTAT ne pubblicava altre più significative.

Non tutte le tavole hanno la stessa importanza. In particolare l'ISTAT riceve mensilmente dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri i dati che si riferiscono ai fatti delittuosi per i quali gli stessi hanno trasmesso rapporto o verbale di denuncia alla autorità giudiziaria e, con essi, elabora la tavola sopra menzionata sub «d». Questa, di apparente grande interesse socio-ecologico per le variabili considerate (delitti in totale, di cui tentati; di autore noto o ignoto), invece è significativa solo per conoscere e valutare l'attività dei suddetti Corpi di polizia, poiché riguarda una modesta quota del totale dei delitti: poco più di un terzo nell'anno 1975. L'ISTAT stesso osserva che «tali dati non possono essere posti a confronto con quelli relativi ai delitti denunciati essendo inclusi, in questi ultimi, anche i delitti denunciati all'autorità giudiziaria da privati e da autorità diverse dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri» (7).

I dati suddetti non sono i soli esistenti. L'ISTAT, infatti, ne raccoglie in materia criminologica molti altri — e più dettagliati — rispetto a quanti ne analizzi e ne pubblichi, i quali restano inutilizzati.

Analoghi rilevamenti compiono i centri di elaborazione di dati della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché, in misura minore, dell'Amministrazione penitenziaria. Tale attività non costituisce però lo scopo primario di questi organi, ed è, invece, intrinseca e di supporto allo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto. Pertanto, sebbene siano un sottoprodotto necessario della loro attività, questi dati vengono analizzati ed aggregati a fine di studio e di ricerca soltanto occasionalmente e per scopi definiti; ma, soprattutto,

(6) Vedi ISTAT, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vol. XXIV, edizione 1975, tavole n. 160, 124, 122, 123, 120, 113, ecc.

(7) *Idem*, volume XXV, edizione 1976, pag. XVI.

non vengono pubblicati, non costituendo questo un loro compito istituzionale. Inoltre le elaborazioni statistiche prodotte hanno una circolazione limitata agli organi costituzionali dello Stato e normalmente non vengono rese di pubblico dominio, senza considerare che le diverse metodologie utilizzate ne renderebbero difficile il confronto e l'integrazione.

Pertanto, allo stato attuale, un'indagine sistematica può essere condotta solo per grandi linee e resta circoscritta ad alcuni aspetti della tematica criminologica in chiave socio-ecologica, perché i soli dati riferiti al territorio nazionale, noti ed utilizzabili, sono quelli pubblicati dall'ISTAT, prima menzionati.

3. – Il rilievo socio-ecologico di alcuni problemi criminologici

Un'indagine sistematica deve preliminarmente soffermarsi su alcuni problemi criminologici, anche per ponderare il significato dei fenomeni da esaminare.

Innanzitutto si deve osservare che le tavole dell'ISTAT di solito analizzano solo i delitti, trascurando le contravvenzioni, ovvero computandole in una sola classe. Se è vero che queste hanno quasi sempre un modesto rilievo criminologico — ma non sempre e non tutte: se ne tengano presenti la potenzialità e la sintomaticità in tutta una serie di comportamenti oggi fondatamente evidenziati per la loro chiara antisocialità, specie in materia di economia, adulterazioni, lavoro, inquinamento e ambiente —, può, tuttavia, essere ipotizzato che un'analisi socio-ecologica delle contravvenzioni rivelerebbe distribuzioni di frequenze certamente degne di interesse, se non anche sorprendenti per qualche fattispecie.

Deve, poi, essere valutato il fenomeno del numero oscuro. È ben noto che esso incide pesantemente sulle statistiche dei delitti denunciati per numerosi motivi di merito (mancata scoperta, mancata denuncia, mancata convalida giudiziaria) e di tecnica di rilevamento (mancato computo del mutamento del titolo del reato nel corso del procedimento), e che incide diversamente sui singoli delitti; in particolare risulta notevole in quelli contro il patrimonio.

È noto, però, che tutti i delitti di questa classe connessi con contratti assicurativi e quasi tutti quelli connessi con l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali vengono denun-

annua: 448.151; variazione tra gli anni estremi: — 6,1%) e delle persone denunciate (1969-1976, media annua: 495.912; variazione tra gli anni estremi: — 7,9%).

Si assiste, pertanto, almeno a partire dal 1969, ad una divaricazione accentuata e crescente dei dati relativi ai delitti denunciati ed a quelli di autore ignoto, rispetto a quelli concernenti i delitti attribuiti ad autore noto e le persone denunciate per essi, divaricazione che è ancora maggiore se il confronto viene effettuato con l'entità e l'andamento dei condannati e degli ingressi negli istituti di prevenzione e pena. Il fenomeno è prodotto in quota preponderante dall'incremento eccezionale dei furti, quasi tutti di autore ignoto, i quali sono collegati in larga misura con lo sviluppo della motorizzazione privata, come confermano P. Giannini e G. Ascenzi (9). L'esperienza degli operatori giudiziari e penitenziari indica che gli autori di quest'ultimo tipo di furti, che sono pressoché tutti denunciati, ne consumano parecchi — talvolta centinaia — prima di vedersene attribuire qualcuno.

Tale situazione pone importanti problemi socio-ecologici sull'andamento, l'incidenza attuale e la distribuzione del numero oscuro, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio. Autorizza, inoltre, l'ipotesi che l'eventuale aumento del numero degli autori attivi di delitto non sia proporzionale all'incremento dei delitti denunciati, e comunque assai minore di esso; questione che esula da questa trattazione.

Ne pone altri, però, collegati ad essi e di pari interesse, sulla distribuzione dei delitti denunciati, secondo che siano di autore noto o ignoto, nonché delle persone denunciate per essi, ed alle implicazioni culturali e sociali connesse che, allo stato attuale, non possono essere affrontati, poiché i dati disponibili in materia sono parziali e non comparabili con i primi, come si è già accennato. Indizi in proposito potrebbero essere ottenuti confrontando i delitti denunciati e le persone giudicate, ove venissero pubblicati i dati relativi ai prosciolti, oltre che ai condannati, analizzati secondo le medesime variabili socio-ecologiche; un simile confronto dovrebbe interessare un ampio arco di tempo, considerato il lungo periodo di solito necessario per la definizione di un procedimento penale.

(9) *Statistiche della criminalità...*, citato (5), ivi nota 1 in pag. 8.

Infine proprio i dati sulle persone giudicate richiedono una attenta analisi socio-ecologica, se si tiene presente che nel 1972 sono stati giudicati con provvedimento irrevocabile 308.046 imputati: il 71,2% di essi è stato prosciolto — compresi tra costoro i casi di impromovibilità dell'azione penale — ed il 28,8% condannato. Nel 1973, ultimo anno noto, i giudicati sono stati 307.296; ne sono stati prosciolti il 71,2% e condannati il 28,8%, percentuali identiche alle precedenti.

4. — Alcuni aspetti socio-ecologici salienti della criminalità

Tenuti presenti i limiti, le carenze ed i problemi segnalati, si esaminano ora i dati criminologici pubblicati dall'ISTAT, analizzati secondo variabili socio-ecologiche, relativi ai delitti denunciati, soffermando l'attenzione sui principali fenomeni emergenti.

I delitti denunciati e le persone condannate sono distribuiti secondo il tipo del comune dove il delitto fu commesso, se capoluogo di provincia o altro comune. Ciascun tipo è ripartito in classi di entità della popolazione residente, precisamente:

— comuni capoluoghi, in quattro classi: fino a 100.000 abitanti, da 100.001 a 300.000 abitanti, da 300.001 a 500.000 abitanti, oltre 500.000;

— comuni non capoluoghi, in due classi: fino a 30.000 abitanti, oltre 30.000.

La tavola relativa ai condannati è pubblicata dal 1968, ma l'ultima concerne il 1973. Quella riguardante i delitti denunciati compare nel 1969, ma in forma ridotta: i capoluoghi ripartiti in due classi — fino ed oltre 100.000 abitanti — e gli altri comuni considerati complessivamente; la prima pubblicata nella forma attuale contiene i dati del 1972 e l'ultima quelli del 1976 (in corso di pubblicazione).

a) LA POPOLAZIONE SECONDO IL TIPO E LA CLASSE DI COMUNE

È opportuno compiere un rapido esame della distribuzione della popolazione nei tipi e nelle classi di comune suddetti. I

Erano residenti nei 159 comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 7.328.471 persone, pari al 13,08% della popolazione nazionale ed al 19,73% di quella dei comuni non capoluoghi.

b) L'ANDAMENTO DEI DELITTI COMMESSI NEI CAPOLUOGHI E NEGLI ALTRI COMUNI

Le tabelle 3, 4, 6 e 7 contengono i dati assoluti e le percentuali dei delitti denunciati, commessi in Italia nel periodo 1969-1976 (sono sempre esclusi i delitti commessi all'estero), analizzati secondo il tipo di comune e le classi di popolazione utilizzati dall'ISTAT; la tabella 5 contiene i corrispondenti quozienti di delitti per 100.000 abitanti, relativi a tre anni.

Il confronto delle tabelle 1 e 2 con la 4 permette subito una constatazione: il 66% della popolazione italiana risiede nei 7.971 comuni non capoluoghi ed il 33% nei 95 capoluoghi di provincia; invece i delitti denunciati nel periodo considerato sono commessi prevalentemente nei capoluoghi, in media il 60% contro solo il 40% negli altri comuni.

Il fenomeno evidenziato non sembra inficiato dall'andamento delle percentuali nel periodo, relative ai due tipi di comune, che oscillano entro 6 punti sopra o sotto i valori medi indicati; in particolare nei capoluoghi le percentuali non sono mai inferiori al 56,12% e negli altri comuni non superano mai il 43,88%.

Anzi, proprio il loro andamento presenta il massimo interesse, perché è nettamente diverso sia da quello dei delitti denunciati nello stesso periodo, che sono in continua crescita fino al 1976 (+ 124,23% rispetto al 1969) e solo nel 1977 presentano una diminuzione — ma non è ancora nota la distribuzione tra i comuni —, sia rispetto alle variazioni percentuali della popolazione dei tipi di comune corrispondenti; queste sono minime ed evidenziano una continua modestissima flessione del peso di quella complessiva dei capoluoghi ed un corrispettivo incremento negli altri comuni.

In particolare i delitti commessi aumentano continuamente in ambedue i tipi di comune, salvo la flessione registrata nei capoluoghi nel 1972, e sebbene i rispettivi tassi di incremento siano diversi da un anno all'altro, a fine periodo appaiono

TABELLA N. 3. — *Delitti denunciati in Italia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei comuni capoluoghi e negli altri comuni*

(Dati assoluti)

A N N O	DELITTI COMMESSI NEI CAPOLUOGHI					DELITTI COMMESSI NEGLI ALTRI COMUNI			TOTALE dei delitti commessi in Italia
	Fino a 100.000 abitanti	Da 100.001 a 300.000 abitanti	Da 300.001 a 500.000 abitanti	Oltre 500.000 abitanti	TOTALE dei capoluoghi	Fino a 30.000 abitanti	TOTALE degli altri comuni		
							Oltre 30.000 abitanti		
1969	67.804		461.514		529.318	380.226	380.226	909.544	
1970	79.802		515.090		594.892	420.233	420.233	1.015.125	
1971	94.672		693.377		788.049	466.890	466.890	1.254.939	
1972	92.376	193.746	77.842	550.170	914.134	351.897	138.463	1.404.494	
1973	150.496	226.429	118.745	559.764	1.055.434	317.330	218.201	1.590.965	
1974	116.390	193.644	117.022	605.073	1.032.129	607.348	173.892	1.813.369	
1975	144.781	231.282	134.620	633.794	1.144.477	705.372	189.650	2.039.499	
1976	106.956	205.032	168.239	760.046	1.240.273	718.205	186.215	2.144.693	

(rispettivamente + 15,87%, + 64,39% e, Italia, più 31,79%), ma se vengono calcolate rispetto al 1975 evidenziano una sostanziale stasi di questi ultimi ed un recupero dei capoluoghi (rispettivamente + 8,17%, + 0,23% e, Italia, più 4,52%), recando sostegno all'ultima ipotesi accennata. In ogni caso tali quozienti confermano sia il fenomeno inizialmente osservato, della maggiore delittuosità specifica dei capoluoghi, perché i delitti commessi in essi sono, in rapporto alle corrispondenti popolazioni, più di due volte e mezza quelli commessi negli altri comuni, sia la tendenza alla flessione, perché nel 1973 li superavano di quasi quattro volte.

Occorre, ora, entrare nel dettaglio delle singole classi di comuni, per ottenere una più approfondita ed articolata valutazione dell'andamento e della portata dei fenomeni finora osservati ed evidenziarne altri tipici.

TABELLA N. 5. - *Delitti denunciati in Italia,
per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale,
commessi nei comuni capoluoghi e negli altri comuni
(quozienti per 100.000 abitanti)
(Popolazione calcolata a metà dell'anno)*

COMUNI	1973	1975	1976
<i>Capoluoghi:</i>			
- fino a 100.000 abitanti .	4.854,55	4.546,33	3.338,76
- da 100.001 a 300.000 abitanti	4.501,07	4.529,34	4.000,25
- da 300.001 a 500.000 abitanti	5.711,69	6.416,95	8.019,67
- oltre 500.000 abitanti ..	6.638,59	7.468,62	8.960,04
TOTALE CAPOLUOGHI	5.660,60	6.063,50	6.559,03
<i>Altri comuni (a)</i>	1.467,61	2.421,93	2.427,39
TOTALE ITALIA.....	2.897,26	3.653,06	3.818,33

(a) I quozienti per 100.000 abitanti delle due classi di comuni non capoluoghi, riferiti alla popolazione al 31 dicembre 1975, sono: fino a 30.000 abitanti: 2.366,16; oltre 30.000 abitanti: 2.587,85.

L'anno 1973 si riflette in modo peculiare nell'ambito delle varie classi, pertanto sarà oggetto di particolari considerazioni.

Nei capoluoghi fino a 100.000 abitanti (solo tre ne hanno meno di 30.000: Sondrio, Isernia e Oristano), nei quali nel 1973 risiedeva il 5,65% della popolazione nazionale ed il 16,63% di quella dei capoluoghi, con lieve tendenza a crescere negli anni successivi, è commessa una modesta quota di delitti. Infatti la media delle percentuali calcolate sul totale nazionale è di 7,17 e quella sui soli capoluoghi è di 11,89, ma l'andamento dei valori presenta continue oscillazioni, contenute rispettivamente entro 3 e 4 punti, e tuttavia di ampiezza notevole, se rapportate all'entità dei valori della classe; la punta massima, anche dei dati assoluti, si registra nel 1973, preceduta e seguita da valori molto bassi, mentre il minimo del periodo si verifica nel 1976, anno in cui i dati assoluti e le percentuali evidenziano una brusca caduta, simile per importanza a quella che si osserva nel 1974 ma che porta le percentuali sul totale e sui soli capoluoghi a livelli nettamente inferiori non solo a quelli dell'anno precedente, ma anche agli iniziali del periodo. Le variazioni percentuali dei dati assoluti, ancora elevatissime nel 1975 rispetto al 1969 (+ 113,53%) e

TABELLA N. 6. - *Delitti denunciati, commessi nei capoluoghi, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale*

(Valori percentuali)

A N N O	Fino a 100.000 abitanti	Da 100.001 a 300.000 abitanti	Da 300.001 a 500.000 abitanti	Oltre 500.000 abitanti	TOTALE dei delitti commessi nei capoluoghi (dati assoluti)
1969	12,81		87,19		529.318
1970	13,41		86,59		594.892
1971	12,01		87,99		788.049
1972	10,11	21,19	8,52	60,18	914.134
1973	14,26	21,45	11,25	53,04	1.055.434
1974	11,28	18,76	11,34	58,62	1.032.129
1975	12,65	20,21	11,76	55,38	1.144.477
1976	8,62	16,53	13,57	61,28	1.240.273

al 1972 (+ 56,73%), nel 1976 si riducono considerevolmente (+ 57,74% e + 15,78%). Il quoziente di delitti per 100.000 abitanti, in continua flessione dal 1973, è pari nel 1976 a 3.338,76 (— 31,22%).

In tali capoluoghi fino al 1975 veniva consumata una quota di delitti mediamente di circa 1/3 superiore al peso della loro popolazione sul totale nazionale; tale quota era inferiore di circa 1/4, se il confronto è fatto nell'ambito dei soli capoluoghi. Nel 1976, invece, troviamo ambedue tali rapporti inferiori al peso della popolazione, quello riferito ai capoluoghi di circa la metà. Sembra potersi concludere che questa classe di comuni, dopo una fase iniziale di relativa stabilità, ha riasorbito l'impennata eccezionale del 1973 ed appare negli anni recenti in accentuata flessione, contribuendo sempre meno alla quota di delitti commessi nei capoluoghi, sia in assoluto che rispetto al peso della propria popolazione.

Nei capoluoghi con oltre 100.000 abitanti, complessivamente considerati, risiedeva nel 1973 il 28,31% della popolazione nazionale e l'83,37% di quella dei soli capoluoghi; in essi vengono commessi, però, oltre la metà dei delitti denunciati e quasi 9/10 di quelli dei soli capoluoghi. Tali quote di delitti sono in proporzione rispettivamente circa doppia del peso della loro popolazione su quella nazionale, ed invece di poco superiore nel confronto coi soli capoluoghi.

L'andamento delle due serie di percentuali è diverso: quelle sul totale nazionale (media: 53,04) salgono bruscamente nel triennio 1971-1973 (1972: 58,51%, il massimo del periodo), poi scendono altrettanto rapidamente al di sotto dei valori iniziali (1975: 49,02%, il minimo), per risalire nel 1976 al di sopra di essi (52,84%). Quelle riferite ai soli capoluoghi mostrano, invece, un andamento assai alterno, tuttavia con scostamenti contenuti entro solo 3 punti attorno alla media (88,12), con un valore assai elevato nel 1972 (88,89%), seguito l'anno successivo dal minimo del periodo (85,74%), subito riassorbito tanto che nel 1976 si registra il massimo, pari al 91,38%.

Il diverso andamento delle due serie di percentuali, particolarmente negli ultimi quattro anni considerati — in lieve flessione quelle sul totale nazionale ed in aumento le altre —, mentre i dati assoluti sono in continuo incremento dal 1969 (var. perc.: + 145,57%, la più elevata tra tutte le classi), indica che in questo gruppo di capoluoghi, che sono 44, la

delittuosità tende a flettersi rispetto al totale nazionale, mentre è in aumento nell'ambito dei soli capoluoghi.

L'analisi in dettaglio, possibile solo per il quinquennio 1972-1976, precisa per le tre classi di capoluoghi con popolazione superiore a 100.000 abitanti il significato dei fenomeni finora evidenziati.

Capoluoghi da 100.001 a 300.000 abitanti. La quota di delitti commessi in essi è inizialmente superiore di circa la metà al peso della loro popolazione su quella nazionale, tuttavia con accentuata tendenza a flettersi, tanto che nel 1976 i due rapporti divengono quasi equivalenti. Invece, rispetto ai soli capoluoghi, il peso della delittuosità, nel 1972 già di circa 1/4 inferiore a quello della popolazione, tende a decrescere ulteriormente e cade nel 1976 fino a poco più della metà (delitti: 16,53%; popolazione: 27,11%). L'incremento dei dati assoluti rispetto al 1972 è alterno e tende a ridursi (var. perc.: 1975: + 19,37%, 1976, appena + 5,83%). Anche il quoziente di delitti per 100.000 abitanti, che nel 1976 è pari a 4.000,25, è in flessione dal 1973 (— 11,13%) e più ancora dal 1975. Complessivamente, pertanto, questa classe di comuni fornisce un apporto sempre minore alla delittuosità nazionale e contribuisce a quella dei capoluoghi in proporzione assai inferiore e decrescente rispetto al peso della sua popolazione.

Capoluoghi da 300.001 a 500.000 abitanti. La quota di delitti commessi nei capoluoghi della classe — Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Catania — rispetto al totale nazionale (media: 6,78), è quasi il doppio del peso della loro popolazione su quella italiana; nell'ambito dei soli capoluoghi, però, la proporzione è quasi uguale, circa il 12%, con tendenza a crescere. Ambedue le serie di percentuali evidenziano un brusco aumento nel 1973, cui segue una complessiva tendenza all'incremento, che si accentua nel 1976, specie in quella riferita ai soli capoluoghi. In quest'ultimo anno si registra, rispetto al 1972, la variazione dei dati assoluti massima tra le classi dei capoluoghi (+ 116,13%), in gran parte dovuta all'incremento verificatosi dopo il 1975. Il quoziente di delitti per 100.000 abitanti manifesta una continua notevole crescita dal 1973, giungendo nel 1976 a 8.019,67 (+ 40,65%). Questa classe di capoluoghi evidenzia una delittuosità elevata e crescente, sostenuta da un incremento dei dati assoluti eccezionale.

Capoluoghi con oltre 500.000 abitanti. Nei capoluoghi della classe — Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli, Palermo — la popolazione residente nel 1973 era pari al 15,36% di quella nazionale ed al 45,22% di quella dei soli capoluoghi; tali rapporti tendono a flettersi lievemente negli anni successivi, ma solo per la diminuzione della popolazione nei tre del Nord, come si è già notato. La quota di delitti relativa al totale nazionale nel 1972 in questa classe appare due volte e mezza superiore al peso della sua popolazione su quella italiana; negli anni successivi si rileva una flessione rapida e progressiva delle percentuali, che si arresta nel 1975 (31,08%), tanto che nel 1976 il rapporto suddetto ritorna prossimo a quello iniziale (35,44%). Nell'ambito dei soli capoluoghi, sempre nel 1972, è di 1/3 maggiore del peso della corrispondente popolazione, e tale torna ad essere nel 1976 dopo una fase di flessione (61,28%). L'incremento dei dati assoluti è continuo dal 1972, eccezionale tra il 1975 ed il 1976, e tuttavia tra gli anni estremi del periodo (+ 38,15%) è solo la terza parte di quello che si registra nei capoluoghi della classe immediatamente inferiore. Il quoziente di delitti per 100.000 abitanti è sempre il massimo tra tutte le classi di comuni: è pari al 6.638,59 nel 1973, diviene di 7.468,62 nel 1975 e di 8.960,04 nel 1976, cioè più del doppio di quello nazionale e quasi il quadruplo di quello dei comuni non capoluoghi (var. perc. rispetto al 1973: 1975: + 12,50%, 1976: + 34,97%). Sembra potersi concludere che in questi comuni maggiori viene commesso 1/3 dei delitti denunciati in Italia e 6/10 di quelli dei soli capoluoghi, con tendenza che, tenuto conto dell'andamento dei dati assoluti, dei quozienti e dei valori percentuali terminali, appare complessivamente in ascesa.

Anche l'analisi di dettaglio dei delitti commessi nei comuni non capoluoghi è possibile solo dal 1972 e limitatamente alla ripartizione di essi in maggiori e minori di 30.000 abitanti, la quale è poco rappresentativa della loro realtà, se si considera che nel 1975 la media dei residenti nella classe minore era di 3.816 persone, mentre in quella maggiore era di 46.091, popolazione che molti capoluoghi non raggiungono.

Si osserva che *nei comuni non capoluoghi fino a 30.000 abitanti*, nei quali al 31 dicembre 1975 risiedeva il 53,22% della popolazione nazionale e l'80,27% di quella di questo tipo di comuni, nel 1972 furono commessi 1/4 dei delitti de-

nunciati in Italia, proporzione che diviene di quasi $3/4$, se è riferita ai soli comuni non capoluoghi. Dopo una brusca caduta nel 1973, le percentuali riferite al totale dei delitti fanno registrare l'anno successivo un aumento che le porta ad un livello notevolmente superiore a quello iniziale, restando praticamente stazionarie attorno ad esso negli anni successivi (circa il 34%); quelle relative ai soli comuni non capoluoghi, invece, sono continuamente crescenti, giungendo nel 1976 al 79,41%. I dati assoluti registrano una modesta diminuzione nel 1973, ma l'anno successivo raddoppiano e l'incremento prosegue fino al 1976, tanto che la variazione percentuale finale è di + 104,10%, la maggiore dei comuni non capoluoghi ed una delle più alte tra tutte le classi. Nel 1975 il quoziente di delitti per 100.000 abitanti fu di 2.366,16, il più basso dell'anno.

Ciò significa che questi comuni esprimono una delittuosità crescente, che, tuttavia, resta in proporzione largamente inferiore al loro peso sulla popolazione nazionale (di quasi la metà nel 1972, di circa $2/3$ nel 1976), mentre tende ad avvicinarsi a quello riferito ai soli comuni non capoluoghi, pur rimanendone al di sotto (da $1/10$ in meno a quasi pari).

TABELLA N. 7. - Delitti denunciati, commessi nei comuni non capoluoghi, per i quali l'autorità giudiziaria] ha iniziato l'azione penale
(Valori percentuali)

A N N O	Fino a 30.000 abitanti	Oltre 30.000 abitanti	TOTALE dei delitti commessi nei comuni non capoluoghi (dati assoluti)
1969.....	N.N.		380.226
1970.....	N.N.		420.233
1971.....	N.N.		466.890
1972.....	71,76	28,24	490.360
1973.....	59,26	40,74	535.531
1974.....	77,74	22,26	781.240
1975.....	78,81	21,19	895.022
1976.....	79,41	20,59	904.420

quota di delitti più che doppia del peso della loro popolazione su quella nazionale, si registra l'incremento di quozienti più alto tra i capoluoghi e, nella seconda classe, di dati assoluti massimo tra tutte le categorie di comuni. Invece nelle due classi minori — complessivamente 84 capoluoghi —, sebbene siano commesse quote di delitti assai consistenti rispetto ai dati nazionali, tuttavia queste restano inferiori al peso della loro popolazione riferito ai soli capoluoghi. Inoltre la delittuosità tende a crescere negli 11 maggiori ed a flettersi negli 84 minori. Sembra potersi concludere che la quantità di delitti commessa nei capoluoghi tenda a crescere in ragione più che proporzionale all'entità della loro popolazione, e che i fattori criminogeni siano tanto più attivi, quanto maggiore è la densità di essa. Pertanto l'elevata delittuosità assoluta e relativa sembra essere un tratto tipico dei maggiori centri urbani.

d) I delitti commessi nei comuni non capoluoghi della classe minore tendono a crescere, mentre si flettono nella classe maggiore, sicché nel 1976 i rapporti divengono pressoché corrispondenti al peso della popolazione di ciascuna classe, pertanto di incidenza sostanzialmente equivalente. Tra le possibili spiegazioni del fenomeno va considerata l'interazione di tre fattori: la rapida modificazione di tratti socio-culturali, tipica dell'epoca, presumibilmente più vivace nei comuni minori che altrove; l'accrescimento del reddito individuale, difforme ma generalizzato, che ha raggiunto anche i centri abitati più piccoli; le molteplici implicazioni consumistiche conseguenti.

e) I comuni non capoluoghi con più di 30.000 abitanti ed i capoluoghi con meno di 100.000 esprimono una tendenza decrescente simile. Anche le popolazioni medie di ciascuna delle due classi di comuni sono, rispetto alle altre, molto simili, risultando di 46.091 e di 62.442 abitanti nel 1975, e gran parte di essi partecipano certamente di dinamiche socio-economico-culturali analoghe, almeno in ambito regionale. L'andamento decrescente della delittuosità, più evidente nei valori relativi che nei dati assoluti, fa pensare ad una certa staticità della cultura di tali aggregati e ad un elevato grado di controllo comunitario. Ambedue tali caratteri, però, sono idonei a generare anche, reattivamente, una migrazione verso la grande città di soggetti che intendono affermarsi liberamente in essa o che,

più semplicemente, inseguono soluzioni di vita meno precarie; tale fenomeno ha rilevanza criminologica.

f) Tutti gli indicatori utilizzati portano a concludere che, presumibilmente almeno nel breve termine, il più vivace incremento non condurrà la delittuosità specifica dei comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ed in generale dei comuni di minore entità, a livelli simili a quella dei capoluoghi medi e grandi, ma ne eleverà soltanto il quoziente, poiché è in atto una divaricazione crescente degli indici relativi agli 11 comuni maggiori rispetto a tutti gli altri.

g) È opportuno valutare anche sotto il profilo criminologico il significato della flessione assoluta e relativa della popolazione dei grandi capoluoghi del Nord, riscontrata tra il 1973 ed il 1978.

c) I DELITTI PREVALENTI NEI CAPOLUOGHI E NEGLI ALTRI COMUNI

Le tabelle 8 e 9, relative al periodo 1969-1976, mostrano la distribuzione nei capoluoghi e negli altri comuni dei dati assoluti e delle percentuali di ciascuna delle sei classi di delitto analizzate dall'ISTAT.

Le classi sono: delitti contro la persona; contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume; contro il patrimonio; contro l'economia e la fede pubblica; contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico; altri delitti. Ciascuna è ripartita in sottoclassi, gruppi o singoli delitti.

Un esame complessivo delle suddette tabelle evidenzia che ciascuna classe di delitto esprime caratteri propri. Infatti esse hanno un peso diverso nei due tipi di comune, talvolta simile alla distribuzione del totale dei delitti, altre volte a quello della popolazione, ovvero diverso da entrambi. Inoltre, l'andamento e la tendenza dei dati assoluti e delle percentuali variano nel tempo in ciascuna classe, di solito divergendo da quelli del totale dei delitti, perché quest'ultimo è fortemente influenzato dai delitti contro il patrimonio, che ne rappresentano la parte preponderante, come si rileva dalla tabella 10. Va precisato, anzi, che l'eccezionale aumento di essi nell'arco degli otto anni considerati, provoca la diminuzione del peso percentuale di tutte le altre classi sia sul totale dei delitti denunciati sia rispetto ai

TABELLA N. 8. — *Delitti denunciati in Italia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*

(Dati assoluti)

D E L I T T I	1 9 6 9		1 9 7 0		1 9 7 1		1 9 7 2	
	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni
Contro la persona..	59.802	113.667	60.978	112.585	69.434	114.868	66.469	117.884
Contro la famiglia, la moralità pubbli- ca e il buon co- stume	13.409	13.243	13.193	12.747	13.016	13.166	11.786	12.828
Contro il patrimonio	333.630	174.645	389.823	208.993	554.858	248.144	716.337	274.976
Contro l'economia e la fede pubblica	88.195	48.169	92.859	55.106	108.957	59.353	78.238	52.829
Contro lo Stato, le altre istituzioni so- ciali e l'ordine pubblico	20.256	17.628	20.401	16.956	20.693	17.441	18.820	17.352
Altri delitti	14.026	12.874	17.638	13.846	21.091	13.918	23.484	14.491
TOTALE DELITTI COM- MESSI IN ITALIA.	529.318	380.226	594.892	420.233	788.049	466.890	914.134	490.360

Segue: TABELLA N. 8. — *Delitti denunciati in Italia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*

(Dati assoluti)

D E L I T T I	1 9 7 3		1 9 7 4		1 9 7 5		1 9 7 6	
	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni	Capoluoghi	Altri comuni
Contro la persona	56.570	113.690	52.280	104.993	53.718	103.326	51.644	102.732
Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume	10.135	12.760	9.034	11.798	7.888	12.060	7.312	10.174
Contro il patrimonio	864.190	325.161	850.782	565.921	942.492	659.421	1.041.342	670.485
Contro l'economia e la fede pubblica	90.230	58.299	91.461	74.771	107.220	94.347	107.795	95.123
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	15.487	15.490	14.621	14.573	14.581	13.808	15.518	15.218
Altri delitti	18.822	10.131	13.951	9.184	18.578	12.060	16.662	10.688
TOTALE DELITTI COM- MESSI IN ITALIA.	1.055.434	535.531	1.032.129	781.240	1.144.477	895.022	1.240.273	904.420

TABELLA N. 9. — *Delitti denunciati in Italia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*

(Valori percentuali)

D E L I T T I	1 9 6 9		1 9 7 0		1 9 7 1		1 9 7 2		1 9 7 3		1 9 7 4		1 9 7 5		1 9 7 6	
	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni	Capo- luoghi	Altri comuni
Contro la per- sona	34,47	65,53	35,13	64,87	37,67	62,33	36,06	63,94	33,23	66,77	33,24	66,76	34,21	65,79	33,46	66,54
Contro la fami- glia, la morali- tà pubblica e il buon costume	50,31	49,69	50,86	49,14	49,71	50,29	47,88	52,12	44,27	55,73	43,37	56,63	39,54	60,46	41,82	58,18
Contro il patri- monio	65,64	34,36	65,10	34,90	69,10	30,90	72,26	27,74	72,66	27,34	60,05	39,95	58,84	41,16	60,83	39,17
Contro l'econo- mia e la fede pubblica	64,68	35,32	62,76	37,24	64,74	35,26	59,38	40,62	60,75	39,25	55,02	44,98	53,19	46,81	53,12	46,88
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'or- dine pubblico	53,47	46,53	54,61	45,39	54,26	45,74	52,03	47,97	50,00	50,00	50,08	49,92	51,36	48,64	50,49	49,51
Altri delitti	52,14	47,86	56,02	43,98	60,24	39,76	61,84	38,16	65,01	34,99	60,30	39,70	60,64	39,36	60,92	39,08

TABELLA N. 10. — *Delitti denunciati in Italia, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*

(Valori percentuali sui totali dei capoluoghi, degli altri comuni e nazionali)

D E L I T T I	1 9 6 9			1 9 7 3			1 9 7 6			1 9 7 7
	Capoluoghi	Altri comuni	T O T A L E	Capoluoghi	Altri comuni	T O T A L E	Capoluoghi	Altri comuni	T O T A L E	T O T A L E
Contro la persona	11,30	29,89	19,07	5,36	21,23	10,70	4,17	11,36	7,20	8,37
Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume	2,38	3,48	2,93	0,96	2,38	1,44	0,59	1,13	0,82	0,92
Contro il patrimonio	63,03	45,93	55,88	81,88	60,72	74,76	83,96	74,13	79,82	74,92
Contro l'economia e la fede pubblica	16,66	12,67	14,99	8,55	10,89	9,34	8,69	10,52	9,46	12,32
Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	3,83	4,64	4,17	1,47	2,89	1,94	1,25	1,68	1,43	1,76
Altri delitti	2,65	3,39	2,96	1,78	1,89	1,82	1,34	1,18	1,27	1,71

TABELLA N. 11. – Delitti denunciati nel 1976,
per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale,
commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto
 (Valori percentuali)

C O M U N I	Popolazione (a)	D E L I T T I					
		Contro la persona	Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume	Contro il patrimonio	Contro l'economia e la fede pubblica	Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	Altri delitti
<i>Capoluoghi:</i>							
– fino a 100.000 abitanti ..	5,70	7,06	7,42	4,32	8,20	8,97	5,09
– da 100.001 a 300.000 abitanti	9,13	11,82	11,72	9,05	10,97	14,42	11,56
– da 300.001 a 500.000 abitanti	3,74	4,14	6,39	8,29	6,71	5,63	12,37
– oltre 500.000 abitanti	15,10	10,44	16,29	39,17	27,24	21,47	31,90
TOTALE CAPOLUOGHI	33,67	33,46	41,82	60,83	53,12	50,49	60,92
<i>Altri comuni:</i>							
– fino a 30.000 abitanti	53,22	52,45	42,88	31,37	35,64	37,17	32,71
– oltre 30.000 abitanti	13,08	14,09	15,30	7,80	11,24	12,34	6,37
TOTALE ALTRI COMUNI	66,33	66,54	58,18	39,17	46,88	49,51	39,08
(a) dei capoluoghi e del totale degli altri comuni, al 30 giugno 1976; delle due classi di altri comuni, al 31 dicembre 1975.							

totali specifici di ciascun tipo di comune; tale diminuzione è di entità diversa secondo l'andamento dei dati assoluti in ciascuna classe.

Le tabelle 11 e 12 presentano rispettivamente la distribuzione percentuale nell'anno 1976 ed i quozienti di delitti per 100.000 abitanti negli anni 1973 e 1976, ambedue relativi ai delitti di ciascuna classe, analizzati secondo il tipo e la classe di comune dove furono commessi. I delitti contro la persona e contro la famiglia mostrano una distribuzione nei comuni diversa da tutti gli altri delitti.

TABELLA N. 12. — *Delitti denunciati nel 1973 e nel 1976, per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, commessi nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*
(Quozienti per 100.000 abitanti)

C O M U N I	D E L I T T I									
	Contro la persona		Contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume		Contro il patrimonio		Contro l'economia e la fede pubblica		Contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico	
	1973	1976	1973	1976	1973	1976	1973	1976	1973	1976
<i>Capoluoghi</i> (a):										
— fino a 100.000 abitanti	505,1	340,1	66,3	40,5	3.680,1	2.309,4	418,4	519,2	84,5	86,1
— da 100.001 a 300.000 abitanti	354,9	356,1	50,4	40,0	3.672,2	3.021,8	298,6	434,2	74,4	86,5
— da 300.001 a 500.000 abitanti	355,6	304,5	69,3	53,2	4.697,7	6.769,9	384,1	649,1	101,8	82,5
— oltre 500.000 abitanti	185,6	189,9	48,7	33,6	5.544,8	7.904,1	643,2	651,8	81,2	77,8
TOTALE CAPOLUOGHI .	303,4	273,1	54,4	38,7	4.634,9	5.507,0	483,9	570,1	83,1	82,1
<i>Altri comuni</i> (b):										
— fino a 30.000 abitanti	—	271,6	—	25,2	—	1.801,5	—	242,6	—	38,3
— oltre 30.000 abitanti	—	296,9	—	36,5	—	1.820,8	—	311,2	—	51,8
TOTALE ALTRI COMUNI (c)	313,5	275,7	35,2	27,3	896,6	1.799,5	160,7	255,3	42,7	40,8
									27,9	28,7

(a) Popolazione al 30 giugno 1973 e 1976 — (b) Popolazione delle due classi al 31 dicembre 1975.

Infine, alcune sottoclassi o gruppi o singoli delitti presentano un andamento divergente o un peso eccezionale rispetto alla classe di appartenenza.

Si compie, ora, un rapido esame delle sei classi.

1) I delitti contro la persona

Tra il 1969 ed il 1976 la classe presenta dati assoluti in complessiva diminuzione, la quale è maggiore nei capoluoghi che negli altri comuni (var. perc. rispettiva: — 13,64% e — 9,62%), nonostante l'aumento che si registra in questi ultimi nel biennio 1971-1972. Tale diminuzione, interagendo col contemporaneo aumento dei delitti denunciati, provoca la flessione del peso percentuale della classe sul totale dei delitti commessi in ciascun tipo di comune, che nel 1976 nei capoluoghi giunge al 4,17% e negli altri comuni, dove inizialmente è assai maggiore (29,89%), scende all'11,36%; ambedue le percentuali sono di 2/3 inferiori a quelle del 1969.

Durante il periodo considerato la media delle percentuali dei delitti contro la persona commessi nei capoluoghi è pari a 34,68, negli altri comuni è di 65,32; gli scostamenti annui da tali valori medi sono molto piccoli. Nei primi quattro anni si registra una lieve crescita delle percentuali nei capoluoghi ed una corrispondente diminuzione negli altri comuni, poi i valori rispettivamente perdono e acquistano 3 punti, stabilizzandosi negli anni successivi sui nuovi livelli (1976: 33,46% e 66,54%), mentre l'andamento già osservato si ripete. Tuttavia, tenuto conto anche dei dati assoluti, questa classe mostra una tendenza complessiva del rapporto dei delitti lievemente decrescente nei capoluoghi ed un corrispondente incremento negli altri comuni.

La distribuzione percentuale nelle classi di comune evidenzia che nel 1976 i delitti contro la persona hanno un peso maggiore di quello della corrispondente popolazione nei capoluoghi con meno di 500.000 abitanti — specialmente fino a 300.000 — e nei comuni non capoluoghi con più di 30.000 abitanti; invece tale peso è minore negli altri comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e, soprattutto, nei 6 capoluoghi più grandi.

I quozienti di delitti per 100.000 abitanti, che sono simili nel 1973, diminuiscono di valore e divengono praticamente identici nel 1976 (capoluoghi: 273,1; altri comuni: 275,7); la

maggior flessione nei capoluoghi è la risultante della flessione dei delitti commessi in essi e nell'aumento della loro popolazione complessiva.

L'esame analitico dei quozienti nei capoluoghi evidenzia l'ineguale andamento dei valori, che diminuiscono notevolmente nei capoluoghi più piccoli e di poco nei 5 compresi tra 300.001 e 500.000 abitanti, mentre le altre due classi fanno registrare un aumento minimo; rilevante il fatto che i 6 capoluoghi più grandi presentano quozienti assai inferiori a quelli di tutte le altre classi di comune. I non capoluoghi hanno quozienti simili tra loro.

Le sottoclassi o i gruppi o i singoli delitti che seguono, tenuto anche conto delle grandezze dei dati assoluti, presentano nel 1976 percentuali apprezzabilmente diverse da quelle della classe nel tipo di comune che rappresentano, pertanto, il parametro di riferimento. Ovviamente, ad ogni variazione in un tipo di comune ne corrisponde una opposta nell'altro.

Presentano percentuali specifiche superiori nei capoluoghi — e conseguentemente al di sotto del valore tipico degli altri comuni — la sottoclasse dei delitti contro la vita (il 38,85%), tra i quali l'omicidio consumato (42,87%) e, meno, quello tentato, ambedue proporzionalmente più frequenti nei 6 capoluoghi maggiori, nonché l'infanticidio per causa d'onore (45,45%, ma sono in tutto 22 casi ed ha un andamento alterno nel tempo) e l'omicidio colposo (38,42%), che incide maggiormente nei capoluoghi con 100.001-300.000 abitanti; le percosse; le lesioni personali volontarie (38,69%); il gruppo violenza privata, minaccia, ecc. (39,33%).

Evidenzia, invece, una percentuale appena inferiore nei capoluoghi — e superiore negli altri comuni — la sottoclasse dei delitti contro l'incolumità e la libertà personale (32,75%), tra i quali, però, accentuatamente, il delitto di lesioni personali colpose (27,31%), mentre il gruppo rissa, abbandono d'incapace, ecc. lo diviene solo nel 1976 (31,96%).

Sembra potersi concludere che i delitti contro la persona presentano tra il 1969 ed il 1976 dati assoluti in diminuzione; che tale diminuzione è in proporzione pressoché equivalente nei due tipi di comune e ad essa si accompagna una lieve tendenza decrescente della percentuale dei delitti stessi nei capoluoghi, che negli altri comuni è di entità corrispondente, ma in direzione opposta; che il peso di tali delitti diminuisce sia in rap-

porto al totale nazionale sia rispetto a quelli commessi in ciascun tipo di comune; che essi sono distribuiti in quantità equivalenti e in proporzioni corrispondenti alle popolazioni complessive dei due tipi di comune, però si concentrano nei capoluoghi con meno di 500.000 abitanti e nei comuni non capoluoghi con più di 30.000 abitanti, mentre nei 6 grandi capoluoghi sono commessi in proporzione inferiore al peso della loro popolazione; infine che le differenze riscontrate nelle sottoclassi, gruppi o singoli delitti sono nell'insieme di modesta rilevanza.

Tali fatti evidenziano un fenomeno di grande rilievo: la quantità di delitti contro la persona appare proporzionale alla popolazione, rispetto alla quale tende a diminuire più di quanto essa cresca nel periodo considerato, ed invece sembra indipendente dal tipo di comune; nell'ambito dei capoluoghi, tuttavia, l'incidenza di tali delitti appare tanto minore, quanto maggiore è la quantità della loro popolazione.

II) I delitti contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume

I dati assoluti della classe sono complessivamente in accentuata diminuzione. L'andamento di essi nei due tipi di comune è in parte diverso: i dati nei capoluoghi restano stazionari nel corso dei primi tre anni, poi decrescono rapidamente fino a ridursi nel 1976 a poco più della metà; negli altri comuni evidenziano, invece, una continua flessione, che si accentua nell'ultimo anno. Le corrispondenti variazioni percentuali del 1976 rispetto al 1969 sono — 45,47% e — 23,17%; pertanto la flessione nei capoluoghi è doppia di quella degli altri comuni.

Anche per il contemporaneo aumento dei delitti denunciati, tale fenomeno porta il già minimo peso dei delitti in esame sui totali di ciascun tipo di comune a livelli appena apprezzabili, con una perdita di oltre 2/3 del valore iniziale (1976, capoluoghi: 0,59%; altri comuni: 1,13%. Sono i minori tra le sei classi).

La distribuzione dei delitti nei due tipi di comune, inizialmente equivalente (1969, capoluoghi: 50,31%; altri comuni: 49,69%), evidenzia una continua divaricazione dei valori per la progressiva flessione delle percentuali dei capoluoghi ed il

correlativo incremento degli altri comuni, che porta nel 1975 i primi al 39,54% e gli altri comuni al 60,46%. L'anno successivo si registra per la prima volta una modesta inversione della tendenza, che non inficia il fenomeno nel suo complesso. Tale processo, di notevole entità, produce l'avvicinamento della quota di delitti commessa in ciascun tipo di comune al peso della corrispondente popolazione su quella nazionale, che, tuttavia, nel 1976 i capoluoghi superano ancora di 1/4, mentre gli altri comuni ne restano al di sotto di 1/8.

Però, sempre nel 1976, la quota di delitti è inferiore al peso della popolazione di ciascuna classe di comuni solo nei non capoluoghi con meno di 30.000 abitanti, mentre tutte le altre presentano quote più elevate, di poco per i 6 comuni più grandi, notevolissima nei capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti.

I quozienti per 100.000 abitanti riflettono, confermandole, la diminuzione dei dati assoluti e la tendenza emersa dalla distribuzione percentuale, e precisano l'incidenza dei delitti in esame in ciascun tipo e classe di comune. Infatti, tra il 1973 ed il 1976, i quozienti si riducono e le differenze tra i tipi e le classi diminuiscono; l'incidenza dei delitti nel 1976 è minima nei comuni non capoluoghi con meno di 30.000 abitanti (25,2) e nei 6 capoluoghi più grandi (33,6), è massima, e di entità doppia rispetto ai primi, nei 5 capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (53,2) ed appare intermedia ed equivalente nelle altre classi.

L'analisi delle sottoclassi o gruppi o singoli delitti, tenuto anche conto dei dati assoluti, evidenzia nel 1976 nei due tipi di comune scostamenti significativi rispetto alle percentuali caratteristiche della classe, assunte quali valori medi di riferimento. Ovviamente all'aumento in un tipo di comune corrisponde un'identica flessione nell'altro.

La sottoclasse dei delitti contro la famiglia presenta nei capoluoghi valori complessivi sempre inferiori alla media (38,95%). Però il delitto di maltrattamenti in famiglia, che detiene la percentuale minore (34,22%), nei 6 capoluoghi più grandi e negli altri comuni con meno di 30.000 abitanti ha sempre un peso inferiore a quello della popolazione (rispettivamente 13,47% e 49,23%), qualificandosi come tipico dei comuni intermedi.

La sottoclasse dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume appare nei capoluoghi sempre superiore alla media (46,31%). In essa risalta il gruppo dei delitti connessi con la prostituzione, in flessione (1969: 73,23%), ma di incidenza ancora assai elevata nel 1976, sia complessiva (63,50%), sia nei 6 comuni più grandi (21,76%), ma soprattutto nelle altre classi di capoluoghi (totale: 41,74%, più del doppio del peso della loro popolazione), mentre è di entità assai modesta nei comuni non capoluoghi più piccoli (24,33%, in proporzione meno della metà del peso della loro popolazione). Invece il delitto di atti osceni, pur essendo superiore alla media della classe (44,54%), è inferiore a quella della sottoclasse; infatti prevale nei capoluoghi con meno di 500.000 abitanti (totale: 31,86%) e negli altri comuni con popolazione inferiore a 30.000 persone (45,52%), rispetto ai 6 capoluoghi più grandi (12,67%) e agli altri non capoluoghi (9,95%).

Anche il gruppo di delitti comprendente la corruzione di minorenni presentava nei capoluoghi, nel 1969, un valore molto alto (59,16%), che è andato decrescendo fino a portarsi nel 1976 al 42,62%, valore superiore alla media della classe, ma inferiore a quella della sottoclasse. In quest'ultimo anno appare concentrarsi nei 5 capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (10,80%, quasi tre volte il peso della corrispondente popolazione) e meno nei 6 più grandi (18,90%), mentre tra i comuni non capoluoghi incide maggiormente in quelli con più di 30.000 abitanti (16,83%).

Nella sottoclasse in esame la violenza carnale è sempre superiore alla media nei comuni non capoluoghi, sebbene appaia in progressiva lieve flessione (1969: 60,63%; 1976: 59,66%); ha un'incidenza notevole nei comuni con meno di 30.000 abitanti (46,37%), tuttavia inferiore al peso della loro popolazione, ma è sensibile pure nei 6 capoluoghi maggiori (17,51%). Gli atti di libidine violenti (47,64%) presentano un andamento assai alterno nel tempo.

Sembra potersi concludere che i delitti contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume sono in accentuata diminuzione, specie nei capoluoghi, tanto da giungere nel 1976 ad una minima proporzione sul totale; che questi delitti nel 1969, tenuto conto del peso della popolazione, erano prevalenti nei capoluoghi, ma negli anni successivi si è sviluppata una tendenza alla progressiva flessione delle loro percentuali,

opposta al correlativo incremento negli altri comuni, sicché nel 1976 le rispettive proporzioni sono divenute più simili a quelle delle corrispondenti popolazioni; che tale processo ha interessato diversamente le classi di comuni, tanto che i delitti in esame presentano in genere la maggiore incidenza nei capoluoghi con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, particolarmente nei 5 che ne hanno più di 300.000, e la minima nei 6 capoluoghi più grandi e, soprattutto, negli altri comuni con meno di 30.000 abitanti.

Anche l'andamento nel tempo dei delitti stessi e la loro distribuzione tra i comuni presenta delle peculiarità: i delitti contro la famiglia sono ripartiti tra i due tipi di comune quasi come la loro popolazione, con una modesta prevalenza nei capoluoghi; circa la metà dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume è commesso nei capoluoghi, i quali hanno pure il primato dei delitti connessi con la prostituzione (quasi il doppio del peso della loro popolazione), mentre la violenza carnale sembra tipica dei comuni non capoluoghi di minore entità e la corruzione di minorenni dei capoluoghi con più di 300.000 abitanti.

Sembra, comunque, in atto un processo tendente a portare tali delitti su livelli quantitativi equivalenti nei due tipi di comune, ridistribuendo quelli contro la moralità pubblica e il buon costume.

III) *I delitti contro il patrimonio e l'insieme degli altri delitti*

I delitti contro il patrimonio presentano dati assoluti ed incrementi di essi di grandezza tale da influenzare il quadro complessivo della delittuosità nazionale. Tra il 1969 ed il 1976 questi delitti passano nei capoluoghi da 333.630 a 1.041.342 e negli altri comuni da 174.645 a 670.485; il totale nazionale di essi aumenta da 508.275 a 1.711.827. Le corrispondenti variazioni percentuali sono + 212,12% e + 283,91%; quella nazionale è pari a + 236,79%. Pertanto l'incremento è proporzionalmente maggiore negli altri comuni che nei capoluoghi.

L'aumento dei dati assoluti dei delitti contro il patrimonio è continuo, salvo nel 1974 per i capoluoghi che fanno registrare una modesta flessione, invero largamente compensata dalla con-

temporanea crescita del dato negli altri comuni di ben 240.760 delitti, cioè il 74,04% in più rispetto all'anno precedente.

Negli otto anni considerati l'insieme degli altri delitti aumenta appena nei capoluoghi, da 195.688 a 198.931, e di poco negli altri comuni, da 205.581 a 233.935; il loro totale nazionale passa da 401.269 a 432.866. Le corrispondenti variazioni percentuali sono + 1,66%, + 13,79% e più 7,81%.

Si è già visto che i dati assoluti del 1977, di cui non è ancora nota la distribuzione secondo il tipo di comune, mostrano per la prima volta una diminuzione complessiva: i delitti contro il patrimonio scendono a 1.432.487, gli altri delitti salgono nell'insieme a 479.566 ed il totale nazionale è di solo 1.912.053. Le corrispondenti variazioni percentuali rispetto al 1976 sono — 16,32%, + 10,79% e — 10,85%.

La diminuzione riguarda, pertanto, solo i delitti contro il patrimonio, mentre l'insieme degli altri presenta un aumento di 46.700 delitti. Le variazioni assolute producono nel 1977 anche una sensibile modificazione del rapporto tra i due tipi di delitti, che porta quelli diversi dal patrimonio dal 20,18% al 25,08% del totale, mentre nel 1969 erano quasi la metà.

Si è già segnalata l'ipotesi dell'ISTAT, che la flessione dei delitti contro il patrimonio, pressoché tutta a carico dei furti, sia da ricondurre al fatto che le vittime di essi si astengono dal denunciarli; pertanto si tratterebbe di una diminuzione apparente, che si risolverebbe in un aumento del relativo numero oscuro.

Tuttavia deve osservarsi che il consistente incremento degli altri delitti nel 1977 è quasi tutto riferito a quelli contro l'economia e la fede pubblica (32.586, cioè i 7/10 dell'aumento complessivo). Pertanto, alla luce dei dati acquisiti, il fenomeno sembra preludere anche a variazioni qualitative della distribuzione dei delitti, di cui sarà interessante conoscere la ripartizione tra i tipi di comune.

IV) *I delitti contro il patrimonio*

Si è visto prima l'andamento dei dati assoluti dei delitti contro il patrimonio. Deve essere ora notato, integrando quanto già detto a proposito dell'insieme degli altri delitti, che il peso di questa classe sul totale dei delitti denunciati è crescente fino

al 1976 in ciascun tipo di comune. Nel 1969 è pari al 63,03% di tutti i delitti commessi nell'ambito dei capoluoghi ed al 45,93% di quelli commessi negli altri comuni. Tali valori aumentano nel 1973 rispettivamente all'81,88% ed al 60,72% e giungono alla fine del periodo all'83,96% ed al 74,13% del totale dei delitti di ciascun tipo di comune; sono, quindi, di $1/3$ e di $2/3$ maggiori di quelli iniziali.

L'andamento dei dati assoluti nonché dei rapporti percentuali appena esposti chiarisce che l'incremento nei capoluoghi è stato più cospicuo nel primo quadriennio; negli altri comuni, invece, si verifica nel secondo. Si osserva, inoltre, che i delitti contro il patrimonio sono aumentati proporzionalmente più negli altri comuni che nei capoluoghi.

Nel corso degli otto anni considerati i rapporti percentuali della classe tra i due tipi di comune ripetono l'andamento di quelli del totale dei delitti commessi in ciascuno, di cui costituiscono la parte preponderante.

Nel 1969 e nel 1970 circa $2/3$ dei delitti in esame veniva commesso nei capoluoghi e circa $1/3$ negli altri comuni, cioè in proporzione pressoché inversa al peso delle corrispondenti popolazioni; tra il 1971 e il 1973 i valori percentuali salgono rapidamente nei primi, giungendo al 72,66%, e diminuiscono negli altri comuni fino al 27,34%. Nel 1974 si registra una brusca inversione della tendenza, che prosegue nel 1975 e comporta una variazione di quasi 14 punti percentuali, in meno nei capoluoghi ed in più negli altri comuni, poi nel 1976 la tendenza cambia di nuovo, sebbene di poco, ed i valori giungono rispettivamente al 60,83% ed al 39,17%. I valori medi delle percentuali del periodo sono pari a 65,56 per i capoluoghi e a 34,44 per gli altri comuni.

Però, nonostante l'ampiezza e la direzione delle variazioni osservate, l'andamento dei rapporti percentuali nell'ambito della classe di delitti e sui totali di ciascun tipo di comune indicano una tendenza complessiva verso la diminuzione del peso dei delitti contro il patrimonio nei capoluoghi e l'aumento di esso negli altri comuni.

Nel 1976 la distribuzione nelle classi di comune chiarisce che i delitti in esame si concentrano soprattutto nei 6 capoluoghi più grandi (il 39,17% del totale, valore identico a quello del complesso degli altri comuni), nonché nei 5 compresi tra 300.001 e 500.000 abitanti (8,29%), e vi sono commessi in

proporzione oltre due volte e mezza e più del doppio del peso della corrispondente popolazione; invece nei capoluoghi con meno di 300.000 abitanti la proporzione di tali delitti è inferiore ad esso, appena nei più grandi, di circa $1/4$ in quelli con meno di 100.000 abitanti. In ambedue le classi dei comuni non capoluoghi la percentuale dei delitti contro il patrimonio è di $6/10$ inferiore al peso della loro popolazione, quindi essi vi incidono in misura equivalente e proporzionale alla ripartizione della loro popolazione complessiva, cioè $4/5$ nei più piccoli e $1/5$ nei più grandi.

Nel 1975 la quota di questi delitti pertinente ai capoluoghi era complessivamente minore di 2 punti percentuali e di altrettanto era maggiore negli altri comuni. In questi ultimi l'aumento si distribuisce equamente nelle due classi. Invece nei capoluoghi si osserva un minore peso negli 11 con popolazione superiore a 300.000 abitanti (meno di 500.000: 6,80%; oltre: 33,49%), mentre le altre due classi presentano valori più alti del 1976 di circa 2,5 punti percentuali.

Nel 1973, quando i delitti contro il patrimonio hanno il massimo peso nei capoluoghi, si osserva che gli 11 più grandi presentano valori analoghi al 1976, mentre quelli delle altre due classi sono del tutto eccezionali (fino a 100.000 abitanti: 9,59%; da 100.001 a 300.000: 15,53%). Gli altri comuni presentano percentuali pressoché identiche, delle quali, però, quella relativa ai comuni con meno di 30.000 abitanti deve considerarsi eccezionalmente bassa, tenuto anche conto dei valori specifici della classe negli altri anni (13,38%, meno di $1/4$ del peso della corrispondente popolazione). Quanto esposto conferma l'atipicità dell'anno 1973.

Del 1969, oltre ai valori complessivi dei capoluoghi e degli altri comuni, si conosce solo il dettaglio relativo ai capoluoghi con meno di 100.000 abitanti (7,03%) ed oltre tale limite (58,61%).

I quozienti per 100.000 abitanti confermano e precisano le osservazioni appena fatte.

Il quoziente complessivo dei capoluoghi aumenta tra il 1973 ed il 1976 da 4.634,9 a 5.507 (var. perc.: + 18,8) ma l'esame delle singole classi evidenzia che l'aumento riguarda soltanto gli 11 capoluoghi con più di 300.000 abitanti ed è proporzionalmente equivalente (tra 300.001 e 500.000: da 4.697,7 a 6.769,9, + 44,1%; oltre 500.000: da 5.544,8 a 7.904,1,

+ 42,5%). Invece i quozienti delle altre due classi registrano una flessione, maggiore per i capoluoghi più piccoli (fino a 100.000 abitanti: da 3.680,1 a 2.309,4, — 37,2%; tra 100.001 e 300.000: da 3.672,2 a 3.021,8, — 17,7%). Il quoziente complessivo degli altri comuni raddoppia nello stesso periodo (da 896,6 a 1.799,5), tuttavia resta largamente inferiore a quello dei capoluoghi: ne è 1/5 nel 1973 ed 1/3 nel 1976. In quest'ultimo anno i quozienti delle due classi di comuni non capoluoghi sono simili ed i più bassi di tutti; il minore è quello relativo ai comuni con meno di 30.000 abitanti (1.801,5. L'altro è 1.820,8).

La distribuzione dei quozienti e dei valori percentuali ed il loro andamento nel tempo autorizzano l'ipotesi che l'incidenza del complesso dei delitti contro il patrimonio sia indipendente dal tipo di comune, mentre sembra aumentare in ragione più che proporzionale alla quantità della popolazione delle classi di comune.

Le sottoclassi, i gruppi e i singoli delitti, tenuto conto anche dei dati assoluti, presentano nel 1976 variazioni significative rispetto alla distribuzione percentuale dei delitti contro il patrimonio nei tipi e nelle classi di comune, che viene considerata come parametro di riferimento. Precisamente:

SOTTOCLASSI	% nel tipo di comune		% sul totale dei capoluoghi	% sul totale degli altri comuni
	capoluoghi	altri comuni		
Furti	61,64	38,36	96,36	93,14
Rapina e danni . . .	40,03	59,97	2,00	4,66
Truffa e altre frodi	53,71	46,29	1,64	2,20
TOTALE delitti contro il patrimonio . . .	60,83	39,17		

Si osserva che il complesso dei furti manifesta nei capoluoghi un'incidenza di poco superiore alla media, e tale era anche nel 1969 (67,73%) e nel 1973 (73,99%). Il peso della sottoclasse rapina e danni è in aumento nei capoluoghi dal 1969 (34,72%), tuttavia è ancora decisamente prevalente negli altri comuni. La sottoclasse truffa e altre frodi, invece, appare in continua flessione nei capoluoghi dal 1969 (58,86%), però,

tenuto anche conto delle corrispondenti quote di popolazione, ha un peso ancora nettamente maggiore in questo tipo di comune.

Inoltre si osserva che i furti costituiscono nel 1976 una quota talmente preponderante dei delitti contro il patrimonio, da far sembrare irrilevanti gli altri delitti della classe. Questi, comunque, hanno un peso maggiore nei comuni non capoluoghi.

La tabella 13 espone la distribuzione nel 1976 dei singoli delitti o gruppi di essi nei tipi e nelle classi di comune.

L'analisi dei furti evidenzia che il furto semplice costituisce nel 1976 la frazione minore di essi, 180.387 contro 1.447.487 furti aggravati, e che incide nei capoluoghi assai più della media (64,76%). Però esso è pressoché tutto concentrato nei 6 comuni più grandi, nei quali se ne commettono il 56,62% del totale, valore quasi quattro volte maggiore del peso della corrispondente popolazione, mentre nelle altre classi è sempre inferiore al 3%. Il furto semplice appare in notevole incremento nei capoluoghi proprio nel 1976 (1969: 40,05%; 1973: 39,16%; 1975: 47,43%). La distribuzione del furto semplice nelle due classi degli altri comuni evidenzia una modesta accentuazione del suo peso in quelli con meno di 30.000 abitanti rispetto a quelli della classe superiore, relativamente alle corrispondenti popolazioni.

Nel 1973 il furto semplice presenta una distribuzione particolare: appena il 16,95% nei 6 capoluoghi più grandi ed il 3,51% nei 5 della classe immediatamente inferiore; invece ha livelli assai elevati nei capoluoghi fino a 100.000 abitanti e, specialmente, negli altri comuni, il 31,58% nei più piccoli e ben il 23,22% in quelli con più di 30.000 abitanti, che rappresenta il valore più alto di questa classe tra tutti i delitti contro il patrimonio commessi nel corso dell'anno.

Il furto aggravato, di poco superiore alla media nei capoluoghi, ripete in questi nel 1976 la distribuzione del totale dei delitti contro il patrimonio, con maggiore accentuazione nei 5 con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (9,21%), nei quali ha un peso due volte e mezza superiore a quello della corrispondente popolazione. Il fenomeno si ripresenta anche negli altri comuni, nei quali il peso di tali delitti si distribuisce in quote proporzionali a quelle della loro popo-

TABELLA N. 13. — *Delitti contro il patrimonio commessi nel 1976 nei capoluoghi e negli altri comuni, secondo la specie del delitto*
(Valori percentuali)

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	CAPOLUOGHI					ALTRI COMUNI			TOTALE dati assoluti
	Fino a 100.000 abitanti	Da 100.001 a 300.000 abitanti	Da 300.001 a 500.000 abitanti	Oltre 500.000 abitanti	TOTALE capoluoghi	Fino a 30.000 abitanti	Oltre 30.000 abitanti	TOTALE altri comuni	
Furto semplice	2,93	2,90	2,31	56,62	64,76	29,95	5,29	35,24	180.387
Furto aggravato	4,34	9,66	9,21	38,04	61,25	30,80	7,95	38,75	1.447.487
Rapina, estorsione, sequestro di persona	4,91	10,26	5,38	34,26	54,81	37,74	7,45	45,19	14.060
Danni a cose, animali, terreni, ecc.	7,14	10,06	3,51	13,86	34,57	54,02	11,41	65,43	38.069
Truffa	8,17	14,41	8,27	22,95	53,80	36,17	10,03	46,20	16.809
Appropriazione indebita	7,99	15,20	6,06	24,70	53,95	33,76	12,29	46,05	4.704
Ricettazione	6,81	13,35	6,48	28,25	54,89	34,98	10,13	45,11	7.391
Insolvenza fraudolenta, ecc.	7,98	12,74	9,35	19,83	49,90	36,54	13,56	50,10	2.920
TOTALE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	4,32	9,05	8,29	39,17	60,83	31,37	7,80	39,12	1.711.827

lazione complessiva, cioè circa $4/5$ nei più piccoli e $1/5$ nei più grandi.

Anche il furto aggravato presenta percentuali complessivamente in flessione dal 1969 (70,97%) e soprattutto dal 1973 (76,07%), anno nel quale si registrano pure valori molto alti nei capoluoghi con meno di 500.000 abitanti (totale: 34,27%, più della metà di pertinenza dei comuni tra 100.001 e 300.000 abitanti), e molto bassi negli altri comuni, specie nei più piccoli (10,48%, che è, però, il valore più elevato della classe tra tutti i delitti contro il patrimonio commessi nell'anno).

Il gruppo rapina, estorsione e sequestro di persona incide nei capoluoghi nel 1976 per il 54,81%, valore inferiore alla media dei delitti contro il patrimonio, ma largamente superiore a quello della sottoclasse, il cui peso complessivo è determinato dai delitti di danno, che sono preponderanti.

Il gruppo prevale negli 11 capoluoghi più grandi, specie nei 6 maggiori, ed ha complessivamente in essi (39,64%) un peso proporzionalmente doppio rispetto alla corrispondente popolazione, mentre tale peso è minore in quelli con meno di 100.000 abitanti. Negli altri comuni presenta una distribuzione analoga a quella del furto semplice rispetto alla loro popolazione complessiva, però le percentuali sono più elevate. Il gruppo mostra nei capoluoghi percentuali in aumento dal 1969 (56,38%) fino al 1973 (63,65%), poi appare in flessione (1975: 58,97%); l'andamento nei 6 capoluoghi più grandi è analogo.

Il gruppo danni a cose, animali, terreni, ecc. si qualifica come prevalentemente rurale. Infatti la sua distribuzione complessiva nei capoluoghi e negli altri comuni (34,57% e 65,43%) è pressoché identica a quella della loro popolazione.

È, questo, uno dei pochi casi che si riscontrano nel 1976 di equivalenza con quel rapporto, insieme al complesso dei delitti contro la persona, alla sottoclasse dei delitti contro l'incolumità e la libertà personale e al gruppo rissa, abbandono d'incapace, ecc., già visti, nonché alla sottoclasse dei delitti contro l'incolumità pubblica, che ha un peso elevatissimo nei comuni non capoluoghi.

Il gruppo dei danni conferma il carattere rurale anche nella distribuzione tra le classi di comune: nei capoluoghi con più di 300.000 abitanti e negli altri comuni con più di 30.000 incide in proporzione minore del peso della loro popolazione,

mentre nelle altre due classi di capoluoghi e negli altri comuni con meno di 30.000 abitanti il rapporto è superiore ad esso, tanto più quanto è minore la popolazione stessa. L'andamento dei dati è abbastanza stazionario negli ultimi anni, tuttavia presenta una variazione dal 1969 tendente all'aumento nei capoluoghi (31,56%). Invero la distribuzione nelle classi di comune nel 1973 evidenziava un carattere più marcatamente rurale. In ogni caso le percentuali relative ai comuni non capoluoghi con meno di 30.000 abitanti presentano dal 1973 i valori più elevati dell'anno tra i delitti contro il patrimonio, e pari alla metà o più dei delitti del gruppo (1973: 49,28%; 1975: 52,95%; 1976: 54,02%).

La truffa, l'appropriazione indebita e la ricettazione, prevalenti nei capoluoghi, presentano nel 1976 una distribuzione delle percentuali equivalente nei due tipi di comune (capoluoghi, media: 54,21) e nelle rispettive classi. Nei 6 capoluoghi più grandi (media: 25,30) risalta l'incidenza relativamente alta della ricettazione (28,25%), mentre la truffa mostra un valore molto basso (22,95%). Nei 5 capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (media: 6,94), invece è proprio la truffa il delitto prevalente (8,27%, oltre il doppio del peso della corrispondente popolazione). Nei capoluoghi con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti (media: 14,32) il peso di tali delitti è di circa la metà superiore a quello della loro popolazione; si segnala in particolare l'appropriazione indebita (15,20%). Nei capoluoghi più piccoli il peso è più vario (media: 7,66); si segnala la truffa con l'8,17%, valore molto alto in relazione alla corrispondente popolazione.

Negli altri comuni prevalgono la truffa nei più piccoli (36,17%; media: 34,97) e l'appropriazione indebita in quelli con più di 30.000 abitanti (12,29%; media: 10,82); però la distribuzione dei delitti è sufficientemente concorde con la ripartizione tra essi della loro popolazione complessiva, con una modesta accentuazione per i più grandi.

Sembra in atto una tendenza alla ridistribuzione delle percentuali tra i due tipi di comune, nel senso di una diminuzione del peso di tali delitti nei capoluoghi dal 1969, minore per la truffa (56,59%), più accentuata per l'appropriazione indebita (61,57%) e la ricettazione (63,62%), peso che va aumentando negli altri comuni.

Il gruppo insolvenza fraudolenta ed altro coi suoi 2.920 casi del 1976 appare irrilevante tra i delitti contro il patrimonio, ma molti in altre classi ne contano di meno. Si ripartisce quasi a metà tra i capoluoghi e gli altri comuni, pertanto, tenuto conto della rispettiva popolazione, incide maggiormente nei capoluoghi, nonostante la loro minore percentuale complessiva (49,90%). Presenta il massimo peso nei 5 capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (9,35%, due volte e mezza quello della corrispondente popolazione), che è pure più accentuato in quelli delle due classi minori, mentre nei 6 capoluoghi più grandi ha un peso assai modesto (19,83%). Tra gli altri si ripartisce in ragione di quasi 3/4 nei comuni con meno di 30.000 abitanti e di oltre 1/4 in quelli più grandi, nei quali, quindi, incide maggiormente, tenuto conto della corrispondente popolazione. Anche questo gruppo presenta percentuali in notevole flessione dal 1969 (59,62%).

Sembra potersi concludere che i delitti contro il patrimonio sono un fenomeno tipico dei capoluoghi, sebbene manifestino una tendenza globale, diversamente articolata nei vari delitti, verso la flessione del loro peso in essi ed il correlativo incremento negli altri comuni; che presentano un aumento dei dati assoluti imponente, proporzionalmente maggiore nei comuni non capoluoghi, però diminuiscono nel 1977, e la loro quantità è tale da influenzare in modo determinante l'andamento della delittuosità nazionale. Complessivamente considerati, la loro distribuzione sembra piuttosto indipendente dal tipo di comune, mentre il loro peso sembra aumentare in ragione più che proporzionale alla quantità della popolazione delle classi di comune; pertanto incidono soprattutto negli 11 capoluoghi maggiori.

Inoltre la distribuzione dei delitti e gruppi di essi nel 1976 appare sufficientemente omogenea, con tre rilevanti eccezioni: il furto semplice, che è commesso per oltre la metà nei 6 capoluoghi maggiori, il gruppo insolvenza fraudolenta ed altro, che vede la minore incidenza proprio in questi 6 capoluoghi e la massima negli altri comuni con meno di 30.000 abitanti, ed il gruppo dei danni a cose, animali, terreni, ecc., che si qualifica come tipicamente rurale. Sembra, infine, in atto dal 1969 una progressiva modificazione della distribuzione dei vari delitti contro il patrimonio nei tipi e nelle classi di

comune, parallela alla notata tendenza all'incremento del complesso dei delitti contro il patrimonio nei comuni non capoluoghi.

V) I delitti contro l'economia e la fede pubblica

Tra il 1969 ed il 1976 i dati assoluti di questa classe aumentano complessivamente della metà; nel 1977 presentano un altro consistente incremento.

Il fenomeno, tuttavia, procede ineguale nel tempo e nei tipi di comune. Nei primi tre anni essi aumentano in ambedue, poi diminuiscono, tanto da finire nei capoluoghi al di sotto di quelli iniziali (var. perc. 1972-1969: capoluoghi: — 12,42%; altri comuni: + 9,67%), ma nel 1973 recuperano buona parte della perdita. Da allora continuano a crescere, particolarmente negli altri comuni, tanto che la variazione percentuale complessiva del periodo è del 22,22% per i capoluoghi e del 97,48% per gli altri.

Nonostante l'aumento dei dati assoluti, il peso della classe sul totale dei delitti commessi in ciascun tipo di comune appare in flessione, specie dal 1973. Infatti tra gli anni estremi del periodo i capoluoghi perdono quasi la metà del valore, giungendo all'8,69%; gli altri comuni ne perdono solo circa 1/6, finendo al 10,52%. Nel 1977 si verifica una ripresa del peso della classe sul totale dei delitti denunciati. Ambedue i fenomeni sono conseguenza delle variazioni imponenti dei delitti contro il patrimonio.

Inizialmente questi delitti sono distribuiti nei due tipi di comune in proporzione pressoché opposta al peso della corrispondente popolazione; presentano, poi, una flessione nel 1970 e una ripresa nel 1971, anno in cui si registrano i valori massimi nei capoluoghi (64,74%) e correlativamente i minimi negli altri comuni (35,26%); nel 1973 si osserva una brusca variazione e da allora le percentuali sono complessivamente in flessione nei primi e in aumento negli altri, stabilizzandosi nell'ultimo biennio (1976, capoluoghi: 53,12%; altri comuni: 46,88%).

Si evidenzia, quindi, una tendenza pressoché continua del rapporto verso la flessione nei capoluoghi ed il corrispondente aumento negli altri comuni, di notevole entità: ben 11,56 punti

percentuali, la più grande variazione tra gli anni estremi del periodo nelle sei classi di delitti.

La distribuzione delle percentuali nel 1976 mostra che la incidenza dei delitti in esame è massima negli 11 capoluoghi più grandi (totale: 33,95%) ed in ciascuna delle due classi supera di $4/5$ il peso della corrispondente popolazione; seguono i capoluoghi più piccoli, nei quali il maggior peso è di circa $2/5$, e quelli con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti, in cui l'incidenza è solo di $1/5$ in più. Complessivamente nei capoluoghi il peso di questi delitti è di circa $6/10$ maggiore di quello della loro popolazione; negli altri comuni, invece, è di $3/10$ inferiore e si distribuisce in rapporto di circa $3/4$ nei comuni con meno di 30.000 abitanti ed $1/4$ negli altri, nei quali pertanto questi delitti hanno una modesta maggiore incidenza.

La distribuzione delle percentuali è analoga nel 1975; nel 1973 nei capoluoghi questi delitti si concentravano nei 6 più grandi (36,52%). Nel corso degli otto anni considerati si osserva un lieve incremento della percentuale specifica dei capoluoghi con meno di 100.000 abitanti (1969: 7,17%).

Tutti i quozienti per 100.000 abitanti aumentano dal 1973. Il loro andamento conferma il minore incremento complessivo dei delitti contro l'economia e la fede pubblica nei capoluoghi (+ 17,8%) rispetto agli altri comuni (+ 58,9%). L'incremento è massimo nei 5 capoluoghi con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti e in quelli tra 100.001 e 300.000 (rispettivamente + 69% e + 45,4%), modesto nei più piccoli (+ 24,1%) e appena percettibile nei 6 più grandi (+ 1,3%), tanto da far pensare che in essi l'incidenza di tali delitti sia quasi stazionaria. Il livello dei quozienti, notevolmente più basso negli altri comuni, rispecchia la diversa incidenza dei delitti in esame nelle due classi rispetto alla popolazione, minima nei comuni con meno di 30.000 abitanti, più elevata negli altri.

Si osserva che nel 1976 i quozienti delle due classi di capoluoghi più grandi sono equivalenti e pari a oltre due volte e mezza quello dei comuni con meno di 30.000 abitanti.

Le sottoclassi, i gruppi e i singoli delitti nel 1976 presentano scostamenti spesso notevoli nella distribuzione delle percentuali nei tipi e nelle classi di comune rispetto a quella del totale dei delitti in esame, che viene considerata come parametro di riferimento.

La sottoclasse dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio mostra valori analoghi a quelli della classe. Il fenomeno si ripete nel delitto di emissione di assegni a vuoto, i cui valori divergono da quelli della suddetta sottoclasse, in cui sono inclusi, solo nei decimali. Ciò avviene perché la sottoclasse costituisce circa $3/4$ dei delitti contro l'economia e la fede pubblica e il delitto menzionato la quasi totalità di essa.

In particolare l'emissione di assegni a vuoto incide nei 6 capoluoghi più grandi (27,92%) e in tutti gli altri capoluoghi in proporzione maggiore del peso della corrispondente popolazione, specie nei 5 con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (7,04%, quasi il doppio), mentre nei comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 30.000 abitanti incide meno (33,82%). Dal 1969 si nota una consistente flessione del rapporto percentuale dei capoluoghi (66,65%); nel 1973 la loro percentuale complessiva e quella relativa ai 6 maggiori capoluoghi erano assai elevate (rispettivamente 60,09% e 39,42%).

La frode nell'esercizio del commercio e la vendita di sostanze alimentari non genuine comportano rispettivamente 779 e 430 casi. I due delitti presentano distribuzioni percentuali in parte analoghe ed in parte opposte; sono largamente al di sotto della media nei capoluoghi, quindi prevalenti negli altri comuni (frode: 56,74%; vendita: 61,86%, molto vicina al peso della popolazione). Ambedue mostrano i valori massimi nei comuni non capoluoghi con meno di 30.000 abitanti (frode: 46,34%; vendita: 57,67%) e nei capoluoghi più piccoli (frode: 14,63%; vendita: 11,63%), nei quali incidono per più del doppio del peso della corrispondente popolazione; nei 6 capoluoghi più grandi sono bassissimi (frode: 12,07%; vendita: 5,11). Nelle altre classi di comuni i valori percentuali sono assai vari (capoluoghi tra 300.001 e 500.000 abitanti, vendita: 17,91%, più di quattro volte il peso della popolazione).

Ambedue questi delitti, specie la vendita di sostanze alimentari non genuine, sembrano essere caratteristici delle piccole comunità. Tale fenomeno era notevolmente più accentuato negli anni trascorsi, sebbene le percentuali di essi nei comuni non capoluoghi sembrano in flessione notevole (1969, frode: 58,84%; vendita: 78,99%. 1973, rispettivamente 53,64% e 73,67%).

Anche il gruppo di delitti concernenti l'arbitraria invasione di aziende, ecc., prevale nei comuni non capoluoghi (63,65%), in particolare in quelli con meno di 30.000 abitanti (55,28%), ed ha proporzioni simili a quelle della popolazione dei due tipi di comune. Il suo andamento nel tempo ed il suo particolare carattere esigono, però, un'indagine di tipo socio-politico, piuttosto che criminologica.

La bancarotta (i dati non distinguono la fraudolenta dalla semplice) è sempre un delitto prevalentemente urbano. Infatti nei capoluoghi se ne commettono circa 3/4 ed i valori sono piuttosto costanti (1969: 75,44%; 1973: 77,85%; 1975: 74,94%; 1976: 76,81%). Nei capoluoghi con meno di 300.000 abitanti (totale: 39,83%) incide per oltre il doppio del peso della corrispondente popolazione, ma è soprattutto pesante nei 5 con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (13,68%, più del triplo); il valore percentuale ed il relativo peso sono minimi nei comuni con meno di 30.000 residenti (14,20%).

I delitti contro l'incolumità pubblica sono nettamente prevalenti nei comuni non capoluoghi (72,64%). L'andamento nel tempo mostra una diminuzione del rapporto tra il 1969 ed il 1973 (76,16% e 57,15%), poi le percentuali risalgono (1975: 72,25%). Presentano un valore altissimo nei comuni con meno di 30.000 abitanti (67,70%) ed invece minimo negli 11 capoluoghi più grandi (totale: 14,41%), proporzionalmente circa 1/4 minore del peso della corrispondente popolazione. Il gruppo si caratterizza, pertanto, come prevalentemente rurale.

La sottoclasse dei delitti contro la fede pubblica prevale nei capoluoghi (61,54%) ed è in proporzione quasi inversa al peso della popolazione nei due tipi di comune, però la situazione è in parte diversa nei tre gruppi di delitti in cui si articola.

La falsità in monete supera la media (64,37%) ed è caratterizzata dall'elevata incidenza nei capoluoghi con meno di 300.000 abitanti (totale: 34,85%; popolazione corrispondente: 14,83%), specie negli anni trascorsi, mentre è modesta negli altri capoluoghi, soprattutto nei 6 più grandi (19,75%); è minima negli altri comuni con più di 30.000 abitanti (5,11%; popolazione: 13,08%), mentre in quelli più piccoli è sensibile (30,52%). Il gruppo manifesta nel tempo una tendenza alla

flessione delle percentuali nei capoluoghi (1969: 82,81%; 1973: 69,70%; 1975: 63,26%).

I gruppi della falsità in sigilli e della falsità in atti e persone, ambedue prevalenti nei capoluoghi (sigilli: 72,37%; atti e persone: 59,20%), hanno un andamento alterno nel tempo, crescendo le percentuali fino al 1973 (sigilli: 78,49%; atti e persone: 71,51%) poi manifestando una diminuzione. La falsità in sigilli, delitto prevalentemente urbano, è commesso per oltre la metà nei 6 grandi capoluoghi (55,57%), quella in atti e persone mostra valori equivalenti in essi (37,57%) e nei comuni non capoluoghi con meno di 30.000 abitanti; nelle altre classi ambedue i gruppi presentano valori modesti, spesso inferiori al peso della corrispondente popolazione.

Sembra potersi concludere che i delitti contro l'economia e la fede pubblica sono complessivamente in aumento assoluto, proporzionalmente maggiore nei comuni non capoluoghi; che tale fenomeno è caratterizzato dalla contemporanea flessione del peso di questi delitti nei capoluoghi, inizialmente doppio rispetto a quello della loro popolazione, e dal correlativo incremento negli altri comuni. Però le sottoclassi e i gruppi di delitti sono diversamente distribuiti: quelli relativi al commercio si qualificano come tipici dei comuni di minore entità, la bancarotta, la falsità in sigilli e, meno, l'emissione di assegni a vuoto sembrano tipicamente urbani, come pure la falsità in monete, che si concentra nei capoluoghi medi e minori, mentre i delitti contro l'incolumità pubblica appaiono tipicamente rurali.

Il notevole aumento dei dati assoluti della classe nel 1977 sembra preludere ad un'ulteriore evoluzione dei fenomeni.

VI) I delitti contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico

Questa classe presenta la caratteristica di avere dati assoluti in flessione dal 1969, maggiore per i capoluoghi che per gli altri comuni (var. perc., rispettivamente — 23,39% e — 13,67%). Ovviamente diminuisce nel periodo anche il peso della classe sul totale dei delitti commessi in ciascun tipo di comune, giungendo nei capoluoghi all'1,25% e negli altri comuni all'1,68%, con una perdita in ambedue di circa 2/3 del valore.

All'inizio del periodo le percentuali nei due tipi di comune sono molto vicine. Nel corso degli otto anni esse divengono progressivamente equivalenti, con piccole oscillazioni, fino a giungere nel 1976 al 50,49% nei capoluoghi ed al 49,51% negli altri comuni; la media delle due serie è, rispettivamente, 52,04 e 47,96. L'andamento complessivo di questi valori e dei dati assoluti evidenziano una lenta tendenza dei delitti in esame a diminuire il loro peso nei capoluoghi e ad aumentarlo negli altri comuni. In ogni caso questi delitti incidono nei capoluoghi in proporzione della metà in più e negli altri comuni di 1/4 in meno del peso della rispettiva popolazione.

Tale fenomeno si riflette in modo analogo nei capoluoghi: è di quasi 6/10 in più in quelli con popolazione inferiore a 300.000 abitanti e di circa 4/10 nei 6 comuni più grandi. Nei comuni non capoluoghi, invece, il minor peso è quasi tutto concentrato in quelli con meno di 30.000 abitanti.

La distribuzione delle percentuali nelle classi di comune è simile a quella che si registra nel 1973 e nel 1975 ed evidenzia nel 1976 il 37,17% dei delitti nei non capoluoghi più piccoli e solo il 21,47% nei 6 capoluoghi più grandi; invece il valore relativo ai capoluoghi con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti è assai alto: 14,42%, circa la metà in più del peso della corrispondente popolazione.

Il significato dei fenomeni emersi è meglio chiarito dai quozienti per 100.000 abitanti, che nel 1976 sono molto simili nei capoluoghi, oscillando tra il minimo dei 6 più grandi, pari a 77,8, ed il massimo delle due classi comprese entro 300.000 abitanti, pari ciascuno a poco più di 86; nelle due classi degli altri comuni la differenza è maggiore, ma le loro grandezze sono simili. Complessivamente questi quozienti sono di entità modesta, presentano una differenza tra i valori estremi di 48,2 ed evidenziano un'incidenza omogenea dei delitti in esame nella popolazione, specialmente nei capoluoghi. Tale fenomeno è analogo a quello che si rileva nei delitti contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, sebbene in questa classe i quozienti presentino valori pari a circa la metà di quelli appena visti e la differenza tra gli estremi sia solo di 25, pertanto l'incidenza dei delitti stessi nella popolazione è più uniforme.

I quozienti appaiono in diminuzione dal 1973, per lo più minima, essendo la relativa variazione quasi sempre contenuta entro 4,4 punti percentuali; solo i capoluoghi con popolazione

compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti presentano un incremento, però soltanto del 16,3%. Pertanto, considerato anche l'aumento della popolazione nazionale nel periodo, i quozienti — quindi l'incidenza dei delitti in esame in essa — possono considerarsi piuttosto stabili.

Le sottoclassi ed i gruppi di delitti presentano quasi tutti variazioni anche notevoli rispetto alla distribuzione percentuale del totale di questi delitti nei tipi e nelle classi di comune, che viene assunta come parametro di riferimento.

I delitti contro la personalità dello Stato prevalgono sempre nei capoluoghi (61,36%), tuttavia si concentrano in quelli con meno di 300.000 abitanti (totale: 46,60%, più di tre volte il peso della corrispondente popolazione), soprattutto fino a 100.000 abitanti (29,02%), nonché negli altri comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti (30,02%), mentre nelle altre classi presentano valori assai modesti. L'andamento delle percentuali relative ai due tipi di comune evidenzia che i valori dei capoluoghi erano in aumento fino al 1975 e che hanno subito nel 1976 una brusca diminuzione (1969: 57,79%; 1973: 65,16%; 1975: 73,86%).

La sottoclasse dei delitti contro la pubblica amministrazione è prevalente nei capoluoghi (54%). Dei tre gruppi di delitti che la compongono — violenza, resistenza, oltraggio a P.U.; peculato, malversazione, ecc.; omissione di atti di ufficio, ecc. —, i primi due nel 1976 hanno una distribuzione analoga nei capoluoghi (violenza, ecc.: 52,32%; peculato, ecc.: 45,12%, pertanto prevalente negli altri comuni), con valori elevati nei capoluoghi compresi entro 300.000 abitanti (totali: violenza, ecc.: 27,45%; peculato, ecc.: 24,49%) ed invece molto modesti negli altri, specie nei 6 più grandi (violenza, ecc.: 19,85%; peculato, ecc.: 15,42%); nei comuni non capoluoghi fino a 30.000 abitanti i valori sono particolarmente elevati (violenza, ecc.: 35,65%; peculato, ecc.: 45,35%).

Il gruppo omissione di atti di ufficio ed altro ha una distribuzione diversa. È nettamente prevalente nei capoluoghi (56,63%) e presenta negli 11 più grandi valori proporzionalmente doppi rispetto al peso della loro popolazione (fino a 500.000 abitanti: 7,49%; oltre: 30,38%), che, invece, sono pari ad esso nelle altre due classi. Tra i comuni non capoluoghi il maggior peso rispetto alla popolazione lo presentano quelli con più di 30.000 abitanti.

I delitti contro la pubblica amministrazione evidenziano dal 1969 una distribuzione delle percentuali nei due tipi di comune ad andamento alterno, caratterizzato da valori simili a quelli del 1976, con oscillazioni di modesta entità.

La sottoclasse dei delitti contro l'amministrazione della giustizia prevale nei comuni non capoluoghi (59,12%) e presenta nei comuni con meno di 30.000 abitanti un valore elevatissimo, il 46,40%, che è più alto di quello complessivo dei capoluoghi e di entità prossima al peso della corrispondente popolazione. Nei capoluoghi, tenute presenti le proporzioni della popolazione in essi, i valori tendono ad essere tanto maggiori, quanto minore è il peso della loro popolazione (fino a 100.000 abitanti: 9,65%; oltre 500.000: 14,30%). Complessivamente l'incidenza dei delitti contro l'amministrazione della giustizia sembra piuttosto indipendente dai tipi di comune, ed invece prossima alla distribuzione della popolazione nelle classi di essi, con accentuazione per i capoluoghi fino a 500.000 abitanti (totale: 26,58%, la metà in più). L'andamento nel tempo delle percentuali relative ai tipi di comune presenta piccole oscillazioni intorno ai valori del 1976.

Anche la sottoclasse dei delitti contro l'ordine pubblico prevale nei comuni non capoluoghi (59,81%) e presenta la percentuale massima nei comuni con meno di 30.000 abitanti (47,01%). I valori dei capoluoghi sono molto modesti, specie in quelli compresi tra 100.001 e 300.000 abitanti (6,81%), eccezionalmente basso ed inferiore al peso della corrispondente popolazione; più della metà dei delitti commessi nei capoluoghi avvengono nei 6 più grandi (23,37%). La sottoclasse presenta nei capoluoghi percentuali in flessione dal 1969 (54,01%).

Sembra potersi concludere che i delitti contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico evidenziano valori in complessiva flessione, più accentuata nei capoluoghi; che si manifesta una lenta tendenza alla diminuzione del peso di questi delitti nei capoluoghi ed all'aumento negli altri comuni, la quale ha portato ad eguagliare nel 1976 i rispettivi valori percentuali, inizialmente già simili; che, tuttavia, l'incidenza di tali delitti, se confrontata con la popolazione, resta prevalente nei capoluoghi, con particolare riguardo a quelli con popolazione fino a 300.000 abitanti. Inoltre le sottoclassi o gruppi di delitti che, diversamente dal totale, prevalgono nei comuni non capoluoghi — il peculato, ecc., i delitti contro l'amministrazione della

giustizia e contro l'ordine pubblico — presentano sempre valori percentuali prossimi alla metà del totale nei comuni con meno di 30.000 abitanti e, invece, molto modesti nei 6 capoluoghi più grandi, sicché questi delitti sembrano essere tipici dei comuni di minore entità.

VII) *Gli altri delitti*

Questa classe comprende una congerie di delitti, in maggioranza previsti da leggi diverse dal codice penale. L'ISTAT non ne offre un dettaglio.

I dati assoluti crescono negli otto anni in totale appena dell'1,67%, valore risultante dall'aumento complessivo di essi nei capoluoghi, pari al 18,79%, e dalla flessione negli altri comuni del 16,98%. Si osserva, tuttavia, che i dati assoluti dei primi aumentano fino al 1973 di oltre la metà, poi decrescono; gli altri comuni presentano un andamento analogo, ma le variazioni da un anno all'altro sono modeste.

La classe mostra il secondo minore peso percentuale sul totale dei delitti commessi in ciascun tipo di comune, in flessione dal 1969. Nel 1976 i valori sono 1,34% per i capoluoghi e 1,18% per gli altri comuni, pertanto dimezzati.

L'andamento della distribuzione percentuale nei tipi di comune è peculiare. Nel 1969 la differenza tra i valori è molto modesta. Tra il 1970 ed il 1973 subiscono una notevole variazione, complessivamente circa 13 punti percentuali, in più per i capoluoghi e correlativamente in meno per gli altri comuni, che porta i rispettivi valori al 65,01% ed al 34,99%, poi una brusca variazione in senso inverso li modifica nuovamente nel 1974 e da allora appaiono stabilizzati; nel 1976 il valore dei capoluoghi è pari al 60,92% e quello degli altri comuni al 39,08%, pertanto la loro divaricazione è notevole. Complessivamente si registra una tendenza verso l'aumento del rapporto nei primi e la flessione negli altri.

Nel 1976 i capoluoghi evidenziano la più elevata percentuale nei 6 più grandi (31,90%), subito seguiti dai 5 della classe immediatamente inferiore (12,37%), rispettivamente il doppio e il triplo del peso della corrispondente popolazione; le altre due classi, invece, presentano valori notevolmente minori, spe-

cie i capoluoghi fino a 100.000 abitanti (5,09%, inferiore, sia pure di poco, al peso della corrispondente popolazione).

I comuni non capoluoghi mostrano un valore molto basso in quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti (6,37%), pari alla metà del peso della corrispondente popolazione.

Nell'arco degli otto anni la tendenza sopra riscontrata circa la distribuzione delle percentuali nei tipi di comune sembra coinvolgere in modo analogo anche le classi di essi.

Le variazioni dei quozienti per 100.000 abitanti, tra il 1973 e il 1976 si comprendono tenendo presenti le particolarità dell'anno 1973, nonché l'andamento dei dati assoluti. Diminuiscono notevolmente i quozienti dei capoluoghi più piccoli e dei 6 più grandi (— 54,3% e — 23,8%), mentre aumentano in quelli intermedi, specie nei 5 con popolazione compresa tra 300.001 e 500.000 abitanti (+ 73%). Negli altri comuni i quozienti sono molto bassi, quello dei comuni con più di 30.000 abitanti eccezionalmente minore dell'altro. Decresce il quoziente complessivo dei capoluoghi ed, invece, aumenta appena quello degli altri comuni (— 12,7% e + 2,9%).

Sembra potersi concludere che questa classe di delitti tenda a qualificarsi nel periodo considerato come sempre più tipica dei capoluoghi, particolarmente di quelli con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. La conoscenza del dettaglio dei delitti che la compongono potrebbe rendere ragione di alcuni aspetti peculiari dell'andamento e della distribuzione dei dati assoluti, dei rapporti percentuali e dell'incidenza nella popolazione.

5. — Temi da approfondire

L'esame svolto ha evidenziato fenomeni e tendenze in parte attesi, altri meno conosciuti, che sono stati sottolineati di volta in volta.

La trattazione, contenuta entro i limiti di un'analisi secondaria di dati ISTAT, ha volutamente eluso tentativi di interpretazione in chiave sociologica, penalistica o criminologica. Appaiono necessari, infatti, sia l'ulteriore approfondimento dei temi sottesi, specialmente circa gli altri caratteri salienti dei comuni, sia l'integrazione dei dati sulla delittuosità con quelli relativi alle persone condannate, delle quali è nota la diversa

distribuzione nei tipi e nelle classi di comune. Non meno necessaria sembra l'effettuazione di ricerche specifiche, le sole atte a fornire gli elementi interpretativi che l'ISTAT per forza di cose non può dare.

Solo allora potranno essere formulate ipotesi informate e convincenti sui fenomeni emergenti e sulle loro tendenze, alla luce delle acquisizioni delle discipline coinvolte, che altri potranno svolgere con ben altra qualificazione.

RIASSUNTO

Viene svolta un'analisi secondaria dei dati statistici sulla criminalità, pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, per evidenziare le relazioni esistenti tra i delitti denunciati e il luogo in cui furono commessi, analizzato secondo il tipo di comune, se capoluogo di provincia o non capoluogo, e le rispettive classi di popolazione. L'analisi dimostra che i delitti sono commessi nei capoluoghi di provincia in proporzione quasi doppia del peso della loro popolazione; però le varie classi di delitto, i gruppi e i singoli delitti si concentrano diversamente nei comuni, distribuendosi talvolta quasi soltanto secondo la quantità della popolazione, come i delitti contro la persona, altre volte sembrando tipici dei capoluoghi o di alcune classi di essi, in altri casi apparendo prevalentemente rurali.

RESUME

L'Auteur effectue une analyse secondaire des données statistiques sur la criminalité, publiées par l'Institut Central de Statistiques, dans le but de mettre en évidence les rapports existant entre les délits dénoncés et le lieu où ils ont été commis, analysé d'après le type de département, si chef-lieu ou pas et les classes de population respectives. Cette analyse montre que les crimes sont commis dans les chefs-lieux suivant une proportion presque double par rapport à leur population; toutefois les différentes classes de crimes, les groupes et les différents crimes se concentrent dans les départements d'une manière différente, en se partageant parfois presque seulement suivant la quantité de la population, comme les crimes contre la personne, et parfois en apparaissant par contre typiques des chefs-lieux ou de quelques classes de ceux-ci, ou bien encore paraissant de type surtout rural.

SUMMARY

An analysis is carried out of the statistical data on criminality, published by the Central Institute of Statistics, to pinpoint the relations existing between the crimes denounced and the place where they were perpetrated, analyzed according to the type of municipality, whether or not the chief town, and the respective classes of population. The analysis shows that the crimes take place in the chief town of the province to a rate that is nearly twice the weight of their population;

but the various classes of crime, the groups and the single crimes concentrate in a different manner in the municipalities, sometimes distributing almost according to the amount of the population, as in the case of crimes against persons, sometimes appearing as typical of the chief towns or of some classes of them, and some other times looking prevalently rural.

RESUMEN

Se desarrolla un análisis secundario de los datos estadísticos sobre la criminalidad publicados por el Instituto Central de Estadística, para poner en evidencia las relaciones existentes entre los delitos denunciados y el lugar en el cual son cometidos; se analiza según el tipo de municipalidad, capital o no de provincia y de las respectivas clases de población.

El análisis demuestra que los delitos son cometidos en las capitales de provincia con una proporción casi doble del peso de su población; pero las varias clases de delito, los grupos y los varios delitos se concentran de manera diferente en las municipalidades, distribuyéndose a veces casi solamente según la cantidad de la población, tales como los delitos contra la persona; otras veces parecen ser típicos de las capitales de provincia o de algunas de ellas y en otros casos ellos aparecen como típicamente rurales.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird eine sekundäre Untersuchung der statistischen Daten über die Kriminalität durchgeführt, veröffentlicht vom Istituto Centrale di Statistica, um die Verbindungen hervorzuheben, welche bestehen zwischen den angezeigten Verbrechen und dem Ort des Verbrechens, analysiert gemäss des Stadt-Typs, ob es sich um eine Hauptstadt der Provinz oder um keine Hauptstadt handelt und den bezüglichen Volklassen. Die Untersuchung zeigt, dass die Verbrechen in den Hauptstädten der Provinzen im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung fast doppelt so schwer sind; jedoch die verschiedenen Klassen der Verbrechen, die Gruppen und die einzelnen Verbrechen konzentrieren sich verschieden auf die Städte; sie verteilen sich manchmal fast nur gemäss der Bevölkerungsmenge, wie die Verbrechen gegen die Person, andere Male hingegen scheinen sie typisch für die Hauptstädte oder einiger ihrer Klassen, in anderen Fällen scheinen sie vorwiegend ländlich.

UN CASO DI PRESUNTA VIOLENZA CARNALE CONTRO LA MADRE: UN'ANALISI PSICO-SOCIOLOGICA

GAETANO DE LEO (*)

SOMMARIO: Premessa — Il fatto — Impostazione dell'indagine — Il rapporto famiglia-ambiente sociale — La storia del ragazzo e la sua area relazionale significativa — Il ruolo del ragazzo in famiglia — Alcune considerazioni emergenti dall'analisi — Conclusioni — Bibliografia essenziale.

Premessa

In questo lavoro presento il caso di un ragazzo di 17 anni accusato e processato per violenza carnale nei confronti della propria madre. Il materiale prodotto è essenzialmente costituito dalla parte di mia competenza di una perizia effettuata nel 1978, assieme al prof. F. Ferracuti, per incarico del Tribunale per i minorenni di Roma.

Lo scopo della presentazione e della discussione di questo caso è di mettere in evidenza le possibilità esplicative di un approccio psico-sociologico applicato non soltanto — come per lo più avviene — al fenomeno complessivo della criminalità, ma anche allo studio di specifici episodi di violenza.

La maggior parte degli studi e delle indagini a questo livello, infatti, sono prevalentemente o esclusivamente espressione di modelli medico-criminologici, psichiatrici, psicoanalitici, psicologici, per lo più centrati su tests di livello, di personalità, proiettivi (1).

(*) Incaricato di Criminologia presso l'Istituto di Psicologia di Padova.

(1) H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, Torino, 1975, Vol. I. pp. 201 e segg.

Sul versante sociologico si è lavorato, in questo campo, soprattutto raccogliendo ed elaborando « storie di vita », quindi utilizzando interviste e il metodo biografico (2).

Da un punto di vista storico, in particolare il metodo psicoanalitico (3) e quello sociologico-biografico hanno dato un notevole contributo alla conoscenza e all'approfondimento delle dinamiche interne ed esterne, nonché dei meccanismi sottesi ai singoli casi di emarginazione e di devianza.

A parte, tuttavia, l'esigenza — che non rientra negli obiettivi di questo scritto — di un discorso critico sia su questi due metodi, sia, a maggior ragione, su quelli citati in precedenza, mi interessa qui mettere in evidenza il significato e le possibilità di un approccio psico-sociologico allo studio dei casi, pur con tutti i rischi e i limiti che anch'esso comporta, soprattutto quando viene applicato in un contesto giudiziario.

I maggiori e più evidenti vantaggi, in senso relativo, che questa impostazione consente, possono essere sintetizzati dicendo che essa evita, per un verso, la rigida e oggettivante classificazione nosografica degli approcci medico-psichiatrici e criminologici tradizionali; d'altra parte, non cade nel rischio di azzardare inferenze e interpretazioni sulle motivazioni inconscie del comportamento deviante, basandosi su un rapporto assai complesso e difficile, eccezionalmente asimmetrico, con un soggetto che non è un privato cliente volontario, ma per lo più un detenuto con motivazioni molto diverse da quelle di tipo terapeutico. Rispetto alle storie di vita dei sociologi, questo metodo, non solo cerca di restituire una dimensione storica e globale al singolo comportamento deviante di una persona, nonché di collegarla alle condizioni ambientali più generali con le quali tale storia è in rapporto (il che avviene anche nel metodo biografico se correttamente inteso e applicato) (4), ma approfondisce inoltre la conoscenza di quelle fondamentali mediazioni concrete che sono costituite dalle reti di relazioni più stabili e più significative per le persone e per le situazioni prese in esame: cioè le relazioni familiari e parentali, le relazioni sociali più importanti quali i gruppi di amici, i gruppi di attività, la dinamica all'in-

(2) *Ibid.*, pag. 205. Vedi anche F. FERRAROTTI, « Appunti sul metodo biografico », in *La Critica Sociologica*, n. 47, 1978, pp. 130 e segg.

(3) Vedi l'ormai classico tentativo di F. ALEXANDER e H. STAUB, *Il delinquente, il giudice, il pubblico*, Giuffrè, Milano, 1978.

(4) F. FERRAROTTI, *Appunti sul metodo biografico, cit.*, pag. 131.

terno della situazione lavorativa, scolastica, di « tempo libero », ecc., sempre facendo riferimento anche al problema delle micro-culture e dei conflitti fra culture di gruppo e cultura diffusa, con un riscontro costante di come queste dinamiche vengano vissute e agite dagli individui.

Il fatto

Come ho già accennato, Paolo C. era accusato di aver commesso atti di violenza carnale nei confronti della propria madre che in seguito lo aveva denunciato. Secondo tale denuncia, il ragazzo, rientrando a casa vi trovava, solo con la madre, un amico del padre; rimasto a sua volta solo con la madre, l'accusava di aver tradito il marito, la insultava, la picchiava e le usava violenza carnale. Nel verbale di denuncia, i particolari della violenza subita venivano descritti minuziosamente. Le versioni presentate dalla vittima e dal ragazzo erano diverse e contrastanti. Il ragazzo negava l'accusa e affermava trattarsi di un espediente punitivo nei suoi confronti, tendente ad allontanarlo dal nucleo familiare.

Nell'accettare l'incarico peritale, abbiamo ritenuto che l'oggettività dei fatti non fosse determinante ai fini dell'indagine, che aveva lo scopo di esaminare la personalità del minore, nei suoi aspetti socio-psicologici, al fine di fornire al Tribunale elementi utili ad inquadrarla in relazione ai fatti di cui era accusato.

Impostazione dell'indagine

In linea con l'approccio psico-sociologico illustrato più sopra, nella presente relazione vengono presi in esame e valutati soprattutto i seguenti livelli significativi di analisi:

- a) alcuni aspetti del rapporto fra il nucleo familiare di Paolo e l'ambiente sociale di appartenenza;
- b) alcuni aspetti della storia e della situazione attuale della famiglia di Paolo;
- c) la dinamica relazionale interna alla famiglia, ed in particolare alcuni aspetti più significativi della storia e della situazione attuale dei rapporti incrociati fra i vari membri;

d) il posto ed il ruolo di Paolo C. nel quadro complessivo caratterizzato dagli aspetti suddetti.

Lo scopo della messa in evidenza e dell'analisi di tali elementi è quello di chiarire, per quanto possibile, la genesi e il clima socio-ambientale e in particolare quello familiare e relazionale in cui sono maturate e si sono espresse le problematiche che hanno portato alla denuncia dei fatti per i quali il giovane è imputato.

Gli elementi che seguono si basano su colloqui e incontri clinici avuti, a più riprese, sia con il ragazzo, individualmente, in custodia preventiva, sia con parte del nucleo alla presenza dello stesso Paolo, nel medesimo contesto, sia, infine, a Latina, nella casa della famiglia C., con la partecipazione della madre del giovane.

Poiché la versione dei fatti relativi all'imputazione rimane sostanzialmente contrastante, almeno da parte delle due figure maggiormente coinvolte nella vicenda, appare necessario precisare che tale atteggiamento può aver influenzato — in termini difficilmente controllabili — aspetti anche significativi della dinamica osservata ai vari livelli, ma soprattutto, ovviamente, al livello del rapporto madre-figlio.

Il rapporto famiglia-ambiente sociale

Il nucleo è originario di Sonnino, un paese nella stessa provincia di Latina, ma da circa 12 anni risiede in quest'ultima città. Attualmente, i C. abitano presso un nuovo complesso di case GESCAL, sito alla periferia di Latina. È una zona popolare di recente insediamento residenziale, ancora sprovvista di molti servizi. La popolazione che vi abita è molto eterogenea in quanto a provenienza geografica, culturale e occupazionale. Le famiglie non si conoscono quasi, non esiste una dimensione di « vicinato » e di « comunità » con tutti gli elementi di comunicazione, di solidarietà ed anche di controllo informale, che sono impliciti in quella dimensione determinando coesione e sentimenti di appartenenza, favorenti una buona integrazione sociale e umana.

La famiglia si compone dei genitori e di sei figli. Le due figlie più grandi sono entrambe sposate e vivono autonomamente. Una delle figlie non ha quasi più contatti con la famiglia d'ori-

gine; l'altra, Angela, mantiene invece frequenti rapporti aiutando e sostenendo in vari modi il nucleo. Paolo è il terzogenito. Due fratelli più piccoli sono in età scolare. L'altro fratello, di poco più piccolo di Paolo, si sta inserendo nel lavoro con buoni livelli di stabilità ed integrazione.

Il padre lavora attualmente alle dipendenze del Comune come bidello in una scuola; fruisce inoltre di una pensione di invalido di guerra. L'occupazione attuale è piuttosto recente (quasi 3 anni): in precedenza, per molti anni, il sig. C. ha svolto attività saltuarie e precarie. Soprattutto negli ultimi anni la sua presenza e le sue funzioni in famiglia si sono andate sempre più diradando, fino ad una sostanziale assenza e ad un rilevante impoverimento dei suoi ruoli di marito e di padre. L'anamnesi familiare dei vari membri evidenzia che il sig. C. trascorre praticamente tutto il suo tempo libero diurno in « osteria » e « ritorna ogni sera ubriaco a casa ». Il suo livello di alcoolismo è tale per cui nel pomeriggio e di sera risulta notevolmente deteriorato sotto il profilo della personalità e soprattutto della disponibilità nei confronti delle figure familiari; tuttavia riesce a mantenere un rapporto continuo e stabile con il lavoro, ed in genere di mattina si presenta, anche nelle relazioni interpersonali, attivo, lucido, ben orientato.

La madre è casalinga. Rimasta orfana di entrambi i genitori in età adolescenziale, si è sposata molto giovane essendo rimasta incinta. Ha avuto un numero imprecisato di aborti: all'assistente sociale ha riferito di essere rimasta incinta complessivamente 17 volte. Le prime difficoltà ed i primi disagi di ordine psicologico, per i quali ha fatto ricorso a terapie medico-psichiatriche, si sono manifestate dopo il primo parto. Fino al 1973 la risposta a questi problemi è stata esclusivamente di tipo farmacologico. In quell'anno avvenne un episodio che determinò il primo ricovero psichiatrico: il figlio di 4 anni ingoiò per gioco alcune pasticche di un farmaco di cui la signora faceva uso terapeutico; ci fu il ricovero in ospedale del bambino per le cure del caso; la madre visse la situazione con alti livelli di ansia e *acting-out*: chiedeva ad ogni costo di vedere il bambino e di stare presso di lui in ospedale; il marito, preoccupato, non ritenne opportuno aderire a tali richieste e chiuse in camera la moglie, la quale reagì tentando di calarsi dalla finestra del primo piano (questa è la sua stessa versione, mentre i familiari dicono che si « gettò » dalla finestra). Ne riportò una frattura al piede e uno stato di

agitazione per cui, dopo le cure mediche in ospedale, venne ricoverata, per un breve periodo, presso l'O.P. di S. Maria della Pietà. Nel 1975, dopo un secondo breve ricovero, iniziò ad essere seguita dal Centro di Igiene Mentale di Latina. L'ultimo ricovero psichiatrico lo ha avuto nel 1976. Anche attualmente è in cura ambulatoriale presso il C.I.M. di Latina. I familiari, comunque, riferiscono che, in confronto a prima, in quest'ultimo periodo la signora sta « meglio »: la figlia Angela e il marito hanno precisato che dopo la denuncia dei fatti, la signora è apparsa più attiva e dinamica.

Dopo la nascita del primo figlio, ma soprattutto dopo il trasferimento del nucleo a Latina, ed ancor più dopo il primo ricovero psichiatrico, la signora C. è vissuta in una condizione di sempre maggiore isolamento all'interno della propria casa, circondata da un clima di tensione, di ansia e, come si vedrà, anche di sospetto nei suoi confronti.

La storia del ragazzo e la sua area relazionale significativa

Paolo è il terzogenito dei figli e il primo dei maschi. Gli aspetti più rilevanti della socializzazione primaria e dello sviluppo nelle varie fasi evolutive, riguardano anzitutto i problemi posti nel rapporto con la figura materna vissuta all'interno della famiglia come « malata » e che di conseguenza era stata privata di (e/o si era ritirata da) gran parte delle ricche e complesse funzioni del ruolo materno. Si sottolinea subito che questo aspetto, a nostro avviso, può assumere un'importanza centrale ai fini peritali. Infatti, soprattutto nella prima infanzia, ma anche nelle fasi successive, uno degli aspetti fondamentali del rapporto madre-bambino è costituito dalle varie forme di contatto fisico presenti in tali fasi (dal rapporto con il seno materno, al rapporto con il corpo in genere della madre, ai vari tipi di manipolazioni che la madre effettua in seguito, al tenere per mano, ai baci, agli abbracci, ai contatti che permangono anche nelle fasi evolutive più avanzate ed anche nella maturità).

La psicologia dell'età evolutiva ha accertato che queste forme di contatto — che variano nelle diverse culture e nelle diverse classi sociali — hanno una grande importanza sia nello sviluppo del bambino, sia ai fini delle necessarie gratificazioni e compensazioni materne per lo strutturarsi di un armonioso equilibrio

nel rapporto col bambino. Dalla non ricca anamnesi della famiglia C. in proposito, risulta che la madre, per le condizioni in cui versava nonché per le ansie e le tensioni connesse, non ha praticamente svolto se non in termini ridottissimi queste specifiche funzioni di contatto, come pure le più complesse funzioni di rapporto di corrispondenza affettiva. La figlia maggiore Angela, che pure è considerata il membro più autorevole e più solido della famiglia (diplomata ragioniera, serenamente sposata con un uomo di buona posizione economica) asserisce che la madre per lei, come per gli altri figli, non è stata una vera e propria madre, ma solo una presenza per lo più passiva e fonte di preoccupazioni. Nel periodo in cui il nucleo viveva ancora a Sonnino, le funzioni materne sono state svolte, con notevole rigidità, dalla nonna paterna; a Latina, invece, è stata proprio la figlia maggiore Angela ad assumere tale ruolo non appena l'età glielo ha consentito e finché non si è sposata.

Così Paolo, nei primi anni di vita vedeva la madre solo come una immagine di sfondo, senza avere con lei né contatti significativi né rapporti approfonditi. Dopo il trasferimento a Latina, che ha coinciso con l'ingresso di Paolo nell'età scolare, il ragazzo non ha avuto interazioni profonde con nessuna figura femminile adulta significativa. Dopo aver frequentato le prime 4 classi elementari a Latina, il ragazzo è stato avviato in un collegio a S. Severa, dove ha terminato le elementari ed ha compiuto tutto il triennio delle medie, conseguendo regolarmente la licenza. Secondo l'anamnesi sia della madre che del ragazzo, questo fu il periodo in cui il rapporto fra i due sarebbe stato migliore anche sul piano della corrispondenza affettiva. Va anche detto che tutti i membri della famiglia concordano nel sostenere che Paolo è stato il figlio nei confronti del quale la madre ha avuto un rapporto relativamente più positivo e approfondito: anche questo ci sembra un elemento di rilievo sotto il profilo peritale.

Finita l'esperienza del collegio, Paolo era già un adolescente e le funzioni materne, in famiglia, erano state saldamente assunte dalla sorella Angela.

Il ragazzo tentò di iniziare l'istituto tecnico professionale, ma abbandonò ben presto, ed invece ebbero inizio in quella fase alcune esperienze devianti, sempre di non rilevante entità e condotte evidentemente sia per la condizione disorientante che stava vivendo, sia per le spinte sperimentali proprie di quella fase evolutiva, nella totale carenza di opportunità valide per la

definizione rassicurante di una propria identità e per la risposta ai propri bisogni di autonomia.

In questo periodo, tuttavia, nonostante le esperienze suscitate iniziassero ad orientare l'ambiente e le istituzioni del controllo sociale (in particolare la polizia) verso la definizione di un'immagine negativa del ragazzo, con le conseguenti pressioni identificative in senso dissociale, Paolo tentava varie esperienze lavorative, sempre in termini di discontinuità e di precarietà.

Per quanto concerne in particolare lo sviluppo e la vita sessuale di Paolo è emerso dai colloqui che il ragazzo non ha manifestato problematiche e disturbi di rilievo nel corso dei vari stadi di sviluppo sotto il profilo somatico. Dal punto di vista dei comportamenti e delle esperienze non si sono presentate o non sono emerse manifestazioni definibili devianti in relazione alla norma. Nella adolescenza, come la maggior parte dei suoi coetanei, il ragazzo ha avuto esperienze sessuali sia parziali che complete, vissute senza particolari problematiche a livello soggettivo. Il ragazzo dice che negli ultimi anni ha sempre avuto *partners* femminili e in particolare nel periodo più recente aveva una ragazza con la quale aveva impostato un rapporto più stabile e più significativo, anche se non era sentito come coinvolgente in prospettiva.

Il ragazzo ha una cerchia di amici (ragazzi e ragazze) abbastanza ampia e disomogenea, all'interno della quale passava la maggior parte in assoluto del suo tempo, sia nelle normali attività giovanili (cinema, ballo, scorribande in macchina, musica, discussioni), sia, occasionalmente, in qualche attività deviante.

Paolo nega di aver mai avuto rapporti o contatti con la madre che possano essere definiti oggettivamente o che possano essere stati sentiti da lui come rapporti o contatti aventi carattere sessuale.

Il ruolo del ragazzo in famiglia

Connesso all'aspetto appena considerato, può essere il problema del ruolo che il ragazzo è venuto ad assumere in famiglia negli ultimi tempi. La sorella Angela, dopo il matrimonio, pur non abitando molto lontano, e pur continuando a seguire e ad aiutare il nucleo d'origine, non riusciva più, come aveva fatto

in precedenza, ad assolvere a quelle funzioni di coesione, di sostegno, di orientamento e di equilibrio delle tensioni interne, che non erano svolte da nessun'altra figura. Va precisato, che negli incontri con tutto il nucleo, Paolo mostrava un rapporto di fiducia, di reciprocità e di accettazione soprattutto con questa figura: accettava, tra l'altro, rimproveri e atteggiamenti direttivi molto fermi dalla sorella, mentre reagiva con insofferenza, fastidio, indifferenza quando il padre cercava di assumere atteggiamenti analoghi.

Allontanatasi tale figura, con un padre periferico, assente, molto fragile e la madre nelle condizioni accennate, Paolo, primo dei figli maschi, si è trovato oggettivamente in una posizione di convergenza delle dinamiche, delle tensioni, delle comunicazioni e delle aspettative della famiglia.

A certi livelli di responsabilizzazione concreta, il ragazzo non è riuscito a far fronte a tali pressioni orientate su di lui; ad altri livelli, invece, gli è stato impossibile evitare l'impatto con la dinamica suddetta, anche perché ciò rispondeva ai suoi bisogni di tardo-adolescente.

È emerso, infatti, che Paolo, quando era presente in famiglia, tendeva ad avere un atteggiamento molto più direttivo con tutti i membri del nucleo, talvolta con rigidità e impulsività, dando l'impressione di «spadroneggiare», di fare quello che voleva.

Ma soprattutto ha iniziato a sentire maggiore insofferenza per la debolezza e la fragilità della figura paterna. Nei colloqui, Paolo sottolineava, accalorandosi e arrabbiandosi, le condizioni del padre, del quale dava l'immagine di un uomo distrutto dal vino, senza dignità, senza la capacità di farsi valere ad alcun livello, persino nei confronti della madre. Quello che infatti Paolo perdonava di meno al padre era di far finta di non essersi accorto che la madre lo aveva «tradito» in alcune occasioni e in particolare con l'uomo che Paolo ha trovato in casa il giorno dei fatti di cui al processo. Questo sarebbe stato il motivo, secondo Paolo, della sua reazione violenta in quell'occasione (nel senso, come egli sostiene, che le ha «messo le mani addosso» per picchiarla).

Questa questione dei supposti «tradimenti» della madre è al centro di ansie, tensioni, comunicazioni molto complesse, che coinvolgono tutta la famiglia compresi i figli più piccoli.

La madre nega ciò ed esprime evidente disagio quando il problema emerge. Interpreta quei riferimenti e quei sospetti come segni di ostilità da parte di tutti i membri della famiglia e della loro volontà di liberarsi di lei, di mandarla in manicomio.

Alcune considerazioni emergenti dall'analisi

In sostanza, sia Paolo che la madre, sono considerati e vissuti come membri minacciosi e potenzialmente o realmente devianti: su di essi soprattutto si scaricano tensioni e conflitti marginalizzanti che derivano da una situazione familiare complessa e problematica, in cui anche la figura paterna è assai carente.

È indicativo il fatto che la sorella Angela e il padre, quando la madre ha raccontato loro le violenze di cui sarebbe stata vittima da parte di Paolo, le hanno creduto e l'hanno accompagnata alla Questura dove aveva chiesto di andare per la denuncia. Evidentemente, la fase deviante e reattiva che il ragazzo stava attraversando rendeva verosimili, ai loro occhi, quei fatti. In seguito, l'atteggiamento dei due membri adulti si è sostanzialmente modificato: hanno cominciato a credere alla versione di Paolo e a svalutare quella della madre, raccontando una serie di fatti precedenti che convaliderebbero la tendenza della madre a dire cose strane, non vere, che proverebbero, nella occasione specifica, il suo bisogno di « punire » Paolo che l'aveva scoperta con un altro uomo, picchiata e aveva minacciato di raccontare tutto al padre. Anche in questo caso, la devianza della madre può aver funzionato come schema interpretativo dei fatti.

Secondo l'approccio psico-sociologico, evolutivo, relazionale fin qui seguito, potrebbero apparire degli indici di probabilità nel senso di una compatibilità fra storia, situazione del ragazzo e tipo di reato denunciato, soprattutto questi elementi:

a) grave carenza di contatti fisici con la madre in tutte le fasi evolutive del ragazzo;

b) assunzione di un ruolo sostitutivo di quello paterno. ~~figura ritenuta inadeguata e sentita come offesa dal comportamento della madre.~~
figura ritenuta inadeguata e sentita come offesa dal comportamento della madre.

L'elemento *a)*, tuttavia, è comune a tutti i figli e comunque è probabile che abbia pesato come una grave deprivazione ancor di più sulla personalità della madre che su quella dei figli. È vero che Paolo, poiché è stato il figlio relativamente più vicino alla madre, ha fatto emergere il problema del contatto e dei rapporti con la madre in termini vissuti con maggior ansia e problematicità. Ma anche questo elemento appare valido per entrambe le parti, e forse era ancora la madre a vivere con maggior tensione il problema, posto che Paolo aveva una vita ricca di incontri e di amicizie anche femminili.

Il punto *b)*, emerso con evidenza, può spiegare l'atteggiamento prepotente, provocatorio e talvolta violento di Paolo soprattutto nei confronti della madre, ma sembra improbabile che possa essere alla base della violenza carnale nei confronti della madre, anche se è difficile, dagli elementi in nostro possesso, dedurre con certezza la reazione che il ragazzo può aver avuto nel momento in cui riteneva di aver colto la madre in flagrante adulterio.

Conclusioni

La perizia veniva completata dalla parte eseguita dal prof. F. Ferracuti, con l'esame obiettivo sul piano somatico, l'esame testologico e con delle considerazioni clinico-psicologiche e criminologiche.

L'esame testologico (Scala Wechsler-Bellevue, Bender Visual Motor Gestalt Test, Disegno della persona, Rorschach, T.A.T.) metteva in evidenza, per il ragazzo, un livello di efficienza intellettuale basso (Q.I. 75), una struttura di personalità povera con note di coartazione, un'affettività ricca, impulsiva, con occasionali deficits di controllo; immaturità nella vita istintivo-affettiva; coartazioni e spunti aggressivi nelle relazioni interpersonali; sentimenti di rigetto e di abbandono nelle relazioni affettive inter-familiari; aggressività sessuale eterodiretta senza deviazioni qualitative degli istinti. Veniva concluso per un inquadramento nosografico nell'ambito di una nevrosi di carattere in via di stabilizzazione.

Nelle considerazioni criminologiche, il prof. Ferracuti metteva in evidenza che la condotta incestuosa è una delle meglio studiate dalla letteratura, con indagini su larga scala compiute

in vari Paesi. Dall'esame di questo materiale (qui in parte citato in bibliografia) emerge che l'incesto madre-figlio è rarissimo e addirittura eccezionale; mentre non si ha neppure notizia di casi di violenza carnale in questo tipo di relazione. L'incesto in genere, almeno quello conosciuto — scriveva Ferracuti — avviene di solito in ambienti culturali bassissimi, nei quali prevalgono disgregazioni ed alterazioni dei ruoli familiari, alcoolismo, isolamento e privazione familiare. A ciò si associa con frequenza un livello intellettuale patologicamente basso nella vittima e nell'autore, oppure la presenza di malattie mentali maggiori, per lo più del gruppo delle schizofrenie.

La rarità dell'incesto madre-figlio (3% di tutti gli incesti, secondo il Gibbens) lo rende ancor più anomalo e patologico. Tale condotta presuppone un altro grado di patologia sociale e personale in entrambi gli autori e condizioni di isolamento esterno con totale assenza di contatti eterogamici.

Tali condizioni non si sono riscontrate, a questi livelli di patologia, nel caso esaminato.

Nelle conclusioni della perizia, in base a tutti gli elementi raccolti, abbiamo espresso il parere secondo cui la personalità di Paolo C. non presenta elementi strutturali o dinamici, socio-psicologici e psicopatologici compatibili con la violenza carnale in danno della propria madre. Al processo, il Tribunale per i minorenni di Roma assolveva il ragazzo per insufficienza di prove.

Dalle informazioni immediatamente successive alla scarcerazione, ho saputo che il ragazzo era rimasto a vivere in famiglia e stava iniziando un lavoro più stabile di quelli precedenti. La madre, che durante il processo si era sentita meglio ed era apparsa complessivamente più attiva, non ha manifestato segni di regressione al ritorno del figlio a casa.

RIASSUNTO

L'Autore presenta il caso di un minorenne sottoposto a perizia e imputato di violenza carnale contro la propria madre. Viene proposto — e sostenuto anche in termini di discussione teorica — un approccio psico-sociologico all'analisi del caso: si tenta cioè di arrivare ad una conoscenza del rapporto fra storia e personalità del minorenne da una parte, e i fatti di cui è imputato dall'altra, attraverso la ricostruzione della storia della famiglia, dei rapporti famiglia-ambiente, delle

complesse dinamiche intra-familiari e, in questo contesto, del posto e del ruolo occupati dal ragazzo stesso. L'Autore mette particolarmente a fuoco le caratteristiche dei rapporti ragazzo-madre e ragazzo-padre. Emerge che nel nucleo si erano determinati tre diversi ruoli devianti: quello della madre con una lunga storia psichiatrica, quello del padre, etilista, e quello del ragazzo che si andava configurando nei termini di minore-delinquente. La dinamica che si è sviluppata nel nucleo e nell'ambiente attorno a questi tre ruoli devianti, consente di gettare luce anche sui fatti relativi alla specifica imputazione di cui doveva rispondere il ragazzo.

RESUME

L'Auteur expose le cas d'un mineur soumis à une expertise et accusé de viol sur sa propre mère. On propose — et l'on soutient aussi en termes de discussion théorique — une approche psycho-sociologique de l'analyse de ce cas: c'est-à-dire que l'on essaie d'arriver à connaître le rapport entre l'histoire et la personnalité du mineur d'un côté, et les faits dont il est accusé de l'autre. Et cela à travers la reconstitution de l'histoire de sa famille, des rapports famille-milieu, des mouvements complexes inter-familiaux et, dans ce cadre, de la place et du rôle du garçon. L'Auteur fait ressortir surtout les caractéristiques des rapports garçon-mère et garçon-père. Il en résulte que dans le noyau familial s'étaient établis trois différents rôles déviants: celui de la mère avec sa longue histoire psychiatrique, celui du père, alcoolique, et celui du garçon qui était en train de devenir un rôle de mineur-délinquant. La dynamique s'étant développée dans le noyau et dans le milieu autour de ces trois rôles déviants permet de mettre en lumière aussi les événements concernant l'accusation particulière dont devait répondre le garçon.

SUMMARY

The Authors presents the case of a minor subjected to medical examination and accused of raping his own mother. A psycho-sociological approach to the analysis of the case is proposed and upheld also in terms of a theoretical discussion: in other words, an attempt is made of arriving at a knowledge of the ratio between history and the personality of the minor on the one hand, and the facts of which he is accused on the other hand, through the reconstruction of the family history, of the family environment relationships, of the complex intra-familial dynamics and, in this context, of the place and of the role occupied by the boy himself. The Author specially focuses the features of the boy-mother and boy-father relationships. There emerges that in the nucleus three different deviating roles had materialized; that of the mother with a long psychiatric history, that of the father, an alcoholic, and that of the boy, who had been shaping in terms of a juvenile delinquent. The dynamics that had been developing within the nucleus and in the environment around these three deviating roles, allows to throw light also on the facts concerning the specific criminal charge against the boy.

RESUMEN

El Autor presenta el caso de un menor de edad sometido a pericia e imputado de violencia carnal contra su propia madre. Es propuesto — y sostenido también en términos de discusión teórica — un acercamiento psico-sociológico para el análisis del caso: es decir, se trata de llegar, a través de la reconstrucción de la historia de la familia, de las relaciones familia-ambiente, de los complejos dinámicos intra-familiares y en este contexto, del lugar y del rol ocupados por el

muchacho mismo, a un conocimiento de la relación entre historia y personalidad del menor por un lado y los hechos de los cuales es imputado, por otro. El Autor centraliza particularmente las características de las relaciones menor-madre y menor-padre. Sobresale que en el núcleo se habían determinado tres roles diferentes y desviadores: el de la madre con una larga historia psiquiátrica, el del padre, alcoholizado, y aquel del menor que se iba configurando en términos de menor-delincente. El dinamismo desarrollado en el núcleo y en el ambiente alrededor de estos tres roles desviadores permiten echar luces también sobre hechos relacionados con la específica imputación de la cual debía responder el menor.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor zeigt einen Fall eines Minderjährigen auf, der einer Untersuchung unterzogen wird, da er wegen Vergewaltigung der eigenen Mutter angeklagt ist. Es wird vorgeschlagen — und in der theoretischen Diskussion auch behauptet — eine psycho-soziologische Annäherung an die Untersuchung des Falles: d.h. man versucht zu einer Kenntnis der Beziehung zwischen Geschichte und Persönlichkeit des Minderjährigen auf einer Seite zu gelangen, und den Tatsachen, deren er angeklagt ist, auf der anderen, und zwar durch die Rekonstruktion der Geschichte der Familie, der Verhältnisse Familie-Umgebung, der intra-familiären dynamischen Komplexe und in diesem Zusammenhang die Stellung und die Rolle die der Jugendliche selbst einnimmt. Der Autor hebt besonders hervor die Charakteristiken der Verhältnisse Jugendlicher-Mutter und Jugendlicher-Vater. Es geht hervor, dass sich im Kern drei voneinander abweichende Rollen ergeben haben: jene der Mutter mit einer langen psychiatrischen Geschichte, jene des Vaters, Alkoholsüchtiger und jene des Jugendlichen, die sich als Minderjähriger-Verbrecher abzuzeichnen begann. Die Dynamik, die sich im Kern und in der Umgebung um diese drei voneinander abweichenden Rollen entwickelt hat, erlaubt, Licht in die Tatsachen zu bringen, deretwegen der Jugendliche sich verantworten musste.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AA.VV. (Istituto Kinsey) - *Sex Offenders*. Arper-Row, New York, 1965.
- F. ALEXANDER, H. STAUB, *Il delinquente, il giudice, il pubblico*. Giuffrè, Milano, 1978.
- G. CAPLAN, S. LEOVICI (a cura). *Problemi psico-sociali dell'adolescenza*. Borin-ghieri, Milano, 1973.
- G. DE LEO, *La criminalità e i giovani*. Ed. Riuniti, Roma, 1978.
- G. DE LEO, A. SALVINI, *Normalità e devianza*. Mazzotta, Milano, 1978.
- F. FERRACUTI, *L'incesto padre-figlia. Studio clinico-criminologico*, Parte I: *Sessuologia*, 2, 63-86, 1967; Parte II: *Sessuologia*, 3, 121-136, 1967.
- F. FERRAROTTI, «Appunti sul metodo biografico», in *La Critica Sociologica*, n. 47-48.
- T. C. N. GIBBENS, K. L. SOOTHILL, C. K. WAY, «Sibling and Parent Child Incest Offenders», in *British Journal of Criminology*, n. 1, gennaio 1978.
- H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*. Einaudi, Torino, 1975.
- H. MAISCH, *L'incesto*. Bompiani, Milano, 1971.

NOTE E DIBATTITI

a cura di Domenico Cortellessa e Ignazio Sturniolo

I LIMITI DELLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: PROFILI DI DIRITTO COMPARATO E DI DIRITTO INTERNAZIONALE

VITALIANO ESPOSITO (*)

La finalità di questa nota è, essenzialmente, quella di sottolineare l'esigenza che le linee di tendenze della strategia della lotta nazionale per la protezione dell'ambiente si muovano in armonia con quelle tracciate, a livello mondiale od europeo, dai più qualificati organismi internazionali e già adottate, o in via di adozione, da paesi con il nostro Stato confinanti.

È noto, infatti, che quello dell'inquinamento è un problema che non conosce frontiere e l'esperienza dimostra — il caso di Séveso è al riguardo molto significativo, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi — che, se le legislazioni di due Stati limitrofi sono sostanzialmente differenti, gli insediamenti inquinanti verranno installati là dove vige la legislazione meno efficiente.

La riconosciuta interdipendenza dei problemi locali con quelli internazionali rende, pertanto, evidente che la ricerca delle soluzioni più idonee deve essere effettuata in un contesto politico ed economico più ampio di quello nazionale o, quanto meno, tenendo rigorosamente conto della situazione normativa e di fatto esistente al di là delle frontiere nazionali.

Quest'ultima affermazione è necessaria per sgomberare il campo — almeno allo stato attuale della situazione vigente nell'area mediterranea — dalla illusione che la cooperazione inter-

(*) Magistrato di tribunale applicato alla Corte di cassazione; componente del comitato sul «contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente» del Consiglio d'Europa.

nazionale possa, come sarebbe civilmente doveroso, recare un contributo decisivo alla soluzione del problema. Nei paesi scandinavi, per converso, ciò è stato realizzato mediante l'adozione di una convenzione firmata a Stoccolma il 19 febbraio 1974 dai rappresentanti dei governi della Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Questa Convenzione, definita « Convenzione nordica per la protezione dell'ambiente », parte dal presupposto che la legislazione di ciascuno dei paesi interessati continuerà ad evolversi in maniera uniforme a quella degli altri come già è avvenuto per il passato, e costituisce il coronamento, nel settore, di una più ampia forma di cooperazione internazionale che si svolge, per il tramite del Consiglio nordico, con legami molto stretti ed effettivi e con una unitarietà di obiettivi. Detta cooperazione si svolge quasi esclusivamente sulla base di una legislazione uniforme coordinata, se del caso, da accordi specifici conclusi tra le autorità amministrative supreme della polizia e della Procura generale incaricata dell'esercizio dell'azione penale. Nel campo penale, in particolare, il principio della trasmissione dell'azione penale e quello dell'esecuzione all'estero di un giudicato reso nello Stato che, come è noto, costituiscono i cardini della Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive e di quella sul valore internazionale dei giudizi repressivi, aperte alla firma, rispettivamente, a Strasburgo il 15 maggio 1972 ed a L'Aja il 28 maggio 1970, formano oggetto di un accordo, concluso nel 1970 (e parzialmente modificato nel 1972 proprio per adeguarlo alla convenzione europea), di cooperazione in ordine all'esercizio dell'azione penale e della convenzione dell'8 maggio 1948 (completata da una legge uniforme del 31 maggio 1963 n. 214) sul riconoscimento e l'esecuzione dei giudicati penali. Del resto i paesi scandinavi aderenti al Consiglio d'Europa (Danimarca, Norvegia e Svezia) sono i soli che hanno ratificato sia l'una che l'altra convenzione (oltre Cipro che ha ratificato la sola convenzione sul valore dei giudizi repressivi).

La circostanza, quindi, che nessun paese europeo appartenente al bacino del Mediterraneo abbia ratificato alcuna delle predette convenzioni che pure — come è stato di recente riconosciuto nelle trattative attualmente in corso a Parigi per la creazione di uno « spazio giudiziario europeo » per la lotta alle più gravi forme di delinquenza organizzata — costituiscono gli strumenti più efficaci per una valida cooperazione interna-

zionale, convalida lo scetticismo sopra esposto in ordine alla possibilità di una tutela, per questa via, degli interessi ambientali.

D'altra parte, le ben note difficoltà incontrate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) per la soluzione dei problemi connessi all'inquinamento che si verifica al di là delle frontiere — ed il caso dei « fanghi rossi » di Scarlino che versati dalla Montedison in acque territoriali italiane hanno inquinato in Corsica le coste francesi è emblematico di una situazione piuttosto diffusa nel bacino del Mediterraneo — dovrebbero indurre i governi, specie ora che l'avvenuta installazione ovunque di centrali nucleari rende incombente lo spettro di disastri ecologici di dimensioni non immaginabili, ad abbandonare quel male inteso senso del nazionalismo che fino ad oggi ha impedito la messa in opera della strategia elaborata dagli organismi internazionali (O.N.U., C.E.E., O.M.S., O.C.S.E., Consiglio d'Europa).

La Convenzione nordica per la protezione dell'ambiente si muove proprio in questa ottica: essa, che è entrata in vigore nel 1975, si ispira ai lavori dell'O.C.S.E. sulla scia della Dichiarazione adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'inquinamento tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972 e della Conferenza ministeriale europea sull'inquinamento che si è svolta a Vienna dal 28 al 30 marzo 1973. In virtù della Convenzione chiunque è — o rischia solamente di essere — vittima di un danno causato da una attività pregiudizievole all'ambiente avente la sua origine in un altro Stato contraente, può adire il tribunale o l'autorità amministrativa competente di questo Stato con la stessa pienezza di poteri riconosciuta ai cittadini dello Stato stesso. Ciascuno Stato, inoltre, ha designato un organismo speciale, la cosiddetta « autorità di sorveglianza », che ha il compito di tutelare gli interessi ecologici generali del paese anche nei confronti degli inquinamenti che si verificano in un altro paese. In altri termini, con un sistema semplice, agile ed efficace, la collettività tutta è stata mobilitata per la tutela dell'ambiente: dal semplice cittadino al gruppo di cittadini e fino all'autorità pubblica. I rimedi giuridici, che possono essere azionati direttamente o fatti azionare dalle autorità di sorveglianza, sono quelli predisposti dal diritto civile e dal diritto amministrativo.

Due sono quindi, gli aspetti della convenzione che devono essere sottolineati: da un lato, la partecipazione, ad ogni livello, del pubblico alla lotta contro l'inquinamento, che costituisce

l'attuazione pratica, nel suo più profondo significato, di quella mobilitazione della collettività al funzionamento della giustizia, auspicata dalla II sezione del IV Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti svoltosi a Kyoto (Giappone) dal 17 al 26 agosto 1970, e, d'altra parte, il rifiuto del riconoscimento di una funzione anche sussidiaria al diritto penale.

Quest'ultima affermazione che può sembrare sorprendente per il nostro sistema, riscuote, a livello internazionale, sempre più vasti consensi.

Lo stesso Consiglio d'Europa — che al tema del « contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente » ha dedicato i lavori di un comitato ristretto di esperti del Comitato europeo per i problemi criminali — nel preambolo della risoluzione n. 28 del 1977, adottata dal Comitato dei ministri il 28 settembre 1977, ha riconosciuto che « il diritto penale deve intervenire nel settore quale estrema risorsa, quando le altre misure non sono state osservate, sono rimaste senza effetti o si sono rilevate inadeguate ».

L'esame della problematica era stato sollecitato al Consiglio d'Europa dalla raccomandazione adottata all'esito della VII Conferenza dei ministri europei della giustizia tenutasi a Basilea nel maggio del 1972 che, su relazione presentata dall'allora ministro per la giustizia della Repubblica francese, on. René Pleven, aveva dibattuto l'argomento dell'apporto del diritto penale alle iniziative condotte dai governi per la tutela dell'ambiente.

Il comitato ristretto, sotto la presidenza dell'elvetico prof. Dotz, e con la partecipazione di un esperto nominato dai governi del Belgio, Francia, Repubblica federale di Germania, Svezia, Regno Unito ed Italia, dopo di aver raccolto e comparato le normative vigenti nei 19 paesi a quel momento aderenti al Consiglio d'Europa, in Israele, nel Giappone, nel Canada e negli Stati Uniti (doc. DPC/CEPC/XXXIV - 74 - 1), ha concluso i suoi lavori nel 1977 presentando un rapporto finale di attività (DPC/CEPC XXXIV - 77 - 4) in cui sono tracciate le linee evolutive della tutela penale ed amministrativa dell'ambiente ed un progetto di risoluzione che è stato integralmente approvato, come si è detto, dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Orbene, sin dalla prima riunione, tenutasi a Strasburgo dal 20 al 22 maggio 1974, gli esperti governativi si sono trovati d'accordo nel riconoscere che la rapida evoluzione tecnologica che

caratterizza la nostra epoca conduce ad una trasformazione dei modelli di vita e, per conseguenza, ad un riesame dei valori sociali e degli strumenti per proteggere questi valori. Il moderno diritto penale riflette nettamente questa evoluzione. Le due linee di tendenza, infatti, che nel suo campo sembrano scontrarsi, sono in realtà ispirate da una medesima filosofia. A livello internazionale è possibile constatare la comune tendenza, da un lato, a decriminalizzare o, quanto meno, a depenalizzare comportamenti ritenuti socialmente poco dannosi, specie nelle ipotesi di infrazioni definite « senza vittime » (si pensi, per esempio, all'uso personale di droghe leggere) e, dall'altro, a reprimere severamente un gran numero di comportamenti legati ad attività tecnologiche che possono causare danni rilevanti alla salute ed al benessere della collettività. La tutela penale dell'ambiente costituisce — entro i limiti che ora meglio vedremo — un esempio delle nuove frontiere della criminologia.

Un rapido *excursus* di carattere storico è a questo punto opportuno per inquadrare nei suoi giusti termini la situazione italiana. La protezione dell'ambiente che non era sconosciuta — sia pure a livello di tutela degli interessi del singolo individuo e non della collettività — nelle epoche più antiche, comincia a trovare una organica sistemazione, in tutti i paesi, solo dopo l'avvento dell'era industriale.

Questo preciso riferimento storico è estremamente importante perché il ritardo con cui presso di noi si è verificata la rivoluzione industriale spiega la carenza o, quanto meno, la notevole frammentarietà, nel settore, della nostra legislazione legata piuttosto alla tutela di interessi agricoli. Mi piace qui ricordare un mirabile articolo, pubblicato sulla terza pagina del *Corriere della Sera* di alcuni anni or sono (14 novembre 1976), di Alberto Moravia che, ancora una volta in polemica, questa volta purtroppo postuma, con Pier Paolo Pasolini e con il suo mito della cultura contadina, sottolineava come « in Europa le due rivoluzioni — quella, cioè, industriale e quella consumistica — si fossero verificate l'una a distanza di un secolo dall'altra » e che in Italia, « Paese arretrato ed ancora sotto il fascismo, più Terzo Mondo che europeo, le due rivoluzioni si presentano insieme, affiancate nello stesso esito disastroso ».

La sferzata di Moravia deve, nel campo che a noi interessa, indurci alla riflessione o, se volete, all'umiltà: dobbiamo, cioè, esaminare quello che è avvenuto nei paesi di più antica indu-

strializzazione e far nostra la loro esperienza, senza illuderci — e qui non vorrei essere frainteso — che l'intervento del giudice penale possa costituire la panacea per tutti i mali che si verificano per le colpe di tutti e di ciascuno di noi. I « pretori d'assalto » hanno svolto — e svolgono — una funzione di supplenza altamente meritoria perché nell'assoluta carenza di altri poteri dello Stato cui istituzionalmente compete la tutela dell'ambiente, hanno coraggiosamente affrontato le nefaste conseguenze della concomitante esplosione della rivoluzione industriale e di quella consumistica. La loro azione, però, non può e non deve essere istituzionalizzata perché, da un lato, contribuisce gratuitamente a deresponsabilizzare ulteriormente gli altri poteri dello Stato che nell'intervento della magistratura trovano una comoda giustificazione della loro spesso voluta inazione e, dall'altro, stante la disorganicità degli interventi, diversi da una pretura all'altra e spesso anche all'interno della stessa pretura, aggrava la situazione generale di caos a vantaggio delle imprese più potenti o più furbe che, nelle lungaggini della procedura, trovano spesso anche un conveniente rimedio per rinviare *sine die* l'adozione dei dispositivi anti-inquinamento. Tutto ciò senza considerare che spesso le predette imprese, per il tramite di moraleggianti associazioni finanziate « sotto banco », trovano in questo sistema di giustizia penale il modo di sbarazzarsi dei concorrenti più deboli individuando, al contempo, il capro espiatorio destinato a placare la pubblica opinione.

Orbene, tornando ai profili di diritto comparato, è interessante notare come, sebbene l'era industriale sia cominciata in Germania con un certo ritardo rispetto alla Gran Bretagna, Francia, Belgio e Olanda, è proprio questo paese che, preoccupato per ciò che avveniva negli Stati confinanti, si è dato per primo una regolamentazione organica della materia con il Codice generale dell'industria che è del 1845 (*Allgemeine Gewerbeordnung*). Tale eccellente legge, a più riprese mendata per adeguarla alle novelle esigenze, ha regolato la materia fino all'entrata in vigore — avvenuta il 1° aprile del 1974 — della legge federale sulla lotta contro le emissioni e fenomeni analoghi nocivi (legge 15 marzo 1974). Degne di menzione sono anche la legge britannica ed irlandese sui prodotti alcalini che è del 1906 (Alkali, etc., Works Regulation Act) e che contiene una serie di norme di carattere generale che mirano a prevenire l'inquinamento dell'ambiente (regolamentazione delle attività oltre che

delle fabbriche di prodotti alcalini, anche dei cementifici, delle fonderie e di diverse altre categorie industriali) e quella francese del 19 dicembre 1919 che contiene anch'essa una serie di disposizioni di ordine generale miranti ad impedire l'inquinamento dell'acqua e dell'aria da parte di attività industriali e commerciali pericolose.

Ad onta, tuttavia, di queste eccellenti regolamentazioni esistenti in quasi tutti i paesi dell'Europa centro-settentrionale, solo i danni più selvaggi — e talvolta neanche questi — sono stati evitati. Contraria alle esigenze di uno sviluppo economico inteso quasi ovunque nella sua accezione più brutale, la protezione dell'ambiente è stata poi completamente negletta ogni volta che, in momenti economicamente difficili, sono state operate scelte decisive.

L'aspetto che mi interessa, comunque, sottolineare è che tutti i paesi industrializzati che hanno cercato di contrastare gli effetti nefasti dell'esplosione industriale per il tramite prevalente della tutela penale, hanno oggi modificato la loro strategia riconoscendo che il diritto penale può svolgere nel settore solo un ruolo sussidiario rispetto alle sanzioni civili ed amministrative in quanto deve intervenire solo allorché siano state violate le norme di carattere preventivo e le misure di natura civile o amministrativa si siano rivelate insufficienti. Il ruolo di tutela degli interessi ecologici deve, infatti, essere affidato alla collettività nel suo complesso e solo come ultima risorsa al sistema del diritto penale. Tra l'intervento del singolo e quello del giudice penale devono esistere una gamma di possibilità di efficacia tale da rendere addirittura inoperante l'intervento della giustizia penale, tale, cioè, da eliminare i presupposti per il suo intervento. Se, in altri termini, il giudice penale interviene, vuol dire che la collettività ha fallito il suo obiettivo, che l'inquinamento si è già, irreversibilmente, verificato.

Pertanto, pur riconoscendo la funzione sussidiaria della sanzione penale rispetto a altre misure — ed ora vedremo quali esse potrebbero essere — è necessario sottolineare che, nei casi in cui è assolutamente indispensabile, l'intervento del diritto penale deve presentare il massimo di efficacia dovuto alla sua naturale severità se vuole conseguire le sue finalità di prevenzione speciale e generale, che, come è noto, son quelle di impedire che il colpevole ci riprovi e di dissuadere gli altri potenziali inquinatori.

In tale prospettiva, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato — nella sopra indicata risoluzione — ai governi degli Stati membri:

a) di insistere particolarmente — pur conservando le tradizionali pene pecuniarie o detentive — su misure quali il ripristino dello stato dei luoghi (eventualmente pronunciato nel quadro di una pena detentiva condizionalmente sospesa); il lavoro a profitto della comunità; le interdizioni professionali (pronunciate, sull'esempio della legge francese dell'11 luglio 1975, quali pene principali) e la pubblicità delle condanne;

b) di far ricorso a forme particolari di pene pecuniarie, quali *les astreintes pénales* francesi (si tratta sostanzialmente di pene pecuniarie crescenti nel tempo fino a che lo stato anti-giuridico non viene eliminato); le *jours-amendes* svedesi (si tratta di un sistema di sanzione che risulta dalla combinazione di due elementi variabili e che viene determinata moltiplicando una certa somma di denaro — stabilita in funzione della capacità economica dell'imputato — per un determinato numero di giorni fissato con riferimento alla gravità del fatto commesso); ed al sistema di sospensione condizionale della pena conosciuto dall'ordinamento italiano;

c) di destinare le pene pecuniarie riscosse a finalità di ripristino ambientale;

d) di riesaminare i principi della responsabilità penale al fine, soprattutto di estendere, in alcuni casi, la stessa alle persone giuridiche, pubbliche o private (secondo il sistema già conosciuto nei paesi della *Common law* ed in Danimarca);

e) di esaminare l'opportunità di punire ogni azione od omissione, dolosa o colposa, che ha determinato la « messa in pericolo » della vita o della incolumità di persone o di beni di grande valore (si tratta, piuttosto, di svincolare dall'evento la punibilità di determinati fatti);

f) di riesaminare la procedura penale in materia di protezione dell'ambiente, creando, in particolare, sezioni specializzate degli uffici di procura o dei tribunali; riconoscendo all'individuo o a gruppi di cittadini il diritto di costituirsi parte civile o di intervenire nell'esercizio dell'azione penale (azione popolare); escludendo dal beneficio dell'amnistia le più gravi infrazioni.

Stabilito, quindi, qual è il ruolo che deve essere assegnato al diritto penale nella protezione dell'ambiente, va immediatamente chiarito che nella necessaria azione preventiva, di carattere amministrativo, nessun ruolo esclusivo può essere assegnato, nel nostro ordinamento alla pubblica amministrazione.

Una possibilità di tal genere — specie per quel che attiene ai sistemi di controllo — presuppone, invero, come appare evidente, una funzionalità ed una correttezza nell'azione della pubblica amministrazione ed una separazione di questa dal potere politico, quali non sono date riscontrare nel nostro ordinamento caratterizzato da uno Stato-imprenditore che, in definitiva, controlla, senza garanzia alcuna, anche la sua stessa attività.

Il sistema di controllo privato, istituito con la già citata legge del 15 marzo 1974 nella Repubblica Federale di Germania, sembra, attualmente, il più efficace per la protezione dell'ambiente. Questa legge, che ha un amplissimo campo di applicazione mirando a prevenire gli effetti mesologici nocivi dell'inquinamento atmosferico, dei rumori, delle vibrazioni e di altri fenomeni analoghi, prevede (art. 53-58) che le imprese di certe dimensioni e di certo tipo, sono tenute a designare uno o più agenti per la lotta contro le immissioni. I detti agenti — di cui un decreto di applicazione della legge prevede il livello di conoscenze tecniche che devono possedere — hanno il compito ed il dovere di contribuire alla messa in opera ed alla introduzione dei nuovi procedimenti per la tutela dell'ambiente, di far rispettare le disposizioni della legge, di informare i datori di lavoro di ogni effetto nocivo sull'ambiente. Accanto al ritiro dell'autorizzazione preventiva, la legge prevede l'imposizione di sanzioni pecuniarie amministrative (*geldbussen*) inflitte — dall'autorità amministrativa all'esito di una procedura estremamente semplice ed accelerata suscettibile di ricorso dinanzi ai tribunali ordinari — per la violazione delle « prescrizioni d'ordine » (*ordnungswidrigkeiten*). Il sistema è, però, rafforzato, dalla previsione, per le più gravi ipotesi, di sanzioni detentive che vanno da un minimo di sei mesi ad un massimo di dieci anni di reclusione.

La stessa Repubblica federale di Germania e la Svizzera conoscono un altro sistema di controllo individuale esercitato da agenti privati che hanno il compito di controllare lo stato di bruciatori, caldaie, cisterne ed altri apparecchi simili. Questi agenti sono titolari di un brevetto ufficiale che è loro rilasciato all'esito di un esame. Nei casi in cui il proprietario dell'apparec-

chiatura controllata non si conformi alle prescrizioni dei detti agenti, lo Stato interviene per imporre delle sanzioni.

Questi esempi aprono interessanti prospettive sulla partecipazione del pubblico, a tutti i livelli, al controllo dell'osservanza, da parte degli organi a ciò istituzionalmente preposti e dei privati, delle norme poste a tutela dell'ambiente.

Questa prospettiva non è sfuggita al Consiglio d'Europa che ha recentemente intrapreso uno studio comparativo sulle possibilità oggi esistenti per i privati di intervenire nelle procedure amministrative destinate ad assicurare la compatibilità delle decisioni pubbliche con gli obiettivi ed i criteri della protezione dell'ambiente o di proporre direttamente ricorso contro le decisioni o gli atti dei pubblici poteri o dei privati che portano attentato all'ambiente.

Questa sembra essere la strada migliore da seguire all'interno di ciascuno Stato: la migliorata sensibilità individuale e collettiva agevolerà — prima che sia troppo tardi — anche una effettiva cooperazione internazionale.

RIASSUNTO

L'Autore sottolinea l'esigenza che le linee di tendenza della strategia della lotta nazionale per la protezione dell'ambiente si muovano in armonia con quelle tracciate, a livello mondiale o europeo, dai più qualificati organismi internazionali e già adottate da paesi con l'Italia confinanti.

Richiamati i principali strumenti internazionali che regolano la materia ed illustrate le esperienze normative di paesi di più antica industrializzazione, l'Autore contrasta la tendenza a voler affidare al giudice penale funzioni che sono proprie di altri poteri dello Stato e sostiene che il ruolo di tutela degli interessi ecologici deve essere affidato alla collettività nel suo complesso e solo come ultima risorsa al sistema del diritto penale.

RESUME

L'Auteur souligne l'exigence que les lignes de l'orientation de la stratégie de la lutte nationale pour la protection de l'environnement suivent les lignes tracées, au niveau mondial ou européen, par les organismes internationaux les plus qualifiés et ayant été déjà adoptées par des pays limitrophes de l'Italie.

Après avoir rappelé les principaux instruments internationaux régissant cette matière et avoir illustré les expériences normatives de pays à plus ancienne industrialisation, l'Auteur s'oppose à la tendance qui voudrait confier au juge pénal des fonctions qui sont propres à d'autres pouvoirs de l'Etat et il affirme que le rôle de sauvegarde des intérêts de l'environnement doit être confié à la collectivité dans son ensemble et, en dernier ressort seulement, au système du droit pénal.

SUMMARY

The Author lies stress on the necessity that the guidelines of the strategy of the national efforts aimed at protecting the environment, proceed in harmony with those outlined, at the world or European level, by the most qualified international organizations and already adpted by countries bordering with Italy.

Referring to the principal international tools that govern the subject, and after illustrating the normative experiences of countries of an earlier industrialization, the Author opposes the tendency, whereby the criminal judge should be entrusted with functions that are within the scope of other governmental powers, and expresses the view that the function of protecting all ecological interests ought to be entrusted to the community as a whole, and only in the last resort, to the criminal law system.

RESUMEN

El Autor remarca la exigencia que las líneas de propensión de la estrategia de la lucha nacional para la protección del ambiente se mueven armónicamente con aquellas trazadas, a nivel mundial o europeo, por los más calificados organismos internacionales y ya adoptadas por países que confinan con Italia.

Luego de mencionar los principales instrumentos internacionales que regulan la materia e ilustradas las experiencias normativas de países con una industrialización más antigua, el Autor no aprueba la tendencia de querer confiar al juez penal funciones que son propias de otros poderes del Estado y sostiene que el rol de tutela de los intereses ecológicos debe ser confiado a la colectividad en su conjunto y solamente como último recurso al sistema del derecho penal.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor unterstreicht die Forderung, dass die Linien der Tendenz über die Strategie der nationalen Kampfes für den Umweltschutz sich harmonisch mit jenen bewegen müssen, auf weltlichem und europäischen Niveau, die von den qualifizierten internationalen Organismen vorgezeichnet wurden und bereits von den an Italien angrenzenden Ländern durchgeführt wurden.

Nachdem der Autor die hauptsächlichlichen internationalen Werkzeuge aufgeführt hat und die normativen Erfahrungen der seit langer Zeit industrialisierten Länder illustriert hat, kontrastiert er die Tendenz, dem Strafrichter Funktionen anzuvertrauen, die anderen Kräften des Staates eigen sind und er behauptet, dass die Rolle des Schutzes von ecologischen Interesse der Gemeinschaft in ihrem Komplex anvertraut werden muss und nur als letzter Notbehelf dem System des Strafrechts.

OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIONE OBBLIGATORIA AL REGIME DI SEMILIBERTÀ

F. GABRIELLI FABRIZI (*)

G. CASTELLANO (**)

Un recente studio sulle misure penali sostitutive delle pene privative della libertà, promosso, in seno al Consiglio d'Europa, dal Comitato europeo per i problemi criminali, ha evidenziato una serie di misure, in vigore presso alcuni Stati europei, che si collocano tra la detenzione totale e tradizionale e l'integrale stato di libertà del condannato.

Si riferirà qui soltanto di alcune misure, che presentano maggiori affinità con quelle introdotte in Italia dalla legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975.

Pur nella diversità di regolamentazione, queste misure hanno in comune la caratteristica di limitare solo parzialmente la libertà del condannato, dando luogo ad uno stato di semilibertà o di semidetenzione.

Nella sede su citata fu rilevato che, pur se talvolta si utilizzano indifferentemente i due termini di semilibertà e semidetenzione, è più corretto usare il termine « semilibertà » per indicare le misure che attenuano l'effetto di una pena detentiva ed il termine « semidetenzione » per indicare le misure penali che costituiscono di per se stesse delle pene che impongono delle restrizioni alla libertà (per ciò che concerne il luogo di residenza) ma che sono meno severe di una detenzione a tempo pieno.

Secondo il sistema penale belga, la *semi-détention* consiste nella privazione della libertà durante le ore serali e notturne, a fine settimana e nelle festività, in modo che il soggetto

(*) Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria presso l'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena.

(**) Ispettore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, Direttore del Centro Studi Penitenziari.

possa continuare a svolgere la sua attività lavorativa o i suoi studi. Questa misura è applicabile solo nel caso di condanne a pena detentiva non superiore a sei mesi, previo volontario impegno, in ogni momento rinunciabile, da parte del condannato, di sottostare a determinate condizioni. Se il condannato non osserva le condizioni imposte, il beneficio può essere revocato. La misura è applicata dall'autorità giudiziaria ed è attuata sotto il controllo del pubblico ministero fin dal primo giorno dell'inizio dell'esecuzione penale.

Viceversa la *semi-liberté* è concessa dall'autorità amministrativa di solito nell'ultimo periodo di esecuzione della pena detentiva, quando vi siano validi motivi per ritenere che il condannato sia in condizioni di essere reinserito nella società. Questa misura originariamente si applicava solo nel caso di condanne a lunga pena detentiva come presupposto per la liberazione condizionale; successivamente è stata estesa anche a pene di breve durata al fine di consentire al condannato di continuare a svolgere la propria attività lavorativa e di provvedere al mantenimento della famiglia.

Nel sistema penale francese con il termine *semi-liberté* si indicano due misure che hanno caratteri comuni con quelle esaminate in precedenza.

L'ammissione alla *semi-liberté* può infatti essere decisa sia dal giudice di cognizione quando pronuncia condanna a pena detentiva non superiore a sei mesi, sia dal « giudice dell'applicazione delle pene » ai condannati con pena residua non superiore ad un anno. Quest'ultimo organo è in ogni caso competente per l'organizzazione ed il controllo della *semi-liberté*.

La prima misura è assimilabile alla *semi-détention* del sistema penale belga in quanto applicabile fin dall'inizio della detenzione.

La *semi-liberté* viene concessa per consentire al condannato di svolgere un'attività lavorativa, di frequentare corsi scolastici o professionali o di sottoporsi a particolari cure mediche e può essere revocata nel caso di inosservanza degli obblighi imposti o di cattiva condotta.

Nel codice penale svizzero si trovano accenni al regime di semilibertà. Nell'ottica di un sistema progressivo di trattamento i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena e, nel caso di ergastolo, almeno dieci anni possono essere occupati fuori del penitenziario. Nel caso di pene detentive non superiori a tre

mesi o di arresto il condannato può essere occupato fuori dello stabilimento in un lavoro che gli è assegnato.

Una sentenza della Corte federale ha stabilito che le condanne non superiori a tre mesi di reclusione devono essere scontate in regime di semilibertà.

La semidetenzione è prevista nell'ordinanza del Consiglio federale del 13 novembre 1973, sotto la voce « semi-prigionia ». È detto, infatti, che in caso di esecuzione in forza di semi-prigionia il condannato prosegue il suo lavoro abituale o una formazione in corso fuori dello stabilimento e trascorre in quest'ultimo soltanto il tempo di riposo ed il tempo libero (1).

Il regime di semilibertà, nell'ordinamento penitenziario italiano, si configura nei confronti dei condannati in tre forme, che a nostro parere sono solo apparentemente coincidenti, ma ben diverse nella sostanza.

La prima è prevista dall'art. 49 come misura a cui il condannato a pena pecuniaria convertita in detenzione deve essere obbligatoriamente ammesso. Nell'art. 50 sono ravvisabili le altre due forme, l'una, prevista nel primo comma, per i condannati all'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, l'altra nel secondo comma per gli altri condannati, che abbiano scontato almeno metà della pena.

Uno dei caratteri comuni alle due forme anzidette, che nettamente le distingue dalla prima forma indicata, è la facoltà, non l'obbligo, dell'organo competente di concederle.

Queste forme si distinguono, peraltro, in base al momento cronologico della loro concessione, in quanto nel primo caso il soggetto può beneficiare della misura fin dall'inizio dell'esecuzione.

Queste differenze, su cui ci siamo brevemente soffermati, traggono origine dalla diversa *ratio* delle disposizioni innanzi indicate.

(1) Sembra quindi di poter cogliere una differenza tra la semi-libertà e la semi-detenzione, come anche è affermato nell'intervento del prof. F. CLERC durante i lavori del Sottocomitato, a cui dianzi si è fatto riferimento, nel fatto che, nella prima misura il condannato svolge all'esterno dello stabilimento un lavoro che gli è assegnato, nella seconda il lavoro è a sua scelta. V. anche DI GENNARO, BONOMO, BREDÀ: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, 1977, p. 224, in cui è detto che il regime di semilibertà differisce dalla semidetenzione perché quest'ultimo istituto implica solo l'obbligo del condannato di permanere per parte del giorno o della notte in istituto, restando indifferente l'impiego del tempo residuo.

Mentre, infatti, nell'ipotesi dell'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà il fine precipuo sembra essere quello di ridurre al minimo le conseguenze nocive della detenzione nei confronti di un soggetto che, se le sue condizioni economiche fossero state diverse, avrebbe potuto essere in libertà (2), nella disposizione del primo comma dell'art. 50 è la lievità stessa della pena che implica la possibilità di ammettere il condannato al regime di semilibertà fin dall'inizio dell'esecuzione soprattutto allo scopo di consentirgli di mantenere i contatti con il mondo esterno, laddove, invece, l'applicazione della semilibertà al condannato, che abbia scontato almeno metà della pena, è riconducibile all'intento di agevolare il suo graduale reinserimento nella società.

Il regime di semilibertà è stato variamente configurato negli interventi di autorevoli studiosi in occasione di un convegno organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sul tema « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico » (3).

Mentre il BRICOLA, in contrapposto all'affidamento in prova, ha considerato la semilibertà non una forma alternativa alla detenzione bensì una speciale modalità di esecuzione della pena detentiva (4), il MANTOVANI, distinguendo fra misure semidetentive della pena privativa della libertà e misure semidetentive preparatorie alla liberazione, attribuisce alla semilibertà obbligatoria ed a quella facoltativa ex art. 50, 1° comma, la funzione di misura sostitutiva della carcerazione (5), alla semilibertà facoltativa ex art. 50, 2° comma, quella di misura preparatoria alla liberazione, che può essere concessa dopo l'espiazione di almeno

(2) Il MANTOVANI, nella relazione al Convegno « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico », Giuffrè, 1977, parla di « carattere irrimediabilmente discriminatorio della conversione della pena pecuniaria in detentiva ». Nel Rapporto del Comitato europeo per i problemi criminali su alcune misure sostitutive delle pene privative della libertà (elaborato dal sottocomitato XXVII) è detto che « bisogna evitare finché è possibile di ricorrere all'incarcerazione come modo di esecuzione della pena pecuniaria ».

(3) Trattasi del Convegno, che si è svolto a Lecce nel dicembre del 1976. Soprattutto in considerazione del fatto che, al momento, non esiste ancora una dottrina e una giurisprudenza consolidata nella materia, le opinioni espresse in quella sede assumono particolare rilevanza.

(4) Per la semilibertà come forma o modalità di esecuzione della pena detentiva v. anche gli interventi al Convegno *cit.* di TARTAGLIONE, p. 446; ALTAVISTA, p. 499; VASSALLI, p. 665.

(5) In altra parte della sua relazione l'Autore nota che l'ordinamento penitenziario per natura è uno strumento legislativo che può introdurre, al più, misure attenuative o sospensive della pena detentiva, ma non mai misure sostitutive.

la metà della pena ed in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e presuppone quindi una condanna privativa della libertà.

Viceversa secondo il BERTONI il regime di semilibertà, invece che una misura alternativa, costituisce qualcosa di simile ad uno speciale tipo di trattamento, riservato a categorie determinate di condannati e di internati.

Nella sua esposizione comparativa delle misure esistenti in altri Stati, il MALINVERNI ha specificato che il codice penale belga non prevede alcuna misura di sostituzione parziale a pena restrittiva della libertà, in quanto le misure sostitutive, fra cui la semidetenzione e la semilibertà, sono considerate quali modalità particolari dell'esecuzione delle pene detentive, determinate dal potere esecutivo.

Dall'esame dell'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354 emerge in primo luogo l'obbligatorietà dell'espiazione in regime di semilibertà delle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie. Questa disposizione pone alcuni problemi che non trovano chiara ed adeguata soluzione nell'ordinamento né d'altra parte sono stati risolti dalla giurisprudenza non ancora consolidata in materia, dato il tempo relativamente breve di entrata in vigore della legge.

Prima di passare all'esame della problematica connessa alla disposizione testé richiamata, è opportuno soffermarsi brevemente sulle principali norme relative alla semilibertà.

La competenza per materia per l'ammissione al regime di semilibertà è attribuita dal 1° comma dell'art. 70 della legge alla sezione di sorveglianza.

La competenza territoriale è prevista dal 3° comma dell'art. 71 con riferimento al *locus custodiae*, cioè alla sezione che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato.

L'atto con cui può iniziare il procedimento di sorveglianza, secondo l'art. 57 della legge, è la richiesta dell'interessato o dei prossimi congiunti ovvero la proposta del consiglio di disciplina. La richiesta e la proposta sono trasmesse tempestivamente dal direttore dell'istituto alla sezione di sorveglianza. L'*iter* procedimentale è previsto dal Capo II-bis, introdotto dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Nei confronti del soggetto ammesso al regime di semilibertà è formulato un programma di trattamento, che contiene le pre-

scrizioni da osservare nel periodo trascorso fuori dell'istituto nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro.

A norma del 1° comma dell'art. 51 della legge, il provvedimento di semilibertà può essere in ogni momento revocato quando il soggetto non si mostri idoneo al trattamento. Il mancato rientro in istituto, qualora l'assenza si protrae per oltre dodici ore, comporta la denuncia per il delitto di evasione.

Le disposizioni finora esposte, secondo la normativa vigente, sono applicate ai tre tipi descritti di semilibertà, con l'unica eccezione, per quanto riguarda il regime di semilibertà obbligatoria, che, qualora risulti che un ristretto in istituto deve espiaire una pena pecuniaria, convertita, il direttore dà immediata comunicazione alla sezione di sorveglianza. In questo caso, quindi, si prescinde dalla richiesta o dalla proposta, come risulta anche dal mancato richiamo della semilibertà obbligatoria nell'art. 57 della legge.

Il complesso di norme procedurali avanti descritte appare adeguato per quanto concerne l'applicazione della semilibertà nella fattispecie prevista dal 2° comma dell'art. 50. Infatti le condizioni peculiari richieste per la sua concessione, espiazione di almeno metà della pena e progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento, danno la possibilità all'organo competente di esprimere tempestivamente la decisione sulla richiesta o proposta.

Nell'ipotesi, invece, prevista dal 1° comma del su citato articolo, la procedura da espletare non consente in alcun modo di far coincidere il momento dell'inizio dell'esecuzione con l'applicazione della semilibertà ed, in particolare, nel caso di condanna alla reclusione non superiore a sei mesi, ne comporta la completa inattuazione, in quanto un corretto giudizio sulla personalità del soggetto richiede di regola un decorso di tempo tale che l'applicazione del regime di semilibertà finisce per intervenire dopo l'espiazione di almeno metà della pena rientrando di conseguenza nell'ipotesi generale del 2° comma (6).

L'art. 39 del disegno di legge n. 1799, relativo alle modifiche al sistema penale, già approvato dalla Camera sia pure con

(6) Il regime di semilibertà, — applicato *ab initio* dell'esecuzione al condannato alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, si potrebbe assimilare dal punto di vista sostanziale alla « semidetenzione » del sistema penale belga ed alla prima forma di *semiliberté* esposta in relazione al sistema penale francese. È da rilevare, però, che la procedura prevista per la concessione di queste ultime due misure è senz'altro più coerente con la *ratio* che le ha ispirate.

alcune modifiche, all'esame del Senato con n. 1462, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 586, ha previsto testualmente: « Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria, anche per una sola rata, e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore l'ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà ».

Questa innovazione procedurale stabilisce un diverso criterio di competenza territoriale per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, attribuendola alla sezione di sorveglianza ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione. Essa per i motivi che si esporranno in seguito sembra alquanto inadeguata per la suddetta misura, ma più opportunamente potrebbe essere prevista per l'ipotesi del primo comma dell'art. 50, per ovviare agli inconvenienti a cui si è fatto cenno in precedenza. La concessione di tale beneficio dovrebbe così prescindere dall'osservazione della personalità e dalla condotta del soggetto in istituto e fare riferimento agli elementi già valutati dal giudice di cognizione ed espressi nella sentenza di condanna.

Per quanto riguarda l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, la procedura vigente comporta necessariamente una sfasatura fra l'inizio dell'esecuzione e l'inizio dell'applicazione della semilibertà. Infatti per quanto sollecita possa essere l'adozione dei provvedimenti necessari (comunicazione del direttore alla sezione di sorveglianza e decisione della sezione, a seguito del procedimento di sorveglianza) è inevitabile che decorra un sensibile lasso di tempo, durante il quale il condannato a pena pecuniaria convertita è sottoposto ad un regime di detenzione completa.

Allo stato questo inconveniente non può essere in alcun modo evitato, in quanto, in base al già descritto criterio previsto per la competenza territoriale, è necessario comunque attendere l'inizio dell'esecuzione penale, perché possa essere individuata

la sezione competente a decidere sull'ammissione al regime di semilibertà (7).

Le modifiche, apportate dall'art. 39 all'art. 586 del codice di procedura penale nel su citato disegno di legge, risolvono questo problema, in quanto, determinando la competenza della sezione di sorveglianza con riferimento all'ufficio del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione, consentono che il condannato inizi ad espiare la pena già in regime di semilibertà.

Ma l'innovazione indicata, pur se ovvia all'inconveniente su esposto, avrebbe potuto essere, a nostro parere, più completa e logica e di maggior rilievo pratico se avesse attribuito la competenza per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà al giudice dell'esecuzione.

Ne conseguirebbe, infatti, che, qualora la condanna a pena pecuniaria fosse stata emessa dal pretore, il procedimento acquisterebbe maggiore snellezza, in quanto lo stato pretore assume la doppia figura di pubblico ministero e giudice dell'esecuzione (8). Qualora invece il giudice dell'esecuzione non sia il pretore, il pubblico ministero, competente per la conversione della pena pecuniaria in detentiva, dovrebbe trasmettere il relativo provvedimento al giudice dell'esecuzione, il quale, accertata l'inesistenza delle condizioni ostative, previste dal secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354, dovrebbe senz'altro disporre l'ammissione al regime di semilibertà.

(7) Con particolare riferimento alla semilibertà, il GREVI, nella sua relazione al Convegno *cit.*, p. 122, nota 53, ha accennato alla possibilità di desumere dal riferimento contenuto nel quarto comma dell'art. 71 all'«istituto di prevenzione...», in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta» che almeno la richiesta per l'ammissione al regime di semilibertà possa venire presentata dall'interessato, in via anticipata, già durante il periodo della carcerazione preventiva. Ma questa interpretazione osta con il chiaro disposto dell'art. 57, da cui risulta che il «condannato» è legittimato alla richiesta e quindi presuppone l'esistenza di una condanna. V. pure Cassaz. sez. I, ord. 0756 del 4 giugno 1977 in cui è detto che «la sezione di sorveglianza è legittimata ad emettere i provvedimenti previsti dagli articoli 49 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario solo se il condannato abbia già acquisito lo status di detenuto in espiatione di pena».

(8) Si adotterebbe cioè un provvedimento del tipo di quello già emesso nel novembre 1976 dal pretore di Napoli, in cui si legge testualmente: «Il pretore giudice dell'esecuzione, visto l'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354; rilevato che trattasi di pena pecuniaria convertita a norma di legge; ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 47, 2° comma, della stessa legge dispone l'ammissione del condannato al regime di semilibertà e ordina che lo stesso sia tradotto alla Sezione di semilibertà presso l'Istituto più vicino a ciò destinato».

Invero la normativa vigente appare poco chiara in materia di ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.

Mentre infatti l'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza fa pensare ad un certo automatismo per l'instaurazione del relativo giudizio, automatismo in coerenza con la previsione della obbligatorietà dell'applicazione della misura, il contenuto del giudizio viene determinato in via generale dal primo comma dell'art. 48 della legge n. 354 come « concessione al condannato ed all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale ». Parrebbe cioè che la legge condizioni anche l'ammissione al regime di semilibertà ex art. 49 allo svolgimento di una delle attività sopra indicate in evidente contrasto con l'obbligatorietà della misura.

Di fatto la scarsa chiarezza del dettato normativo ha causato non poche discordanze nelle decisioni delle sezioni di sorveglianza, in quanto talune hanno ritenuto di dover respingere l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà quando non era assicurato lo svolgimento di una delle attività su citate assimilando praticamente la semilibertà obbligatoria alla facoltativa ex 1° comma dell'art. 50, altre viceversa per l'applicazione obbligatoria del regime di semilibertà si sono limitate ad accertare l'esistenza dei presupposti giuridici di cui agli artt. 48, 3° comma e 49.

È da rilevare infine che, modificando opportunamente nel senso sopra descritto la procedura per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, si attuerebbe una forma di semidetenzione, in cui si partirebbe direttamente dalla sostituzione della detenzione con una detenzione attenuata (9).

Come dianzi accennato, a norma del secondo comma dell'art. 92 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) nei confronti del condannato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che può essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore e che è approvato dal magistrato di sorveglianza.

Detto programma, nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 50 della legge è in stretta connessione con il programma

(9) Così sinteticamente indica la semidetenzione il VASSALLI in *Convegno cit.*, p. 670.

di trattamento redatto dall'apposita *équipe* sulla base dei risultati della osservazione scientifica della personalità cominciata all'inizio dell'esecuzione penale.

Viceversa, qualora il regime di semilibertà sia applicato fin dall'inizio dell'esecuzione penale in base al disposto del primo comma dell'art. 50, il programma di trattamento redatto a seguito dell'osservazione della personalità è necessariamente posteriore alla concessione del beneficio ma ugualmente indispensabile come strumento per adeguare gli interventi allo sviluppo del processo rieducativo nel corso dell'esecuzione, eventualmente giungendo alla revoca del provvedimento di ammissione alla semilibertà qualora si accerti l'inidoneità del semilibero al trattamento.

In relazione alla semilibertà obbligatoria riteniamo che abbia rilevanza unicamente il programma di trattamento richiamato dall'art. 92 del regolamento, che contiene le prescrizioni alle quali deve sottostare il semilibero, mentre il programma, di cui al 3° comma dell'art. 13 della legge ha una utilità limitata.

Abbiamo già specificato, infatti, che per l'applicazione di questo beneficio si prescinde a nostro parere dall'indagine sulla personalità del soggetto; nel corso della sua esecuzione riteniamo inoltre che il comportamento del semilibero interessa ai fini della concessione delle misure sostitutive della detenzione indicate nell'art. 49, e non certo per eventuali provvedimenti di revoca, inammissibile per la *ratio* stessa dell'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.

Si possono invece indubbiamente adottare nei confronti dell'ampresso obbligatoriamente al regime di semilibertà i provvedimenti sanzionatori, previsti nel 2° comma dell'art. 51 della legge, qualora egli rimanga assente dall'istituto senza giustificato motivo per non più di dodici ore e si configura il delitto di evasione qualora la sua assenza si protragga per un tempo maggiore. La condanna per questo delitto, però, non può determinare a nostro parere la revoca del provvedimento di ammissione alla semilibertà, bensì dovrebbe avere solo efficacia sospensiva, in modo che il soggetto finirebbe di scontare, in regime di semilibertà, la pena pecuniaria convertita, dopo aver espiato la condanna a pena detentiva.

In alternativa alla semilibertà l'art. 49 dispone che, nel caso di conversione di pena pecuniaria, possono essere applicate

le misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e del lavoro alle dipendenze di enti pubblici (10).

Si ritiene che per l'affidamento si prescindano dai limiti massimi di pena detentiva, indicati nel 1° comma dell'art. 47 (11), dato il carattere pecuniario e non detentivo della pena originariamente inflitta.

Mentre i presupposti ed il contenuto dell'affidamento in prova al servizio sociale sono fissati nella stessa legge penitenziaria, del lavoro alle dipendenze di enti pubblici non si trova alcun altro riferimento né nell'ordinamento penale vigente né in quello penitenziario.

Questa misura, i cui antecedenti si trovano nel codice Zanardelli, che prevedeva la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune come alternativa alla conversione della pena pecuniaria in detentiva (articolo 19) e la prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità come modalità di esecuzione dell'arresto (art. 22), potrebbe essere assimilata a quelle forme di lavoro a favore della comunità, che sono previste come strumenti sostitutivi della pena detentiva in altri ordinamenti.

In Inghilterra, in particolare, in cui questa misura (*community service*), introdotta dal *Criminal Justice Act* 1972, comincia a dare dei risultati positivi, la responsabilità dell'organizzazione pratica del lavoro è demandata al servizio di *probation*, che è competente pure per la decisione sul tipo di attività da assegnare al singolo condannato e sul luogo dove svolgerla. I lavori, prestati a titolo gratuito, consistono o in attività di tipo manuale (riparazione di alloggi di persone anziane o handicappate, partecipazione a progetti di conservazione della natura) ovvero in compiti di carattere assistenziale, che comportano un contatto diretto e personale con i beneficiari. La violazione degli obblighi imposti al condannato determina la revoca della misura o il pagamento di un'ammenda.

Nel sistema italiano la misura del lavoro alle dipendenze di enti pubblici non può essere in pratica applicata, mancando

(10) Il MANTOVANI, in Convegno *cit.*, p. 41, ben ravvisa in questa disposizione un'applicazione del c.d. principio della flessibilità regressiva, per cui tra la misura inosservata e la detenzione vengono posti dei meccanismi sanzionatori intermedi. Nel caso specifico il legislatore penitenziario ha flessibilmente previsto la conversione della pena pecuniaria nell'affidamento in prova o nel servizio civile, e altri, nel regime di semilibertà.

(11) In tal senso v. DI GENNARO, BONOMO, BREDA: *op. cit.*, p. 216.

completamente la sua regolamentazione. Da più parti si auspica un suo reale inserimento nell'ordinamento non solo come alternativa alla pena pecuniaria ma anche come sanzione primaria ed autonoma (12).

Il dettato normativo consente sia di estendere alla pena pecuniaria convertita l'affidamento in prova al servizio sociale, qualora il soggetto già ne usufruisca nel momento in cui viene condannato ad una pena pecuniaria convertita (13), sia di applicare la predetta misura al semilibero in un momento successivo.

Nel primo caso il condannato insolubile dovrebbe beneficiare dell'affidamento fin dall'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria convertita, assumendo la nuova ordinanza di affidamento della competente sezione di sorveglianza la forma, si potrebbe dire, di un provvedimento di mero accertamento dichiarativo, che deve cioè limitarsi a prendere atto della situazione esistente.

Di fatto succede che la sezione di sorveglianza può emettere il nuovo provvedimento di affidamento soltanto dopo che la detenzione derivante dalla conversione della pena pecuniaria, abbia avuto inizio.

Riteniamo invece che, attribuendo la competenza per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà al giudice dell'esecuzione, ben potrebbe questo stesso giudice, nel momento in cui riceve il provvedimento di conversione della pena pecuniaria in detentiva nei confronti di un affidato in prova al servizio sociale, accertata l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al 2° comma dell'art. 47, emettere il provvedimento che sostituisca la detenzione con l'affidamento. In tal modo il condannato insolubile beneficerebbe dell'affidamento fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Nella seconda ipotesi sopra prospettata, affinché il condannato per conversione di pena pecuniaria possa essere successiva-

(12) V. Convegno cit.: MANTOVANI, p. 31 e 40; BRICOLA, p. 368; DOLCINI, p. 536 ss.; MAGGINI, p. 616 ss. In tal senso v. anche la Risoluzione (76) 10 ed il relativo Rapporto su alcune misure sostitutive delle pene privative della libertà - Comitato europeo per i problemi criminali.

(13) V. Cassaz. Sez. I, ord. 1974 del 28 dicembre 1977, in cui è detto, con riferimento agli articoli 49 e 50 che la formula «sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale» deve essere interpretata nel senso che la semilibertà è esclusa ove il condannato sia stato già ammesso al più favorevole regime dell'affidamento in prova al servizio sociale.

mente affidato in prova al servizio sociale, per il disposto del 3° comma dell'art. 47 della legge, è necessario che egli sia sottoposto per almeno tre mesi all'osservazione della personalità, che si attua mentre già beneficia del regime di semilibertà. Ciò comporta l'inconveniente, da più parti rilevato, dell'inapplicabilità dell'affidamento in sostituzione di pene detentive di durata inferiore a tre mesi.

RIASSUNTO

Gli Autori delinearono, evidenziandone sia la *ratio* che le modalità d'applicazione, le misure in vigore presso alcuni Stati d'Europa che si collocano tra detenzione tradizionale e stato di libertà integrale e che presentano affinità maggiori con le misure introdotte in Italia dalla legge sull'Ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975.

Prendendo quindi in esame il regime di semilibertà in vigore in Italia osservano che, nelle diverse accezioni, ci si può riferire ad una speciale modalità di esecuzione della pena detentiva, piuttosto che ad una figura alternativa della detenzione: lo stato detentivo continua a permanere, anche se intervallato da contatti con l'ambiente esterno.

Sottolineano infine taluni inconvenienti cui la prima attuazione del nuovo regime ha dato luogo, le incertezze, le disparità interpretative.

Dal complesso delle puntuali osservazioni emergono indicazioni per l'adeguamento delle procedure che regolano l'ammissione al regime alternativo, specialmente per quanto riguarda quello obbligatorio disciplinato dall'art. 49 della legge n. 354.

RESUME

Les Auteurs tracent, tout en faisant ressortir tant leur *ratio* que les modalités d'application, les mesures en vigueur dans certains Etats européens se plaçant entre la détention traditionnelle et la condition de liberté intégrale, et présentant plus d'affinité avec les mesures introduites en Italie par la loi concernant le système pénitentiaire N° 354 du 26 juillet 1975.

Ils examinent ensuite le régime de demi-liberté en vigueur en Italie et remarquent que, dans ses différentes acceptions, on peut se référer à une modalité spéciale d'exécution de la peine de détention, plutôt qu'à une figure alternative de la détention elle-même: la condition de détention continue à exister, tout en étant entrecoupée par des contacts avec l'extérieur.

Enfin, ils soulignent quelques inconvénients entraînés par la première application du nouveau régime, ainsi que les incertitudes et les disparités d'interprétation qu'il a causées.

De l'ensemble de ces remarques détaillées apparaissent des indications pour l'adaptation des procédures régissant l'admission au régime alternatif, surtout en ce qui concerne le régime obligatoire discipliné par l'art. 49 de la loi n. 354.

SUMMARY

The Authors outline, — pointing out both their *ratio* and the modes of application — the measures in force in some European States that are placed in between the conventional detention and the condition of full freedom, and that present

greater affinities with the measures introduced in Italy by the law on the penitentiary System No. 354 of July 26, 1975.

The Authors, in reviewing the semi-freedom regime in force in Italy, point out that, in the various meanings, one may refer to a special mode of execution of prison sentences, rather than to a figure alternative to detention; the imprisonment condition continues to exist, even though with intervals of contact with the extramural environment.

The Authors finally stress some inconveniences brought about by the first implementation of the new system, the uncertainties and the interpretation conflicts.

From the thorough observations as a whole, there emerge indications for adapting the procedures regulating the admission to the alternative regime, especially for what concerns the compulsory one, governed by article 49 of the law No. 354.

RESUMEN

Los Autores, poniendo en evidencia tanto la *ratio* como las modalidades de aplicación, delinear las medidas en vigor en algunos Estados de Europa que se colocan entre la detención tradicional y el estado de libertad integral y presentan mayores afinidades con las medidas introducidas en Italia por la ley Nº 354 del 26 de julio de 1975 sobre el Ordenamiento penitenciario.

Por lo tanto, examinando el régimen de semi libertad en vigor en Italia, los autores observan que en los diferentes sentidos se puede tener como referencia una especial modalidad de ejecución de la pena de detención mas que una figura alternativa de la misma: el estado de detención sigue permaneciendo, aunque sea intervalado, gracias a los contactos con el ambiente externo.

Subrayan, en fin, algunos inconvenientes originados por la primera actuación del nuevo régimen, las incertidumbres y las diferencias de interpretación.

Del conjunto de las precisas observaciones sobresalen indicaciones para la adecuación de los procedimientos que regulan la admisión al régimen alternativo, especialmente en lo que se refiere a aquel obligatorio disciplinado por el artículo 49 de la ley Nº 354.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren beschreiben, indem sie sei es die *ratio* sei es die Anwendungsmodalitäten hervorheben, die Massnahmen, welche in verschiedenen Staaten Europas gültig sind und welche sich zwischen der traditionellen Haft und der vollkommenen Freiheit bewegen; sie zeigen grössere Verwandtheit mit den in Italien durch das Strafgesetz Nr. 354 vom 26. Juli 1975 eingeführten Massnahmen.

Überprüft man deshalb das Regime der Semi-Freiheit, gültig in Italien, beobachten die Autoren dass in den verschiedenen Bedeutungen man sich auf eine besondere Ausführungsmodalität der Haftstrafe beziehen kann und nicht auf die alternativen Arten der Haft selbst: der Haftzustand bleibt bestehen, auch wenn er unterbrochen wird von den Kontakten mit der Aussenwelt.

Schliesslich unterstreicht man einige Unannehmlichkeiten, welchen die erste Situation des neuen Regimes ausgesetzt ist, die Unsicherheiten, die interpretierte Ungleichheit.

Aus dem Komplex der pünktliche Beobachtungen gehen Indikationen hervor zur Angleichung der Prozeduren, welche die Amission an das alternative Regime regulieren, besonders bezüglich auf jenes obligatorische, das vom Art. 49 des Gesetzes Nr. 354 diszipliniert wird.

LE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE NEL PROCESSO RIEDUCATIVO DEI DETENUTI

RAFFAELE CICCOTTI (*)

SOMMARIO: 1. - Valenza rieducativa delle attività culturali, ricreative e sportive. — 2. - Le attività culturali, ricreative e sportive nel contesto del nuovo ordinamento penitenziario: a) valorizzazione ai fini di rieducazione; b) previsione strutturale; c) partecipazione dei reclusi; d) partecipazione del mondo esterno. — 3. - Conclusioni.

Per assolvere adeguatamente il ruolo educativo all'interno degli istituti penitenziari è necessario comporre tutti gli elementi del trattamento rieducativo in una visione d'insieme, tenendo conto della loro specifica funzione, delle particolarità presenti nei singoli istituti, delle esigenze dell'individuo detenuto.

La presente ricerca, basata su una metodologia analitica, esamina una delle componenti del trattamento nelle sue motivazioni, nel suo dinamismo, nelle sue finalità. Oggetto della nostra analisi sono le attività culturali, ricreative e sportive in carcere.

Poiché l'analisi di ogni realtà umana è necessariamente orientata da una visione generale della persona, pare utile premettere lo schema di antropologia, cui ci siamo attenuti. L'uomo è un essere nel mondo, e quindi condizionato; dotato di un dinamismo interno, e quindi libero; aperto agli altri e perciò bisognoso dei rapporti interpersonali. Una antropologia completa si compone di una dimensione oggettiva, di una soggettiva e, infine, di una intersoggettiva (1). Nell'ottica della pedagogia rieducativa va sottolineata la dimensione oggettiva. Ogni uomo è, in effetti, inserito in un contesto esterno, che lo può condizionare, ostacolare, limitare e che, d'altra parte, gli può offrire i mezzi per la

(*) Direttore della Casa di reclusione di Porto Azzurro.

(1) Cfr. F. PITTAU, *Analisi del volere umano*, Roma, Ed. Università Gregoriana, 1972, pp. 194 ss.

realizzazione del suo progetto umano. Nel contesto carcerario si sperimenta, in maniera palmare, che per modificare le reazioni del gruppo non basta un'azione individuale sulle intenzioni dei singoli, ma bisogna cambiare il contesto strutturale.

Venendo, quindi, a spiegare il piano di questo lavoro, va richiamata l'attenzione sulla diversa impostazione seguita nei due paragrafi.

Nel primo paragrafo esaminiamo la valenza rieducativa delle attività culturali, ricreative e sportive nell'ambiente chiuso del carcere utilizzando, oltre ai dati della nostra personale esperienza, anche l'apporto di talune ricerche socio-pedagogiche.

Nel secondo paragrafo vengono, invece, esaminati organicamente gli articoli della legge sul nuovo ordinamento penitenziario, che si riferiscono alle attività in questione.

Nelle conclusioni, infine, proponiamo alcuni suggerimenti intesi a favorire una più intensa utilizzazione di questo tipo di attività.

1. — VALENZA RIEDUCATIVA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

La legislazione carceraria, attualmente vigente in Italia e negli altri paesi occidentali, risulta profondamente improntata a criteri di umanità, in base ai quali le misure di coercizione, anziché essere assottigliate nel loro aspetto punitivo, vengono finalizzate alla rieducazione dei soggetti interessati (2).

Ciononostante, a causa di una serie di meccanismi autogeneranti nel carcere in quanto struttura chiusa, in pratica gli obiettivi di rieducazione possono essere vanificati o conseguiti solo in misura ridotta. I più caratteristici aspetti negativi del carcere possono essere riassunti nel modo seguente.

Quanto alle strutture edilizie a *livello architettonico* il bilancio non è certo confortante. È stato scritto (3) che se la evoluzione del pensiero penalistico dovesse essere giudicata sul metro dell'edilizia penitenziaria, si dovrebbe concludere che ne-

(2) Per le notizie di carattere storico sull'evoluzione della criminologia si può utilmente consultare il volume: *Appunti di criminologia*, a cura di F. FERRACUTI, Roma, Ed. Bulzoni, 1970.

(3) G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Ed. Giuffrè, 1976, p. 46.

gli ultimi due secoli, in Italia e fuori, non vi sono stati rilevanti progressi. Gli stabilimenti esistenti, nella loro realtà fisica austera, contrastano in gran parte con i nuovi requisiti fissati dal nuovo ordinamento penitenziario in materia di edilizia penitenziaria: « Salvo eccezioni gli edifici carcerari, in Italia e altrove, si rassomigliano per la loro bruttura estetica, per la mancanza di aria, di luce, nonché per la loro infelice ubicazione » (4).

La carenza lamentata influisce negativamente sulla personalità del recluso, poiché comporta la deprivazione dell'esperienza sensoriale (specialmente visiva). Non desta meraviglia che vari studiosi, tenuto conto anche dei condizionamenti di altro genere, abbiano parlato del carcere come di un agente conturbatore della *personalità biologica* dei detenuti, in misura più o meno accentuata a seconda dei casi. « Dove... l'esperienza dei medici delle carceri può indicare con maggiore certezza che lo *stress* da carcerazione determina un diverso atteggiamento organico, è in numerose malattie per le quali è più facile, non soltanto intuire, ma anche dimostrare una più diretta partecipazione dello stato psichico » (5). Si possono citare quali effetti di tale modifica le frequenti affezioni gastro-intestinali, le neurosi cardiache, alcune forme di reumatismi, sintomi quali la cefalea, l'insonnia, l'astenia, il respiro sospirato, le laparestesie, i fenomeni allergici, ecc.

Ancor più preoccupante è il bilancio degli effetti che si possono verificare a *livello psicologico*. Gli specialisti hanno parlato di un vero e proprio « trauma da carcerazione » (6), riscontrabile nei soggetti che per la prima volta subiscono le misure di detenzione. Si tratta di una sindrome caratterizzata da senso di fame d'aria, cefalea, insonnia, palpitazioni, ecc., ma soprattutto evidenziabile da precisi reperti obiettivi, quali spasmo esofageo, alterazioni del tratto ST nel tracciato elettrocardiografico, modificazioni della pressione arteriosa.

Le conseguenze della detenzione non si riferiscono unicamente al periodo di permanenza in carcere. Un'altra sindrome, dalla fenomenologia psicosomatica ravvicinabile a quella appena descritta, chiamata « trauma da liberazione », compare in alcuni soggetti che, di solito dopo una lunga detenzione, vengono di-

(4) C. D'AMELIO, « L'ambiente carcerario e sua incidenza sulla personalità del detenuto », in *Rassegna di studi penitenziari*, I-1973, p. 18.

(5) C. MASTANTUONO, « Problemi di medicina penitenziaria », *Riv. cit.*, 3-1970, p. 490.

(6) Cfr. C. MASTANTUONO, M. DELLA ROVERE, E. D'ERRICO, « Trauma da ingresso in carcere », *Riv. cit.*, 4-5/1962.

messi dal carcere e, quindi, non si trovano più inseriti in un sistema di vita senza dubbio punitivo ma comunque rassicurante.

Non bisogna, però, considerare psicologicamente impegnativi solo i momenti della carcerazione e della liberazione. L'intero periodo di reclusione sottopone gli interessati ad un notevole logorio psicologico, poiché il tempo vissuto dal carcerato presenta caratteristiche sostanzialmente differenti dall'esperienza del tempo fatta in regime di libertà.

I carcerati vivono in maniera chiusa il ritmo della vita carceraria: per loro il tempo è una dimensione caratterizzata dalla privazione della libertà. L'impegno nell'opera di rieducazione comporta, necessariamente, che si spenda più attenzione nell'analisi degli effetti psicologici che la privazione della libertà produce nei reclusi, effetti che possono essere così sintetizzati (7). Mentre nel mondo libero il tempo, specialmente in considerazione delle possibilità offerte dal progresso tecnico, è espressione della propria capacità di sviluppo, negli istituti penitenziari il tempo viene vissuto come condanna, in quanto è privo di alternative e di progettazione e dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente.

Portando, quindi, la riflessione sul carcere come *ambiente sociale*, appare chiaramente tutt'una serie di aspetti negativi quali la solitudine e l'ozio, la compagnia casuale ed eterogenea, il ritmo di vita monotono e coercitivo, eccetera. Chi è condannato alla pena di detenzione, contrariamente alle superficiali convinzioni che si possono nutrire al riguardo, è condannato ad una condizione esistenziale molto dura. Per limitarsi alla vita sessuale, un esempio che più di altri è in grado di colpire l'immaginazione, si pensi ai profondi sconvolgimenti che può scatenare il fatto che venga a cessare del tutto la presenza dell'altro sesso (8).

I pericoli, che più radicalmente possono pregiudicare gli obiettivi di rieducazione, sono da riconnettere appunto alla pericolosità sociale del carcere.

È vero che la mancata risocializzazione dei delinquenti non è sempre o nella stessa misura imputabile al trattamento penitenziario. Sulla possibilità di recidiva influisce anche l'accoglienza

(7) Rimandiamo alle acute considerazioni sviluppate da G. SŁIWOWSKI nell'articolo «La "sociologia del tempo" e la pena che comporta la privazione della libertà», in *Rassegna di studi penitenziari*, 4-1974, pp. 551 ss.

(8) Cfr. G. VELOTTI, «Il problema sessuale nelle carceri», in *Riv. cit.*, 3-1974, pp. 275 ss.

che la società riserva ai soggetti che in essa si reinseriscono. I primi tre anni successivi alla liberazione, sulla base di specifiche inchieste sociologiche, sono da considerare la fase più critica per le probabilità di ricaduta (9).

È anche vero, però, che si rischia di entrare in carcere per piccole infrazioni e di uscirne come soggetti radicalmente anti-sociali, con la propensione alla professionalità. Si presenta arduo il compito di insegnare ad un soggetto nuove regole per vivere nel mondo libero, costringendolo a vivere in un mondo non libero e popolato da delinquenti (10). Preoccupazioni educative impongono, quanto meno, di escludere dal gruppo dei detenuti comuni quei soggetti che possono esercitare una influenza negativa: si tratta dei cosiddetti « detenuti difficili », dal comportamento aggressivo e violento (11).

Comunque il carcere in quanto « istituzione totale », indipendentemente dalla maniera in cui viene organizzato, che può essere anche quella socialmente più avanzata, comporta sempre, seppure parzialmente, un a priori negativo (12). Ciò avviene perché il carcere è una comunità sociale chiusa, che concentra tempo ed interessi dei suoi membri in limiti spaziali ben definiti, e in cui prevale una visione sociale deviante: « Pestaggi, rivolte, bassezze, dominio mafioso, alleanze occulte, circolazione di droga e circolazione di armi, debolezze, disparità di trattamento e corruzione sono destinati a dominarvi » (13).

(9) Cfr. DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, *La recidiva postpenitenziaria*, Quaderno n. 6, Roma, 1973.

(10) Indicazioni bibliografiche sul carcere come ambiente sociale e sul processo di adattamento alla vita e all'ambiente carcerario sono riportate da: V. BARONE, « Il trattamento penitenziario », *Rassegna di studi penitenziari*, 1-1969, pp. 43 ss.

(11) Una suggestiva teoria sulla violenza in carcere è stata proposta da VEENO, PEEKI, O'SULLIVAN, TULLER (« L'influenza del carcere sulla condotta violenta », in *Quaderni di criminologia clinica*, 4-1974, pp. 523 ss.). Secondo gli Autori citati il delinquente, che subisce la pena di detenzione per aver commesso reati violenti, gode perciò stesso di una posizione di prestigio tra gli altri reclusi, senza che si renda necessario raggiungere tale posizione con l'uso della violenza all'interno del carcere stesso. Tale teoria non sembra concordare con i risultati di una indagine da noi condotta, nell'arco di 8 anni, nella casa di reclusione di Porto Azzurro. Partendo dagli atti di violenza verificatisi nel carcere si è potuto stabilire che i 50 reclusi, che ne sono stati gli autori, sono stati tutti condannati alla reclusione per reati violenti, con pene da 7 anni fino all'ergastolo.

(12) E. GOFFMANN, « On the characteristics of the total institutions: the inmate world; staff inmate relation », in D. R. CRESSEY, *The Prison: studies in institutional organization and change*, New York, Ed. Holt, Rinehart, Winston, Inc., 1961, pp. 15-16.

(13) Così si esprime G. VASSALLI nella prefazione all'opera, sopra citata, di G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA.

Ora, in carcere, il comportamento del singolo si rifà in misura più ristretta ai tratti della propria personalità e viene maggiormente determinato dal contatto con gli altri individui e con il gruppo nel suo insieme. Il trattamento non agisce sul delinquente come individuo isolato bensì su di esso come membro di un più vasto contesto e sui fattori ambientali con cui egli è in rapporto. È nostra profonda convinzione, rafforzata dalla esperienza, che « l'ambiente non è una realtà statica e immodificabile, ma può essere (entro determinati limiti) produttore e complementare all'azione rieducativa » (14).

Con molto realismo occorre distinguere tra aspetti punitivi, socialmente voluti e componibili con le finalità rieducative, ed aspetti indotti e collaterali, non voluti perché perniciosi sul piano pedagogico. Punto di partenza di un moderno trattamento è la convinzione che la pena deve essere umanizzata al fine di permettere la neutralizzazione dei danni, inerenti alla situazione di detenzione, e di facilitare il reinserimento dei reclusi nella società. È perciò necessario che questi ultimi non si riducano a subire passivamente la pena ma, in qualche modo, riescano a finalizzarla al loro reinserimento.

Nell'ordine di tale finalizzazione è, innanzi tutto, richiesto che il recluso conservi il legame con la realtà esterna, intesa sia come ambito familiare e di amicizie, sia come ambito societario più ampio.

È ancora necessario che venga sollecitata e rafforzata l'iniziativa dell'individuo recluso nell'ambito della comunità penitenziaria, che esso sia messo in grado di reagire alle influenze dannose del carcere e venga corroborato nella sua capacità di autodeterminazione, che venga stimolato a prepararsi al reinserimento.

Un correttivo all'influsso negativo, che il carcere può esercitare, e un aiuto per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di rieducazione, si possono trovare nelle attività culturali, ricreative e sportive, atte ad essere organizzate anche in un ambiente di coazione. I benefici pedagogici che se ne possono ricavare sono molteplici: tali attività sviluppano le qualità intellettuali e la creatività, liberando dalla monotonia e dalla apatia e

(14) Rimandiamo alle riflessioni relative alle esperienze da noi fatte negli istituti di Rebibbia e di Porto Azzurro: « Un sistema di trattamento penitenziario », in *Quaderni di criminologia clinica*, 4-1967, pp. 421 ss.; « Gli istituti penitenziari di Porto Azzurro », *Riv. cit.*, 1-1976, pp. 94 ss.

permettendo di scaricare l'aggressività; favoriscono l'associazionismo e i rapporti interpersonali; favoriscono l'osservazione e la correzione del proprio carattere e riescono utili agli stessi operatori penitenziari al fine di meglio personalizzare il trattamento; spesso sono una occasione preziosa per completare la formazione scolastico-professionale e quella culturale; mettono in grado di conservare i legami con la società esterna, di seguirne gli sviluppi, di coltivare anche se mediamente i normali interessi di un cittadino (artistici, culturali, sociali, economici, eccetera).

In conclusione, le attività in esame consentono, in un contesto rigido qual è il carcere, di favorire l'autodeterminazione dei reclusi e il loro contatto con il mondo esterno: in altre parole, tali attività si rivelano un mezzo insostituibile per attuare un trattamento efficace.

2. — LE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE NEL CONTESTO DEL NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO

La legge 26 luglio 1975, n. 354, sul nuovo ordinamento penitenziario, e il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, che ha approvato il relativo regolamento di applicazione, rappresentano una importante tappa nell'evoluzione della politica penitenziaria e del diritto penale (15) e hanno accordato un significativo rilievo alle attività culturali, ricreative e sportive. Queste vengono considerate elementi del trattamento; viene affermato l'impegno strutturale dell'amministrazione penitenziaria al fine di consentirne il concreto svolgimento; la loro organizzazione deve fondarsi sia sulla partecipazione della comunità esterna che su quella dei reclusi. È il caso di soffermarci su ciascuno di questi aspetti.

a) *Valorizzazione ai fini di rieducazione*

In attuazione del preciso dettato, enunciato nell'art. 27, 3° comma, della Costituzione, la legge 354-75, all'art. 1, definisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad

(15) Per un commento dettagliato al testo della legge 354/1975 e al relativo regolamento d'applicazione, rimandiamo alla fondamentale opera di G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, cit. Secondo autorevoli pareri l'opera deve essere considerata il testo più completo e qualificato del diritto penitenziario italiano ed essa offre, inoltre, un pregevole contributo ad alcuni temi di criminologia, di pedagogia, di politica penale.

umanità, assicurare il rispetto della dignità della persona, tendere al reinserimento sociale dei reclusi ed essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento, per essere efficace, deve attuarsi attraverso un vasto complesso di elementi che, nell'insieme, siano in grado di stimolare in senso positivo la capacità di autodeterminazione del soggetto. La criminologia moderna ha molto opportunamente attirato l'attenzione sui fattori complessi, che portano ad un comportamento deviante (16), prima rapportato, oltre che ai difetti strutturali della persona, all'ignoranza, all'ozio, alla mancanza dei principi morali. Tale concezione fece sì che l'istruzione, il lavoro, la religione, venissero considerati il nucleo essenziale del trattamento e ritenuti idonei a risolvere qualsiasi problema di riadattamento. Gli stessi elementi, pur rientrando nella definizione di trattamento formulata dal nuovo ordinamento penitenziario, sono stati collocati in un contesto più ampio.

Elementi del trattamento vengono considerate anche le attività culturali, ricreative e sportive (art. 15, 1° comma della legge). La nuova impostazione viene ribadita nel successivo art. 27, che recita: « Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo ».

L'indicazione delle attività non è tassativa e può essere opportunamente completata, a giudizio della direzione dei differenti istituti, a seconda delle esigenze. Di fatto il Regolamento, all'art. 56, 1° paragrafo, non manca di precisare che i programmi sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Una specificazione viene fatta per il servizio di biblioteca che, essendo considerato di fondamentale importanza, non viene lasciato alla discrezione della direzione del carcere. Un altro segno della sensibilità del legislatore consiste nell'aver previsto la possibilità di esonerare i reclusi dal lavoro ordinario,

(16) La devianza sociale non ha solo radici individuali. La criminalità, nella sua composita fenomenologia, comporta sempre una sorta di marginalità sociale e richiede di essere inquadrata nel contesto globale della società. La stessa società, infatti, può risultare ingiusta, emarginante, criminogena. Un panorama completo sugli studi in argomento si trova in: *Emarginazione sociale e giustizia* (Rapporto del CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DI DIFESA SOCIALE e del MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, al IX Congresso internazionale di difesa sociale, Caracas, 3-7 agosto 1976), in *Rassegna di studi penitenziari*, 4-1976.

affinché essi possano esercitare attività artigianali, intellettuali, artistiche (art. 20, 6° comma della legge).

È importante sottolineare il valore intrinseco attribuito a questo genere di attività in quanto, pur essendo state esse, da una parte, riconosciute funzionali all'opera di rieducazione e integrate negli interventi del trattamento, vengono, dall'altra, prese in considerazione in tutta la loro ampiezza con l'indicazione che vengano promosse, anche a prescindere dalla loro finalizzazione rieducativa, con l'unica comprensibile riserva che non contrastino con il trattamento medesimo.

b) *Previsione strutturale*

Benché non si possa affermare che la sensibilità educativa alla promozione delle attività culturali, sportive e ricreative sia un'acquisizione recente, è fuor di dubbio che l'organizzazione di tali attività all'interno dei carceri ha incontrato notevoli difficoltà per l'insufficienza delle strutture organizzative. Il legislatore ha, perciò, provveduto ad una programmazione strutturale delle medesime, disponendo che all'uopo vengano assicurate adeguate risorse strumentali e finanziarie.

L'art. 12, 1° comma della legge prescrive che « negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune ». Anche l'art. 5 della legge, in cui sono stati precisate le caratteristiche degli istituti penitenziari, dispone che gli stessi siano dotati, oltre che di locali per esigenze individuali, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

Una menzione specifica viene, invece, fatta del servizio di biblioteca. Il sopra richiamato art. 12, 20° comma, dispone che tutti gli istituti devono essere fornite di una biblioteca costituita da libri e periodici. Una certa attinenza con l'argomento in discorso ha l'art. 49 del Regolamento che, disciplinando lo svolgimento delle attività artigianali, intellettuali o artistiche, dispone che esse si svolgano normalmente in appositi locali.

c) *Partecipazione dei reclusi*

Oggi si è critici nei confronti di quelle teorie, che mutuano quasi meccanicamente gli schemi di trattamento dalle scienze

mediche, e si insiste maggiormente sulla qualità dei rapporti umani e sul coinvolgimento degli stessi reclusi.

Anche nel nuovo ordinamento penitenziario, in prevalenza negli articoli riguardanti le attività in discorso, traspare l'intento di coinvolgere il libero apporto dei reclusi nella misura in cui ciò è compatibile con un sistema di vita caratterizzato sostanzialmente da una dimensione coercitiva.

L'art. 27 della legge dispone che all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive provvede una commissione composta, oltre che dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali, anche dai rappresentanti dei detenuti e degli internati. Rappresentanti dei reclusi, conformemente a quanto disposto all'art. 12, ultimo comma, partecipano alla gestione del servizio biblioteca. L'art. 21 del Regolamento aggiunge che questa partecipazione avviene durante il tempo libero, è finalizzata alla tenuta delle pubblicazioni, alla formazione degli schedari, alla distribuzione dei libri e dei periodici, nonché allo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura.

L'art. 56 del Regolamento fissa il numero dei rappresentanti della commissione sopraddeata che, riunendosi durante il tempo libero, ha cura di organizzare le varie attività in corrispondenza alle previsioni del programma. In particolare viene auspicato che la commissione si avvalga della collaborazione dei detenuti e degli internati, ai quali la direzione ha demandato particolari compiti di animazione e di assistenza.

Il Regolamento, spinto da preoccupazioni garantistiche, dispone quindi all'art. 62 che siano le norme interne dei singoli istituti a disciplinare le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze di cui si è detto, al fine di garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati.

Oltre ad una partecipazione a carattere elettivo, l'art. 56 del Regolamento dispone che « ai singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'Istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonché di assistenza nelle attività di lavoro comune ».

Però « nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli

altri » (art. 32, 3° comma del Regolamento). Il citato articolo del Regolamento soggiunge, perciò, che « le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di preminenza sugli altri detenuti o internati ».

d) *Partecipazione del mondo esterno*

Una struttura chiusa, qual è il carcere, rischia di diventare antieducativa qualora perda il riferimento al normale ambiente sociale. Per questo motivo il contatto con il mondo esterno, al pari dei rapporti con la famiglia, viene enumerato tra gli elementi che compongono il trattamento (art. 15, 1° comma della legge).

L'intento del legislatore è stato quello non solo di garantire dei canali di contatto con l'esterno, ma altresì di assicurare che questi riflettano la ricchezza e complessità che caratterizzano ogni sistema sociale a base pluralistica, nel quale il recluso deve essere aiutato a reinserirsi.

La preoccupazione di evitare in carcere sottili forme di condizionamenti culturali, come ha portato ad abolire la censura sulla stampa (art. 18, 6° comma della legge), ha del pari portato a precisare, relativamente al servizio di biblioteca, che « nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che vi sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società esterna » (art. 21, 2° comma del Regolamento).

La società esterna non è solo, come si è visto, orizzonte del trattamento. È principio fondamentale della riforma carceraria che la società debba essere coinvolta nell'opera di rieducazione.

Il primo tipo di coinvolgimento previsto è, prevalentemente, a carattere affettivo e riguarda i familiari dei detenuti, sulla cui importanza è superfluo diffondersi.

Il secondo tipo di coinvolgimento, che si può chiamare ispettivo, è regolato dall'art. 67 della legge e intende evitare che la privazione della libertà diventi un'occasione per ledere indebitamente i diritti riconosciuti ai detenuti. Perciò l'articolo in discorso ha ampliato le possibilità di controllo sulla vita del carcere e ha disposto che talune rappresentanze qualificate (politico-governative, sia a livello nazionale che regionale; giudi-

ziarie; amministrative; religiose) possano visitare gli istituti penitenziari senza bisogno di autorizzazione previa.

Il terzo tipo di coinvolgimento è, per così dire, di tipo pedagogico e vede la comunità esterna collaborare, a titolo diverso da quello professionale, con gli operatori penitenziari.

Ai sensi dell'art. 17 della legge le finalità di reinserimento sociale devono essere perseguite anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa, in modo da favorire lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. In tal modo il pubblico può concretamente manifestare il suo interesse nei confronti della comunità carceraria e assumere particolari responsabilità nello svolgimento delle attività comprese nel programma di rieducazione. Questa partecipazione riguarda in modo particolare le attività culturali, ricreative e di tempo libero. La speciale commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti dei reclusi, organizza tali attività mantenendo contatti con il mondo esterno (art. 27, 2° comma della legge); il servizio di biblioteca deve essere potenziato a mezzo di opportune intese con biblioteche e centri di lettura funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso (art. 21, 1° comma del Regolamento).

Oltre a questo impegno contingente, l'art. 78 della legge prevede la figura dell'assistente volontario e cioè la figura di una persona, idonea all'assistenza e all'educazione, che a titolo tendenzialmente continuativo anche se gratuito e non per motivi professionali bensì per umana solidarietà, coopera nell'organizzazione delle attività culturali e ricreative dell'istituto e affianca l'azione svolta dagli operatori penitenziari, assicurando ai reclusi il sostegno morale e avviandoli al reinserimento nella vita sociale.

3. — CONCLUSIONI

Sia l'analisi socio-pedagogica che l'esame del nuovo ordinamento penitenziario, ci hanno portato a riconoscere il peculiare ruolo che compete alle attività culturali, ricreative e sportive nel contesto del trattamento penitenziario.

Poiché negli ultimi anni l'opinione pubblica ha, in prevalenza, concentrato l'attenzione sugli aspetti inerenti alla sicurezza degli istituti penitenziari, è necessario sottolineare che si

corre seriamente il pericolo di sottovalutare la finalità sociale della pena. Sarebbe opportuno che la psicologia sociale approfondisse i termini con cui la società affronta il problema della prevenzione. Vi è fondato motivo per ritenere che larghi strati di popolazione considerino la risocializzazione dei delinquenti in maniera subordinata alle loro ansie e che tale impostazione porti ad una gamma intermedia di sentimenti situati tra due poli opposti, entrambi dovuti ad emotività e non a comprensione razionale o ad impegno morale. Il cittadino, che si sente minacciato dal delinquente, auspica, senza limite alcuno, l'accentuazione del rigore all'interno del carcere. Il cittadino, che considera il detenuto l'espressione più sintomatica dell'oppressione della società, critica l'adozione anche delle più elementari misure di sicurezza carceraria (17).

Si può equanimente affermare che la preoccupazione di considerare i reclusi primariamente nel loro bisogno di risocializzazione e di porre in atto tutti gli elementi atti a favorire la finalità rieducativa, caratterizzi, come si è visto, l'impostazione del nostro sistema penitenziario.

Per quanto riguarda le attività culturali, ricreative e sportive l'Amministrazione penitenziaria ha avuto modo di sottolineare la necessità che venga intrapresa ogni utile iniziativa da parte degli istituti penitenziari, idonea ad assicurare un intelligente e ben strutturato programma secondo le finalità e nel rispetto delle norme del vigente ordinamento penitenziario (18).

Perché vengano, nel concreto, realizzati gli orientamenti proposti dal legislatore e le disposizioni impartite dall'amministrazione penitenziaria, si richiede un impegno qualificato da parte degli operatori penitenziari che, stando in continuo contatto con i reclusi, sono i più diretti responsabili della corretta attuazione del trattamento.

(17) Una analisi del «profondo collettivo» è stata condotta, con risultati molto interessanti, relativamente all'accoglienza che la popolazione dei paesi di immigrazione riservano ai lavoratori stranieri. Cfr., ad esempio: J. DIERKENS, «Les problèmes psychologiques posés par l'intégration des migrants», in *Les conditions de vie et de santé des migrants et de leurs familles*, Bruxelles, Institut de Sociologie de l'Université Libre, 1969, pp. 85 ss. Una analisi, con caratteristiche analoghe a quella da noi proposta, è stata condotta anche sui pregiudizi etnici: cfr. M. W. BATTACCHI, *Meridionali e settentrionali nella struttura del pregiudizio etnico*, Bologna, Ed. Il Mulino, 1959.

(18) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, Circolare n. 2345-4819 del 20 ottobre 1976.

A nostro avviso se il nuovo ordinamento non riesce a produrre tutti gli effetti positivi che si potrebbero attendere, ciò dipende dal fatto che la riforma è stata calata in una realtà penitenziaria costituita da uomini, mezzi e strutture non sempre adeguati alle nuove funzioni: tra questi il fattore umano è certamente preponderante (19).

Sarebbe perciò auspicabile che venissero condotte indagini sociologiche al fine di accertare con quale sensibilità gli agenti di custodia si inseriscono nel programma rieducativo, assimilano lo spirito della riforma penitenziaria, sono coscienti della utilità delle attività in discorso e si prestano per la loro organizzazione.

L'indagine sugli operatori penitenziari andrebbe completata con quella sugli utenti. Nel corso dell'articolo si è parlato del ruolo che di per sé va attribuito alle attività culturali, ricreative e sportive. Gli effetti realmente conseguiti possono essere desunti, con attendibilità soddisfacente, solo dalle risposte degli stessi reclusi, risposte che permetterebbero di attuare un trattamento più rispondente alle loro attese.

Si dovrebbe, infine, riuscire a meglio coinvolgere la società esterna nel trattamento e nell'organizzazione delle attività di cui trattasi. Riteniamo che, pur fatte salve le specifiche responsabilità, sia troppo facile distinguere tra addetti ai lavori e cittadini normali, gli uni obbligati ad occuparsi della realtà penitenziaria e gli altri assorbiti da altre occupazioni, che lasciano il tempo di parlare del carcere solo in occasione di qualche fatto di cronaca. La delinquenza e la prevenzione riguardano tutta la società. Ne deriva la necessità non solo di rieducare i reclusi, ma anche di educare tutta la popolazione a non disinteressarsi dei cittadini che ha voluto punire per rieducare.

(19) Sull'importante ruolo che compete agli operatori penitenziari si veda la nostra relazione «Uomini e strutture nella realtà carceraria», pubblicata negli *Atti del Convegno di studi promosso da «Critica Giudiziaria»* (Roma, 25-27 marzo 1977).

RIASSUNTO

Partendo da un quadro di riferimento filosofico, in cui pone in evidenza le tre dimensioni (oggettiva, soggettiva e intersoggettiva) su cui deve basarsi uno sviluppo armonico della personalità umana, l'A. rileva una serie di condizionamenti di carattere edilizio, biologico, psicologico e, specialmente, sociale, che caratterizzano il carcere e a causa dei quali può essere compromessa l'efficacia di un'azione rieducativa. Rimedio a tali fattori negativi dell'ambiente carcerario sono un maggior spazio per l'autodeterminazione dei reclusi e più intensi legami degli stessi con il mondo esterno. L'A. espone quindi i motivi per cui le attività culturali, ricreative e sportive debbono essere considerate utili a questo proposito, analizzando le attribuzioni di importanza e di funzione che il nuovo Ordinamento penitenziario ha loro conferito come elementi di trattamento.

RESUME

Se basant sur un tableau philosophique, où il fait ressortir les trois dimensions (objective, subjective et intersubjective) sur lesquelles doit se fonder un développement harmonieux de la personnalité humaine, l'A. met en évidence une série de conditionnements découlant du domaine du bâtiment, de la biologie, de la psychologie et, surtout, de caractère social, caractérisant la prison et à cause desquels l'efficacité d'une action de rééducation peut être compromise. Il est possible de pallier à ces facteurs négatifs du milieu des prisons par plus de place pour l'autodétermination des reclus et par des liens plus forts de ceux-ci avec le monde à l'extérieur. L'Auteur expose ensuite les raisons pour lesquelles les activités culturelles, de récréation et de sport doivent être considérées utiles à cet effet, en analysant les attributions d'importance et de fonction que le nouveau système pénitentiaire leur a conférées en tant qu'éléments de traitement.

SUMMARY

Starting from a philosophical reference picture, in which stress is laid on the three dimensions (objective, subjective and intersubjective) necessarily underlying an harmonic development of the human personality, the Author points out a number of conditioning factors of a building, biological, psychological, and particularly, social nature, that characterize prisons and that may be conducive to an impaired effectiveness of a re-educational action. Such adverse factors of the prison environment can be remedied through a larger space for the self-determination of convicts, and through more intense ties linking them with the extramural world. The Author further explains the reasons whereby the cultural, recreational, and sports activities must be viewed as instrumental to this effect, and analyses the importance and function attributions that the new penitentiary System has conferred upon them as elements of treatment.

RESUMEN

El Autor, partiendo de un marco de referencia filosófica en el cual pone en evidencia las tres dimensiones (objetiva, subjetiva e intersubjetiva) sobre las cuales debe basarse un desarrollo armónico de la personalidad humana, pone de relieve una serie de condicionamientos de carácter edilicio, biológico, psicológico y especial-

mente social, que caracterizan la cárcel y a causa de los cuales puede comprometerse la eficacia de una acción reeducativa. Los remedios para dichos factores negativos del ambiente carcelario son un mayor espacio para la autodeterminación de los reclusos y enlaces más intensos de los mismos con el mundo externo. El Autor expone luego los motivos por los cuales las actividades culturales, recreativas y deportivas deben ser consideradas útiles a este respecto, analizando las atribuciones de importancia y de función que como elementos de tratamiento ha conferido a ellas el nuevo Ordenamiento penitenciario.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor geht von einem philosophischen Bericht aus, in dem er die drei Dimensionen hervorhebt (objektive, subjektive und intersubjektive), auf denen sich eine harmonische Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit aufbaut und zeigt eine Serie von Bedingungen auf von baulichem, biologischen, psychologischen und ganz besonders sozialem Charakter, die das Gefängnis kennzeichnen und auf deren Basis die Wirkung einer wiedererziehenden Tätigkeit kompromittiert werden kann. Abhilfe für solche negativen Faktoren des Gefängnisbereichs sind ein grösserer Raum für die Autodetermination der Inhaftierten und intensivere Verbindungen derselben mit der Aussenwelt.

Der Autor zeigt deshalb die Gründe auf, deretwegen die kulturellen, erquickenden und sportlichen Tätigkeiten zu diesem Zweck als nützlich angesehen werden müssen und analysiert die Bedeutung und die Funktion welche die neue Strafordnung diesen Behandlungselementen zuschreibt.

INALAZIONE DI IDROCARBURI A SCOPO VOLUTTUARIO: CONTRIBUTO CASISTICO

ORONZO GRECO (*)

GIUSEPPE VENA (**)

È ormai nota in letteratura la inalazione a scopo voluttuario di sostanze volatili.

Le sostanze volatili più comunemente usate appartengono a diversi gruppi chimici, tra cui gli idrocarburi (alifatici, aromatici ed alogenati), i chetoni (metil-etil-chetone, ecc.), gli esteri (acetato di amile, butilacetato, ecc.), i glicoli (metilacetato), gli eteri.

Tali sostanze chimiche sono contenute in prodotti facilmente reperibili in commercio ed impiegati per usi svariati (benzine, colle, solventi, vernici, liquido per accendini, propellente per spray, ecc.). L'uso di queste sostanze a scopo voluttuario era stato segnalato negli Stati Uniti, specie nei ragazzi che si occupavano di aeromodellismo, già negli anni cinquanta. Negli ultimi tempi tale uso è andato sempre più diffondendosi in tutto il mondo, specialmente nell'ambito delle politossicomanie giovanili; secondo recenti statistiche messicane gli inalanti volatili occupano per frequenza il secondo posto tra tutte le sostanze psicotrope usate a scopo voluttuario.

Secondo i dati della letteratura le sostanze più usate sono gli idrocarburi allo stato di gas.

Abbiamo avuto modo di esaminare presso un istituto penitenziario della regione Puglia un gruppo di soggetti dediti all'uso per via inalatoria del gas contenuto nelle bombolette per fornelli da campeggio.

(*) Assistente Ordinario dell'Istituto di Antropologia criminale dell'Università di Bari e del Centro per lo studio ed il trattamento degli alcoolisti e dei tossicomani (Direttore: Prof. Dr. FRANCESCO CARRIERI).

(**) Medico del Centro per lo studio ed il trattamento degli alcoolisti e dei tossicomani.

È noto che tali bombolette contengono una miscela di butano (69-72 per cento), propano (28-29 per cento) ed etano (1-1,5 per cento).

Va precisato che per inalare il contenuto delle bombolette (vendute presso lo spaccio interno dell'istituto penitenziario) il gas viene trasferito in sacchetti di plastica, dai quali poi si aspira la quantità desiderata.

CASISTICA

Si riportano in dettaglio i casi che sono sembrati più significativi.

Caso n. 1

P.C. di anni 24. — Ultimogenito di 4 figli. Il padre è venditore ambulante; la madre, morta di cancro quando il soggetto aveva 16 anni, era fioraia. Assente appare la figura paterna; il soggetto sembra essere vissuto in balia di se stesso sin dall'età di 6 anni. L'intervento del padre si limitava, in genere, ad offerte di denaro affinché non rubasse « motorini, galline, frutta ». Ancora più negativa risulta, dalle parole del soggetto, la figura materna (« era sempre nervosa, mi picchiava »).

Disgregata pare essere stata la famiglia (« spesso i miei genitori litigavano, perché mia madre andava in giro e rientrava tardi a casa. Andava dalle amiche sue »).

Negativa risulta anche l'esperienza scolastica: ha frequentato solo la seconda elementare: « non mi piaceva » dice della scuola, « perché le maestre non mi stavano appresso, mi mettevano all'ultimo banco ».

Dall'età di 14 anni si registrano nella vita del soggetto, soggiorni più o meno lunghi in casa di rieducazione e riformatorio. Nel 1971 fu arrestato per la prima volta da maggiorenne e detenuto per un anno. Arrestato poi nel novembre del 1972, è ancora in carcere.

Droga: riferisce di aver iniziato all'età di 15 anni, « bucando » anfetamine. Raggiungeva la quantità di 20 pasticche al giorno, con 3-4 « buchi ». Ha provato anche la cocaina.

Gas: dice di aver iniziato nel 1975 a Rebibbia (1-2 bombolette ad intervalli di 2-3 giorni).

Effetti riferiti: capogiri, euforia; « una volta sono anche svenuto ». « Mi sento un'altra persona come quando mi facevo ». « Gli altri (i compagni di cella) mi dicono che faccio le mosse, io non me ne accorgo, perché mi stendo sul letto e sto lì per mezz'ora ». « Io mi sento come quando mi facevo, però quando facevo le anfetamine mi

andava di camminare, camminare; ora, invece, quando faccio il gas mi va di stendermi sul letto ». Non ha mai fatto uso di gas in gruppo.

Esame obiettivo: soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Nulla di particolare rilievo ai vari organi ed apparati. P.A. 130/80.

Esame neurologico ed elettroencefalografico negativi.

All'esame psichico si evidenzia lieve rallentamento dell'ideazione e superficialità dei poteri di logica e di critica.

WECHSLER - BELLEVUE: prove per la memoria: punti 4, punteggio ponderato 0. Media per l'età 10,1. D.S. 2,96.

TEST DI BENDER: punteggio totale 120.

TOULOUSE PIERON: tempo impiegato 9' 25". Totale errori 1; totale omissioni 74; media per minuto 7.96.

La rappresentazione grafica dell'affaticamento è espressa da una linea discontinua, con un picco in corrispondenza del primo minuto, un miglioramento netto a partire dal secondo minuto, un peggioramento altrettanto netto a partire dal settimo minuto.

BAUMTEST: il dato più saliente è rappresentato dall'im maturità a livello affettivo e sociale. Il soggetto rivela inoltre capacità intellettive scarse ed appare superficiale, istintivo, scarsamente dotato di senso critico, poco disposto ad impegnarsi.

DISEGNO DI PERSONA: il disegno è poco valutabile in quanto troppo minuto ed infantile. Viene ancora una volta il dubbio che l'elaborato non corrisponda alle reali capacità, anche a livello tecnico, del soggetto e che sia frutto di mancata applicazione. In ogni caso è meno evoluto del disegno di albero, poco dettagliato (ad eccezione del volto), quasi smarrito nel foglio rispetto al quale è decisamente sproporzionato. Tutto ciò potrebbe corrispondere ad una reale situazione esistenziale del soggetto, isolato e poco comunicativo, anche se desideroso di stabilire rapporti umani più validi (lo si deduce dalla caratterizzazione del viso, che contrasta l'inespressività del corpo, e dalla presenza di foglie nel disegno di albero). Attualmente il soggetto avverte probabilmente un profondo senso di insufficienza, ma forse non fa nulla per rimediare.

PSICODIAGNOSI DI RORSCHACH: il disegno è difficilmente interpretabile dato lo scarso numero di risposte (appena 8, con due rifiuti alle tavv. IX e X).

Gli elementi più salienti sono rappresentati dall'assenza di cinestesie e di risposte di colore, dalla povertà di F positive, dall'inibizione delle interpretazioni alle tavole colorate (i rifiuti riguardano infatti le tavv. IX e X), dalla perseverazione dei contenuti (praticamente tutti

animali). Si tratta di un soggetto dotato di intelligenza scarsa, povera di contenuti, lenta e stereotipata nell'ideazione. Appare tuttavia sufficientemente adattato all'ambiente cui appartiene, almeno a livello intellettivo; affettivamente il soggetto appare bloccato, infantile; è socialmente isolato ma ne è scarsamente consapevole. Bisogna tuttavia notare che il soggetto rivela scarsa disposizione al colloquio ed al *test*, e questo naturalmente incide sul protocollo, particolarmente a livello del numero di interpretazioni e dei tempi.

Caso n. 2

D.P.L. di anni 19. — Padre pastore, madre casalinga, viventi. Cinque fratelli e tre sorelle viventi. Nato a Bari, ha vissuto i primi anni della fanciullezza in un paese della provincia. Ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare. Descrive l'ambiente familiare come « molto teso » e privo di dialogo (« comandava mio padre, era forte di carattere, mia madre era remissiva »). Sviluppo sessuale: a 16 anni i primi rapporti completi. Non ha mai avuto esperienze omosessuali. Si descrive molto vivace. A otto anni, a causa della vivacità, fu rinchiuso in un collegio gestito da suore a Bologna. Vi rimase due anni e frequentò la seconda e la terza elementare. Tornato a casa frequentò le ultime due classi elementari, conseguendo la licenza. A 10 anni scappò di casa, raggiunse Bologna ed ottenne ospitalità presso il collegio dove era stato in precedenza. Rimase però pochi mesi e venne rimandato a casa.

Lavorò per poco più di un anno come pastore con il padre. Periodicamente scappava di casa e rimaneva fuori, vagabondando, per qualche giorno. Dopo una delle tante fughe il padre, per punizione, gli tagliò i capelli, lo legò per parecchie ore ad una mangiatoia e fece intervenire anche i carabinieri. Il ragazzo fuggì a Bari e trovò lavoro come pastore. Fu ripreso, ma a seguito di un vivace alterco con i familiari ed anche con i carabinieri il padre si rivolse al tribunale per i minorenni che lo assegnò ad una casa di rieducazione. Riuscì a fuggire per tre volte, sempre tornando a Bologna. Incontrò un sacerdote che garantì per lui e lavorò saltuariamente per circa due anni. A 17 anni partecipò ad una rapina e fu condannato a 42 mesi di reclusione.

Droga: in carcere ha cominciato ad usare L.S.D. (« per stare calmo, per non pensare »); ha usato anche oppio, morfina, eroina (« in carcere hai bisogno di dimenticare, di non pensare... »).

Sempre in carcere gli è stato proposto di usare il gas (« il gas è l'ultima cosa, si usa quando non c'è altro, in carcere lo fanno tutti... per sballare. Ho usato le bombolette da campeggio. L'effetto dura poco; lo facevo la sera prima di andare a letto, per addormentarmi. L'ho fatto sempre da solo. Cominciavo in piedi e poi mi sdraiavo a letto; arriva un punto che uno non si regge più in piedi. Si ha l'impressione di vedere la morte in faccia. Dura pochissimi attimi. Dopo essermi

ripreso facevo un'altra applicazione. L'effetto del gas non è paragonabile a nessun'altra droga »).

Esame clinico generale e neurologico negativi.

All'esame psichico si evidenzia lieve depressione del tono dell'umore in personalità insicura.

L'esame elettroencefalografico evidenzia disregolazione aspecifica diffusa.

SCALA WECHSLER: prove per la memoria: 10 punti. Punti ponderanti 7, media per l'età 9,3. D.S. 2,74.

TOULOUSE PIERON: totale omissioni 29. Tempo impiegato 11'; media di errori al minuto 2,6. La rappresentazione grafica della curva della fatica denota notevole discontinuità della performance, dovuta più a concentrazione superficiale che ad affaticamento.

BAUMTEST: il disegno è evanescente, fortemente sproporzionato, poco strutturato. La caratteristica più evidente è la presenza di un'unica linea di contorno che racchiude l'intera forma, senza ulteriori dettagli o spezzature all'interno. Se ne deduce una personalità poco strutturata, scarsamente integrata, ancora in bilico fra la tendenza a rifugiarsi in modalità regressive e una certa spinta interiore a maturare ed evolversi. Il soggetto rivela un forte timore della realtà, dalla quale finisce sempre per ritirarsi, ma al suo interno si scontra con una notevole confusione di tendenza ed aspirazioni, di cui in definitiva ha un timore ancora maggiore; e l'albero infatti al suo interno è una forma completamente vuota. Tutto nel disegno rivela questa profonda instabilità: l'albero, ad esempio, è inclinato contemporaneamente in due opposte direzioni, è sproporzionato, quasi ad indicare contemporaneamente una aspirazione alla espansione ed un blocco di questa stessa aspirazione.

DISEGNO DI PERSONA: il *test* conferma quanto detto precedentemente. Ritroviamo la stessa forma chiusa, obliqua, quasi in movimento (indice, questo, di una certa capacità intellettuale), senza dettagli che ne interrompano il vuoto interno. Nel complesso quindi un elaborato contraddittorio: da un lato, l'agilità della figura, la sciolttezza, la maturità, l'esecuzione: dall'altro, la povertà assoluta di dettagli, l'incertezza della linea sottilissima e quasi invisibile. L'uomo è visto di spalle, segno questo di un profondo rifiuto della realtà, se non addirittura una nostalgia del passato: tuttavia le mani sono protese come per affermare qualcosa: riappare la contraddizione fra il desiderio di bloccarsi e l'incapacità di farlo. Nel complesso, però, questa figura più che espandersi nell'ambiente circostante lo domina e quasi si impone ad esso, forse espressione di una modalità di rapporto interpersonale tipica del soggetto.

PSICODIAGNOSI DI RORSCHACH: il protocollo consiste di sole 8 interpretazioni. Fino alla V tavola il soggetto ha dato prova di ottima volontà di collaborazione e di senso di interpretazione buono. Ed infatti vi è numero accettabile di F+ (di cui qui una Orig.); a partire dalla VI tavola rifiuta totalmente la prova. Si notano shock da simbolo sessuale alla I tavola e shock alla IV. Il TRI è coartato, ma la formula secondaria rivela uno spostamento verso i chiaroscuri. Si tratta di un soggetto dotato di capacità intellettive nella norma, piuttosto lento ma con una certa fluidità e ricchezza di ideazione, bloccato però da un eccessivo spirito critico ed analitico; ed infatti il *test*, dopo un inizio quasi brillante (la prima risposta è un'orig. ma con la soppressione della cinestesia) viene bruscamente interrotto per l'incapacità di continuare (perplexità, scarsa fiducia nella propria capacità interpretativa). Dato lo scarso numero di risposte è difficile dare un'interpretazione a livello della personalità: si può solo notare l'inconsistenza dei rapporti umani e l'incapacità di socializzare, conseguenza di un rapporto negativo con le figure parentali, particolarmente con il padre. Il soggetto non ha probabilmente superato la fase edipica dello sviluppo e non ha raggiunto modalità matura di relazione. Su tale base ha strutturato un meccanismo di difesa dell'ansia che si esplica come rifiuto ed evitamento della situazione ansiogena; in altre parole evita il contatto umano ed intrattiene rapporti esclusivamente superficiali.

Caso n. 3

L.D. di anni 22. — Secondogenito di 4 figli. Il padre è commerciante, la madre casalinga. Il soggetto definisce formali i rapporti tra i genitori; pare che sia mancata nella famiglia la presenza del padre, del quale il soggetto non riesce a definire il carattere; non ricorda manifestazioni paterne di affetto nella fanciullezza; d'altro canto, aggiunge, a casa non stava quasi mai. Riferisce che quando al padre chiedeva qualcosa gli veniva risposto «va a rubare», ma tiene a precisare che tali espressioni non hanno avuto alcuna incidenza sul suo comportamento successivo. Della madre il soggetto afferma: «è una brava donna; con me al momento opportuno era affettuosa, ma aveva poi da badare agli altri». Ha iniziato la scuola dell'obbligo all'età di 6 anni; alle elementari non ha avuto difficoltà scolastiche; «avevo molti amici e il maestro mi voleva bene». Conseguita la licenza elementare, ha preferito lavorare presso un tappezziere e frequentare contemporaneamente la scuola serale. Ad un mese dall'inizio delle lezioni, a causa di un incidente (nell'affacciarsi al balcone dell'aula, fece involontariamente cadere un vaso sulla spalla del suo insegnante di lettere che era nel cortile sottostante), fu espulso da tutte le scuole. Nello stesso periodo per avere sottratto del denaro (3-4 mila lire) al suo datore di lavoro, fu licenziato. In seguito al primo arresto, avvenuto nel 1968 (13 anni), fu inviato a Rimini in casa di rieducazione, dalla quale scappò dopo un mese. All'età di 18 anni fu arrestato per estorsione ed

inviato a Rebibbia, dove rimase per 4 anni e mezzo. Nel novembre del 1976 è stato arrestato per estorsione, furto e rapina. Sviluppo sessuale: non ricorda con precisione, forse intorno ai 12 anni; il primo rapporto completo è avvenuto all'età di 13 anni. Ha poi avuto una vita sessuale regolare; dall'età di 18 anni convive con una ragazza.

Droga: dice di aver iniziato all'età di 13 anni con la cocaina, il « fumo » e le anfetamine, « perché tutti i ragazzi che lavoravano con me lo facevano ». Nell'estate del '71 un amico, « per scherzo », gli fece provare mezza fiala di Talwin. A distanza di tre giorni prese a farne una intera. Progressivamente la quantità fu portata a 2 fiale e mezzo per tre-quattro volte nel corso della giornata. Ha usato per tre anni Talwin. Nel periodo in cui non si poteva acquistare liberamente il Talwin, fece uso di eccitanti. Verso la fine del 1975 iniziò a « bucare » eroina (100 mg. al giorno). Dopo una settimana raggiunse la quantità di 1 g. e mezzo al giorno. Ha tentato di disintossicarsi facendosi ricoverare presso una clinica privata dove è rimasto per un mese e mezzo. Uscito dalla clinica, una settimana dopo ha ricominciato. Arrestato, come precedentemente riferito, nel novembre del '76, dovette interrompere e superare con l'aiuto del Valium la « crisi » di astinenza a « Regina Coeli ».

Gas: riferisce di averlo provato per la prima volta a Rebibbia, nel '74. Della prima esperienza dice: « stavo guardando la televisione ed un amico mi ha detto di provare; ho pipato. Lì per lì non ho sentito niente, poi gli occhi li avevo aperti, ma mi sembrava di averli chiusi. Ho visto tutto viola e poi un baratro che tentava di inghiottirmi ». Da allora fa il gas « per fare qualcosa » afferma, « per me o farmi una pillola per il mal di testa schiacciata o il gas è la stessa cosa, basta che faccio qualcosa, perché mi manca l'eroina, ma non mi dà crisi di astinenza ». In genere fa una bomboletta e mezza al giorno, da novembre quasi ogni giorno. Prova sempre le stesse sensazioni della prima « pipata » di gas; aggiunge che le sensazioni provate ripetono sostanzialmente un sogno che frequentemente faceva da bambino: « camminavo per una strada ed avevo l'impressione che da un momento all'altro si dovesse aprire; mentre tentavo di correre alla ricerca di una salvezza, la terra si apriva davvero e stavo per essere inghiottito quando urlavo e mi trovavo mia madre vicino, che, svegliata dalle mie urla, mi rassicurava che era solo un sogno ». Riferisce di non avvertire particolari disturbi oltre il mal di reni, dolori alla nuca e mal di fegato che già aveva quando « bucava ». Dimentica facilmente il da farsi o il già detto.

Esame obiettivo generale, neurologico, psichico ed elettroencefalografico nei limiti della norma.

WECHSLER-BELLEVUE: prove per la memoria: punti 11, punteggio ponderato 9. Media per l'età 10,1. D.S. 2,97.

TEST DI BENDER: punti 83.

TEST DI TOULOUSE PIERON: tempo impiegato 5'. Totale omissioni 20 su 600 simboli esaminati. Media per minuto 4. Il *test* non è stato portato a termine a causa delle deficitarie capacità visive del soggetto. Dopo aver esaminato 600 simboli, il paziente ha interrotto la prova. Si è pertanto ritenuto opportuno calcolare i valori ponderati di tempo e numero di omissioni in rapporto all'intera prova (cioè 2000 simboli). Tali valori ponderati sono i seguenti: tempo 13' 6". Totale omissioni 63; media omissioni per minuto 4,04.

BAUMTEST: soggetto sostanzialmente pratico, sbrigativo, superficiale; poco costruttivo, trova difficoltà nell'impegnarsi seriamente. Immaturo e contraddittorio, è tendenzialmente aggressivo.

DISEGNO DI PERSONA: sottolinea soprattutto la difficoltà di rapporti umani del soggetto; appare chiuso ed egocentrico, socialmente isolato.

PSICODIAGNOSI DI RORSCHACH: si tratta di soggetto dalle capacità intellettive limitate; infantile sul piano affettivo, si ritiene sufficientemente soddisfatto del suo inserimento sociale, anche se non riesce a stabilire rapporti umani validi e maturi. Appare superficiale e sicuro di sé; presenta inoltre segni di labilità emotiva, incapacità di autodominio, ansia.

Caso n. 4

F.B. di anni 24. — Genitori viventi ed in apparente buona salute. Quintogenito di 10 figli. Nato a termine da parto eutocico. Normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione. Il padre lavora come fioraio; non si è mai allontanato dalla famiglia. Il soggetto non riferisce molto circa la figura paterna: « quando sbagliavo, da ragazzino, mi dava schiaffi ». La madre è casalinga, il soggetto la definisce « più brava » del padre. « Mi difende sempre, perché sa che sono la pecora nera ». Con i fratelli e le sorelle non va d'accordo, perché è « diverso, loro mi sgridavano, quando io rubavo e scappavo; mi comprendevano solo mia madre e due fratelli ». Il soggetto ha iniziato a frequentare la scuola all'età di 6 anni: « ma non ci andavo mai; con il maestro non andavo d'accordo; già a casa stavo a sentire mio padre che stava sempre a rimproverarmi, poi ci si metteva pure il maestro ». Si riconosce, da piccolo, vivace, molto affezionato specie a due amici, uno dei quali è morto all'età di 20 anni « per droga ».

Conseguita la licenza elementare, ha lavorato come garzone presso un macellaio, poi presso un benzinaio, cambiando spesso lavoro. All'età di 15 anni ha iniziato a rubare « perché i soldi che guadagnavo erano pochi e noi eravamo dieci figli ». A causa dei rimproveri del padre e dei fratelli, ha preferito abbandonare la casa, vi tornava solo per fare visita alla madre in assenza degli altri membri della fami-

glia. Sviluppo sessuale all'età di 13 anni; da allora, tranne nei periodi in cui è stato in carcere, ha avuto una vita sessuale con rapporti frequenti.

Droga: ha iniziato a 16 anni con 7-8 pasticche di anfetamine al giorno, anche per via endovenosa; contemporaneamente fumava hashish e marijuana. A 18 anni ha incominciato a «bucare» eroina (200-300 mg.) 2-3 volte al giorno. Costanti sono rimaste la quantità e la frequenza per 6-7 mesi. Il dimagrimento eccessivo e la perdita di appetito con disturbi digestivi lo indussero a ricoverarsi presso un ospedale di Roma per disintossicarsi. Dopo 20 giorni di ricovero ricominciò a «bucare», finché non fu arrestato per furto. È stato in carcere 3-4 volte per una durata media di 4 mesi. A «Regina Coeli» ha continuato a «bucare». «Gli amici mi portavano eroina, e poi lì è facile trovarla». «Quando non avevo l'eroina facevo le bombolette di gas» (3-4 volte al giorno); attualmente in carcere, a Bari, «faccio il gas»; «sto bene con il gas, mi rilassa, tutti se lo prendono ormai il gas». «Sento tutto caldo, poi vedo il sangue, Gesù Cristo e sono convinto che il mondo è tutto di plastica». «Quando stavo a Cassino sono stato tre mesi a letto, convinto di essere uno scheletro; non mi muovevo per paura di rompermi le ossa». «Non ho però sempre provato le stesse sensazioni: prima era normale, ti rilassavi: ora, invece, hai paura di vedere il sangue, ma non sai fare a meno». «Quando la paura di vedere cose brutte è troppo forte, sto due o tre giorni senza prendere il gas, ma poi riprendo». La mattina, spesso si alza con conati di vomito. Non avrebbe disturbi organici nei periodi di astinenza; avverte turbe mnesiche: «non riesco a ricordare quello che si è detto poco prima». Aggiunge che tra le motivazioni che lo spingono a «fare il gas» vi è l'insonnia; «la notte non dormo, mi alzo e faccio il gas». Altri effetti: stati d'ansia, difficoltà nella respirazione.

Esame obiettivo generale e neurologico nei limiti della norma.

All'esame psichico si rileva depressione dell'umore e notevole labilità emotiva.

L'esame elettroencefalografico evidenzia disregolazione aspecifica.

SCALA WECHSLER-BELLEVUE: prove di memoria: punti 10, punti ponderati 7; media per l'età 10,1. D.S. 2,96.

TOULOUSE PIERON: totale errori 28; totale omissioni 74; media di errori per minuto: 9,34. Tempo impiegato 10' 55".

TEST DI BENDER: 82 punti.

BAUMTEST: personalità immatura, con tendenza al disimpegno ed alla fantasticheria; sensibile ed affettivamente vivace, è tuttavia egocentrico, attualmente poco espansivo, superficiale, troppo chiuso nei propri schemi. Trova difficoltà nell'assumersi responsabilità, è pigro,

incapace di prendere decisioni autonome, schematico e poco intelligente.

PSICODIAGNOSI DI RORSCHACH: protocollo povero con stereotipia di contenuti, tempo medio di latenza prolungato, rifiuto alla VI tavola. Si tratta di soggetto dotato di scarsa intelligenza, con un livello culturale molto basso; affettivamente immaturo, appare allo stato attuale eccessivamente introverso e bloccato nei rapporti sociali, limitati a semplice formalismo. Il tono dell'umore sembra orientato in senso depressivo.

Caso n. 5

P.A. di anni 23. — All'età di 7 anni si trasferì con la famiglia a Roma, dove il padre lavora come manovale. La figura paterna appare quasi assente, priva di una connotazione precisa. Il padre, riferisce il soggetto, « non è capace di beccarmi con un dito ». Della madre dice: « per me è una buona mamma: anche se ho preso le botte, dopo mi coccolava ». Dell'infanzia ricorda chiaramente un episodio che riferisce con vivacità: « avevo nove anni, ho preso 500 lire dal comò di mia madre e sono rimasto fuori casa fino a mezzanotte. Ho visto il film e poi ho comprato il filato. Sono tornato a casa e mia madre mi picchiò e mi lasciò legato per tutta la notte. Voleva che confessassi di aver preso i soldi, ma io non ho ceduto ». Iniziativa regolarmente la scuola dell'obbligo all'età di 6 anni, ha conseguito la licenza elementare senza ripetere, « anche se non lo meritavo », aggiunge. Ha, invece, ripetuto le tre classi della scuola media e per difficoltà nell'apprendimento e per lunghe assenze (« spesso non andavo a scuola, mi univo agli amici e ce ne andavamo con il motorino »). Si definisce vivace, aperto e facile alle amicizie. Ha una vita sessuale regolare. Furti: « da ragazzino, se vedevo qualcosa che volevo, me la prendevo ». All'età di 14 anni iniziò a fare furti negli appartamenti e a rubare auto insieme ad un amico. Dopo i 16 anni si unì ad altri ragazzi. Arrestato in Svizzera per la prima volta all'età di 18 anni, rimase in carcere per tre mesi. La seconda volta è stato arrestato a 19 anni e mezzo; è stato detenuto nell'arco di due anni a Roma (Rebibbia), a Catanzaro, ad Avezzano, a Perugia e a Bari.

Droga: ha iniziato col « fumo » (hashish e marijuana) prima del secondo arresto (19 anni e mezzo). Fatte le prime esperienze in gruppo (3-4 spinelli al giorno), ha continuato da solo. « Provavo un vuoto al cervello e non ricordavo niente ». Contemporaneamente iniziò a far uso di pasticche di Plegine e Magrene (7-8 al giorno). In carcere poi, ha continuato a far uso di pasticche (« non mangiavo quasi niente, prendevo solo caffè, stavo sveglio, giocavo e non pensavo a niente »), ma aggiunge che riesce a farne a meno.

Gas: ha provato a Rebibbia, all'età di 20 anni, insieme ad un amico. Della prima volta riferisce: « dopo 3-4 boccate ho provato un

senso di nausea. La sera ho ripreso (pipava con un cerino inserito nella bomboletta); prima avevo disgusto, poi m'è venuto un cerchio alla testa. Se stavo con gli occhi aperti mi controllavo; con gli occhi chiusi mi venivano figure strane, deformate, una terra brulla. Nel mondo c'ero solo io; c'era Dio con il Diavolo non in forma umana, ma come due blocchi di cemento sui quali era raffigurato il volto di ciascuno di essi. I blocchi lottavano tra loro, Dio batteva dalla parte di sopra e il Diavolo cercava di vincere; sul più bello finiva l'effetto del gas e spariva tutto. Prendevo l'altro gas nella speranza di ricordarmi quello che stava accadendo, ma dovevo ricominciare tutto daccapo ».

Riferisce che la durata del « flash » non supera i 3-5 secondi e che questo si avverte quando il gas « giunge al cervello; le sensazioni sono sempre le stesse ». Attualmente fa una bomboletta al giorno per 3-4 giorni di seguito. Dopo un'interruzione di due giorni ricomincia. Non avverte dipendenza dal gas (« lo faccio se sto solo in cella, perché non ho niente da fare »). Dall'età di 20 anni ha sempre fatto il gas; ha interrotto per tre volte rispettivamente per 3-4 mesi, per 2 mesi, per 6 mesi. Dice di avvertire disturbi della memoria: « da quando ho ricominciato il gas, non ricordo né i ricordi belli, né quelli brutti ». Se prendo un portacenere non ricordo perché e che cosa dovevo fare.

Esame clinico generale, neuropsichico ed elettroencefalografico nei limiti.

SCALA WECHSLER: prove di memoria: punti ponderati 9; media per la classe di età 10,01; deviazione standard 2,96.

TOULOUSE PIERON: tempo impiegato 10' 23". Totale omissioni 7; media per minuto 0,67.

La curva della fatica, espressa graficamente, rivela un andamento anormale, caratterizzato da discontinuità.

Il processo della canalizzazione dell'attenzione rivela un deficit particolarmente nella capacità di mantenere a lungo una certa performance.

TEST DI BENDER: punteggio totale 65.

BAUMTEST: la caratteristica fondamentale che emerge dal disegno è l'im maturità. Si tratta di una personalità non ancora compiuta, dotata di una certa vivacità affettiva, di intelligenza non eccessiva, pratica, poco critica. È fondamentalmente istintivo, tuttavia vi sono altri elementi che contrastano con questa esuberanza affettiva di fondo; il soggetto appare attualmente bloccato da un evidente senso di inadeguatezza, si sente poco realizzato, è scontento, timido ed ostinato. La carica affettiva si è interiorizzata e si traduce in eccessiva sensibilità, con tendenza alla fantasticheria, all'evasione dalle proprie responsabilità, al facile entusiasmo subito spento, all'inconcludenza dei progetti. Il soggetto sembra consapevole di tutto ciò, e questo accentua notevolmente il senso che egli possiede della propria man-

cata realizzazione e la sfiducia che attualmente nutre in se stesso e negli altri.

DISEGNO DI PERSONA: il soggetto praticamente elude lo stimolo rappresentato dal *test*, evitando di rappresentare se stesso. Il disegno raffigura una testa di donna, frontale, con un taglio netto alla base del collo. Appaiono evidenti gli elementi « non maturati » della personalità: narcisismo, paura della propria identità, accentuazione degli elementi infantili della vita di relazione e, in particolare, della sessualità.

PSICODIAGNOSI DI RORSCHACH: il protocollo presenta un numero troppo scarso di interpretazioni (3 i rifiuti, alla IV, alla VI e alla X).

Il protocollo rivela intelligenza ai limiti della norma, ma tuttavia con una certa fluidità di ideazione e discreta ricchezza di contenuti. Affettivamente il soggetto è fondamentalmente immaturo, impulsivo nelle sue espressioni, incapace di autocontrollo. Emotivamente appare labile; è facilmente influenzabile ed attualmente incapace di autodeterminarsi. Socialmente poco adattato, ma ciò può dipendere più da circostanze momentanee che da una reale incapacità di contatto umano. Appare infatti privo di fiducia in se stesso e povero di « energia morale ».

CONSIDERAZIONI

Dall'esposizione analitica dei casi presentati si possono trarre alcune linee di sintesi.

I soggetti da noi presentati hanno un'età variabile dai 18 ai 24 anni. Tutti provengono da famiglie più o meno disgregate e tutti hanno avuto più o meno vistose irregolarità comportamentali nella fanciullezza e nella pre-adolescenza. In tutte le storie figurano precedenti penali più o meno precoci con esperienze più o meno prolungate in istituti di rieducazione. Tutti i soggetti avevano prima dell'attuale detenzione esperienze di droga con le sostanze comunemente usate (hashish, marijuana, anfetamine, oppiacei). Nessuno aveva in precedenza usato il gas.

Per tutti l'incontro con il gas è avvenuto in carcere, su invito di qualche compagno di cella che già ne faceva uso.

Per quanto riguarda la modalità di assunzione qualcuno ha riferito di aver aspirato direttamente dalla bomboletta dopo aver inserito un cerino nella valvola; altri, cioè la maggioranza, sono ricorsi al sistema, per così dire, classico del sacchetto di plastica: si riempie un sacchetto di gas e poi o si aspira da esso o vi si introduce il capo e quindi si respira. Quest'ultima modalità è particolarmente pericolosa, in quanto può provocare asfissia, ed

è da prendere in considerazione di fronte a morti, definite « improvvise », di detenuti comunque gravitanti nell'orbita del mondo della droga.

Per quanto riguarda gli effetti è da segnalare come la prima esperienza con il gas è stata generalmente negativa, nel senso che tutti, alla prima assunzione, hanno avvertito nausea e disgusto.

Tutti, ciononostante, hanno continuato ad usare regolarmente il gas in regime detentivo.

Sintomatologia

Gli effetti segnalati dalla nostra casistica praticamente ricalcano di massima quelli della letteratura in argomento.

Nella prima fase, che dura pochi minuti, il soggetto avverte euforia, senso di benessere e di distensione: in qualche caso compare immediatamente cefalea, nausea e talvolta vomito. In questa fase obiettivamente si rileva iperemia delle congiuntive ed irritazione della mucosa nasale. Compaiono quindi vertigini ed atassia, per cui il soggetto è costretto a sdraiarsi sul letto.

In una seconda fase compaiono importanti fenomeni dispercettivi assimilabili a vere e proprie allucinazioni. Si tratta quasi sempre di allucinazioni complesse, talvolta addirittura scenografiche, generalmente molto intense, a contenuto terrifico. Nella nostra casistica ci sono state descritte anche modificazioni dello schema corporeo.

L'effetto di una singola somministrazione di gas si esaurisce complessivamente entro pochi minuti ma, solitamente, il soggetto ripete l'assunzione per due o tre volte; subentra a questo punto il sonno.

La frequenza dell'assunzione varia da soggetto a soggetto. Alcuni fanno una sola assunzione giornaliera (complessivamente due o tre aspirazioni), solitamente la sera prima di andare a letto, con finalità ipnoinducente; altri ripetono l'assunzione fino a tre-quattro volte nell'arco della giornata; altri ancora ricorrono al gas quando sono più « nervosi » e desiderano procurarsi un senso di distensione. Alla luce della nostra casistica non vi sarebbe tolleranza né si instaurerebbe dipendenza fisica.

Di diverso avviso è GEORGE D. WYSE, che sostiene la possibilità che si instauri una tolleranza ed una vera e propria dipendenza fisica con crisi di astinenza (almeno negli sniffatori cronici), caratterizzata da tremori, cefalea, crampi muscolari ed allu-

cinazioni. Altri (W. C. ACKERLY, G. GIBSON, E. PRESS, A. K. DOME) ritengono possibile la tolleranza, ma attribuiscono a fattori psicologici (frustrazione a richieste non soddisfatte) eventuali manifestazioni da privazione.

Molto forte è la dipendenza psicologica.

Il modetto comportamentale più diffuso è quello strumentale a tipo di auto-medicazione. Tutti i soggetti hanno dichiarato di aver continuato a fare uso di butano dopo averne sperimentato gli effetti vagamente ansiolitici ed, in conclusione, ipnoiducanti. Dobbiamo a questo punto ricordare che tutti i soggetti da noi osservati sono giovani detenuti, con precedenti esperienze di droga già prima della detenzione; tutti hanno sperimentato il butano su consiglio di qualche compagno più « esperto », per la necessità di modificare il proprio stato di coscienza e nella impossibilità di farlo con le sostanze abitualmente usate in regime di libertà non reperibili nell'ambiente carcerario. D'altra parte l'esperienza clinica dimostra che l'uso del butano a scopo voluttuario è diffuso nel quadro delle politossicomanie anche tra i giovani che sono in libertà e che per qualche motivo non riescono ad approvvigionarsi delle sostanze abitualmente usate. Questo dimostra chiaramente che il butano, almeno nel nostro contesto culturale (abbiamo già detto che da parte degli Autori americani sono stati descritti casi di tossicomania primaria da inalanti negli adolescenti), nell'ambito delle sostanze psicotrope è considerato un surrogato, un'alternativa, « subita » più che scelta. Ciò conferma l'ipotesi (che negli ultimi anni, con il maturare dell'esperienza clinica, è diventata prevalente) secondo cui qualsiasi sostanza assunta a scopo di auto-medicazione, indipendentemente dalle sue proprietà chimiche e farmacologiche, acquisisce sempre il significato di « risposta » ad una « domanda », ad una esigenza di ordine prevalentemente psicologico.

ZERBETTO, richiamando i concetti della teoria del comportamento e dell'apprendimento, sottolinea come la « spiacevole sensazione determinata da uno stato depressivo-ansioso di fondo, una volta alleviata dall'incontro con il narcotico, ingenera la memorizzazione del meccanismo associativo: angoscia + farmaco = benessere ».

SANDOR RADO ricorda come l'effetto farmacologico della sostanza e il sollievo, l'allontanamento da una situazione di disagio, « si rinforzano a vicenda e soddisfano contemporaneamente il principio del piacere sia in maniera diretta che indiretta attra-

verso l'allontanamento momentaneo del dolore. Il prezzo di questo sovrappagamento comporterà in prospettiva il progressivo abbandono del "regime del reale" in favore del "regime farmacotimico", che corrisponde alla regressione al primitivo sentimento di onnipotenza in una dimensione di isolamento narcisistico ».

Il ricorso alla « gruccia psicologica » di una sostanza psicotropa deve essere visto in funzione non già delle sue specifiche proprietà additive, bensì della labilità e disarmonia della struttura personologica dell'assuntore. Ed in effetti le indagini psicodiagnostiche, cui abbiamo sottoposto i soggetti da noi osservati, hanno confermato tale ipotesi.

I protocolli Rorschach presentano evidenti somiglianze: percentuali molto elevate di risposte a contenuto animale e di F, coartazione del TRI, numero di interpretazioni piuttosto limitato, con molti rifiuti e tendenza all'impoverimento nelle ultime tre tavole. Piuttosto frequenti le risposte a contenuto anatomico (rivelatrici sempre di una certa tendenza alle cene-stopatie). In genere l'atteggiamento con cui i soggetti si pongono nei confronti della prova è caratterizzato dall'accettazione passiva e dal disimpegno. Complessivamente possiamo riscontrare nell'intero campione segni evidenti di immaturità affettiva e sociale, con tendenze regressive e fughe dal rapporto umano (non si dimentichi tuttavia che l'attuale regime detentivo sicuramente ha rappresentato un elemento di discontinuità e di frattura nella loro vita relazionale). In tutti i protocolli emergono notevoli difficoltà di espressione di sé ed evidenti segni di blocco a livello emotivo.

D'altra parte l'esame complessivo di tutti i disegni di albero rivela una netta prevalenza delle forme chiuse e spesso notevolmente indeterminate. Complessivamente emergono in tutti i soggetti elementi quali l'immaturità, la tendenza alla regressione, la contraddittorietà e l'incoerenza. Tutti si rivelano ipersensibili, con tendenza alla passività ed all'evasione nella fantasticheria.

Al disegno di persona vi è prevalenza delle figure mozze (solo la testa), spesso di profilo, con fuga dallo stimolo (il soggetto raramente rappresenta se stesso).

Evidente nell'intero gruppo l'attuale situazione di isolamento con le conseguenti difficoltà di comunicazione.

Abbiamo inoltre sottoposto i soggetti alle prove per la memoria e al Bender Gestalt *test* (che hanno dato valori normali) e al *test* di Toulouse-Pieron.

Quest'ultimo *test*, come è noto, richiede precisione, capacità di concentrazione e capacità di mantenere il medesimo livello attentivo a lungo. È possibile misurare il grado di affaticamento progressivo calcolando il numero di errori in ogni unità di tempo (la rappresentazione grafica dell'andamento dell'intero *test*, diviso in minuti, prende il nome di curva della fatica); si calcola inoltre il punteggio totale espresso dal numero di errori e/o omissioni compiuti nell'intera prova. I nostri soggetti rivelano notevole discontinuità di *performance*. In media svolgono l'intero *test* in 10' circa, con un numero medio di errori-omissioni pari a 47,3 (valore eccessivo, se si tiene conto che la prestazione media non supera i 20 errori). La curva della fatica rivela in tutti i casi notevole discontinuità e si allontana notevolmente da quella che può essere considerata la curva standard. In media, infatti, si dovrebbe riscontrare un numero di errori maggiore verso la metà della prova, quando comincia a subentrare la fatica; viceversa al termine della prova la *performance* migliora decisamente per un comprensibile meccanismo psicologico. Nel nostro campione, invece, si riscontra una oscillazione della curva fra valori alti e valori bassi, senza alcun rapporto con la fatica e la quantità di materiale già elaborato. Ciò si può spiegare solo come scarsa concentrazione, incapacità di mantenere l'attenzione vigile, scarso interesse alla prova e scarsa volontà di collaborazione. In un caso si è addirittura riscontrata una *performance* esattamente opposta a quella che definivamo l'andamento normale della curva: elevato numero di errori nei primi minuti, miglioramento notevole con il procedere del *test*, nuovo peggioramento nella fase conclusiva: questo è il quadro tipico dell'individuo incapace di concentrarsi se non con sforzo ed incapace, proprio a causa dello sforzo, di mantenere a lungo il livello di concentrazione raggiunto.

In definitiva, quindi, dalle indagini psicodiagnostiche non sono emersi elementi patologici specifici attribuibili ad un danno conseguente all'uso di butano.

Anche l'esame elettroencefalografico è stato in tre casi nei limiti della norma, in due ha evidenziato disregolazione aspecifica.

RIASSUNTO

Gli Autori espongono i rilievi clinici, psico-sociali e psicodiagnostici a proposito di cinque giovani detenuti dediti all'inalazione di butano a scopo voluttuario.

RESUME

Les Auteurs décrivent les données cliniques, psychosociaux et psychodiagnostiques à propos de cinq jeunes détenus s'adonnant à l'inhalation de butane pour des raisons voluptuaires.

SUMMARY

The Authors report the clinical, psycho-social and psychodiagnostic datas about five young prisoners addicted to butane inhalation for pleasure.

RESUMEN

Los Autores exponen los resultados clínicos, psicosociales y psicodiagnósticos de las observaciones hechas a cinco jóvenes detenidos dedicados a la inhalación de butano con finalidad voluptuosa.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren stellen die klinischen, psycho-sozialen und psychodiagnostischen Ergebnisse dar anhand von fünf jungen Häftlingen, die aus Genussgründen Butan inhalierten.

BIBLIOGRAFIA

- 1) ARNAO G.: *Rapporto sulle droghe*; Feltrinelli, 1976.
- 2) BRESSA G. M.: «Tossicomanie rare: Revisione dei casi di dipendenza da inalazione di vapori». Relazione presentata alla Conferenza Internazionale sulla Farmacodipendenza, Roma, 5-7 maggio 1976.
- 3) D'ARCANGELO E.: «Aspetti socio-culturali dell'uso giovanile della droga: situazione sociale, familiare e scolastica». In «La diffusione della droga fra i giovani», a cura di GIUS E. e PREVITERA G., Cooperativa Universitaria, Trento, 1976.
- 4) DI PRISCO L., LONGO O.: «Ricerche sperimentali sugli effetti tossici di miscela di propano e butano», *Folia Medica* n. 11/34, pag. 567, 1951.
- 5) EL HABASHI A., MEHANI S. e HANNI M. M.: «The toxicological effects of liquefied petroleum gas (buta-gas) on small laboratory animals». *Ain. Shams. J.* 25/6, pag. 847, 1974.
- 6) FERRAROTTI F.: *Giovani e droga*; Liguori Editore, 1977.
- 7) GAUSSEL J. J., VAN HOUTTE J. P.: «Toximanies rares», *Rev. Pratic.* 21/7, pag. 1051, 1971.

- 8) GOULON M., BAROIS A., NOVAILHAT F. all.: « Intoxications oxycarbonées et anoxies aigues pour inalation da gaz de charmon et d'hydrocarbures », *Rev. Pratic.* 21, pag. 13, 1971.
- 9) INSERRA A., DOMPÈ M., TIMPANARD V.: « Crasi ematica ed intossicazioni sperimentali da propano e butano », *Folia Medica*, n. 10, pag. 779, 1968.
- 10) PRESS EDWARD, M. D., M. P. H., and ALAN K. DOME, M. D.: « Solvent Sniffing, physiologic effects and Community Central Measures for intoxication from the International Inhalation of Organic Solvents I. »; *Pediatrics*, Vol. 39, n. 3, march 1967, pag. 451-461.
- 11) RADO S., *cit.* da ZERBETTO.
- 12) WISE D. GEORGE: « Deliberate inhalation of volatile hydrocarbons: A. Revie W. C.M.A. », *Journal/January* 6, 1973, vol. 108, pag. 71-73.
- 13) ZERBETTO R.: « La droga nei suoi significati ». Presupposti per un approccio interpretativo e di intervento psicoterapeutico. Atti del Convegno organizzato dalla Sezione di Psicoterapia Medica della Società Italiana di Psichiatria; Ancona, 22-23 novembre 1975.

RIFLESSIONI SULLA VIOLENZA (*)

SAVERIO FORTUNA (**)

SOMMARIO: 1. - Valori giuridici e metagiuridici - Aspetti introduttivi. — 2. - Perché la violenza? Le tesi fondamentali. — 3. - Modalità del fenomeno in epoca contemporanea. — 4. - Forme di regolazione dell'atto violento. — 5. - L'azione e l'esperienza giuridica. — 6. - Le dimensioni della violenza in alcune interpretazioni socio-politiche. — 7. - Rilievi conclusivi.

1. — *Valori giuridici e metagiuridici - Aspetti introduttivi*

La scelta di questo volume, per inaugurare un ciclo di conversazioni aperte agli operatori della giustizia non vuol essere casuale e insignificante non solo riguardo all'oggetto dell'opera, ma ai contenuti di pensiero e al metodo cui essa si informa. Come il sottotitolo insegna si tratta infatti di «una interpretazione filosofica» che affronta il tema delle forme di violenza storicamente espresse dall'uomo e sull'uomo per via di analisi formale (sebbene non valutativa) neppure sempre ancorata a valori intrinsecamente giuridici, e, almeno in apparenza, senza prospettare soluzioni concrete di politica legislativa o di prassi penal-repressiva.

Sembrerebbe, dunque, vista la sede di questo incontro, che ai soggetti attivi dell'esercizio giurisdizionale (magistrati, avvocati ed ausiliari) possano non realmente interessare opere che non siano immediatamente collegabili con i livelli esterni della rispettiva professionalità.

(*) Il presente lavoro riproduce nella sostanza la presentazione del libro *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica* del prof. SERGIO COTTA, ordinario di filosofia del diritto nell'Università di Roma, che l'A. ha tenuto il 13 giugno 1979 alla presenza del Ministro guardasigilli, di magistrati e funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, iniziando una serie di incontri culturali organizzati a cura della Biblioteca centrale giuridica del Ministero.

(**) Magistrato di tribunale addetto al Ministero di Grazia e Giustizia.

La formazione del giurista — secondo la concezione sottesa da tale argomento — verrebbe regolata da criteri e metodi strettamente funzionalistici; e perciò vi sarebbe ininfluenza, o addirittura dannoso, ogni apporto concettuale non finalizzato alla mera acquisizione o affinamento della capacità tecnico-formale di analisi (quasi un'autopsia) della norma in rapporto alle ipotesi fattuali concrete. Bandito ogni riferimento a quanto necessariamente precede il livello della giuridicità, e a quanto di inespresso in termini di interessi e valori sociali, la norma di diritto sottende. Che queste idee siano ancora largamente diffuse non può sorprendere. Già nel periodo degli studi universitari il giovane *apprenti sorcier* si trova di continuo e duramente richiamato alla realtà del proprio compito essenziale, e con pari vigore viene spesso messo in guardia contro le lusinghe della filosofia e della morale. Nella successiva fase dell'inserimento professionale la vocazione all'ideologia e in genere la tendenza al formalismo verranno viste con sospetto, e potranno (se non moderate) essere di ostacolo al successo nelle più serie prove di concorso.

Il modello finale perseguito è la formazione di un tecnico, in posizione essenzialmente subordinata, incapace di interrogarsi sulle cause giustificative (in senso etico e di opportunità sociale) della norma che è chiamato ad applicare. Egli sarà invece acriticamente ancorato allo stereotipo della fedeltà alla legge, come se questa — ricordo le lucide espressioni di Aldo Moro nei suoi *Corsi di filosofia del diritto* — e tutto l'apparato delle istituzioni statali, non dovessero aver di mira, nel continuo confronto con gli altri « il trionfo pieno della individualità della persona umana » (1).

Dobbiamo rifiutare la supina accettazione di un ruolo limitato del giurista, la autopreclusione indotta di migliori orizzonti culturali. Pur non accettando, almeno nell'attuale stato di evoluzione degli istituti giuridici, le ipotesi del diritto libero e della giurisprudenza creatrice, ci sembra indispensabile rivendicare la modifica degli indirizzi cui si accennava, di trasmissione e formazione della cultura giuridica.

Date queste premesse, il libro di Sergio COTTA appare ricco particolarmente di stimoli per la riflessione, anche e soprattutto per il giurista.

(1) A. MORO, *Il diritto*, Bari, 1946; n.e. Cacucci, Bari 1978, p. 28.

Non è certo il caso di presentare qui l'Autore, ma tuttavia non privo di importanza (anche in rapporto al discorso che seguirà) è ripercorrerne per sommi capi l'ampia bibliografia.

Dai primi studi su MONTESQUIEU e *La Scienza della Società*, su FILANGIERI e *il problema della legge*, su *il Concetto di legge* di S. TOMMASO, su *La città politica* di S. AGOSTINO, apparsi tra il 1953 e il 1966 (2), SERGIO COTTA nell'ultimo decennio ha fissato decisamente l'attenzione sui problemi dell'uomo moderno messo a confronto con una realtà di vita che al progresso nei suoi dati esterni, e alla crescita del benessere materiale accompagna l'ottundimento, fino alla scomparsa, di alcuni motivi e valori che hanno segnato lo sviluppo sociale fino alla nostra epoca. La solitudine nella vita urbana, la impossibilità di dialogo con la scomparsa dell'« altro », l'insofferenza e l'odio in luogo della « simpatia », intesa quale attitudine dello spirito a riconoscere negli altri le medesime note fondamentali, rendono oggi estremamente arduo l'operoso consenso sociale. Su questi temi si soffermano i due volumi *La sfida tecnologica* e *L'uomo Tolemaico*, pubblicati nel 1968 e nel 1975, e la medesima problematica di fondo (come lo stesso Autore avverte) è agitata nel libro di cui oggi ci occupiamo.

Ancora un cenno sulle altre più recenti opere del Prof. COTTA. Nel volume del 1972 *Itinerari esistenziali del diritto*, che raccoglie organicamente alcuni studi scritti in periodi diversi, l'A. si propone di « tracciare una mappa elementare, sommaria degli intricati itinerari del diritto nel mondo degli uomini » (3). È poi da ricordare l'importante saggio su *Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali* (prolusione al congresso del 1976 dell'UGCI). Ivi l'A., riaffermando il primato storico del diritto soggettivo sulla legge positiva, nega per contro la prospettiva imperativistica del diritto, che sussume ogni valore giuridico nel comando, espressione di « volontà misurante non soggetta ad alcuna misura » (4).

Il problema che si pone al giurista consiste invece nella ricerca « all'interno della struttura del diritto ... di limiti che gli impediscano di prevaricare in volontà di sopraffazione » (5).

(2) Rispettivamente, Torino, 1953, 1954, 1955; Milano, 1966.

(3) S. COTTA, *Itinerari esistenziali del diritto*, Morano, Napoli, 1972, 2ª ed., p. 6.

(4) In *Quaderni di Justitia*, 1972, p. 19.

(5) Ivi, p. 21.

Infine, un pur fugace richiamo al volume *Quale resistenza?* pubblicato nel 1977, che si colloca, tra la congerie di opere sul tema, su linee non vuotamente celebrative. Denunziata la *mitizzazione* della Resistenza, intesa *tout court* come movimento antifascista, l'A. distingue tra azione antifascista (che fu opera ventennale di *élites* culturali e intellettuali) e resistenza che non fu « rivoluzione » (poi non attuata o tradita), ma movimento di popolo determinato, al di là delle contrapposizioni politiche, dalla diffusa consapevolezza della rovina del paese, e dall'anelito alla libertà (6).

2. — *Perché la violenza?* (7) *Le tesi fondamentali*

È ora necessario dare conto delle tesi fondamentali espresse nel libro di cui ci occupiamo.

La prima domanda che viene posta attiene alle più profonde radici degli impulsi violenti. Diverse, e contrapposte le giustificazioni del fenomeno che considerano la violenza nella storia della civiltà umana come un dato ineliminabile rispondente a pulsioni — ma meglio ancora necessità dell'essere — (su questa linea FREUD e NIETZSCHE); ovvero accentuano il carattere peculiare della violenza in epoca contemporanea, finalizzandone le espressioni verso « una liberazione non solo sociale o economica ma ben più profonda e globale » (8).

Un terzo modo di valutare la violenza odierna tende a ricondurla ad una crisi di trasformazione. In realtà il rapido evolvere degli assetti sociali produce con la caduta di punti di riferimento (etici e comportamentali) che sembravano solidi perché collaudati dalla tradizione, la necessità di continui e faticosi adeguamenti.

Lo stato di disagio che ne deriva è fertile terreno per il comportamento violento. La crisi dell'istituzione familiare che svolge assai meno quella funzione di palestra per l'esperienza sociale e assieme di recupero della identità dell'individuo incrinata dal duro impegno quotidiano nel lavoro (9); il fenomeno dell'ur-

(6) S. COTTA, *Quale resistenza?*, Rusconi, Milano, 1977, part. pp. 9-17; 53-60; 161-169.

(7) S. COTTA, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, Japadre, L'Aquila, 1978.

(8) *Ivi*, p. 12.

(9) Sul valore dell'istituto familiare, v. le belle pagine di A. MORO in *Lo Stato*, Bari, 1948, n.e. cit. pp. 252-262.

banesimo incontrollato che induce (come si è osservato) una progressiva soffocazione dell'individuo costretto a vivere in spazi sempre più limitati, sono fattori, a tacer d'altro, che consentono di ritenere plausibile questa terza linea di analisi del fenomeno violento.

Ma — osserva COTTA — anche quest'ultima valutazione come le precedenti due pecca di unilateralità e astrattezza pregiudicando una analisi spassionata. Il problema va invece affrontato nelle sue radici in una più ampia prospettiva per rilevare che la violenza « è una concreta possibilità mai del tutto eliminabile dall'esistenza (ma) tuttavia né il carattere dominante e totalizzante l'umano, né la medicina di se stessa » (10).

La seconda generale linea di analisi riguarda il problema definitorio, che investe sia le connotazioni intrinseche del fenomeno violenza, sia le peculiarità eventualmente presenti nel momento attuale. Vengono qui affrontati alcun temi di rilevante interesse, quale la diffusione della violenza nel tempo e nello spazio attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Osserva l'A.: « Chi ha gusto di sapere che nel tal Paese non si ammazzano governanti o giudici, non si fanno saltare treni né si sequestrano ostaggi? » (11). Sembra invece vero il contrario; onde i mass-media — come non ricordare la recente seria polemica sulla legittimità della diffusione di imprese terroristiche — funzionano come organi di risonanza degli episodi di violenza. Questa appare dunque al cittadino onnipresente nello spazio e concentrata nel tempo in cui egli vive, ingenerando paura e angoscia ma anche stimoli imitativi.

Quanto alla questione più strettamente definitoria ritiene (e giustamente) l'A. che l'estensione di campo del fenomeno impedisca una definizione generalmente accettabile. Mentre infatti nelle esperienze passate (e in genere nelle classificazioni penali) agli atti di violenza doveva necessariamente restare connessa una certa dose di brutalità, l'indagine psico-analitica e le elaborazioni socio-politiche del nostro tempo rinvergono esercizio di violenza in atti e comportamenti essenzialmente neutri e persino legittimi o dovuti. Si intende in tale prospettiva per violenza ogni pur necessaria e fisiologica costrizione nel campo ad esempio della educazione, nella pratica delle gerarchie, nella

(10) S. COTTA, *Perché la violenza?*, cit., p. 15.

(11) *Ivi*, p. 16.

oppressione ed emarginazione economica e sociale di categorie di cittadini.

Rileva ancora Sergio COTTA che « il fatto veramente caratteristico del nostro tempo è l'esaltazione della violenza... (mentre) fino al secolo XIX per quanto si scruti la storia del pensiero non si trova traccia consistente di tale esaltazione » (12). L'affermazione ha bisogno di un chiarimento. Risulta infatti evidente che in ogni fase della civiltà umana nelle diverse esperienze storiche il ricorso alla violenza sia stato giustificato e invocato come mezzo efficace di soluzione dei conflitti tra gli individui, e ancor più tra i gruppi sociali. Basterà richiamare alla memoria le varie forme di banditismo sociale da Robin Hood al lazzaronismo napoletano, alle sette dei contadini andalusi (13).

V'è ancora da avvertire che se si ammette la essenziale equivalenza tra violenza e guerra, ebbene ognuna o quasi delle innumerevoli guerre offensive o difensive è stata giustificata ed esaltata dai contendenti.

Occorrerà dunque precisare che l'esaltazione della violenza quale elemento nuovo dell'età moderna è aspetto da riferire — se bene abbiamo compreso il pensiero dell'Autore — al fenomeno rivoluzionario nelle particolari più consapevoli espressioni degli ultimi due secoli. La rivoluzione francese, gli anarchici da Godwin a Stirner a Bakunin, Malatesta e Merlino, fino ai rivoluzionari Lenin e Trotski, teorizzano la violenza come percorso obbligato e necessario, e per alcuni persino apprezzabile in sé, oltretutto quanto ai fini (14).

3. — *Modalità del fenomeno in epoca contemporanea*

Il XIX secolo segna d'altronde il tentativo cosciente e in gran parte realizzato di imbrigliamento della violenza. Invero ogni fenomeno violento espresso nei rapporti civili, in quelli pubblici e nelle relazioni internazionali, si rapporta e si infrena con la posizione di norme volte alla eterolimitazione, ma anche e

(12) *Ivi*, p. 21.

(13) E. J. HOBBSBAWM, *I ribelli*, ed. it. Einaudi, Torino, pp. 19-40.

(14) Assai utile per seguire lo sviluppo dei movimenti anarchici e rivoluzionari la recentissima Antologia critica di L. SETTEMBRINI, *Il labirinto rivoluzionario*, Rizzoli, Milano, 1979, 2 voll.

per la prima volta determinanti la autolimitazione del potere statale. L'800 — scrive COTTA — « segna il punto più alto del moderno corso antiviolento, il rifiuto più consapevole della violenza come destino ineluttabile e supremo » (15).

Nel '900 riemerge invece la violenza privata come principale frutto — già lo si accennava — del fenomeno dell'urbanesimo con i suoi portati (secondo la specificazione dell'A.) di separazione, isolamento, artificializzazione. Si accentua di contro la violenza bellica che sfrutta sino al limite inferiore delle moderne possibilità segnato dall'annullamento nucleare, tecniche distruttive avanzate. E infine si è ulteriormente sviluppata la violenza rivoluzionaria. Penetranti ci sembrano su questo tema le considerazioni del prof. COTTA. Il fallimento della rivoluzione d'ottobre sfociata in un socialismo dispotico e imperialista, ha paradossalmente stimolato il mito della rivoluzione. « Delusa dai suoi modelli realizzati la rivoluzione deve perciò prima ridurre la storia a deserto per poterlo poi attraversare in un rinnovato esodo rinnovatore verso una nuova terra promessa » (16). E rifiutando ogni misura esterna il rivoluzionario contemporaneo adotta e giustifica ogni forma di pratica violenza; privo di consistenti sostegni di popolo, sovente sfornito di una chiara visione dei fini ultimi delle proprie azioni, egli si muove sul terreno dell'azione terroristica isolata. Non più dunque « guerra o guerriglia di popolo », basata su una vasta partecipazione, ma operazioni di piccoli gruppi che pure agitano deleghe e consensi di dubbia pertinenza.

In realtà, aggiunge l'A., il fine regolativo della rivoluzione, l'ordine finale « si perde nelle nebbie dell'irreale, e perciò a trionfare veramente nella concretezza dell'attività rivoluzionaria è la prassi distruggitrice: funzionale al mito onirico è soltanto una iconoclastia totale, cioè la violenza » (17).

La rivoluzione, del resto, nelle sue forme storiche, ha sempre oggettivamente fallito, o conducendo alla restaurazione su di un diverso equilibrio di ordine e struttura sociale sempre largamente difettoso riguardo all'obiettivo di palingenesi umana che i suoi autori si prefiggevano, oppure può sfociare nel rivoluzionarismo, disordine ostinatamente mantenuto, in cui la

(15) S. COTTA, *op. ult. cit.*, p. 38.

(16) *Ivi*, p. 52.

(17) *Ivi*, p. 85.

rivoluzione mediante la pratica violenta continua a distruggere i propri risultati.

Mancano ancora all'indagine i rilievi sulle modalità dell'atto violento, e sulla possibilità e sui metodi di una sua regolazione attraverso il diritto. Nell'ambito dell'ordinamento giuridico l'atto intrinsecamente violento perde le connotazioni esterne di ingiustizia, e diviene forza legittimamente esercitata. Mi sembra sia questa la prospettiva in cui muove il pensiero dell'A., nella ricerca di una *misura* — interna esterna o finale — che valga a regolare (se non ad eliminare) il fenomeno della violenza. Osserva anzi il prof. COTTA, che pure nei casi di uso del diritto da parte dei detentori del potere quale mero strumento a servizio di un diverso criterio regolativo, ebbene « nemmeno in questo quadro il diritto perde del tutto la sua valenza antiviolenta » fungendo da limite alle possibilità di violenza ed opponendosi, perché in se stesso misura, alla sregolatezza ed all'arbitrio (18).

4. — *Forme di regolazione dell'atto violento*

Ma infine, ed è l'ultimo più pressante interrogativo, qual è il rapporto tra diritto e violenza? E quale possibilità esiste nella società attuale di regolare efficacemente il fenomeno attraverso la disciplina giuridica? Tra diritto e violenza, come è bene ripetere, v'è contrasto di essenza; il livello della giuridicità non ammette che una violenza ordinata all'interno del sistema. Ma gli ultimi approdi della scienza del diritto sono in grado di offrire certezze sulla capacità, in passato indiscussa, di composizione misurata degli infiniti contrasti che operano internamente e all'esterno della società? La risposta non è certo agevole, e forse non rassicurante.

Mentre da un lato viene in discussione lo stesso modo d'essere del diritto come forma, involucro sovrapposto al fluire necessariamente libero e incontrollato dell'esperienza di vita, dall'altro, invertiti i termini del rapporto, si afferma che l'azione umana ha in se stessa regola e metro di valutazione, che lo sfrenato espandersi della soggettività non può che travolgere ogni idea di misura. Questo estendersi della sfera del soggetto —

(18) *Ivi*, p. 98.

espresso immaginosamente dall'A. come « vertigine della soggettività e della possibilità » — è, ci sembra, il più vistoso residuo dell'esistenzialismo applicato al diritto. In questo ambito di osservazioni può forse rinvenirsi una chiave puramente interpretativa del rinnovato favore verso il diritto libero e la giurisprudenza creatrice: non si tratta soltanto di curare la più esatta corrispondenza tra le indicazioni ricavabili dall'insieme dei principi giuridici, politici, etico-sociali che informano un certo sistema (la Costituzione materiale di SCHMITT e MORTATI) ma talora di autoaffermazione di opinioni dell'interprete al di fuori, o persino contro il diritto. « In questa vertigine della soggettività che rifiuta ogni misura oggettiva, la violenza odierna — scrive il prof. COTTA — trova la sua più profonda spiegazione culturale. Dalla volontà di potenza alla liberazione del desiderio, la metafisica della soggettività fornisce le più sottili giustificazioni per sottrarre i caratteri strutturali della violenza (sregolatezza, passionalità, spersonalizzazione dell'altro, adialogicità) al giudizio di condanna quali fonti di distruzione (19).

In questa ottica certo ben può considerarsi anche la politica come puro esercizio di potere, frantumati i nessi che avvincono i consociati fra loro e tutti collegano alla *respublica*, proiezione del bene comune. Un tale diritto — un diritto fragile — non è oggi sufficiente a bloccare e distruggere la violenza. Occorrerà (ma come?) sollecitare il senso di fraternità, giacché la « dismisura non si supera radicalmente con la misura, ma con ciò che è oltre la misura stessa: la carità » (20).

Queste parole le quali, siamo d'accordo con l'Autore, e dovrebbe ormai esser chiaro, non esprimono una esigenza o finalità d'ordine meramente morale, concludono il volume.

5. — *L'azione e l'esperienza giuridica*

Sorge qui immediato e suggestivo il richiamo ad altri pensatori contemporanei, che analizzando l'intimo rapporto tra vita morale ed esperienza giuridica, hanno gettato una pur sottile passerella sugli abissi del formalismo, disgregatore di ogni sostanza umana; del positivismo che ravvisa — *ius quia iussum* —

(19) *Ivi*, p. 143.

(20) *Ivi*, p. 150.

nella coercibilità l'essenza del diritto; dell'esistenzialismo e dell'irrazionalismo che negano — come osserva BARATTA (21) — ogni possibilità di dialogo tra gli esseri umani, e quindi di percezione della validità del comando nella norma contenuto, minando alle radici la nozione stessa di responsabilità personale.

In primo luogo per Giuseppe CAPOGRASSI tutti i conflitti sociali, e così le espressioni di violenza, confluiscono e vengono riassunti nella esperienza giuridica, svolgentesi in un *continuum* temporale (22). L'azione — come osserva PIOVANI, nella importante *Introduzione* al volume di CAPOGRASSI sulla *Scienza del diritto* — solo così è salvata, « sottratta dall'esperienza giuridica alla volubilità del passeggero valore e... costretta ad una esistenza che è convivenza con altre azioni nell'esperienza giuridica ». E dunque lo *ius* è molto di più del mero *iussum*. Per CAPOGRASSI il diritto non « è una proposizione comandata, ma un'esperienza ordinata ». Né può il diritto identificarsi con la legge, essendo invece « insieme sistematico di leggi applicate... nate per soddisfare scopi di individui umani e messe in opera da individui umani per i loro scopi ». Per questo « l'obbedienza ottenuta dal diritto non è mai automatica ma è razionale grazie alla stessa doverosa razionalità del dovere giuridico obiettivante i voleri singoli » (23).

Allorché l'esperienza giuridica non riesce a contenere i conflitti, componendo il « problema della sintesi tra l'azione e la sua legge, tra la volontà obiettiva e la volontà subiettiva » (24) in quel momento irrompe la crisi che è « di coscienza e di volontà (e può essere tale da riguardare tutta intera un'epoca e porsi come normale nella coscienza di un popolo). La crisi è allora crisi non di individui, ma della coscienza individuale stessa e si introduce nel cuore delle società e informa di sé tutti i rapporti sociali » (25).

L'individuo moderno — osserva ancora CAPOGRASSI — ha abdicato la sua autorità nelle mani dello Stato nello stesso momento in cui — con apparente paradosso — rivendica sufficienza

(21) A. BARATTA, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 111-145.

(22) G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937, n.e. Giuffrè, Milano, 1962, p. 159.

(23) P. PIOVANI, *Introduzione* al volume ult. cit., pp. XV-XIX.

(24) G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi*, Roma, 1962, n.e. Giuffrè, Milano, 1977, p. 159.

(25) *Ivi*, p. 162.

e indipendenza, assoluta autonomia dello spirito. La democrazia moderna, concentrando tutta la sua realtà nell'individuo, e riponendo la sede suprema dell'autorità nel popolo, nella massa, elude nelle sue forme concrete il riferimento alla più salda forma di misura, all'autorità che avvalora la norma sulla base della coscienza morale. Questi ultimi richiami, contenuti nel volume *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi* possono essere equivocamente intesi. In realtà CAPOGRASSI, che in quest'opera del 1921 anticipò lucidamente gli orrori della concezione autoritaria dello Stato (lo Stato come puro fatto) colse con eguale pienezza il valore ricco di umanità dell'idea di democrazia. E nondimeno egli avvertì i rischi di una democrazia massificata e inerte, che dovrebbe regolare un popolo « senza educazione e senza legge, senza sacrificio e senza fede » (26).

Oggetto dell'esame è dunque la scomparsa della legge morale, regola — così Francesco MERCADANTE annotando il pensiero di Rosmini — che « crea la scena e assegna la parte drammatica della responsabilità all'agente persona, nel senso che lo matura in segreto, lo esercita, lo perfeziona nella misura di una *sibi sufficientia* consistente nella registrazione della sua immanicabile adesione pregiudiziale a una legge eguale per tutti: legge di natura in senso tutt'altro che naturalistico » (27).

Nel concludere il breve itinerario che ha preso motivo dalla contrapposizione, così assurda ma talmente intrisa di profondo significato di vero, tra carità, ragione morale e violenza non mi è possibile omettere un richiamo, di necessità breve, al pensiero di Aldo MORO.

Certo qui non mi fanno velo i sentimenti di profonda devozione e struggente rimpianto verso chi ha voluto essermi Maestro e Amico durante oltre un decennio di vita universitaria. Mi sembra invece che nelle poco note opere strettamente filosofiche di Moro la coerenza e il riflesso della ragione etica sul mondo del diritto, che ne viene permeato di carità umana, attingano una delle più alte espressioni.

L'azione umana, prim'ancora che fattore di produzione giuridica, dev'essere intesa « come un operante principio di amore... energia conscia, slancio vitale (con implicito il concetto di una

(26) *Ivi*, p. 222.

(27) F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale secondo Rosmini*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 43.

legittimazione che non può derivare da altro appunto che dalla intrinseca verità che esso realizza)... Questo svolgersi della volontà come amore operoso in aderenza ad una sua profonda legge di verità è la libertà dell'uomo, è la sola libertà degna di questo nome... (e) la felicità è null'altro che la limpida coscienza della realizzata pienezza della propria vita » (28).

Quanto al rapporto diritto-violenza, MORO risolve l'apparente contrasto nel generale modello « dell'azione che si oppone all'azione, della forza che resiste alla forza ». Ma le azioni « che si urtano e poi si equilibrano » non sono da considerare pure forze brute; esse, che l'accettino o che la violino, fanno costante riferimento alla suprema legge etica, per sua essenza universale « indicatrice dei fini ultimi della persona umana e criterio ad un tempo di compatibilità sociale ». Proprio perché informata della categoria etica, l'azione in senso giuridico segue un binario obbligato, esprimendo sempre la « sua indisponibile obiettività... la resistenza in atto dell'azione corrispondente come forza, la difesa contro l'ingiustizia ». Entrambi i momenti — diritto e forza — servono a definire l'esperienza giuridica, poiché una azione giusta che non si ponesse come forza, che non rifiutasse di sparire di fronte alle pretese altrui, ci porterebbe fuori del mondo giuridico » (29).

Ma di contro, nei momenti di più insanabile contrasto fra individuo e ordine giuridico, lo Stato « più larga e intensa realizzazione di eticità », non può « accontentarsi di escludere da sè un elemento di disordine e proseguire senza di esso più agevolmente il suo cammino, ma (attraverso la sanzione) deve ritenere come proprio il singolo per tentare senza posa di rifarlo uomo » (30). Anche la rivoluzione, per MORO, si innesta e rifluisce nel quadro ordinato dell'esperienza giuridica. In essa « l'apparente disordine è invece ordine sostanziale, è già in atto una solidarietà viva e amorosa dei singoli », i quali hanno da sè ritrovato un motivo di unità che — contro il legislatore — ne dissolva l'ordine apparente. Nella rivoluzione « è lo stesso diritto della verità e della giustizia che si fa strada con la forza instauratrice dell'ordine, l'assimilazione violenza-forza al di là degli aspetti esteriori del momento rivoluzionario, è compiuta;

(28) A. MORO, *Il diritto*, cit., pp. 12 e 13-15.

(29) *Ivi*, pp. 145-146.

(30) A. MORO, *Lo Stato*, cit., pp. 247-248.

la violenza diventa diritto ponendosi come forza storica per far valere la giustizia » (31).

6. — *Le dimensioni della violenza in alcune interpretazioni socio-politiche*

L'analisi sulle radici del fenomeno violenza nelle sue connotazioni più intime e nelle sue apparenze sociali, compiuta nel libro del prof. CORTA si inserisce — se è proprio necessaria una definizione — nel filone di pensiero dell'umanesimo cristiano, al quale appartengono pur con percettibili differenze le concezioni degli altri pensatori che abbiamo brevemente esaminato. Questa analisi, e le suggestioni che ne provengono, nel serrato argomentare nel discorso che pure infine cede e si arresta di fronte al mistero della carità umana, non possono lasciare indifferenti coloro, come chi vi parla, che consentono per formazione e convinzione maturata, sulle premesse teoretiche e morali dalle quali la dimostrazione prende motivo e vigore.

Con ciò tuttavia mi sembrerebbe di non assolvere pienamente il mio compito, omettendo di dar conto di alcune delle più significative interpretazioni della violenza (finalizzate in genere al fenomeno del terrorismo politico) traendo spunto dalla copiosa saggistica sull'argomento. Non è soltanto il diverso genere di approccio che interessa (fondato su metodi socio-analitici), ma la graduazione di giustificabilità della violenza politica e sociale, e la — peraltro non sempre presente — indicazione dei rimedi.

Mi limiterò peraltro, compatibilmente con la importanza del tema, a qualche cenno e alle opere più recenti.

Il sociologo Sabino ACQUAVIVA individua le radici della violenza politica nelle crisi del cattolicesimo tradizionale e del marxismo storico, che, incastrandosi l'una nell'altra « arano il campo della rivolta ». A questi due aspetti si aggiunge, per definire la (così intesa) disgregazione dei valori fondamentali, un desiderio di cambiamento non privo di basi teoriche, che muove dal disagio dei marginali (studenti senza futuro, operai alienati) per le attuali condizioni di esistenza, in un nuovo e doloroso entusiasmo verso la vita e le sue possibilità. Fin qui nulla

(31) *Ivi*, pp. 229-234.

di nuovo. Dove invece l'interpretazione di questo Autore merita riflessione è in ciò che egli osserva sul ruolo dell'intellettuale il quale « percepisce per primo il disagio psicologico e fisico legato ai problemi più lati dell'esistenza... (teorizzando) la riappropriazione di se stesso... il rifiuto dei condizionamenti sociali culturali psicologici imposti dal sistema economico... in altre parole teorizzando la rivolta » (32).

La diffusione di siffatto atteggiamento conduce ACQUAVIVA ad una conclusione su cui del pari è necessario riflettere. Non è vero che il cosiddetto movimento armato nelle diverse ramificazioni delle organizzazioni terroristiche sia privo di base sociale. Certo la grande maggioranza del popolo avversa il terrorismo e la guerriglia. Questi fenomeni di violenza si basano tuttavia sulla « capacità di reclutare nei piccoli centri e gruppi » avvalendosi della « debolezza amministrativa e del disordine, dell'incapacità della legge di operare con efficienza » e, crescendo, nella capacità di reclutare giovani che escono dalla sinistra storica e dalla esperienza cattolica (33).

È vero; le tornate elettorali più recenti offrono una immagine rassicurante del nostro paese. Ai seggi elettorali si sono viste affluire in gran numero persone fiduciose nel modello istituzionale loro proposto. In specie nei centri minori della provincia le tensioni politiche anche accese si stemperano in una sapienza antica fatta di conoscenza dell'« altro », di abitudine al dialogo. Eppure chi volesse, seguendo il consiglio di ACQUAVIVA (34), prendersi la briga di ascoltare per qualche tempo una delle ormai numerose radio emittenti autodefinentisi della nuova sinistra, si troverebbe a riflettere su una realtà diversa e inquietante. Gli interlocutori di queste radio, centri catalizzatori e di amplificazione della rivolta, non sembrano uniti da una comune concezione della politica e dalla conforme o ordinata volontà di cambiamento, ma invece dalla consapevolezza di una identica sofferenza sociale.

E dunque, a dirla con FERRAROTTI, per comprendere razionalmente il fenomeno violenza, occorre ammetterne l'intima connessione « con la fondazione teoretica e con la struttura del

(32) S. ACQUAVIVA, *Guerra e guerriglia rivoluzionaria in Italia*, Rizzoli, Milano, febbraio 1979, p. 46.

(33) *Ivi*, pp. 159-160.

(34) *Ivi*, p. 61.

sociale... Politicamente, la violenza è un segnale d'allarme e un grido d'aiuto insieme » (35).

Notevole l'accentuazione nel pensiero di questo studioso — spesso più brillante che profondo — dei contenuti emotivi dell'atto violento, tema su cui già ci siamo trattiene: « violenza come prova d'amore... nastro di sangue che cementa l'Unione del gruppo... la violenza rende visibili... », sanzionando una segregazione ma nuovamente creando un ambito di vita. La violenza non piove dalle nuvole. Essa è dentro il potere, « due modi di presentarsi di una stessa realtà » (36).

Per Giorgio BOCCA, autore di un documentato saggio sul terrorismo italiano — ancora — la violenza, « la nebulosa terroristica », appare come « valvola di sfogo di una contestazione giovanile che non crede più nei partiti, non ha più fiducia nel riformismo e trova nella violenza organizzata o sporadica il solo modo di sentirsi viva » (37).

Anche per questo scrittore le radici del terrorismo risiedono nella crisi contemporanea dei valori cattolici e della teoria marxista, che egli designa con il termine fortunato di « cattocomunismo » (38).

Il punto centrale di tutte le analisi risiede nella ricerca dei motivi di legittimità sociale del *cursus* terroristico. Anche se ricche di spunti considerevoli esse si arrestano — e non possono altrimenti — al livello descrittivo del fenomeno. Emblematiche sono le considerazioni di RONCHEY sul futuro della rivoluzione: « è possibile che una rivoluzione resti ferma a metà... senza sostituire un potere a un altro potere... è possibile che sia stroncata da una reazione... violenta o che prevalga... è possibile infine un compromesso. Nell'attesa non resta che mettere in ordine se possibile i fatti accaduti » (39). Un metodo analogo e un simile approccio teoretico troviamo in un'opera collettanea, che tuttavia costituisce, a mio avviso, il più serio recente tentativo di definizione e spiegazione della violenza politica.

(35) F. FERRAROTTI, *Alle radici della violenza*, Rizzoli, gennaio 1979, pp. 21-22.

(36) *Ivi*, pp. 38-39.

(37) G. BOCCA, *Il terrorismo italiano 1970-1978*, Rizzoli, Milano, sett. 1978, p. 109.

(38) *Ivi*, pp. 7-33.

(39) A. RONCHEY, *Accadde in Italia 1968-1977*, Garzanti, Milano, mag. 1977, pp. 14-15. Per una documentazione giornalistica della *escalation* della violenza politica v. anche di CANTORE - ROSSELLA - VALENTINI, *Dall'interno della guerriglia*, Mondadori, Milano, ottobre 1978.

Il filosofo Giuliano PONTARA — sono costretto a procedere per sommi capi — ivi adotta la categoria morale di «atto negativo o tendenzialmente errato, o tale da richiedere una giustificazione speciale» (40), per scendere poi alla individuazione dei criteri giustificativi della violenza come metodo di lotta, contrapposto ai sistemi non violenti teorizzati da GANDHI e CAPITINI. Da queste premesse discende la definizione di terrorismo come strumento di lotta politica che comporti l'uso estremo e illegittimo della violenza contro persone innocenti. Il terrorismo pre-rivoluzionario muove dalla constatazione della impraticabilità di alternative non violente da parte di «piccoli gruppi di avanguardia... generalmente privi di delega nel senso che essi non godono di alcun vasto appoggio nè presso le classi lavoratrici nè presso alcun partito o movimento rivoluzionario» (41). L'azione terroristica volta ad accelerare le contraddizioni del sistema, risponderebbe ad alcuni requisiti che PONTARA ripartisce in: funzione di propaganda, catalizzante, di polarizzazione, di smascheramento (42).

Di notevole interesse, ancora, i rilievi sulla tipologia del terrorismo, nelle sue dimensioni tattiche e strategiche, strumentali e finalistiche, e sulla dimensione mondiale del terrorismo (43). Meno valide le conclusioni, che ipotizzano il fallimento del terrorismo, perché costretto a muoversi su «una via bloccata», come se fosse solo questo il punto che interessa, e non invece e soprattutto una indicazione di rimedi (44).

Il dibattito sulla violenza assume connotazioni solo apparentemente dissimili nell'area culturale di fede marxista. Inutile soffermarsi sui ben noti postulati teorici che ispirano queste analisi. E tuttavia i risultati, per quanto qui preme, non divergono concretamente da quelli cui giungono interpretazioni diversamente fondate. La violenza terroristica viene infatti ben distinta dal metodo della lotta di classe (che pure, ma giustificatamente, può adottare forme violente nel supremo momento

(40) G. PONTARA, *Violenza e terrorismo. Il problema della definizione e della giustificazione*, in *Dimensioni del terrorismo politico. Aspetti interni e internazionali, politici e giuridici*, a cura di L. BONANATE, Angeli, Milano, 1979, p. 27. V. anche, nella stessa collana e dello stesso curatore l'ampia ricerca bibliografica sulla violenza politica nel mondo contemporaneo.

(41) G. PONTARA, op. cit., p. 77.

(42) *Ivi*, pp. 83-90.

(43) *Ivi*, pp. 143-174.

(44) *Ivi*, pp. 177-179.

della rivoluzione). Osserva Federico STAME che « i movimenti terroristici traggono modernità dal fatto di essere parte dei movimenti collettivi che crescono sulla crisi del rapporto tra partiti e società. Il fondamentalismo che sta alla base delle loro azioni è invece il prodotto della loro visione destoricizzata e schizoide del sistema delle contraddizioni. Perciò i terroristi che agiscono nei paesi avanzati sono espressione e negazione ad un tempo delle radici materiali della crisi » (45); e prosegue Luigi FERRAJOLI: « ... l'esistenza e l'autonomia di un soggetto sociale o di un movimento e la loro stessa potenzialità rivoluzionaria non risiedono mai e tanto meno si identificano con la loro capacità di violenza armata. La loro forza e la loro legittimità è sempre forza e legittimità politica e sociale, mai una forza che può contare soltanto sull'uso delle armi » (46).

L'analisi sembra corretta e le indicazioni probanti; del pari le valutazioni sugli ultimi risultati della lotta studentesca a partire dal mitico 1968 mostrano consapevolezza della impermeabilità tra movimento degli studenti e diverse e proprie « classi sociali »; come se — osserva Luigi BOBBIO — « non esistessero forme organizzative preesistenti e incrostazioni ideologiche radicate (tali da impedire di credere) che l'esplosione della lotta possa essere così forte da spazzare gli antichi sedimenti politici e organizzativi » (47).

E tuttavia, « anche quando denunciano il tragico fallimento di questi modelli normativi di violenza politica », la loro « totale inattendibilità come strategia positiva di lotta rivoluzionaria » (48), tra questi studiosi e i loro interlocutori naturali — studenti e intellettuali — corre e si stabilisce un rapporto ambiguo. La descrizione delle cause sociali della violenza politica viene intesa dai percettori del messaggio come motivo giustificatore, mentre è rifiutata la correlativa dimostrazione (peraltro spesso inficiata da debolezza speculativa) della inadeguatezza della proposta rivoluzionaria fondata sul terrorismo. Basta porre a confronto la *Risoluzione* della direzione strategica delle

(45) F. STAME, *Terrorismo e crisi dello Stato*, in *La violenza e la politica*, Savelli, Roma, marzo 1979, p. 29.

(46) L. FERRAJOLI, *Critica della violenza come critica della politica*, ivi, p. 67.

(47) L. BOBBIO, *Lotta continua. Storia di una organizzazione rivoluzionaria*, Savelli, Roma, marzo 1979, p. 17.

(48) L. FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 65.

brigate rosse (49) con alcune delle correnti interpretazioni della società in chiave marxista per cogliere significative somiglianze. Il tema dei rapporti tra movimenti terroristici e area culturale marxista esige certo più approfondita riflessione. Ma può ritenersi che pensatori quali DELEUZE e forse FOUCAULT, come POULANTZAS con la sua tesi delle lotte popolari « che passano attraverso lo Stato » (50); come Agnes HELLER, che pure ha riservato spazio nella sua concezione dei bisogni radicali alla categoria della eticità (51), psichiatri come COOPER, vengono assunti — certo loro malgrado — quali ispiratori teorici della nuova violenza. Tra tutte, particolarmente suggestive, oltre che per organicità di contenuti per il lirismo espressivo del tutto insolito alla materia, le concezioni di Antonio NEGRI la cui vicenda personale induce a porci, pur cercando di elidere ogni preconcetto, l'antico interrogativo: può esser lecito lasciar predicare l'eversione, teorizzare la violenza, in definitiva corrompere i giovani? (52).

7. — *Rilievi conclusivi*

Dopo quanto si è detto, a voler proporre qualche conclusione sul piano dei rimedi non sembra che le risposte al fenomeno violenza siano convinte e adeguate.

Se la violenza è frutto sempre rinnovantesi di contrasti tra individui e tra gruppi sociali, lo scontro amico-nemico non si supera accentuando il momento repressivo istituzionale. La violenza, nemico assoluto (53) è solo contenuta opponendole la forza del sistema sanzionatorio, ma così non potrà esser vinta la battaglia finale. Accentuare il rigore della repressione urte-

(49) Riprodotta in G. BOCCA, MORO, *Una tragedia italiana*, Bompiani, Milano, maggio 1978, pp. 49-112.

(50) N. POULANTZAS, *Il potere nella società contemporanea*, Ed. Riun., Roma, maggio 1979.

(51) A. HELLER, *La teoria, la prassi, i bisogni*, Savelli, Roma, 1978, con introduz. di A. VIGORELLI.

(52) L'opera più importante di A. NEGRI è: *La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, Feltrinelli, Milano, 1977, 2ª ed. Da ultimo, *Marx oltre Marx*, Feltrinelli, Milano, 1979. V. anche, *Alle origini del formalismo giuridico*, Cedam, Padova, 1963; *Crisi dello Stato-piano*, Feltrinelli, Milano, feb. 1979, 3ª ed.; *Il dominio e il sabotaggio*, ivi, gennaio 1978.

(53) Sul punto v. F. MERCADANTE, *La democrazia dell'identità nella dottrina di Carl Schmitt*, in *La democrazia plebiscitaria*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 124.

rebbe del resto contro i più moderni indirizzi della politica criminale che tendono a ridurre le situazioni di inevitabilità della sanzione, e a sostituire le pene in senso tecnico con diversi strumenti di controllo e recupero sociale.

Espressive di tale esigenza le belle parole che concludono il rapporto sulla violenza, opera del comitato presieduto dal ministro per la giustizia francese PEYREFITTE, che è il più serio tentativo di analisi che conosciamo in Europa a livello di istituzioni pubbliche. « La violenza — vi si afferma — minaccia la nostra società; così brutale quanto astuta, rischia di provocare la disgregazione. E la nostra società comprende che per dare scacco alla violenza deve accettare di mettere se stessa in discussione, poiché la violenza nei suoi molti aspetti rivela una sola realtà da affrontare in comune... rispondervi esige un cambiamento di mentalità. Che, in un dialogo ritrovato, ciascuno accetti l'altro; che, nel rispetto degli interessi collettivi, sia garantita la personalità dell'individuo; che, in una vita più ricca si realizzi la personalità di ciascuno. Una società dove si rinnovano le possibilità di comunicazione, dove l'uomo sia preso costantemente in considerazione, ebbene questa società rifiuterà la violenza » (54).

(54) *Reponses à la violence*, Rapport du comité présidé par A. Peyrefitte, Presse Pocket, Paris, 1977, pp. 221-222. Molto interessante, realizzando un tentativo di analisi comparata e globale degli aspetti sociali del fenomeno violenza e degli aspetti giuridici del problema il recente volume edito a cura del CSM *Lotta alla criminalità organizzata e politica*. Ivi in partic. si v. le relazioni di BONANATA, CAVALLI, GREVI, LATTANZI, CARACCIOLI e CHIAVARIO.

RIASSUNTO

Il presente lavoro riproduce sostanzialmente la presentazione del volume *Perché la violenza?* del prof. Sergio Cotta, che l'A. ha tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia nel quadro di una serie di iniziative culturali organizzate a cura della Biblioteca centrale giuridica del Ministero. L'analisi dell'opera di indiscutibile pregio scientifico offre all'Autore l'occasione per un sommario di alcune recenti interpretazioni del fenomeno violento, in particolare nella specie della violenza politica in senso ampio, e degli atti di terrorismo. Alla indagine condotta su canoni propri della filosofia del diritto vengono contrapposte posizioni sostenute su piano valutativo con strumenti propri della sociologia, della criminologia e della scienza politica.

RESUME

Ce travail traite l'introduction au livre de M. Sergio Cotta «Perché la violenza?» (Pourquoi la violence?). L'Auteur même a présenté son ouvrage au cours d'une conférence auprès du Ministère de Grâce et Justice, dans le cadre d'une série d'initiatives culturelles organisées par la Bibliothèque Centrale Juridique du Ministère. L'analyse de l'ouvrage, dont la valeur scientifique est indiscutable, offre à l'Auteur l'occasion pour faire une synthèse de quelques interprétations récentes du phénomène de la violence, notamment de la violence politique en général ainsi que des actes de terrorisme. A la recherche menée selon les systèmes propres à la philosophie du droit l'on oppose les conclusions corroborées, sur le plan de l'évaluation, par les instruments propres à la sociologie, à la criminologie et aux sciences politiques.

SUMMARY

This work substantially reproduce the presentation of the book *Why Violence?* by Prof. Sergio Cotta, that the Author made at the Ministry of Justice, as a part of a number of cultural initiatives organized by the Central Juridical Library of the Ministry. The analysis of the work, of an unquestionable scientific value, has given the Author the opportunity for of survey of some recent interpretations of the phenomenon of violence, with special regard to the political violence in the broad meaning, and to the acts of terrorism. To the survey, carried out on a philosophy of law basis, some positions brought forward on an evaluation plane are opposed, through tools proper of sociology, criminology and political science.

RESUMEN

El presente trabajo reproduce substancialmente la presentación del volumen «*Perché la violenza?*» ¿Por qué la violencia? — del Profesor Sergio Cotta, hecha por el Autor en el Ministerio de Gracia y Justicia en el cuadro de una serie de iniciativas culturales, organizadas por la Biblioteca Central Jurídica del Ministerio. El análisis de la obra de indiscutible carácter científico, ofrece al Autor la ocasión para hacer un sumario de algunas recientes interpretaciones del fenómeno de la violencia particularmente de aquella política en sentido amplio y de los actos de terrorismo. A la investigación conducida sobre cánones propios de la filosofía del derecho se contraponen posiciones sostenidas en el plano de la valorización con instrumentos propios de la sociología, de la criminología y de la ciencia política.

ZUSAMMENFASSUNG

Das gegenwärtige Werk reproduziert hauptsächlich die Präsentation des Bandes «*Warum Gewalttätigkeit*» von Prof. Sergio Cotta, welche der Autor im Ministerium für Justiz gehalten hat im Bereich einer Serie von kulturellen Initiativen, organisiert von der juristischen Zentralbibliothek des Ministeriums. Die Analyse des Werks, die zweifelsohne von grossem wissenschaftlichem Wert ist, bietet dem Autor die Gelegenheit zu einer Zusammenfassung von einigen neueren Interpretationen des gewalttätigen Phänomens, besonders auf dem Gebiet der politischen Gewalttätigkeit im weitesten Sinn, sowie auch der terroristischen Taten. Den auf eigenen Kanons der Philosophie des Rechts geführten Untersuchungen werden Positionen entgegengestellt, welche sich auf schätzbarer Ebene mit den eigenen Mitteln der Soziologie, der Kriminalologie und der politischen Wissenschaft befassen.

CORTE COSTITUZIONALE

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Preteso contrasto con il principio di legalità e la libertà di manifestazione del pensiero - Questione infondata di costituzionalità (artt. 21, p.p. e 25 Cost.; art. 266 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza n. 71 - 5 giugno 1978 - Pres. OGGIONI - Rel. VOLTERRA.

Non è fondata — in riferimento agli articoli 21, prima parte e 25, secondo comma della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. pen., che punisce l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi, in quanto la norma non ha nessun carattere di indeterminatezza e trova applicazione allorché l'istigazione sia diretta a commettere gli atti concreti specificatamente elencati, i quali costituiscono, per valutazione legislativa immune da irragionevolezza, pericolo per il bene costituzionalmente protetto e non sostanziano invece critica per fatti specifici in relazione ai quali si eserciti democraticamente il controllo dell'opinione pubblica.

Latitanza - Imputato latitante - Forme di notificazione diverse dal deposito in cancelleria - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.).

Latitanza - Distinzione tra imputati che abbiano eletto e imputati che non abbiano eletto domicilio legale - Mancata previsione - Questione di costituzionalità manifestamente infondata (artt. 3 e 24 cod. proc. pen.).

Latitanza - Arresto in territorio straniero ai fini dell'estradizione - Cessazione della qualità di latitante - Esclusione (art. 173 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza 2 maggio 1978 - Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri.

Nei confronti dell'imputato latitante, l'art. 173 del Codice di procedura penale vieta il ricorso a forme di notificazione diverse dal deposito in cancelleria, anche quando si conosca il luogo dell'abitazione del latitante o quando esista un'elezione di domicilio.

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del Codice di procedura penale, relativo alle notificazioni all'imputato latitante, in quanto la situazione del latitante assume preminente rilievo e bene a ragione perciò la norma impugnata non distingue tra latitanti che abbiano eletto domicilio legale e latitanti per cui tale circostanza non si verifichi.

La qualità di latitante non può ritenersi cessata per effetto di un arresto in territorio straniero, ai fini dell'extradizione, seguito dalla concessione della libertà provvisoria condizionata, quando tali provvedimenti non incidano sulla situazione di latitanza, determinata dalla perdurante volontà dell'imputato di sottrarsi all'esecuzione del mandato di cattura.

Libertà personale - Mandato di cattura facoltativo - Valutazione dello stato di latitanza - Sufficienza ai fini del giudizio della sussistenza dei requisiti richiesti (art. 254 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza 21 febbraio 1978 - Pres. OGIONI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri.

Ai fini del giudizio sui requisiti richiesti dall'art. 254, ultimo comma, del Codice di procedura penale, per l'emissione del mandato di cattura facoltativo, la considerazione della qualità di latitante dell'imputato integra una compiuta valutazione del suo comportamento, mentre lo stesso stato di latitanza è dato sufficiente per escludere che possa rivelarsi confacente un esame comparativo rispetto alle posizioni di coimputati non latitanti.

Libertà personale - Mandato o ordine di cattura - Rinvio a giudizio di imputato latitante - Revoca del mandato o ordine per motivi di opportunità - Esclusione (art. 260 cpv. cod. proc. pen.).

Latitanza - Trasferimento dell'imputato all'estero prima dell'emissione del provvedimento restrittivo - Latitanza - Sussistenza - Condizioni (art. 268 cod. proc. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza 7 maggio 1977 - Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA - Imp. Gui ed altri.

La revoca del mandato o dell'ordine di cattura, ai sensi dell'art. 260 cpv. del Codice di procedura penale, non è consentita, dopo il rinvio a giudizio, nei confronti dell'imputato latitante.

La qualità di latitante dell'imputato non è infirmata dal suo trasferimento all'estero prima dell'emissione in un provvedimento di cattura, in quanto per la sussistenza della latitanza è sufficiente che l'imputato si ponga in condizioni di irreperibilità o si rechi in luogo (anche se noto) irraggiungibile con gli ordinari mezzi di coercizione, sapendo che può essere emesso nei suoi confronti un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Libertà provvisoria - Reati previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 - Minori degli anni diciotto - Pretesa esclusione del beneficio anche per loro - Questione infondata di costituzionalità (art. 3 Cost.; art. 1, 1° comma, legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte Costituzionale - Sentenza n. 46 - 20 aprile 1978 - Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO.

Non è fondata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 recante « disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », nella parte in cui non escluderebbe dal divieto della concessione della libertà provvisoria i minori degli anni diciotto; ciò in quanto il testo della norma appare suscettibile di un'interpretazione che consenta, in armonia con l'art. 3, 1° co. Cost. e coi precetti della Costituzione in tema di gioventù e di minori, la concessione della libertà provvisoria ai minori compresi nella fascia tra i quattordici ed i diciotto anni.

CORTE DI CASSAZIONE

Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Ordine di cattura del P.M. - Caratteri (artt. 235, 236, 243 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 7 marzo 1977 - Pres. JANNACCONE - Rel. BARBIERI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Dell'Aria.

L'ordine di cattura previsto dall'art. 243 cod. proc. pen. ha carattere atipico: esso è emanato dal P.M. nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ed equivale, per presupposti e contenuto, all'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza eseguito ai sensi degli articoli 235 e 236 cod. proc. pen.

Custodia preventiva - Arresto - Flagranza - Provvedimenti del Procuratore della Repubblica o del Pretore - Natura - Titolo giustificativo della detenzione - Fattispecie di giudizio direttissimo (artt. 246, 502, cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. II Penale - 2 maggio 1977 - Pres. DE MARCO - Rel. MANCA-BITTI - P.M. (concl. diff.) - Ric. P.M. c. Spinelli.

Nel caso di arresto in flagranza il titolo della detenzione è costituito da una fattispecie complessa, in cui l'attività della polizia giudiziaria si collega al provvedimento di convalida dell'autorità giudiziaria, il quale è l'atto con cui si opera un controllo sul piano penalistico e disciplinare dell'operato della stessa polizia giudiziaria (nella specie l'enunciato principio è stato applicato al procedimento direttissimo, essendosi affermato che il provvedimento motivato di convalida dell'arresto in flagranza costituisce un presupposto per la rituale instaurazione dell'anzidetto procedimento).

Custodia preventiva - Declaratoria di incompetenza per materia da parte del giudice del dibattimento - Regressione del processo alla fase istruttoria - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Operatività dei termini massimi previsti per la fase istruttoria (artt. 272, 35 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 3 aprile 1978 - Pres. LA BUA - Rel. PETRONE - P.M. (concl. conf.) - Confl. comp. c. Cipollaro.

Ove il giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza per materia ritenendo quella di un giudice superiore e quindi trasmettendo, nei casi previsti dalla legge, gli atti al Pubblico Ministero, la conseguente regressione alla fase istruttoria comporta l'applicazione dei termini massimi di carcerazione preventiva previsti per la fase predetta e non più quelli stabiliti per quella del giudizio.

Custodia preventiva - Detraibilità dalla pena successivamente applicata - Privazione di libertà riferibile a titoli diversi di detenzione durante il processo - Applicazione provvisoria di misura di sicurezza - Detraibilità - Fattispecie di internamento provvisorio del minore in riformatorio giudiziario (art. 137 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 29 aprile 1978 - Pres. VINCI-ORLANDO - Rel. JANNACCONE - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Coccetti.

Qualora, prima della formazione del giudicato, lo stato d'ininterrotta privazione di libertà dell'imputato sia riferibile a titoli diversi e successivi di detenzione venutisi a costituire nel corso del pro-

cesso, quali quelli di custodia preventiva e di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, siffatto stato rileva come unitario periodo di carcerazione preventiva, detraibile dalla pena che venga inflitta al medesimo con la sentenza irrevocabile, a meno che con questa non sia applicata definitivamente la misura di sicurezza. Ciò vale in particolare per il periodo d'internamento provvisorio in riformatorio giudiziario dell'imputato minorenne già in custodia preventiva, in applicazione della misura di sicurezza disposta con la sentenza di assoluzione a causa d'incapacità d'intendere e di volere, sentenza poi riformata in grado di appello col riconoscimento dell'imputabilità e con la condanna a pena detentiva.

Custodia preventiva - Fase del giudizio - Sospensione o rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato - Infermità psichica - È tale (art. 272, comma sesto, cod. proc. pen.; D.L. 30 aprile 1977, n. 151, conv. L. 7 giugno 1977, n. 296).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 16 febbraio 1977 - Pres. JANNACCONE - Rel. LAURETI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Romeo.

I termini di carcerazione preventiva rimangono sospesi, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato (art. 272, sesto comma, cod. proc. pen.). Nel concetto di legittimo impedimento rientrano oltre alle malattie fisiche che non consentano all'imputato di assistere al dibattimento, anche quelle psichiche che, pur non impedendone la presenza materiale, gli precludono tuttavia un'utile assistenza al dibattimento.

Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Divieto di concessione per effetto di innovazioni legislative successive alla commissione del reato - Applicabilità del divieto - Esclusione (art. 277 cod. proc. pen.; art. 1 legge 8 agosto 1977, n. 523; artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 1 legge 22 maggio 1975, n. 110).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 21 marzo 1978 - Pres. FASANI - Rel. PICCININI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Lo Guarro.

Quando per un reato commesso nel vigore di una disciplina processuale che consente la concessione della libertà provvisoria, sia sancito il divieto da una legge successiva alla stessa consumazione, deve escludersi la efficacia retroattiva di quest'ultima e l'imputato ben può fruire del predetto beneficio. (Nella specie, prima dell'entrata in vigore della legge n. 523 del 1977 era stato consumato il reato di detenzione e porto abusivo di bottiglie incendiarie per il quale la legge stessa, innovando sul precedente regime, ha stabilito il divieto di concessione della libertà provvisoria).

Custodia preventiva - Libertà provvisoria - Requisiti per le condizioni di salute - Malattia particolarmente grave - Impossibilità assoluta di cura in carcere (artt. 277, 279 cod. proc. pen.; legge 22 maggio 1975, n. 152).

Corte di Cassazione - Sez. II Penale - 9 novembre 1977 - Pres. DE MARCO - Rel. NATELLIS - P.M. (concl. conf.) - Ric. Bartoloni.

Ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152, il beneficio della libertà provvisoria può essere concesso per le condizioni di salute dell'imputato, se tali condizioni sono particolarmente gravi e se è impossibile prestare le cure necessarie nello stabilimento di detenzione.

Rivestendo la concessione del beneficio carattere di assoluta eccezionalità, occorre una approfondita disamina delle condizioni di salute dell'imputato, non essendo sufficiente uno stato morboso, con possibilità di complicazioni anche gravi, se l'imputato può essere curato in carcere o nei centri clinici presso gli istituti di pena.

Custodia preventiva - Mandato di cattura - Controllo sulla consistenza degli indizi - Istanza di scarcerazione e non ricorso avverso il mandato di cattura (artt. 263 bis, 264, 269 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 25 gennaio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. D'AVOS - P.M. (concl. conf.) - Ric. Cannizzaro.

L'imputato, qualora voglia ottenere un controllo sulla reale consistenza degli indizi indicati nel mandato di cattura, deve chiedere la scarcerazione ai sensi dell'art. 269 cod. proc. pen. e non proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 263 bis, esperibile soltanto quando l'indicazione sommaria delle fonti di accusa sia stata completamente omessa ovvero sia talmente generica da escludere qualsiasi controllo sulla motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Custodia preventiva - Scarcerazione - Divieto dopo condanna a pena detentiva - Illegittimità della detenzione in atto - Ininfluenza ai fini dell'operatività del divieto - Fattispecie (artt. 235, 236, 246, 251, 252, 275 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 24 febbraio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BARBIERI - P.M. (concl. diff.) - Ric. Manara.

La sentenza di condanna non irrevocabile a pena detentiva va configurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 cod. proc. pen., come titolo particolare ed autonomo di detenzione, al quale il legislatore ha

inteso assegnare la specifica funzione di assicurazione del protrarsi della custodia preventiva, ancorché illegittima, posto che l'anzidetto titolo si aggiunge al decreto di convalida dell'arresto, all'ordine e al mandato di cattura senza determinare alcun contrasto con l'art. 13 della Costituzione, correlandosi la restrizione della libertà personale in esame ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria. (Nella specie il decreto di convalida dell'arresto in flagranza era emesso dopo il termine di 96 ore e, quindi, lo stato di detenzione dell'imputato, al momento del giudizio, era da considerare illegittimo).

Esecuzione - Provvedimento del Pretore sulla fungibilità della pena - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Proposibilità d'incidente di esecuzione (art. 137 cod. pen.; artt. 190, 271, 628 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 18 maggio 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. MARINELLI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Brusalin.

Il provvedimento del pretore sulla fungibilità della pena, positivo o negativo, attiene all'esecuzione, avendo ad oggetto la determinazione della pena da scontare in concreto in relazione ad una condanna dalla quale si assume doversi detrarre una pena già espiata; esso, pertanto, è soggetto ad incidente di esecuzione e non a ricorso per Cassazione.

Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione (artt. 176, 99 cod. pen.).

Liberazione condizionale - Recidivi - Condannati a pena detentiva inferiore o pari a quattro anni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto col principio di eguaglianza e col fine rieducativo della pena - Manifesta infondatezza (artt. 176, 99 cod. pen.; artt. 3, 27 Cost.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 22 febbraio 1978 - Pres. SCARDIA - Rel. BERTONI - P.M. (concl. conf.) - Ric. D'Orrio.

Poiché il legislatore stabilisce inequivocabilmente che i recidivi qualificati, per essere ammessi alla liberazione condizionale, debbono aver scontato almeno quattro anni di pena, resta esclusa in via di principio l'applicabilità del beneficio quando gli stessi siano stati condannati a pene inferiori ai quattro anni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa secondo cui i recidivi qualificati non possono fruire della liberazione condizionale per condanne inferiori o pari

a quattro anni di detenzione. Invero, non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza giacché anche i condannati a pena superiore, recidivi qualificati, devono aver scontato quattro anni per essere liberati condizionalmente. Né è configurabile alcun contrasto con il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato giacché, proprio per raggiungere tale finalità si impone che un periodo della pena inflitta sia scontato onde accertarsi del ravvedimento del reo.

Libertà personale - Scarcerazione per decorrenza dei termini massimi - Carcerazione preventiva sofferta all'estero per un procedimento pendente in Italia - Computo del relativo periodo - Necessità (art. 272 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 21 ottobre 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. RUBINO - P.M. (concl. conf.) - Ric. Morlacchi.

Il periodo di detenzione sofferta all'estero, in esecuzione di un mandato di cattura emesso da un giudice istruttore dello Stato contro un imputato per il quale sia stata richiesta l'estradizione, deve essere computato ai fini della statuizione sulla decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva.

Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria - Misura disposta dal tribunale a seguito di dibattimento - Revoca da parte del magistrato di sorveglianza in pendenza di appello - Illegittimità (articolo 635 cod. proc. pen.; artt. 206, 220 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 12 gennaio 1978 - Pres. FASANI - Rel. SANT'ELIA - P.M. (concl. conf.) - Confl. comp. c. Billitteri.

È illegittima la revoca di una misura di sicurezza, applicata dal Tribunale in via provvisoria a seguito di dibattimento, da parte del magistrato di sorveglianza, giacché la competenza di quest'ultimo in tale materia sorge soltanto dopo la formazione del giudicato.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva derivante da conversione di pena pecuniaria - Presupposti e limiti di applicabilità della misura per le pene detentive fin dall'origine - Operatività - Esclusione (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 21 dicembre 1977 - Pres. LA BUA - Rel. BERTONI - P.M. (concl. diff.) - Ric. P.M. c. Malmusi.

Il limite di ammissibilità all'affidamento in prova al servizio sociale, costituito dalla durata della pena inflitta che non deve essere

superiore a due anni e sei mesi ovvero a tre anni per i minori degli anni ventuno e per gli ultrasettantenni, non trova applicazione rispetto alle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie. In ogni caso, poi, per il computo del limite predetto non si tiene conto della pena pecuniaria congiunta a quella detentiva.

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza del 7 luglio 1977, la sezione di sorveglianza di Bologna ha disposto l'affidamento in prova al servizio sociale di Almo Malmusi, condannato a venti milioni di lire di multa e detenuto in espiatione della pena di tre anni di reclusione per effetto della conversione dell'originaria pena pecuniaria.

Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica, denunciando la violazione dell'art. 47, 1° comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Nel suo ricorso, il procuratore generale non contesta che la misura alternativa dell'affidamento sia applicabile alle pene pecuniarie convertite in detentive, ma sostiene che anche con riferimento a questo caso, sarebbe operante la norma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui dispone che il condannato può essere affidato al servizio sociale, sempreché «alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi»; con la conseguenza perciò che il Malmusi non avrebbe potuto ottenere il beneficio, dovendo espiare tre anni di reclusione.

La censura non è fondata.

L'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nel fissare i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, fa esplicita menzione soltanto delle pene detentive, senza nemmeno accennare — diversamente da quanto fanno gli artt. 49 e 50 — alle pene pecuniarie convertite; ciò non toglie tuttavia che l'istituto sia sicuramente applicabile anche ad esse, almeno per due ragioni: anzitutto perché il successivo art. 49 stabilisce che le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie sono obbligatoriamente espiae in regime di semilibertà «sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale», e poi perché l'accennato argomento letterale trova conferma nella considerazione che un istituto espressamente previsto per le pene detentive deve essere a maggior ragione applicabile nei confronti di coloro che siano stati condannati a pene qualitativamente meno gravi, quali indubbiamente sono le pene pecuniarie.

Ma proprio l'evidenza di questa conclusione rappresenta già di per sé un motivo per escludere che possano trovare applicazione per le pene pecuniarie convertite i limiti di durata provenienti dalla legge per le pene detentive. A questo fine, infatti, il mancato espresso riferimento alle pene pecuniarie non può essere superato — contrariamente a quanto è possibile per individuare l'ambito di applica-

zione dell'istituto — con un'operazione interpretativa di carattere estensivo rispetto alla portata letterale dell'art. 47, in quanto in questo caso — diversamente che nell'altro — si otterrebbe un risultato sfavorevole per l'interessato. L'assenza nel testo dell'art. 47 di un esplicito cenno alle pene pecuniarie convertite non può pertanto che funzionare come un ostacolo per l'estensione anche riguardo ad esse di un limite di durata che è fissato dalla lettera della legge soltanto in relazione alle pene detentive.

Non è cioè possibile ritenere — come invece pensa il procuratore generale presso questa Corte — che con l'espressione «pena detentiva inflitta», l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario abbia in realtà voluto riferirsi non solamente alle pene detentive originarie, ma anche a quelle derivanti dalla conversione di pene pecuniarie. Una prima traccia significativa dell'erroneità di questa interpretazione si rinviene già nell'evidente improprietà terminologica che avrebbe l'uso della qualifica di pene detentive rispetto a pene che, anche dopo la conversione, restano assimilabili alle pene pecuniarie e, tra l'altro, per quello relevantissimo, concernente le cause che ne comportano l'estinzione. Ma, oltre a questa, esistono altre e più convincenti ragioni, che confermano l'impossibilità di dare all'espressione citata un senso più ampio di quello letterale: in primo luogo, sempre nella materia delle pene alternative alla detenzione, infatti, l'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, nel fissare i limiti temporali delle pene detentive che possono essere espiate in regime di semilibertà, contiene, come già si è accennato, un esplicito riferimento anche alle pene pecuniarie convertite, così da conferire indirettamente al silenzio mantenuto sul punto dall'art. 47 l'opposto significato di una limitazione della norma corrispondente alle sole pene detentive originarie: in questa stessa direzione appare peraltro decisiva la specificazione ottenuta con la parola «inflitta», in quanto l'espressione globale che ne deriva, se non impedisce di tener conto delle modifiche di tipo quantitativo della pena originaria, non è evidentemente in nessun modo riferibile all'ipotesi in cui la pena originaria inflitta sia di specie diversa rispetto a quella specificatamente considerata dall'art. 47.

Le conclusioni a cui porta l'indagine testuale appaiono, come si è visto, sufficientemente univoche, ma non avrebbero certo un peso determinante se non fossero coerenti con le ragioni che sono alla base del limite di ammissibilità dell'affidamento in prova costituite dalla prescrizione che la pena detentiva non superi i due anni e sei mesi, o i tre anni per le persone di età inferiore a ventuno o superiore a settanta anni. Si tratta, come è noto, di un limite, a cui l'art. 47 (nel testo modificato dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1) ne affianca altri due: che alla pena inflitta non debba seguire una misura di sicurezza detentiva e che la condanna non riguardi i delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo di rapina o di estorsione. È subito evidente, in relazione a quest'ultimo presupposto di ammissibilità dell'affidamento al servizio sociale, come l'inapplicabilità

della misura sia qui giustificata dall'invincibile presunzione di pericolosità che connota, nell'attuale momento storico, i comportamenti delittuosi prima elencati. Allo stesso modo, il presupposto che alla condanna non segua una misura di sicurezza detentiva è certamente riconducibile all'esigenza che non siano ammessi a una forma di totale trattamento in libertà quegli individui che, per essere sottoposti a una misura di sicurezza, sono considerati socialmente pericolosi. Ma se questo è il contesto in cui si inserisce il limite, che qui interessa, della durata della pena, è segno che le ragioni che lo giustificano non possono essere sostanzialmente diverse da quelle relative agli altri presupposti di ammissibilità della misura; vuol dire cioè che anche la condizione concernente l'entità della condanna è prevista dall'art. 47, non per il solo fatto che la pena da espiare superi certi limiti sia di per sé ostativo all'affidamento, ma al contrario perché, al di là di una durata prestabilita, la quantità della pena diviene per la legge un indice della gravità del reato e indirettamente della pericolosità del suo autore.

La previsione come presupposto di ammissibilità di una maggiore durata della pena per i minori e per gli ultrasettantenni rappresenta un'evidente conferma delle accennate finalità dell'esclusione, proprio in quanto sottintende la presunzione di una ridotta pericolosità dei minori e dei soggetti di età avanzata, in relazione al più elevato grado di probabilità che essi si astengano dal commettere ulteriori reati. A ciò si deve inoltre aggiungere che, a norma del terzo comma dell'art. 47, l'affidamento al servizio sociale è adottato « nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati ». « Ai fini di questo giudizio non è dubbio — come esattamente osserva l'ordinanza impugnata — che la sezione di sorveglianza debba tener conto anche della natura e gravità dei fatti commessi dall'interessato, per valutare il suo livello di affidabilità in ordine all'eventualità che egli torni a commettere altri reati. Non può pertanto che rispondere allo stesso scopo il presupposto di ammissibilità della misura costituito dalla durata della pena inflitta: nel senso appunto che la legge, fissando la preclusione, ha mostrato di ritenere, sulla base di una presunzione assoluta, che coloro che abbiano riportato una pena superiore alla durata prestabilita siano autori di gravi reati e siano di conseguenza particolarmente pericolosi e quindi immeritevoli del beneficio.

Se dunque è questa la giustificazione del limite di ammissibilità della durata della pena, non pare davvero discutibile che essa non si adatti alle pene detentive che derivino dalla conversione di pene pecuniarie. Per convincersene, bisogna muovere dal rilievo che nel nostro sistema l'unico criterio utilizzabile per determinare la gravità del reato è costituito dalla qualità e dalla misura della pena; con la conseguenza che, dal punto di vista giuridico, i reati a cui seguono pene detentive debbono sempre considerarsi più gravi di quelli puniti con pene pecuniarie, senza che possa darsi importanza — come

invece sembra fare il procuratore generale presso questa Corte — a valutazioni contenutistiche e di ordine sociale, o comunque estranee a quelle fatte dal legislatore, appunto mediante la scelta di un tipo determinato di pena. In altri termini, secondo il nostro ordinamento, pene detentive e pene pecuniarie sono sintomatiche, nella considerazione legislativa, di un differente disvalore delle fattispecie a cui si riferiscono, nel senso che quelle pecuniarie sono sempre indicative di una minore gravità dei reati e quindi di una minore pericolosità dei loro autori: ciò che evidentemente significa che il limite previsto dall'art. 47, risultando fissato in funzione della pericolosità di chi sia stato condannato a una certa quantità di pena detentiva, non può logicamente riferirsi anche a fatti, che per essere puniti con la pena pecuniaria, debbono ritenersi indicativi di una diversa e minore pericolosità di chi li ha commessi. Ma, al di là di questa, è un'altra la vera ragione che, nella logica prima delineata del sistema, porta alla suddetta conclusione: cioè la considerazione che il presupposto di ammissibilità della durata della pena, se ha lo scopo di escludere un trattamento in libertà, qual è l'affidamento in prova, a favore di soggetti particolarmente pericolosi, in quanto autori di gravi delitti, non può in nessun modo applicarsi a coloro che sono stati condannati a pene pecuniarie, posto che costoro sono per regola destinati a rimanere in libertà (in una condizione certo più favorevole di chi sia affidato al servizio sociale) e debbono subire la detenzione, solo se mancano di un'adeguata disponibilità economica e quindi per effetto di una circostanza che non ha nulla a che fare con la loro pericolosità.

Ulteriori, cospicue tracce dell'esattezza di questa interpretazione si rinvencono in altre due norme dell'ordinamento penitenziario, quelle dell'art. 49 e del terzo comma dell'art. 50. La prima di queste norme stabilisce che « sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato al servizio sociale », dettando così una riserva, da cui l'ordinanza impugnata ha tratto l'indicazione di un'ammissibilità generale dell'affidamento in prova per le pene pecuniarie convertite. Senonché, secondo il procuratore generale presso questa Corte, la disposizione sarebbe priva di influenza sulla questione che interessa, in quanto con essa il legislatore ha inteso soltanto ribadire che l'affidamento in prova deve essere sempre preferito alla semilibertà, sempre che sia possibile. Ma a una chiave di lettura così riduttiva si può anzitutto opporre che, intesa nel senso indicato, la norma non avrebbe in pratica nessun significato, non essendovi dubbi che l'affidamento in prova al servizio sociale sia una misura più favorevole, come tale sempre applicabile a preferenza della semilibertà; e si può poi obiettare che l'art. 49, prescrivendo che le pene pecuniarie convertite si scontino in ogni caso in regime di semilibertà, mostra chiaramente l'intento del legislatore di avviare a soluzione il problema della conversione delle pene pecuniarie, cominciando con l'attenuare sul piano esecutivo gli effetti negativi, le sperequazioni e le gravi discriminazioni che possono derivare dall'applicazione

cazione della pena detentiva a carico di chi non abbia mezzi sufficienti per pagare la pena pecuniaria. Così che anche la riserva contenuta nella stessa disposizione e relativa all'affidamento in prova può essere ben letta nella stessa chiave, come la conferma che rispetto alle pene pecuniarie convertite non esistono limiti astratti all'applicabilità della suddetta misura, allo stesso modo appunto di quanto è esplicitamente disposto per la semilibertà.

A sua volta, l'art. 50, dopo aver fissato al primo e al secondo comma i limiti dell'ammissione facoltativa alla semilibertà, dispone al terzo comma che « per il computo delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge ». Anche questa disposizione, come la precedente, tende a limitare le conseguenze ingiuste derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie nei confronti dei soggetti meno abbienti. Essa perciò, nel quadro interpretativo che si è delineato, anche se risulta dettata, per un'esigenza di ordine formale, con riferimento alla sola misura della semilibertà, esprime in effetti una regola generale, valevole anche per l'affidamento in prova, la regola cioè che, in ordine a questa misura come a quella della semilibertà, non esistono limiti astratti di inammissibilità connessi all'entità delle pene pecuniarie convertite e che di esse comunque non si tiene conto per determinare i presupposti di durata della pena fissati dalla legge. Si tratta, come si vede, di una regola opposta a quella prevista in materia di sospensione condizionale della pena, dove il beneficio è escluso (art. 163 cod. pen.) in tutti i casi in cui le pene pecuniarie, convertite a norma di legge, privino il condannato della libertà personale per un periodo superiore a quello massimo stabilito. Ma la differenza si spiega, considerando che la sospensione comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la pena pecuniaria, mentre l'affidamento al servizio sociale e la semilibertà presuppongono al contrario il mancato pagamento della pena pecuniaria e perciò la loro illimitata applicabilità, in caso di insolvibilità del condannato, tende soltanto a contenere le gravi discriminazioni connesse alla conversione in pena detentiva dell'originaria pena pecuniaria.

In conclusione, deve dunque affermarsi che, a norma dell'art. 47, 1° comma dell'ordinamento penitenziario approvato con legge 26 luglio 1975, n. 354, il limite di ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, costituito dalla durata della pena inflitta, non trova applicazione rispetto alle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie e che comunque per il computo del limite non si tiene conto della pena pecuniaria congiunta a quella detentiva.

Il ricorso di conseguenza deve essere rigettato.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Pena detentiva non superiore a sei mesi - Pene detentive in conversione di pene pecuniarie - Previa osservazione della personalità - Necessità (artt. 47, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 12 maggio 1978 - Pres. VIGORITA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Mantica.

Il condannato a pena detentiva non superiore a sei mesi ovvero in conversione di pene pecuniarie non può essere ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale senza la previa osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in un istituto penitenziario. Né, in proposito, per escluderne la necessità potrebbe richiamarsi la diversa disciplina dettata per il regime di semilibertà, trattandosi di misura essenzialmente diversa, donde l'impossibilità di ogni applicazione analogica.

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza 14 dicembre 1977, la Sezione di sorveglianza presso la Corte di appello de L'Aquila disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale di Mantica Renato, detenuto in espiatione della pena di mesi quattro di arresto. Osservava la Sezione che, dovendo il Mantica scontare una pena non superiore a sei mesi, l'affidamento al servizio sociale poteva essere disposto senza la previa osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in un istituto penitenziario.

Avverso tale ordinanza ha proposto rituale ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila deducendo la violazione dell'art. 47, terzo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il ricorso, per quanto di ragione, merita accoglimento.

L'ordinanza impugnata sostiene che nei casi previsti dagli artt. 49 (espiatione di pena detentiva in conversione di pena pecuniaria) e 50, primo comma, legge 1975, n. 354 (pena detentiva non superiore a sei mesi), l'affidamento al servizio sociale può essere disposto senza la previa osservazione della personalità prevista dall'art. 47, terzo comma, detta legge. Tale tesi è priva di giuridico fondamento. Sotto il profilo letterale deve rilevarsi che il presupposto di cui al menzionato art. 47, terzo comma, è previsto per tutti i casi di affidamento al servizio sociale, senza alcuna eccezione o limitazione. Pertanto, vale il canone ermeneutico secondo cui « ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ». Sotto il profilo logico e teologico deve osservarsi che non sembra corretto trarre argomenti, in via analogica, dalle disposizioni concernenti l'ammissione al regime di semilibertà, per due ragioni: 1) perché la disciplina dell'affidamento al servizio sociale non presenta « in parte qua » lacune tali da imporre il ricorso all'analogia; 2) perché, sebbene l'affidamento al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà siano entrambi disciplinati sotto il capo VI, titolo I della legge 1975, n. 354, relativa alle misure alternative alla detenzione, fra i due istituti intercorrono profondissime differenze.

Prima fra tutte quella che la semilibertà non è altro che una modalità di esecuzione della pena detentiva, in quanto questa viene solo parzialmente espiata fuori dall'istituto e l'assenza protratta oltre un certo limite temporale integra il reato di evasione (artt. 48, 49 e 51 detta legge). Per contro, l'affidamento al servizio sociale avviene fuori dell'istituto e l'estinzione della pena consegue soltanto all'esito positivo della prova (art. 47 stessa legge). In tale situazione, si spiega la contrapposizione alternativa fra semilibertà ed affidamento al servizio sociale di cui agli artt. 49 e 50, primo comma, legge 1975, n. 354. A queste disposizioni va attribuito il senso che se il condannato sia già o venga successivamente affidato al servizio sociale non può trovare applicazione il regime, meno favorevole, della semilibertà. D'altro canto, proprio perché l'affidamento al servizio sociale è più favorevole al condannato rispetto alla semilibertà, si spiega come l'art. 47, terzo comma, detta legge abbia, in ogni caso, imposto la previa osservazione della personalità del condannato per almeno tre mesi in un istituto penitenziario, escludendo implicitamente qualsiasi ipotesi di concessione obbligatoria od automatica del beneficio.

Deve, pertanto, ritenersi che il provvedimento di affidamento al servizio sociale dev'essere, in ogni caso, adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in un istituto penitenziario, anche se si tratti di pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie ovvero di pene detentive non superiori a mesi sei. L'ordinanza impugnata, che si è discostata da tale principio dev'essere, perciò, annullata senza rinvio.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Computo del tempo trascorso in affidamento in prova poi dichiarato inammissibile - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 30 maggio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Ragazzi.

In caso di affidamento in prova al servizio sociale, l'estinzione della pena è determinata soltanto dall'esito positivo della prova. Ove, invece, alla concessione della misura alternativa faccia seguito un provvedimento di inammissibilità per originaria mancanza dei presupposti, il tempo trascorso in affidamento non può essere considerato pena espiata ai fini dell'applicazione della misura stessa, oggetto di nuove, successive istanze.

Così motiva la sentenza:

Con ordinanza 21 ottobre 1977, la Sezione di sorveglianza di Bologna dichiarava inefficace l'affidamento al servizio sociale di Ragazzi Pietro rispetto alla pena di anni 2 e mesi 5, dato che il predetto doveva,

altresì, scontare altra condanna a mesi 2, ma, considerata come pena espiata anche il periodo di affidamento (8 febbraio 1977, 19 ottobre 1977), ammetteva il Ragazzi alla semilibertà.

Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo la violazione dell'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 sul rilievo che il periodo trascorso dal condannato in affidamento al servizio sociale, ossia fuori della organizzazione carceraria, non può essere valutato ai fini del calcolo della metà della pena espiata, poiché l'ammissione alla semilibertà presuppone l'esito positivo dell'osservazione della personalità in un istituto penitenziario.

Il ricorso del P.M. è, per quanto di ragione, meritevole di accoglimento. Come questa Corte Suprema ha già avuto modo di ritenere (Sez. I, 30 maggio 1977, P.M. c. Novelli), l'estinzione della pena consegue soltanto all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, giusta il disposto dell'art. 47, ult. cpv., legge 26 luglio 1975, n. 354. Pertanto, in tutti gli altri casi l'estinzione non si verifica se la pena dev'essere espiata nei modi ordinari. Ciò, non soltanto quando la prova ha dato esito negativo, con conseguente revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 47, 1° comma, legge 1975, n. 354 (fattispecie di cui alla sentenza sopra menzionata), ma anche in ogni altro caso nel quale il prescritto periodo di prova non si sia concluso con esito positivo a cagione della sussistenza di cause originarie o sopravvenute di inammissibilità dell'affidamento ai sensi degli artt. 48, ultimo cpv. e 50, 1° e 2° comma, legge 1975, n. 354. Tra tali ipotesi rientra quella di specie nella quale l'affidamento al servizio sociale, che doveva durare sino al 28 luglio 1978, è stato dichiarato « inefficace » poiché le pene inflitte al Ragazzi erano superiori, complessivamente, a due anni e sei mesi. Orbene non sussiste l'estremo dell'esito positivo del periodo di prova qualora questa, come nella specie, sia stata interrotta in itinere (19 ottobre 1977) per inammissibilità dell'affidamento data l'insussistenza, sia pure sopravvenuta, dei presupposti previsti dalla legge. In tale situazione, la mancata produzione dell'effetto estintivo della pena ai sensi dell'art. 47, ult. cpv., legge 1975, n. 354, impedisce di considerare come pena espiata il periodo di prova (incompleto) nel quale è durato l'affidamento. Diversamente opinando, l'effetto estintivo della pena verrebbe ricollegato ad un evento (prova durata per un periodo inferiore a quello prescritto) diverso da quello previsto dalla legge (esito positivo della prova per un periodo uguale a quello della pena da scontare). Inoltre si perverrebbe ad una concezione estremistica del periodo di prova, ammettendone la possibilità di frazionamento mentre l'esito positivo dell'affidamento non può essere considerato che in maniera unitaria, siccome finalizzato alla rieducazione del reo ed a prevenire il pericolo che egli commetta altri reati (art. 47, 3° comma, legge 1975, n. 354). Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell'ammissione alla semilibertà ed a ogni altro effetto, non può considerarsi come pena espiata il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, salvo che la prova stessa sia durata per tutto il termine prescritto ed abbia avuto esito positivo. La fungibilità fra detenzione e

misure alternative deve escludersi rispetto all'affidamento al servizio sociale dato che esso, pur importando per il condannato l'obbligo di osservare determinate prescrizioni, si svolge completamente fuori dell'istituto penitenziario, talché difetta qualsiasi omogeneità fra detenzione ed affidamento al servizio sociale. Ne segue che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ha ammesso il Ragazzi alla semilibertà calcolando nella pena espiata anche il periodo (dall'8 febbraio 1977 al 19 ottobre 1977) di affidamento al servizio sociale, dichiarato inefficace per inammissibilità dell'affidamento stesso.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Periodo minimo di pena scontata - Tempo trascorso in affidamento poi revocato per esito negativo - Computo - Possibilità - Esclusione (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 30 maggio 1978 - Pres. LA BUA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Novelli.

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale ha efficacia retroattiva, talché la durata del periodo di prova risoltosi negativamente non può essere considerato come pena espiata, a qualsiasi effetto. Tale principio vale anche con riferimento all'accertamento relativo all'applicazione della stessa misura dell'affidamento in prova, cui il condannato abbia chiesto di essere ammesso dopo la revoca precedentemente disposta nei suoi confronti.

Così motiva la sentenza:

Con ordinanze 7 e 21 marzo 1977 della Sezione di sorveglianza di Bologna veniva disposto l'affidamento al servizio sociale del condannato Novelli Athos dal 7 marzo 1977 al 22 marzo 1978. In data 20 settembre 1977, il Novelli veniva di nuovo arrestato in esecuzione di altre sentenze di condanna per complessivi mesi tredici di reclusione. Con ordinanza 7 novembre 1977, la detta Sezione di sorveglianza revocava l'affidamento del Novelli al Servizio sociale, non essendosi il predetto dimostrato idoneo al relativo trattamento, e considerava come pena espiata il periodo, dal 7 marzo 1977 al 20 settembre 1977, di affidamento in prova al Servizio sociale, stabilendo, conseguentemente, che il Novelli dovesse restare detenuto sino al 22 aprile 1979.

Con ordinanza 20 dicembre 1977, la stessa Sezione di sorveglianza, considerato che le pene inflitte al Novelli erano, complessivamente, pari ad anni 2, mesi 11 e giorni 15, e che il predetto aveva già espiato oltre la metà della pena (ossia, anni uno, mesi sette e giorni dodici), « calcolato come espiato il periodo di tempo trascorso in affidamento al Servizio sociale » secondo quanto ritenuto nella precedente ordinanza 7 novembre 1977, sussistendo le altre condizioni previste dalla

legge, ammetteva il Novelli al regime di semilibertà sino al 22 aprile 1979.

Contro l'ordinanza 7 novembre 1977 e contro quella 20 dicembre 1977 ha proposto distinti ricorsi per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo: 1) la violazione dell'art. 47, u.c., legge 26 luglio 1975, n. 354 per avere le ordinanze impugnate illegittimamente considerato come periodo di espiazione della pena quello trascorso in affidamento al servizio sociale, nonostante l'esito negativo della prova; 2) conseguentemente, l'illegittimità della determinazione della pena da espiare e di quella espiata, nonché dell'ammissione alla semilibertà; 3) contraddittorietà della motivazione sul rilievo che al Novelli era stata concessa la semilibertà, nonostante la revoca dell'affidamento al servizio sociale.

I ricorsi, per quanto di ragione, sono fondati. I primi due motivi, di carattere assorbente, possono essere esaminati congiuntamente, poiché investono la medesima questione: se il periodo di tempo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale possa essere considerato come espiazione di pena, ai fini della determinazione della pena residua da scontare ed a quelli dell'ammissione alla semilibertà, qualora, a cagione dell'esito negativo della prova, l'affidamento sia stato revocato ai sensi dell'art. 47 penult. capov., legge 26 luglio 1975, n. 354. Questa Corte suprema ritiene che al detto quesito debba essere data una risposta negativa. Nei casi previsti dall'art. 47, primo, secondo e terzo comma, legge 1975, n. 354, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare, con l'obbligo di osservare le prescrizioni impostegli dal magistrato di sorveglianza all'atto dell'affidamento. Le prescrizioni sono dirette e finalizzate alla rieducazione del reo ed a prevenire il pericolo che egli compia altri reati (terzo comma). La condotta del condannato è controllata dal servizio sociale, che ne riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza (ottavo e nono comma). L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova (decimo comma). L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale (undicesimo comma).

Dalle disposizioni che precedono emerge che l'affidamento al servizio sociale è considerato come una misura alternativa alla detenzione di natura revocabile e che esso produce l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale soltanto se la prova abbia fornito esito positivo e, perciò, se l'affidamento non sia stato revocato. In sostanza, l'affidamento al servizio sociale non è fine a se stesso, ma finalizzato alla rieducazione del reo. Se durante la prova il condannato, violando la legge o le prescrizioni impostegli, dimostra di non essere sulla strada della rieducazione, la prosecuzione dell'affidamento diviene inutile per mancato raggiungimento dello scopo cui esso è preordinato. In tal caso, viene meno l'alternativa alla detenzione e questa riprende a produrre i suoi effetti originari. Infatti, argomentando

« a contrario » dall'ultimo capoverso dell'art. 47 legge 1975, n. 354, deve ritenersi che qualora il periodo di prova abbia dato esito negativo, la pena non si estingue e, perciò, dev'essere regolarmente scontata nei modi ordinari. D'altro canto, risponde ad un principio generale di diritto che nel caso di obbligazione alternativa in fase di adempimento (*una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis*), la impossibilità sopravvenuta di una delle due obbligazioni che il debitore aveva la facoltà di adempiere, fa sì che l'obbligazione (*in solutione*) divenga semplice, venendo meno la giuridica possibilità dell'alternativa. Orbene, una volta revocato l'affidamento ai sensi dell'art. 47, decimo comma, legge 1975, n. 354, l'unico effetto giuridicamente possibile è che, venuta meno l'alternativa (*in facultate solutionis*), riprenda vigore totalmente l'obbligazione originaria semplice di scontare la pena nei modi ordinari. La revoca, infatti, costituisce una vicenda eliminativa con portata retroattiva, ossia con effetti *ex tunc*, salvo che la legge disponga altrimenti. Il che non si verifica nella specie.

Non sembra fondato il diverso orientamento secondo cui il periodo trascorso dal condannato in affidamento in prova, prima della revoca, deve computarsi per intero nella durata della pena (Cass., Sez. I, 15 febbraio 1978, Orlati). Tale tesi viene, in sintesi, basata sul rilievo che mancando una previsione espressa dell'effetto retroattivo della revoca dell'affidamento ed essendo questo sostanzialmente equivalente alla detenzione della quale costituisce una misura alternativa, il periodo trascorso in affidamento prima della revoca deve valere come pena espiata. Sembra potersi osservare in contrario che la mancanza di una previsione espressa della retroattività della revoca dell'affidamento sia un argomento non certo univoco e persuasivo, siccome fondato sul brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, del quale è ormai ben nota la fallacia. Infatti, rovesciandosi l'argomentazione, potrebbe con pari fondamento sostenersi, a favore della retroattività della revoca dell'affidamento, che un analogo effetto è previsto dall'art. 177 cod. pen. in materia di revoca della liberazione condizionale, istituito certamente affine all'affidamento al servizio sociale, come emerge dall'art. 55 legge 1975, n. 354, modificato dall'art. 6 legge 12 gennaio 1977, n. 1. E con uguale fondamento potrebbe osservarsi che la revoca della liberazione condizionale nei confronti dei minorenni, non produce effetto retroattivo soltanto « se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro » (art. 21 R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), laddove l'affidamento al servizio sociale avviene « fuori dell'istituto », sia pure con l'obbligo di osservare determinate prescrizioni restrittive (art. 47, primo e quarto comma legge 1975, n. 354), talché la diversità di trattamento, anche a voler prescindere dalla specialità della giustizia minorile, è ampiamente giustificata. Né sembra sostenibile che l'affidamento al servizio sociale sia sostanzialmente equivalente alla detenzione. Le restrizioni cui è sottoposto l'affidato al servizio sociale costituiscono una

forma di libertà vigilata e non risulta che sia mai stata affermata la fungibilità fra pena detentiva e libertà vigilata. Ma il detto argomento rivela tutta la sua inconsistenza ove si consideri che «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impostegli, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova» (art. 47, decimo comma, legge 1975, n. 354). Ciò significa che la revoca presuppone l'inosservanza delle prescrizioni durante il periodo di prova. Ed allora sembra abbastanza contraddittorio parlare di restrizioni, sostanzialmente equivalenti alla detenzione, nei confronti di un soggetto rispetto al quale viene revocato l'affidamento proprio per aver tenuto un comportamento contrario alle prescrizioni che quelle restrizioni imponevano. Deve, altresì, osservarsi che la revoca dell'affidamento può essere stata disposta perché il soggetto, durante il periodo di prova, ha commesso reati approfittando proprio della libertà, sia pure controllata, concessagli ed eludendo le prescrizioni impostegli. Ebbene, anche in tal caso, sembra ingiusto e contrario alle stesse finalità rieducative e preventive dell'affidamento (art. 47, terzo comma, detta legge), premiare il soggetto col computo ai fini della espiazione della pena del periodo trascorso in affidamento, così facendogli lo stesso trattamento usato al condannato che abbia, invece, osservato la legge e le prescrizioni.

Né si obietti che anche il soggetto ristretto in un istituto penitenziario può commettere reati, perché egli, in tal caso, non riceve benefici di sorta. Occorre, inoltre, osservare che mentre gli artt. 49 e 50 legge 1975, n. 354 qualificano inequivocabilmente la semilibertà come una forma di espiazione delle pene detentive, usando la dizione: sono espiate in regime di libertà; per contro, rispetto all'affidamento al servizio sociale è solo previsto che «l'esito del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale». Il che conferma che il regime di semilibertà, il quale consente al soggetto di trascorrere fuori dell'istituto soltanto parte del giorno, equivale all'espiazione della pena, laddove l'affidamento opera come causa di estinzione della pena se e quando, in difetto di un provvedimento di revoca, il periodo di prova avrà avuto un esito positivo. In tale prospettiva, la mancata previsione espressa dell'effetto retroattivo della revoca dell'affidamento, si spiega agevolmente con la ritenuta superfluità di una disposizione nel detto senso. Non sembra corretto argomentare dalla inclusione dell'affidamento tra le misure alternative alla detenzione (titolo I, capo VI, legge 1975, n. 354). Infatti, come emerge dalla disciplina del detto istituto, specie se raffrontato alla semilibertà, la alternativa dell'affidamento rispetto alla detenzione è meramente eventuale e condizionata all'esito positivo del periodo di prova, talché la revoca dell'affidamento funge da condizione risolutiva con effetto retroattivo. D'altro canto, se si attribuisce al provvedimento di revoca natura meramente dichiarativa, con effetto *ex nunc*, l'operatività della revoca verrebbe a dipendere, quanto al suo ambito, dalla durata del relativo procedimento con palesi disparità di trattamento correlate alla maggiore o minore sollecitudine nel provvedere da parte delle

varie sezioni di sorveglianza ed alla capacità di queste di far fronte ad eventuali manovre dilatorie dirette a procrastinare l'emissione dell'ordinanza di revoca.

Del pari priva di fondamento appare la tesi (Cass., Sez. I, 7 novembre 1977, P.M. c. Boari) secondo cui l'efficacia retroattiva del provvedimento di revoca dell'affidamento è limitata al periodo di prova successivo al momento in cui si è verificato il fatto che ha determinato la revoca stessa. Anzitutto, deve rilevarsi, in contrario, che tale soluzione risulta chiaramente inapplicabile nei casi, quale quello oggetto della presente decisione, in cui « il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni » che ha dato luogo alla revoca, consiste in una pluralità di atti compiuti in epoche diverse del periodo di prova ed intervallati da atti di osservanza delle prescrizioni. Inoltre la tesi predetta si fonda su una inammissibile concezione atomistica del periodo di prova, il quale è, invece, considerato dalla legge in modo unitario e non frazionabile nel tempo, siccome teleologicamente orientato a costituire da parametro della rieducazione del condannato (art. 47, terzo comma, legge 1975, n. 354). Se tale rieducazione non è avvenuta e l'affidamento viene, perciò, revocato, la prova deve considerarsi fallita nel suo insieme, non soltanto per il periodo successivo a quello in cui il soggetto ha tenuto il comportamento determinante la revoca. La natura unitaria del periodo di prova trova conferma nel rilievo che l'art. 47, decimo comma, legge 1975, n. 354, prevede la revoca dell'affidamento qualora il comportamento del soggetto, complessivamente considerato — e non singoli atti isolatamente valutati —, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

Ritiene, pertanto, questa Corte suprema che la revoca dell'affidamento al servizio sociale abbia efficacia retroattiva, talché la durata del periodo di prova risoltosi negativamente non può essere considerata come pena espiata, a qualsiasi effetto. Ne segue che le ordinanze impugnate debbono essere annullate, avendo ritenuto il contrario ai fini della determinazione della pena residua da scontare ed a quelli dell'ammissione alla semilibertà.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza di un posto di lavoro disponibile per il condannato - Necessità (artt. 48, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 14 giugno 1978 - Pres. SOTTO - Rel. PICCININI - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Papeo.

Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà non è sufficiente che il condannato abbia dato prova di aver raggiunto risultati positivi per effetto del trattamento rieducativo, ma è necessario che sussista la prova della esistenza di un posto di lavoro o comunque di una attività lavorativa sicuramente ad esso riservata.

Così motiva la sentenza:

A seguito di istanza di Michele Papeo, detenuto in espiazione della pena di venti anni di reclusione inflittagli per il delitto di omicidio aggravato, la Sezione di sorveglianza di Palermo, con ordinanza 21 dicembre 1977, ammetteva il predetto al regime di semilibertà.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen.; e rilevando che la Sezione di sorveglianza aveva disposto l'ammissione del Papeo al regime di semilibertà senza compiere i necessari accertamenti sui progressi da lui compiuti nel corso del trattamento e senza neppur svolgere le indagini del caso sull'attività alla quale il medesimo avrebbe dovuto dedicarsi fuori dell'istituto.

Osserva la Corte che, secondo quanto stabiliscono gli artt. 48 prima parte e 50 ultima parte della legge n. 354 del 1975, il regime di semilibertà, consistente nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive, è disposto in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ed al fine di favorire il suo graduale reinserimento nella società: l'applicazione di tale misura alternativa alla detenzione presuppone, quindi, una duplice indagine, una di natura soggettiva, volta a stabilire, attraverso una valutazione globale del comportamento e della personalità del detenuto o dell'internato, se l'opera di rieducazione abbia conseguito positivi risultati, l'altra oggettiva perché inerente al tipo di attività da svolgere all'esterno dell'istituto penitenziario che, essendo finalizzata al reinserimento sociale, deve avere il requisito della concretezza.

Nessun vizio può essere ravvisato nel provvedimento impugnato per quanto attiene al primo punto: la Sezione di sorveglianza, infatti, ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine ai progressi compiuti dal Papeo nel corso del trattamento osservando, sulla base del rapporto informativo del direttore dell'istituto carcerario e della relazione del Centro di servizio sociale, che l'istante, pur nella difficoltà di rapporti interpersonali con l'ambiente familiare di origine, ha attuato un processo di maturazione umana attivandosi verso principi moralmente apprezzabili e mantenendo, sotto ogni aspetto, un comportamento irreprensibile.

Del tutto carente è, invece, la motivazione in relazione all'attività lavorativa da svolgere all'esterno dell'istituto, non essendo stato compiuto alcun accertamento per controllare la veridicità della proposta di assunzione da parte della ditta « Sacchital » di Rho che ha rilasciato, in proposito, una generica dichiarazione ed essendo stata omessa ogni considerazione sulla circostanza che il Papeo aveva, con la istanza, manifestato un diverso intento, proponendosi di aprire, in Favignana, un'officina meccanica: la stessa Sezione di sorveglianza, d'altra parte, non ha indicato in termini di certezza l'attività lavorativa alla quale il Papeo avrebbe dovuto dedicarsi, dal momento che

con la frase « potrebbe recarsi a lavorare, con la qualifica di operaio, alle dipendenze della s.p.a. Sacchital », si è espressa in forma ipotetica.

L'ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio alla stessa Sezione di sorveglianza per nuova deliberazione.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Diniego della misura per incompatibilità tra programma di trattamento ed attività lavorativa - Possibilità - Esclusione (artt. 48, 49, 50 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 28 aprile 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. D'Antuono.

È illegittima l'ordinanza con la quale la Sezione di sorveglianza non ammette il condannato al regime di semilibertà sul rilievo che, in caso di concessione del beneficio, si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di rientrare nell'istituto in orario compatibile col programma di trattamento a causa della lontananza dal posto di lavoro. Invero, in ordine alla conciliabilità del regime di semilibertà con il programma di trattamento non può disporre la Sezione di sorveglianza, trattandosi di questione attinente alla esecuzione della misura, bensì il magistrato di sorveglianza al quale competerà anche di stabilire sul trasferimento del condannato in altro istituto.

Così motiva la sentenza:

Con istanza 16 agosto 1977, D'Antuono Antonio, detenuto in espiazione di pena presso la casa circondariale di Spoleto, chiedeva alla Sezione di sorveglianza di Bologna di essere ammesso al regime di semilibertà per provvedere alla conduzione di vari terreni e di una azienda agricola in provincia di Napoli. La Sezione di sorveglianza, con ordinanza 24 novembre 1977, respingeva l'istanza sul rilievo che, in caso di concessione del beneficio, il D'Antuono, data la distanza fra luogo di detenzione (Spoleto) e luogo di lavoro (provincia di Napoli), si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di rientrare nell'istituto penitenziario secondo il programma di trattamento; e che, stante l'inapplicabilità dell'art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, l'autorità giudiziaria non poteva imporre al ministero della giustizia il trasferimento del D'Antuono in una casa di reclusione vicina al posto di lavoro.

D'Antuono Antonio ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione degli artt. 48 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 91 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

Il ricorso, per quanto di ragione, è fondato.

In base agli artt. 70 e 71 legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dagli artt. 9 e 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1, la competenza a decidere in materia di semilibertà spetta alla Sezione di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si

trova l'interessato all'atto della richiesta. A norma dell'art. 92, secondo comma, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che può essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore dell'istituto e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel detto programma sono stabilite le prescrizioni che il condannato o l'internato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, nonché quelle relative all'orario di uscita o di rientro.

Dalle disposizioni che precedono consegue che il vigente ordinamento penitenziario ed il relativo regolamento distinguono nettamente fra organo competente (Sezione di sorveglianza) a decidere sull'ammissione alla semilibertà nei casi e secondo i criteri previsti dagli artt. 48, 49 e 50 legge 1975, n. 354, ed organi competenti (direttore dell'istituto e magistrato di sorveglianza) a formulare il programma di trattamento degli ammessi alla semilibertà in base allo art. 92 D.P.R. 1976, n. 431. È di tutta evidenza che le questioni relative alla compatibilità fra il luogo e le modalità delle attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento nella società del condannato, e l'osservanza da parte di questi del programma di trattamento, attengono non alla fase di ammissione alla semilibertà da parte della Sezione di sorveglianza, sebbene alla fase successiva, affidata alle determinazioni provvisorie del direttore dell'istituto e definitive del magistrato di sorveglianza. Ed è soltanto in questa seconda fase attinente alla formulazione ed all'attuazione del programma di trattamento del condannato già ammesso alla semilibertà, che può emergere il problema della eventuale incompatibilità pratica fra l'osservanza del detto programma, specie in ordine all'orario di uscita e di rientro nell'istituto, e l'esplicazione di attività lavorative in luogo lontano o con particolari modalità. Ma tale problema, pratico piuttosto che giuridico, esula dall'ambito della competenza della Sezione di sorveglianza, la quale deve soltanto decidere se ricorrano o meno i presupposti e le condizioni previsti dagli artt. 48, 49 e 50 legge 1975, n. 354 per la concessione della semilibertà. Spetterà, poi, al magistrato di sorveglianza, in collaborazione col direttore dell'istituto penitenziario, in sede di formulazione del programma di trattamento, compiere gli atti necessari affinché lo stesso sia praticamente attuabile, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali del soggetto ammesso alla semilibertà. A tal fine, il magistrato di sorveglianza, se necessario, chiederà al ministero di grazia e giustizia o al competente ispettore distrettuale di disporre il trasferimento del condannato ad altro istituto ai sensi dell'art. 80 D.P.R. 1976, n. 431.

Dalle considerazioni che precedono consegue la illegittimità dell'ordinanza impugnata. Infatti, la Sezione di sorveglianza di Perugia ha respinto l'istanza di semilibertà del D'Antuono non per ragioni attinenti alla insussistenza dei presupposti e delle condizioni previsti dagli artt. 48, 49 e 50 legge 1975, n. 354, sebbene per asserite difficoltà giuridiche e pratiche attinenti alla fase di esecuzione dell'ordi-

nanza di concessione della semilibertà. Fase, affidata alla esclusiva competenza del magistrato di sorveglianza, in collaborazione col direttore dell'istituto di pena, previe le necessarie richieste di trasferimento dell'interessato da rivolgere al ministero della giustizia o all'ispettore distrettuale dell'amministrazione penitenziaria da parte del magistrato di sorveglianza. Ne segue che la Sezione di sorveglianza di Perugia ha illegittimamente negato al D'Antuono l'ammissione alla semilibertà per ragioni attinenti alla esecuzione, e non alla emissione del relativo provvedimento, invadendo, in tal modo la competenza del magistrato di sorveglianza. L'ordinanza impugnata dev'essere, perciò, annullata con rinvio alla stessa Sezione di sorveglianza, la quale, con piena libertà di apprezzamento, ma nell'ambito della sua competenza funzionale, dovrà limitarsi a decidere se il D'Antuono si trovi o meno nelle condizioni di legge per l'ammissione alla semilibertà, prescindendo da considerazioni relative all'esecuzione dell'eventuale provvedimento positivo.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Esistenza effettiva di un posto di lavoro nel luogo di espiazione della pena - Attività lavorativa che si armonizzi con lo specifico programma di trattamento rieducativo - Necessità (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Compimento di progressi nel corso del trattamento rieducativo e giudizio positivo sulle possibilità di reinserimento sociale - Obbligo di rigorosa motivazione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 23 febbraio 1978 - Pres. ALIOTTA - Rel. BARRIERI - P.M. SIMONCELLI (concl. conf.) - Ric. P.M. c. Lacchini.

Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà solo se risulti in concreto che egli possa svolgere una attività lavorativa nel luogo in cui deve espiare la pena e solo se tale attività rientri tra quelle atte a facilitare il reinserimento nella società, secondo le esigenze individuali emerse nel corso del trattamento. Diversamente, si correrebbe il rischio che i periodi di tempo trascorsi in libertà vengano passati in ozio oppure dedicati ad attività prive di qualsiasi utile significato al fine del predetto reinserimento.

Il condannato può fruire del regime di semilibertà solo se abbia conseguito progressi nel corso del trattamento penitenziario, tali da consentire un giudizio prognostico positivo sulla possibilità del suo graduale reinserimento nella società. Per dar conto di tutto ciò, è necessario che il giudice adempia rigorosamente, anche se in modo conciso, all'obbligo della motivazione ed a tal fine non è sufficiente far riferimento ai contenuti delle relazioni del Servizio sociale e del Direttore del carcere, ove da esse non sia dato desumere concreti elementi di valutazione.

Ordinamento penitenziario - Sopravvenuta infermità mentale del condannato - Sospensione dell'esecuzione della pena - Competenza del magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trovava la persona al momento dell'insorgere della malattia (art. 148 cod. pen.; art. 71 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 11 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 99 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 14 gennaio 1978 - Pres. ed Est. ANGINI - P.M. (concl. conf.) Confl. comp. c. Robinson.

La competenza ad emettere il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena per sopravvenuta infermità mentale del condannato ed a disporre i relativi accertamenti spetta al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato stesso si trovava al momento dell'insorgere della infermità a nulla rilevando, pertanto, che questi sia stato trasferito in altra località, rientrando nella giurisdizione di diverso magistrato di sorveglianza, per stabilire le condizioni mentali.

Così motiva la sentenza:

Il Procuratore Generale, esaminati gli atti, osserva: Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nei sensi indicati dal Giudice di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere.

Necessita premettere che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 6 giugno 1975, l'art. 148 cod. pen. sopravvive nell'ordinamento solamente nella parte in cui consente al giudice di ordinare che il condannato ad una pena detentiva — cui sia sopravvenuta una infermità psichica — sia ricoverato in un manicomio giudiziario, in una casa di cura e custodia ovvero in un manicomio comune, con la conseguenza che il periodo di ricovero va computato ai fini dell'espiazione e va, quindi, detratto dalla durata della pena.

Ciò posto, appare del tutto fuori luogo affermare, come fa il Giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma nella nota del 20 ottobre 1977 che — stanti i risultati dell'osservazione psichiatrica del condannato — « non possa essere disposto il rientro del Robinson nell'Istituto di provenienza, ma debba essere iniziato procedimento per l'eventuale sospensione della pena ex art. 148 cod. pen. ». In effetti, quando il condannato diviene psichicamente infermo, l'unico provvedimento da adottare nei suoi confronti è quello del suo definitivo ricovero in un istituto psichiatrico, sino a quando perduri l'infermità, la quale non sospende in alcun modo il termine di durata della pena.

Così precisati i confini entro i quali la norma anzidetta può ora trovare applicazione, rileva il P.G. che il provvedimento di ricovero definitivo di Robinson era di competenza del Giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma, luogo in cui il condannato si trovava nel momento in cui l'infermità psichica era insorta.

Invero, per l'ipotesi in questione, l'art. 71, secondo e terzo comma legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo sostituito dall'art. 11 legge

12 gennaio 1977, n. 1) appresta uno speciale procedimento che trae origine, si sviluppa e si conclude nell'ambito delle attribuzioni del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui si trova il soggetto da sottoporre a ricovero, spettando a tale magistrato sia di disporre che l'accertamento delle condizioni psichiche si espleti nello stesso o in un diverso istituto di pena (art. 99, secondo comma, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431), ovvero presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e di custodia o in un istituto o sezione per infermi e minorati psichici ovvero presso un istituto psichiatrico civile (art. 99, terzo comma, cit.); sia di adottare — all'esito dell'accertamento — il provvedimento di cui all'art. 148 cod. pen. (ricovero definitivo) ovvero di disporre il rientro del condannato nell'istituto di provenienza (art. 99, quarto comma, cit.).

Da ciò deriva che il Giudice di sorveglianza del diverso luogo in cui il condannato sia stato trasferito per gli accertamenti non ha alcun provvedimento da emettere nel corso o al termine del procedimento in questione.

Per tali motivi chiede che la Corte di cassazione, risolvendo il conflitto, dichiari la competenza del Giudice di sorveglianza del Tribunale di Roma e ordini che gli atti siano trasmessi allo stesso per l'ulteriore corso. La Corte suprema di cassazione ritiene di dovere adottare le conclusioni e la motivazione della sopra estesa requisitoria che pienamente condivide.

Pena - Liberazione condizionale - Indagine sul ravvedimento del condannato - Criteri di valutazione (art. 176 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 13 dicembre 1977 - Pres. ALIOTTA - Rel. DE CASTELLO - P.M. (conf.) - Ric. Damo.

L'art. 176 cod. pen., ponendo come condizione per l'ammissione alla liberazione condizionale che il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, prescrive una valutazione globale della personalità del condannato, considerando tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale o morale, tali da assumere valore sintomatico circa il ravvedimento. L'indagine, pertanto, va oltre i limiti della condotta carceraria, dovendo prendere in considerazione anche gli spontanei soccorsi alle persone offese dal reato o comunque l'attenzione in altro modo dimostrata nei loro confronti.

Procedimento minorile - Richiesta di archiviazione per reato depenalizzato - Legittimità - Esclusione - Trasmissione diretta degli atti all'autorità amministrativa competente - Necessità (art. 74 cod. proc. pen.; art. 3 legge 3 maggio 1967, n. 317).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 10 marzo 1978 - Pres. VIGORITA - Rel. BRACCI - P.M. (concl. diff.) - Confl. comp. in proced. c. Romagnoli.

Legittimamente il Tribunale dei minorenni rifiuta di prendere cognizione di una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per una contravvenzione depenalizzata. Invero, anche il controllo sulla sussistenza delle condizioni per non esercitare l'azione penale presuppone la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza della quale al pubblico ministero non resta che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa cui è attribuito il potere di stabilire la sanzione per un illecito che non riveste più carattere penale.

Sospensione condizionale della pena - Concessione del beneficio subordinata al pagamento della provvisoria - Fissazione di un termine di adempimento scadente prima del passaggio in giudicato della sentenza - Illegittimità (artt. 165, 168 cod. pen.).

Libertà personale - Sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria - Contestuale scarcerazione - Inadempimento degli obblighi civilistici entro il termine fissato e scaduto prima della formazione del giudicato - Emissione di nuovo mandato di cattura - Illegittimità (art. 292 cod. proc. pen.; artt. 165, 168 cod. pen.).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 31 marzo 1978 - Pres. FASANI - Rel. BRACCI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Martini.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena ben può essere subordinato ad uno degli obblighi tassativamente previsti, tra i quali rientra il pagamento della provvisoria liquidata in favore della parte civile; ma il relativo termine di adempimento deve decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza poiché la sospensione dell'esecuzione della pena presuppone necessariamente una sentenza di condanna eseguibile, e cioè definitiva.

È, di conseguenza, illegittimo subordinare la concessione del beneficio medesimo all'adempimento delle obbligazioni civilistiche entro un termine scadente prima della presumibile formazione del giudicato.

È illegittima la nuova emissione di un mandato di cattura nei confronti di un imputato che, scarcerato contestualmente alla condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena, non abbia adempiuto, nel termine stabilito, al pagamento della provvisoria cui era stata subordinata la concessione del beneficio predetto. Invero, non solo il termine per adempiere a tale obbligazione

civilistica non può che decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, ma è giuridicamente illogico istituire interazioni tra un obbligo stabilito per la effettiva operatività della sospensione condizionale della pena, afferente al rapporto esecutivo, e la carcerazione preventiva che assolve a funzioni eminentemente processuali nelle fasi di cognizione.

MAGISTRATURE DI MERITO

ORDINANZE EMESSE DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA IN DATA 15 SETTEMBRE 1978 SUI RECLAMI PROPOSTI DA SCHISANO GIOVANNI E DA MICHELI GIANCARLO (Pubblicate nella G.U. n. 38 del 7 febbraio 1979).

Osserva:

Nell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è prevista l'istituzione di uffici di sorveglianza aventi per la quasi totalità, in base alla tabella A allegata alla legge, giurisdizione estesa a più circondari di tribunale; nell'art. 70 seguente, poi, sono previste, al primo comma, la costituzione di una sezione di sorveglianza in ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello e, al secondo comma, la destinazione a tale sezione di magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto; nell'art. 74, infine, al primo comma, è prevista la costituzione nel capoluogo di ciascun circondario di un consiglio di aiuto sociale composto, tra gli altri, da un magistrato di sorveglianza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ufficio di sorveglianza istituito presso il tribunale di Pescara, la giurisdizione di esso comprende i tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto e Chieti; il magistrato (unico) addetto a tale ufficio è componente dei cinque consigli di aiuto sociale costituiti nei suddetti capoluoghi di circondario e partecipa a tutte le sedute della sezione di sorveglianza dell'Aquila per integrarne il collegio in quanto nel distretto degli Abruzzi gli uffici di sorveglianza sono soltanto due.

Orbene, per eseguire anche una sola visita mensile alle cinque case circondariali e ad altrettante mandamentali esistenti nella sua giurisdizione, per partecipare alle udienze della sezione di sorveglianza e per prestare la propria opera presso i vari consigli di aiuto sociale, il magistrato di sorveglianza di Pescara dovrebbe percorrere almeno tremilacinquecento chilometri al mese.

A tal punto si pone il quesito se sia seriamente conciliabile una siffatta sistematica peregrinazione con l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e giudiziaria che, in quanto tali, postulano imprescin-

dibilmente il riferimento a una sede, non certo meramente nominale e quindi fittizia e inutile, ma reale e concreta a tutti gli effetti. Invero, di qualsiasi natura essi siano, procedimenti e procedure, attraverso cui anche la sorveglianza trova estrinsecazione, sono costituiti da una serie di atti da predisporre, controllare, eventualmente dibattere in contraddittorio, definire, comunicare, entro certi termini e con date forme: non per niente per il magistrato v'è l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni (art. 12 ordinamento giudiziario). Senza contare gli enormi disagi e il pesante stress che derivano da una simile vita itinerante e che chiaramente non offrono nemmeno le condizioni minime per un appena accettabile esercizio delle funzioni giurisdizionale e giudiziaria.

Peraltro l'assurdità dell'assetto e della distribuzione degli uffici di sorveglianza, riferita in particolare a quello di Pescara, va ben oltre. Mentre infatti si è concentrata in un unico ufficio la giurisdizione su più circondari, ciononostante si è destinato il magistrato ad esso addetto ad un organo ancor più centralizzato, la sezione di sorveglianza, ma al contempo anche a più uffici decentrati, i consigli di aiuto sociale: senza che sia dato capire, tra le altre cose, come tale magistrato possa, quando per una non improbabile e del resto sperimentata coincidenza sia chiamato contemporaneamente in posti diversi e per esigenze di eguale giuridica rilevanza, trovarsi contemporaneamente presso più istituti penitenziari, più consigli di aiuto sociale presso la sezione di sorveglianza.

L'istituzione della sezione risulta addirittura un'autentica mostruosità giuridica che, a parte tutte le altre questioni purtroppo non rilevabili in questa sede, rende assolutamente problematico e incerto il funzionamento della giustizia penitenziaria, in quanto, essendo il magistrato che non la presiede costretto in occasione d'ogni udienza a spostamenti di centinaia di chilometri e ad assenze più o meno prolungate dal proprio ufficio, l'attività della sezione entra inevitabilmente in conflitto con quella dell'ufficio di sorveglianza, diciamo, « periferico », nel senso che l'una non può svolgersi che comprimendo l'altra. La cosa è ancora più rilevante dopo la modifica apportata dalla legge 20 luglio 1977, n. 450, che ha stabilito la competenza della sezione di sorveglianza sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in materia di permessi ex art. 30 dell'ordinamento penitenziario fissando peraltro termini brevissimi (dieci giorni) per la decisione; il che comporta che, al di là del prefissato calendario delle udienze, la sezione sarà costretta a tenere sedute straordinarie per decidere anche su uno solo di tali reclami, determinandosi in tal guisa un'ulteriore ineliminabile interferenza dell'attività della sezione in quella dell'ufficio di sorveglianza che verrà inevitabilmente preso in contropiede dalla comunicazione all'ultimo momento delle sedute straordinarie di volta in volta fissate.

La conseguenza di un tale stato di conflittualità tra attività della sezione e attività dell'ufficio di sorveglianza (« periferico ») è, sul piano operativo, uno spasmodico gioco di equilibrismi in cui è co-

munque fatale lo scadimento della giurisdizione in materia di misure alternative al rango di burocratica evasione di pratiche da esaminare e definire nell'affanno della fretta e sempre con gravissimi rischi personali e professionali per il magistrato peregrinante, sollecitato anche da due ulteriori opposte esigenze: da una parte, quella di restare presso la sede della sezione anche a udienza terminata per il tempo occorrente (anche più giorni) a curare la stesura e il deposito dei provvedimenti di sua competenza in ragione dei termini brevissimi concessi per la loro notifica (dieci giorni), dall'altra, quella di rientrare subito nella propria sede non solo per mantenere nei limiti il più ristretti del possibile l'assenza dal proprio ufficio chiamato quotidianamente ad emettere provvedimenti urgenti (si pensi al trasferimento nei luoghi esterni di cura e negli ambienti psichiatrici dei detenuti, alla serie di permessi e autorizzazioni da dare senza ritardo a detenuti e familiari, alle prescrizioni da impartire ai liberati condizionalmente, ecc.) ma anche per dare immediata esecuzione — così come la legge impone — proprio alle ordinanze della sezione in materia di misure alternative (P. verbale di affidamento al servizio sociale, approvazione provvisoria del programma di trattamento degli ammessi al regime di semilibertà, ecc.).

Su di un altro versante, l'esasperata mobilità dell'ufficio di sorveglianza implica inevitabilmente che, a dispetto di quanto stabilito nell'art. 69 ordinamento penitenziario e puntualizzato nell'art. 70, primo comma, del relativo regolamento di esecuzione, il magistrato di sorveglianza di Pescara non è assolutamente in grado di assicurare la sua presenza con eguale continuità in tutti gli istituti penitenziari posti nella sua giurisdizione, in alcuni dei quali, i più distanti, le visite e i contatti coi detenuti finiscono per essere del tutto sporadici o per mancare addirittura. In tal modo, per i detenuti ristretti in cotali istituti il magistrato di sorveglianza di Pescara rappresenta un « innaturale » giudice precostituito dalla legge e i loro diritti (ad avere colloqui col magistrato stesso, ad avanzare istanze e reclami anche in forma orale, ecc.) finiscono per subire un attentato costante e in pratica senza rimedi.

Peraltro vanno messe in conto anche particolari ma non insolite circostanze che, legate sempre all'illogica mobilità d'ufficio estesa oltre ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, ostacolano ulteriormente e spesso precludono la possibilità di funzionamento dell'ufficio medesimo la cui attività quindi finisce per essere completamente sotto il segno dell'incertezza; in proposito, basti accennare, tra gli altri eventi, alla estrema difficoltà e sovente impossibilità di collegamenti, durante la brutta stagione, tra Pescara e l'Aquila e tra Pescara e le diverse località in cui si trovano gli istituti penitenziari di competenza.

Quest'ultima annotazione vale anche a far capire come le lamentate disfunzioni, più che essere il frutto della contingente insufficiente organizzazione degli uffici di sorveglianza, siano connaturate strettamente e indissolubilmente nell'assurda struttura di essi.

Ma la inconcludenza della « sorveglianza » nell'attuale legislazione non è soltanto nell'irrazionale strutturazione degli uffici, è anche nella

pochezza delle attribuzioni e competenze assegnate al magistrato di sorveglianza.

Invero, in base alle disposizioni di cui all'art. 69, primo e secondo comma, ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza nelle sue preminenti attribuzioni di vigilanza e controllo, risulta sprovvisto del tutto di potestà decisionale in quanto gli viene lasciata la sola possibilità di « prospettare » al ministero le esigenze dei vari servizi per quanto attiene alla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena mentre non sono nemmeno indicate le forme di intervento attuabili per assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti dell'esecuzione della custodia degli imputati. In tal modo il magistrato di sorveglianza risulta un inutile doppione dell'ispettore distrettuale senza averne peraltro i poteri mentre la sorveglianza si colora di vero e proprio paradosso laddove si impone al controllore di far ricorso al controllato, tale pur sempre restando il ministero quale vertice della piramide penitenziaria.

Per il resto, a parte la remissione del debito e il ricovero di cui all'art. 148 del codice penale, la natura meramente amministrativa e la riduttività delle competenze assegnate al magistrato di sorveglianza (decisione sui reclami in materia di lavoro e di sanzioni disciplinari, licenze, permessi, trasferimento in luoghi esterni di cura, provvedimenti in genere in materia di colloqui e corrispondenza, mera proposta per la nomina degli assistenti volontari, ammissione di persone a frequentare gli istituti penitenziari soltanto su parere favorevole delle direzioni, approvazione del programma di trattamento da patteggiare però con l'amministrazione penitenziaria, semplice parere sulle proposte di grazia da parte del consiglio di disciplina) sono tali da farne più che un giudice « specializzato » pur sempre soggetto alla legge, una sorta di magistrato-funzionario destinato a far proliferare burocrazie e pastoie anche di fronte alle più elementari esigenze della realtà carceraria e tenuto, in quanto tale, ad adeguarsi fatalmente alle varie circolari ministeriali, tanto più che il cosiddetto ordine di servizio che dovrebbe costituire lo strumento cardine per rendere operante l'intervento del giudice nella fase dell'esecuzione della pena e nell'attuazione del trattamento penitenziario si rivela di fatto senza alcuna forza giuridica. L'ordine di servizio, che la legge nemmeno si perita di definire, risulta infatti una specie di oggetto misterioso: *dato de plano inaudita altera parte*, fino a qual punto può incidere nell'opposta sfera di interessi un ordine di servizio che, come nel caso in esame, decida in materia di lavoro, quale valore ed efficacia avrà? sarà o non immediatamente esecutivo? e in che modo potrà essere impugnato? e chi vi sarà legittimato: il reclamante, l'amministrazione penitenziaria, il terzo interessato, tutti quanti?

L'esperienza, ormai triennale dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, insegna che l'amministrazione penitenziaria dà esecuzione agli ordini di servizio solo se ciò le aggrada, tanto che, di fronte a casi di rifiuto ad eseguire, ne sono scaturite denunce, da una parte al giudice penale per omissione di atti di ufficio, dall'altra alla

stessa Corte costituzionale per essere stata ravvisata un'ipotesi di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

La verità è che la normativa riguardante gli ordini di servizio è incongrua e monca perché pretende di risolvere tutto con semplici provvedimenti *de plano* in materia di diritti soggettivi quali sono indubbiamente almeno quelli considerati alla lettera a) del quinto comma dell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario.

Insomma, dalla legge penitenziaria, e in particolare dalle disposizioni dell'articolo appena citato, il magistrato di sorveglianza, benché propagandato e magnificato quale *dominus* in tutta la riforma, viene fuori come una sorta di organo non tanto anomalo nella specializzazione quanto invece posto di fatto fuori dall'ordine giudiziario e ridotto nella sostanza alle dipendenze dell'esecutivo, alle cui circolari, anziché alla legge, finisce per essere inevitabilmente soggetto. Di tal guisa, anziché il ruolo del giudice, il magistrato di sorveglianza appare dover svolgere in concreto funzione di « parafulmine » del potere politico nel complesso e scottante settore del carcere, per essere poi all'occorrenza sacrificato quale capro espiatorio, così come insegna la trista e notoria vicenda dei magistrati di sorveglianza perseguiti per gli « errori » commessi nel rilascio dei permessi, esempio unico nella storia della giustizia italiana di giudici chiamati a rispondere per una (pretesa) errata applicazione della legge.

Alla luce delle svolte considerazioni, si impongono una serie di dubbi sulla legittimità costituzionale della vigente normativa penitenziaria, segnatamente:

1) dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in relazione alla tabella A allegata alla legge, comprendendo una pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli uffici di sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il tribunale di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato ad esso addetto di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei diversi istituti penitenziari di competenza per cui ne consegue una disparità di trattamento tra i detenuti ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art. 3 della Costituzione;

2) dell'art. 68, primo comma, della legge citata nella parte in cui, per i motivi indicati sub 1), non mettendo il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto, e comunque con la continuità necessaria, la sua presenza negli istituti penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di raccogliere le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi ristretti, rende possibile la limitazione del diritto alla difesa di costoro, in violazione dell'art. 24 cpv. della Costituzione;

3) dell'art. 68, primo comma, della legge citata nella parte in cui per i motivi indicati sub 1), non ponendo il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di Pescara, nelle condizioni di fatto di

assicurare affatto, e comunque con la necessaria continuità, la sua presenza negli istituti più distanti dalla sede del suo ufficio e di garantire anche ai soggetti ivi ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti, risulta essere un magistrato di sorveglianza precostituito dalla legge in maniera del tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione;

4) degli articoli 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni nella parte in cui, considerati singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara, una attività itinerante esasperata di là da ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale indicate sopra ai numeri 1), 2), 3);

5) dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge citata, nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale (ordine di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato di sorveglianza ad organo *extra ordinem*; spoglio di giurisdizione, non (più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo e indipendente da ogni altro potere, in violazione degli articoli 101 cpv., 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

6) dell'art. 69, quinto comma, della legge citata, nella parte in cui, prevedendo la procedura *de plano* attraverso ordini di servizio, senza possibilità di difesa tecnica e di gravame per il reclamante e i controinteressati, anche in materia di lavoro e quindi di diritti soggettivi, pone in tale materia una disparità di trattamento tra cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto alla difesa del reclamante e dei controinteressati, in violazione rispettivamente degli articoli 3 e 24, cpv., della Costituzione.

Poiché il « giudizio » in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale che infatti implicano una verifica della normativa riguardante anzitutto struttura, giurisdizione e competenze dell'organo decidente e poi la materia in cui verte il reclamo, e poiché le questioni stesse non appaiono manifestamente infondate, esse vanno sollevate di ufficio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni sopra enunciate;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

HERBERT L. PACKER, *I limiti della sanzione penale*, (trad. ital. Mirella e Franco Ferracuti e Gilda Scardaccione, presentaz. di Giuliano Vassalli), Giuffrè, Milano, 1978.

Compare nella collana *Studi di diritto comparato* dell'ed. Giuffrè, diretta da Mauro Cappelletti, questo ampio volume del prof. Packer, che è stato docente nella facoltà di legge della Stanford University.

Non possiamo non rallegrarci dell'interesse, sempre più vivo negli ultimi anni, nei riguardi dell'esperienza giuridica e sociale di altri Paesi, da cui proviene la spinta a tradurne le opere più significative. In Italia — sembra — si registra il maggior numero di traduzioni da opere di Autori stranieri, nelle discipline scientifiche e nelle scienze umane. Non sta a noi tentare una spiegazione di questo dato, che potrebbe rispondere, oltre che a semplici interessi editoriali, al reale fenomeno di una scarsa diffusione della conoscenza delle lingue.

Resta ora da chiedersi le ragioni della scelta del libro di Packer, in relazione ad alcune perplessità suscitate dalla lettura. L'opera — infatti — è quanto di più lontano dai classici saggi sulla natura e funzione della sanzione criminale, ai quali ci hanno abituato i giuristi di formazione europea.

Lo stesso Autore, nella breve introduzione, dedicando il libro al « Lettore Comune » (ma ci si chiede, malgrado ogni sforzo di semplificazione, se tali letture siano accessibili a chi non sia provvisto di un minimo di conoscenze specializzate), dichiara di ispirarsi al metodo (utilitaristico) di Bentham e Stuart Mill. Egli riconosce, poi, che il libro « è piuttosto fuori moda », e che non è agevole (come del resto osserva Vassalli nelle lucide pagine di presentazione) collocarlo « da un punto di vista scientifico e sistematico » nello specifico campo di indagine di una disciplina.

E in realtà le critiche che imputano all'opera del Packer « difetti di metodo e di coerenza » non sono del tutto prive di fondamento. Il volume, suddiviso in tre parti, dedicate rispettivamente ai *presupposti*, al *processo*, e — più da vicino — ai *limiti della sanzione*, si presenta piuttosto come un magazzino di idee, concetti, esperienze: arnesi che è ben possibile isolare e impiegare anche nel corso di diversi sistemi giuridici.

Trattasi, perciò, di un'opera fervida di stimoli, forse più pel filosofo, o per chi operi su temi di politica criminale alla ricerca di moderne ed efficaci forme di controllo sociale, che per il penalista in senso stretto. Del resto — a proposito della importante questione che attiene al ruolo specifico del giurista, nelle società attuali — è bene avvertire che l'analisi strettamente giuridica — condotta cioè alla stregua dei consueti schemi sillogistici — non trova sul problema della pena e dei suoi limiti l'aggancio indispensabile per risultati confortanti nemmeno dal punto di vista metodologico. Si tratta invero di un tema intriso di valori politici e morali: onde il giurista, avvezzo a fare i conti con il dato normativo, si trova fuori dal suo consueto terreno, costretto invece a presupporre ed utilizzare valori metagiuridici. Retribuzione ed emenda, responsabilità e libertà, rieducazione e recupero sociale sono concetti — al di là degli incerti limiti di ogni definizione — che potranno o meno essere accolti, ma comunque sempre come dati esterni al ragionamento giuridico: di qui, ci sembra, il sostanziale fallimento di ogni costruzione dommatica poggiata su simili fragili basi.

Il penalista, che si muove sulle linee segnate, in Italia, dalla scuola classica del diritto penale, e che accoglie quindi la nozione di pena come retribuzione (morale e giuridica) pur se ammodernata in risposta alle necessità sociali contemporanee, dovrebbe ammettere che l'equivalenza pena-sofferenza-retribuzione è ben lungi dall'essere dimostrata, e che invece equiparare una rilevazione obiettiva (che, cioè, la pena rechi sofferenza) con la necessità della retribuzione come finalità intrinseca della sanzione significa ancorarsi aprioristicamente a un valore (etico-politico) neppure particolarmente solido. Dal suo canto il neo-positivista, il quale nega, o riduce entro stretti limiti la autodeterminazione del reo, riconducendo la causalità del diritto a fattori di carattere e di ambiente non dominabili, si avventura del pari su un terreno ancora in gran parte ignoto. Da queste premesse, muove la speculazione del Packer. Egli rifiuta sia la posizione retribuzionista, sia la concezione comportamentale di stampo neo-positivo, soffermandosi invece — invertito l'ordine dell'analisi — sul momento della concreta applicazione della pena. « La pena — egli osserva — è un concetto, la sanzione penale è un fatto giuridico ». Scopo prevalente della pena non sarà « quello di compensare qualcuno danneggiato dal reato, né quello di migliorare la condizione del delinquente, bensì quello di prevenire ulteriori reati o infliggere ciò che è ritenuto giusto come sofferenza meritata dal delinquente » (pp. 33-35). La critica di ogni teoria « assoluta » della pena, e la ricerca di soluzioni intermedie avvicina il pensiero di Packer alle posizioni teoriche di altri studiosi contemporanei. Ricorderò qui solo la concezione della « nuova difesa sociale » di Marc Ancel secondo cui il delitto è un fatto umano, espressione della personalità dell'autore; « di qui la necessità dell'esame della persona del delinquente e della sostituzione del punto di vista soggettivo al vecchio punto di vista oggettivo » (*La nuova difesa sociale*, tr. it., Giuffrè, Milano, 1968, p. 90).

Ancora osserva il Baratta « che i diversi tentativi di fare della libertà del volere il fondamento della colpevolezza come disvalore personale, e della pena retributiva sono giunti a un punto morto che è segnato dall'alternativa tra una mera esplicazione analitica del modo in cui il sistema positivo, se lo si costruisca attorno a questi dogmi, deve concepire la struttura del comportamento umano... e una concezione dell'uomo e del comportamento umano che è costretta a fare appello al mistero per garantire un posto al concetto di libertà entro la rappresentazione scientifica del reale » (*Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 121).

Infine il Vassalli, consapevolmente ispirandosi ad un sincretismo intelligente ed equilibrato rileva che « fondamento dell'intero sistema di lotta contro il reato è il criterio di sociale necessità, senza del quale l'uomo si arrogherebbe nei confronti dei suoi simili compiti che nessuno gli ha conferito » e conclude « giustizia e utilità, esigenza morale ed esigenza difensiva, si sono nel corso dei secoli contenute a vicenda, fungendo a seconda dei vari momenti storici, l'una da limite negli eccessi dell'altra » (*Funzioni e insufficienze della pena*, « Riv. trim. dir. proc. pen. », 1961, p. 300).

Ci sembra aver dato qualche riscontro dell'area culturale in cui muove l'opera di Packer e delle premesse scientifiche sulle quali si fonda. Interessava specialmente porre in luce questi temi; anche se nel libro vengono affrontate numerose questioni pratiche di politica criminale. Di particolare rilievo (rinvio ancora alla presentazione di Vassalli) la problematica della colpevolezza, risolta da Packer nel presupposto della coscienza dell'illiceità, e nel rifiuto della responsabilità oggettiva.

Infine, le misure sostitutive della pena. L'A. sostiene che la sanzione criminale resta nella attuale condizione di sviluppo sociale uno strumento indispensabile. E tuttavia osserva che non tutti gli usi della sanzione sono uguali, né essa è sempre indispensabile. Alcuni diffusi fenomeni criminali, quali tossicomanie, aborto illecito, prostituzione, atti di violenza generalizzata trovano causa in precise situazioni che occorre affrontare ed eliminare, prima di por mano all'ultimo rimedio della pena. La casistica offerta, certamente moderna e degna di considerazione, richiama alla mente le 105 « *Recommandations* » del Comitato Peyrefitte (*Reponses à la violence*, Paris, 1977): è chiaro, da entrambe le proposte, che il modello tradizionale di controllo della devianza, basato essenzialmente sulla pena deve intendersi del tutto inidoneo e superato (S. F.).

RUSCHE-KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale* (traduz. ital. Melossi e Pavarini), Il Mulino, Bologna, 1978.

L'opera di Georg Rusche e Otto Kirchheimer *Pena e struttura sociale* della quale appare la pregevole traduzione italiana di Dario Melossi e Massimo Pavarini (ricercatori nel gruppo penalistico del-

l'Università di Bologna) risale al 1939, ed ha avuto nella originaria stesura in lingua inglese non grande diffusione all'estero e in Italia. Non a torto Melossi nelle pagine introduttive si meraviglia della scarsa conoscenza del testo « non solo assai più di quanto il suo valore avrebbe comportato » ma anche in raffronto ad « altri classici della criminologia di assai minore interesse » (p. 20). Il libro è infatti di straordinaria importanza, e senza mostrare segni di invecchiamento, si colloca a modello nel campo dei moderni studi critici del sistema penale. Merita richiamare la valutazione che esprime Foucault riguardo al metodo e ai contenuti dell'opera, che aiuta a « disfarcì dell'illusione che l'apparato penale è prima di tutto (se non esclusivamente) un modo per reprimere i delitti e che in questo ruolo, secondo le forme sociali, i sistemi politici, può essere severo o indulgente... analizzare piuttosto i « sistemi punitivi concreti », studiarli come fenomeni sociali porli di nuovo nel loro campo di funzionamento dove la sanzione dei crimini è l'unico elemento: mostrare che le norme punitive non sono semplicemente meccanismi "negativi" ma che sono legate a tutta una serie di effetti positivi e utili... ». (*Sorvegliare e punire*, tr. it., Einaudi, Torino, 1966, pp. 27-28).

Vale ancora la pena di notare che il libro è stato concepito nei primi anni di attività dell'Istituto di ricerche sociali dell'Università di Francoforte ed è evidentemente ispirato a quel metodo critico, che tende a sottrarre la particolarità individuale al dominio astratto del concetto e alle astrazioni mistiche, combattendo la manipolazione delle qualità soggettive espresse dalla borghesia liberale (così Horkheimer in *Teoria critica*, Einaudi, Torino, 1974, II, p. 52). I capitoli 2-8 furono scritti (originariamente in tedesco) da Rusche, e rappresentano senza dubbio la parte migliore, più esauriente e articolata del saggio. Gli altri (9-13), dopo il trasferimento dell'Istituto a New York con l'avvento del nazismo in Germania, furono stesi da Kirchheimer che provvide alla revisione di tutto il volume, e alla traduzione in inglese. Il completamento del saggio si rese necessario anche perché l'analisi di Rusche si arrestava alla fine del 1800; negli ultimi capitoli essa è estesa alle riforme penitenziarie moderne e alle contemporanee linee di tendenza della politica penale.

Il libro dunque si presenta — a voler tentarne una definizione — come una storia della pena detentiva, storia ricca di riferimenti testuali, spesso avvincenti, che conduce, pur non perdendo di vista premesse e metodo di indagine, a risultati suggestivi, di sicuro pregio scientifico.

La prospettiva di analisi — dicevamo — muove dalla considerazione della interdipendenza tra condizione dello sviluppo economico di una data società e forme di esecuzione della pena.

Se nel medioevo la relativa abbondanza di forza lavoro sospinse il diritto penale in un ruolo secondario « come strumento di difesa della gerarchia sociale » (p. 50); e, infatti, prevaleva allora la forma della composizione pecuniaria (*penance*) commisurata allo stato sociale del reo e della parte che aveva subito il torto, il successivo incremento della popolazione non accompagnato da uguale sviluppo

delle risorse segna una prima linea di evoluzione del sistema penale, fondata sui supplizi e sulla pena capitale indiscriminatamente comminata e applicata. Nondimeno, ogni volta che si avvertì necessità di colmare i ranghi degli eserciti, o semplicemente, con lo sviluppo del mercantilismo e le origini della civiltà industriale, ci fu bisogno di mano d'opera, ecco che il numero delle esecuzioni risultò fortemente ridotto.

Del resto, — osserva Rusche — « la legislazione era apertamente diretta contro le classi inferiori, poiché perfino quando la procedura penale di per sé era la medesima per ogni classe o ceto sociale, procedure speciali ben presto sorgevano con riferimento solo a queste » (p. 63).

Imboccata la via della pena detentiva (anche se in funzione della possibile utilizzazione della forza lavoro dei detenuti) l'esperienza sociale del carcere, e l'evoluzione ideologica culminata nelle teorie illuministe impedirono il pieno ritorno all'epoca che Foucault, contrassegna dello « splendore dei supplizi ». Sorgono in Francia nel 17° secolo gli *Hopitaux generaux*, sull'esempio della casa di correzione di Bridewell a Londra (1555: la prima istituzione di questo tipo) e sul modello olandese, risalente alla fine del XVI secolo. Ivi erano rinchiusi, senza alcuna distinzione di trattamento i « mendicanti abili, vagabondi, oziosi, prostitute e ladri: dapprima... solo gli autori dei reati meno gravi, in seguito anche uomini che erano stati fustigati, marchiati, condannati a lunghi periodi di pena... La forza lavoro dei detenuti veniva sfruttata direttamente dalle autorità, che dirigevano esse stesse l'istituzione, oppure affittando la mano d'opera a un imprenditore privato; solo occasionalmente l'intero stabilimento veniva affidato a un appaltatore » (pp. 97-98).

L'idea del profitto fu dunque, tra tutte le motivazioni che contribuirono a rafforzare il carcere, la più importante: « sia nel senso più limitato di rendere produttiva la stessa istituzione, che in quello generale di trasformare l'intero sistema penale in una parte del programma mercantilistico dello Stato » (p. 133).

La rivoluzione industriale modificò profondamente le condizioni su cui fondava il precedente sistema. La diminuzione del bisogno di mano d'opera ha coinciso con un sostanzioso incremento della popolazione; il lavoro dei detenuti, non più redditizio, è venuto quindi assumendo carattere di sostanziale afflittività. Al contempo il peso crescente del mantenimento in carcere dei condannati ha aperto la via alle deportazioni, in Africa, in Australia in America: e a questi temi Rusche dedica mirabili pagine nei capitoli 6° e 7°.

Nel capitolo 8° l'A. si sofferma — affrontiamo ormai esperienze moderne — sulla ideologia della punizione come rigenerazione morale, che nel XIX secolo si è espressa nel diffondersi e nel successivo fallimento della segregazione cellulare, ritenuta solo e sufficiente strumento pedagogico capace di ricondurre il peccatore a Dio (p. 216). La segregazione cellulare, applicata nel XIX secolo in Europa e negli Stati Uniti è completamente fallita. Sia per motivi insiti nel tipo di trattamento: « metodo — osserva Rusche — probabilmente adatto per

un essere eccezionale, ma certamente non idoneo per rieducare una collettività di individui normali» (p. 230). Ma anche — in riferimento all'esperienza statunitense — a causa della ricorrente esigenza di indirizzare tutta la forza lavoro disponibile alla colonizzazione di un paese ancora selvaggio.

La parte del libro opera di Kirchheimer è — come si accennava — di interesse minore. Abbandonata o quasi l'indagine storica, gli ultimi capitoli risentono di una impostazione più fortemente ideologizzata, ancorata (come rileva Melossi: pp. 21-24) ai temi della crisi del capitalismo di concorrenza, e del consolidamento della dottrina liberale borghese.

L'analisi riguarda lo sviluppo delle moderne riforme penitenziarie, e pone in luce — valutati i grandi temi della responsabilità e della pena retributiva — la tendenza del sistema penale a modellarsi in strumento di controllo a tutela di una sottostante sfera di relazioni economiche. L'indagine sulla evoluzione delle forme di criminalità prende spunto da numerosi e ricchi riferimenti statistici, e non è priva di spunti di pregio a proposito della situazione carceraria esaminata nei suoi elementi strutturali.

Riguardo al personale carcerario di custodia, Kirchheimer ad esempio osserva che «in quasi tutti i paesi europei (esso) è stato reclutato tra i sottufficiali in pensione dell'esercito e della marina». Con la evoluzione del sistema penitenziario, improntato ai nuovi criteri della rieducazione e del recupero sociale, tuttavia «i compiti meccanici richiesti alle guardie carcerarie, anche se aumentati, non comportano alcun mutamento nella loro formazione professionale e quindi... nella mentalità di tipo ancora militare. Anzi, nei paesi dove l'ideologia riformatrice è divenuta ufficiale e dominante sono proprio queste capacità militari che vengono richieste per selezionare il personale carcerario» (pp. 260-261).

Non persuadono, completamente le considerazioni finali di Pavarini su «concentrazione e diffusione del penitenziario».

Se la critica mossa alla ideologia del carcere in Foucault, che il filosofo intende come espressione tangibile e storicamente datata della eterna necessità del «Potere» di controllare, rieducare il «diverso», coglie in sostanza nel segno, ci sembra che Pavarini — in questa e in altre sue opere, pur ineccepibili sotto il riflesso del metodo e dell'apparato critico (si v. ad es. *Le fattispecie soggettive di pericolosità*, in *Le misure di prevenzione*, Giuffrè, Milano, 1975; *La nuova disciplina del lavoro carcerario*, in *Il carcere «riformato»*, Il Mulino, Bologna, 1977) incorra negli stessi vizi rimproverati a Foucault.

Un'ottica dichiaratamente parziale non può che condurre a risultati generici nella formulazione, e di dubbia validità concreta. Non è chiara ad esempio la scelta pro o contro l'istituzione carceraria, né l'A. giunge a indicare (modelli e validità) le forme di controllo sociale, che ben al di là della semplice depenalizzazione, dovrebbero in un futuro imprecisato sostituire il carcere ordinario, riservandosi solo ai politici i nuovi stabilimenti di grande sicurezza.

Queste sono posizioni che conducono parecchio oltre la tematica del libro di Rusche e Kirchheimer, e ancora oltre le osservazioni degli stessi Pavarini e Melossi nel volume *Carcere e fabbrica* (Il Mulino, Bologna, 1977) ove, sotto l'influenza di quell'opera ne radicalizzano in chiave marxista la proposta teorica (S.F.).

Il mondo carcerario nella realtà attuale. Atti del convegno organizzato a cura dell'Ufficio problemi dello Stato e delle libertà civili della Democrazia cristiana. Roma, 10-11 giugno 1979 - Ed. Cinque Lune, Roma, 1979.

Questo volume raccoglie numerosi interventi resi in un convegno nazionale sui problemi carcerari, e presentati nella immediatezza della espressione orale, senza — a quanto è dato rilevare — alcuna rilettura o successiva rielaborazione che valgano almeno sotto il profilo esterno a determinare una o più coerenti linee di indagine, e quindi a consentire, anche attraverso la revisione dell'abito formale, una valutazione agevole e fruttuosa dei contenuti.

Il libro, in realtà, non ha pregio scientifico né offre, per chi si sforzi di seguire le faticose vicende della riforma carceraria in questi primi anni di attuazione, spunti di effettiva novità. Nondimeno l'interesse alla lettura del libro, esiste (ché altrimenti sarebbe inutile anche il presente breve sforzo critico), ma segue, e si sviluppa, per altra strada.

Non voglio qui riferirmi al dato — che pure merita considerazione — di una partecipazione mista ad un convegno politicamente qualificato, del resto spiegabile riferendoci al modello dei rapporti tra le forze politiche di maggior peso al quale nel 1977 ci si ispirava.

Preme invece porre in luce una situazione senz'altro rara nella difficile, e spesso ambigua, storia dei rapporti interpersonali tra operatori nel seno della istituzione carceraria.

Oltre ai politici, ai tecnici qualificati, hanno preso la parola nel convegno direttori e vicedirettori di istituto e anche alcuni degli operatori di base (agenti, vigilatrici, addetti ai servizi sociali). Ed è agli interventi di questi ultimi che mi sembra più utile porre attenzione, sembrando, al di là della prudenza tradizionale, che essi esprimano una accresciuta maturità culturale, e una meglio orientata consapevolezza di ruolo.

Ricordo, fra tutti, gli interventi dell'agente Perillo, del brigadiere Tesei, della vigilatrice Caruso. Ne emerge agli occhi di un pubblico potenzialmente vasto una realtà conosciuta — e non sempre a fondo — dai soli addetti ai lavori. Gli agenti di custodia e le vigilatrici, al pari e più degli altri operatori carcerari, vivono giornalmente una dura esperienza fatta di turni defaticanti, di limitazioni necessarie dei congedi, di contatti delicati e difficili con i reclusi. Questa esperienza risente tuttavia di una antica e sostanzialmente irrisolta ambiguità

nelle dimensioni del ruolo assegnato a tali operatori di base. Essi di fatto, costretti da quotidiane esigenze della vita carceraria, hanno svolto funzioni ben al di là della semplice custodia (anche se non è agevole, per la varietà delle situazioni concrete, determinarne natura ed ampiezza) costituendo in genere, a causa della maggiore possibilità di contatti con detenuti, il più importante tramite tra questi e il mondo esterno.

Stupisce se mai, con la accentuazione del carattere risocializzante della sanzione penale che ha trovato matura esperienza nella riforma del 1975, che si sia solo marginalmente tenuto conto di questa obiettiva potenzialità.

D'altro canto la necessità di privilegiare il momento della custodia ha imposto, nella scelta e nell'addestramento professionale degli agenti, soluzioni non facilmente compatibili con la individuazione di un diverso e più appagante modello. Di tale contrasto mostra di avvedersi Neppi Modona, in un importante studio su « Carcere e società civile » (in *Storia d'Italia*, Einaudi, Torino, 1976), ove, prendendo spunto da poco conosciuti episodi di rivolte e di scioperi degli agenti, che risalgono agli anni '20 del secolo, si argomenta in ordine ad una consapevolezza da parte degli agenti di custodia del loro stato di emarginazione culturale e sociale. Tale coscienza, certo è solo confusamente avvertita e sofferta; ma può esplodere a tratti in aperte ribellioni, o tingersi di atteggiamenti vessatori verso i detenuti, che esprimono un'ansia di rivincita. Simile genere di considerazioni è suggerito, ancora, dal noto libro di Ricci-Salerno ove ci si sofferma sulla composizione sociale del corpo degli agenti e si tenta un'analisi su ruolo e aspettative (v. anche Carletti, *Carcerati e carcerieri*, in *Il carcere « riformato »*; Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 177-237).

Le risposte alla esigenza di un più elevato livello di professionalità, evidentemente collegata con l'altra di un diverso rapporto del personale carcerario da un lato con le strutture istituzionali, e dall'altro con i detenuti, non sono certo state esaurienti e tempestive.

Sul terreno dell'analisi dottrinale può ricordarsi ancora un saggio di di Gennaro (in *Rass. studi penitenz.*, 1972, 65) che ipotizza un ruolo « promozionale » degli agenti di custodia nel seno della comunità carceraria: e sul piano dei tentativi concreti, alcune limitate esperienze di agenti « monitori », scelti in base ad una particolare (forse eccezionale) qualificazione, investiti direttamente di funzioni rieducative.

Il problema del personale carcerario, nei suoi riflessi esterni ed interni, è dunque lo scoglio forse più arduo da superare per dare attuazione effettiva alla riforma. Questo è il dato di più serio interesse emerso dal convegno di Roma. La creazione di figure nuove di operatori ha, con paradosso solo apparente, reso ancora più complesso il problema, poiché, al di là dei riferimenti normativi su carriere e funzioni, non è ancora possibile una netta distinzione dei tipi di intervento. In quest'ottica ben può comprendersi il discorso della Caruso che definisce le vigilatrici « operatrici penitenziarie in as-

soluto » osservando che soltanto esse « hanno la più profonda conoscenza delle persone ristrette nell'istituto, vedendole e seguendole in ogni loro manifestazione giornaliera » (p. 73).

Mentre non possiamo non essere d'accordo con il brigadiere Tesei, che lamenta la assoluta insufficienza di qualificazione professionale degli agenti; e infine non considerare con attenzione quanto rileva l'agente Perillo sulla istituzione di un organo di rappresentanza esterno degli agenti di custodia.

Accenti analoghi — ancora — si rinvencono nella relazione introduttiva dell'ispettore Corsaro, e negli interventi dei direttori Cesari, Albino e Segre che (tra l'altro) pongono in luce la durezza di impatto del neo-direttore di istituto, spesso fresco di laurea e sprovvisto di esperienza specifica, con la realtà del carcere.

Il convegno — dicevamo — e il volume che ne raccoglie gli atti, pur nella scarsa omogeneità e nel limitato approfondimento dei temi, presenta un definito interesse.

Ne riesce avvalorata l'urgenza di scelte coraggiose che passino attraverso una organizzazione degli operatori carcerari che sia flessibile alle diverse e più gravi necessità. Tra queste — ad esempio — l'enorme aumento della criminalità terroristica ha profondamente mutato il quadro ambientale degli istituti di pena. Il carcere sotto questo aspetto si avvia ad assumere carattere di luogo di elaborazione tecnico-politica, facilitando l'opera di proselitismo che trova facile terreno nello stato di effettiva emarginazione sociale della maggioranza dei c.d. comuni. E — ci sembra — con questa realtà l'organizzazione del personale carcerario è ben lungi dall'essere preparata a fare i conti (S. F.).

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 de 116 febbraio 1979

Direttore Responsabile Dott. GIUSEPPE ALTAVISTA

(9219299) Roma 1979 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato